

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”

***Dottorato di Ricerca in
Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e
Diritto Privato del Mercato
Curriculum in Teoria degli Ordinamenti
-Diritto Canonico ed Ecclesiastico-
Ciclo XXIX***

L'attività internazionale della Santa Sede

Tesi di dottorato del dott. Raffaele Carbonara

Coordinatore del dottorato:
Chiar.ma Prof.ssa Luisa Avitabile

Tutor del dottorando:
Chiar.ma Prof.ssa Beatrice Serra

Anno Accademico 2015 - 2016

INDICE

Introduzione	6
1. Profili storici. Dagli albori della Cristianità ai nostri giorni	11
1.1. Dai primi secoli del Cristianesimo alla decadenza del <i>Saeculum Obscurum</i>	12
1.2. Premesse ed esiti della Riforma dell’XI secolo.....	19
1.3. Dallo schiaffo di Anagni agli inizi dell’Era Moderna	22
1.4. Dalla Riforma Protestante all’Assedio di Vienna del 1683	28
1.5. La crisi del Papato nell’Età dell’Assolutismo settecentesco.....	32
1.6. Dalla Rivoluzione Francese alla Restaurazione	35
1.7. La “Questione Romana”	41
1.7.1. Il tramonto del potere temporale pontificio (1846-1870)	41
1.7.2. Gli anni centrali della “Questione Romana”	47
1.8. Dagli anni Trenta del Novecento alla fine del XX secolo	56
1.9. Sviluppi recenti	66
2. La soggettività internazionale della Santa Sede.....	70
2.1. Considerazioni dottrinali sulla soggettività internazionale della Sede Apostolica	70
2.1.1. Premesse	70
2.1.2. La soggettività internazionale della Santa Sede nelle tesi sviluppate successivamente alla <i>debellatio</i> dello Stato Pontificio	75

2.1.3. Concezioni teoretiche posteriori ai Patti Lateranensi ed alla nascita dello Stato della Città del Vaticano	80
2.1.4. Indicazioni e riferimenti della dottrina maggioritaria contemporanea.....	85
2.2. Prolegomeni dell'azione e delle peculiarità della Santa Sede a livello internazionale	92
2.3. Lo <i>ius legationis</i>	94
2.3.1. Considerazioni introduttive	94
2.3.2. Profili storico-giuridici	97
2.3.2.1. Dai primi secoli all'Età Napoleonica.....	97
2.3.2.2. Dal Congresso di Vienna alla prima metà del XX secolo	103
2.3.2.3. La Convenzione sulle relazioni diplomatiche e il dibattito conciliare	110
2.3.2.4. Dalle innovazioni recepite nel <i>Motu Proprio</i> "Sollicitudo omnium ecclesiarum" ai più recenti sviluppi.....	114
2.4. Lo <i>ius contrahendi</i>	118
2.4.1. Considerazioni introduttive	118
2.4.2. Profili storico-giuridici	122
2.4.2.1. Analisi delle vicende relative allo strumento concordatario	122
2.4.2.2. Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati ...	128
2.5. L'attività di arbitrato e di mediazione.....	131
2.5.1. Considerazioni introduttive	131
2.5.2. Profili storico-giuridici	133
2.5.2.1. Dall'Età medievale alle soglie del XX secolo.....	133
2.5.2.2. Leone XIII e la Conferenza della Pace dell'Aja del 1899.....	136
2.5.2.3. La mediazione per il Canale di Beagle e le prospettive future.....	140

3. La Santa Sede e le organizzazioni internazionali.....	143
3.1 Profili storici.....	144
3.1.1. Le prime organizzazioni internazionali.....	144
3.1.1.1. I primordi del fenomeno intergovernativo	144
3.1.1.2. Dal mancato ingresso nella Società delle Nazioni all’epilogo della Seconda Guerra Mondiale	147
3.1.2. La Santa Sede e le Nazioni Unite	153
3.1.2.1. I contatti iniziali nella reciproca diffidenza.....	153
3.1.2.2. L’apertura giovannea e la proficua collaborazione negli anni di Papa Montini	157
3.1.2.3. I rapporti nel corso del Pontificato di Giovanni Paolo II e gli sviluppi più recenti	160
3.1.3. La Sede Apostolica ed il processo d’integrazione europea	163
3.1.3.1. Dalla Seconda Guerra Mondiale alla firma dei Trattati di Roma.....	163
3.1.3.2. Da Giovanni XXIII alla fine del Secondo Millennio	167
3.1.3.3. Gli ultimi quindici anni: diversità di vedute sull’identità culturale europea e recenti riforme vaticane ...	172
3.1.4. La Santa Sede e le altre organizzazioni internazionali	176
3.1.4.1. Le relazioni con le organizzazioni internazionali intergovernative di carattere universale.....	177
3.1.4.2. I rapporti con le organizzazioni internazionali intergovernative di carattere regionale	182
3.2 Profili giuridici	184
3.2.1. L’art. 24 del Trattato Lateranense e la neutralità della Santa Sede	185
3.2.2. Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle organizzazioni internazionali	190
3.2.3. I rappresentanti pontifici accreditati presso le organizzazioni intergovernative	197

4. La Santa Sede nelle Conferenze e nelle Convenzioni internazionali multilaterali.....	202
4.1. Premesse introduttive	202
4.2. Analisi delle linee d'azione della Santa Sede nei consessi internazionali	205
4.2.1. La tutela dei diritti umani	206
4.2.2. (<i>segue:</i>) La libertà religiosa	213
4.2.3. L'impegno per la pace	217
4.2.4. La promozione del diritto allo sviluppo	222
4.3. Le Conferenze internazionali	226
4.3.1. Profili storico-giuridici	226
4.3.2. La Conferenza di Helsinki ed i suoi sviluppi	230
4.3.3. "Landmark meetings": le Conferenze de Il Cairo, di Pechino e di Roma	239
4.4. I Trattati multilaterali	246
4.4.1. Rilievi giuridici concernenti l'attività pattizia multilaterale della Sede Apostolica	246
4.4.2. Brevi note sui settori convenzionali cui la Santa Sede rivolge primaria attenzione.....	252
4.4.3. La Santa Sede e le Convenzioni Internazionali sui diritti umani. Una disamina tra cronaca e diritto.....	256
4.4.3.1. Premesse di carattere metodologico.....	258
4.4.3.2. Indicazioni relative alle principali problematiche emerse dalla discussione degli <i>State Party's Report</i> vaticani, dinanzi agli organi convenzionali di controllo	262
4.4.4. La mancata adesione della Sede Apostolica ad alcuni trattati sui diritti umani. Il caso della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità.....	267

Conclusioni.....	272
-------------------------	------------

Bibliografia.....	276
--------------------------	------------

INTRODUZIONE

Il presente lavoro muove dalla necessità di operare una sistematica disamina sulla secolare presenza della Santa Sede nello scenario internazionale, al fine di cogliere l'eco delle vicissitudini storiche e delle problematiche giuridiche che ancor oggi continuano a permeare l'azione in seno alla Comunità delle Nazioni.

Sebbene non si possa negare come, per autorevole dottrina, si tratti di una questione superata - o per lo meno di non primario rilievo tra quelle poste all'attenzione degli studiosi¹ -, una serie di considerazioni porta a ritenere necessario un rinnovato apprezzamento dei plurimi aspetti che caratterizzano la Sede Apostolica nel suo quotidiano operare a livello internazionale.

In primo luogo, infatti, la gran parte degli studi compiuti sul tema ha privilegiato un'analisi essenzialmente strumentale ad un inquadramento limitato alle sole relazioni Stato-Chiesa; sovente, pertanto, è venuta a mancare una lettura di più ampio respiro².

Parimenti, i dibattiti accademici e i confronti d'alto profilo apertisi a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso³ - resi a dir poco

¹ Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 5. Con riferimento alle principali e mutevoli linee di interesse che hanno segnato - nei decenni - il Diritto Ecclesiastico Internazionale, si veda S. FERRARI, *Diritto ecclesiastico e diritto internazionale*, in S. FERRARI - T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, pp. 11-25.

² G. DALLA TORRE, *Santa Sede e Comunità Internazionale (considerazioni su due recenti monografie)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, p. 420. "[S]orprende la disattenzione della dottrina giuridica rispetto ai problemi attinenti alla posizione internazionale della Santa Sede in campo internazionale, grazie alla quale un ben determinato progetto politico ha potuto in concreto essere veicolato nella vita della società internazionale. La rilevazione suscita sorpresa, tanto più se si considera l'esperienza storica".

³ In particolare si fa riferimento a due prestigiosi convegni: l'incontro tenutosi ad Aix-en-Provence nelle giornate del 29 e 30 gennaio 1988 (i cui contributi sono stati raccolti in: J.B. D'ONORIO (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989) e il seminario di studio svoltosi a Perugia dall'8 all'11 novembre

necessari dalle conseguenze dettate dall'afflato conciliare - pur validi con riguardo al profilo metodologico e certamente ricchi di proficue suggestioni⁴, si rivelano oggi espressione di un'ottica segnata dalle logiche di un mondo bipolare non più esistente⁵.

Negli ultimi venticinque anni, gli antichi paradigmi della dialettica geopolitica sono stati a dir poco rimodulati in virtù dell'impatto esercitato dai fenomeni tipici della globalizzazione⁶; fenomeni cui si è ricollegata - *inter alia* - una significativa reviviscenza, a livello mondiale, del fattore religioso⁷.

È in tale prospettiva, dunque, che diviene opportuno “aggiornare” le osservazioni effettuate in passato e cui sopra si accennava.

Del resto, se il prominente substrato religioso radicato nell'ordinamento internazionale costituisce un primo impulso di cui tener conto, la peculiare e

1990 (i cui atti sono pubblicati in: G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992).

⁴ Sul punto, interessanti si rivelano le criticità poste in evidenza in: S. FERLITO, *Santa Sede e politica internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1990, 4, pp. 554-582.

⁵ Ripensando a quanto affermato dal Prof. Pastorelli a proposito dello spartiacque simbolicamente rappresentato dal “1990” (anno in cui pareva iniziato il processo di ricomposizione della “lacerazione prodottasi nel 1917 nel tessuto dell'Europa cristiana”), ci si interroga se - oggi - possa parlarsi di un ben più vasto *vulnus* a livello mondiale. Cfr. P. PASTORELLI, *Ruolo della Chiesa nella politica internazionale*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, op. cit., p. 15.

⁶ Per una trattazione generale si rimanda a G. GIOVANNETTI, *Globalizzazione*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, Appendice 7, pp. 124-127.

⁷ Sul tema, grandemente discusso negli ultimi anni, cfr. G. SALE, *Il ritorno della religione sulla scena internazionale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2015, IV, pp. 207-215; M. GRAZIANO, *Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2014; P. FERRARA, *Religioni e relazioni internazionali. Atlante teopolitico*, Città Nuova, Roma, 2014; M. ALTBUCH, *Le divin, l'Etat et le droit international: essai sur l'apport de la pensée biblique et du religieux dans la construction du droit international contemporain*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2013; V. CORALLUZZO - L. OZZANO (a cura di), *Religioni tra pace e guerra. Il sacro nelle relazioni internazionali del XXI secolo*, UTET Università, Novara, 2012; L. LARIVERA, *Religioni e relazioni internazionali*, in *La Civiltà Cattolica*, 2011, I, pp. 188-197; P. HATZOPOULOS - F. PETITO (a cura di), *Ritorno dall'esilio. La religione nelle relazioni internazionali*, V&P, Milano, 2006.

diretta presenza della Santa Sede nel medesimo ordinamento⁸ funge, *a fortiori*, da ulteriore e decisivo incentivo all'indagine.

Da ultimo, non possono trascurarsi i sempre più disvelati indirizzi - *lato sensu* politici - che, nel tempo, vanno contrassegnando il Pontificato di Papa Francesco⁹ e che talvolta riverberano in seno alle istituzioni e alla normativa vaticane ben delineate spinte propulsive di matrice internazionalista.

Alla luce di quanto premesso, nei quattro capitoli dell'elaborato ci si soffermerà su quei temi che consentono di illustrare le dinamiche e gli aspetti costitutivi dell'azione della Sede Apostolica nella sua dimensione internazionale.

In primis, con chiara valenza prodromica, si proverà a tracciare le tappe salienti della millenaria storia della Santa Sede: dagli albori del Cristianesimo si ripercorreranno - con progressiva analiticità - quegli avvenimenti che, di fatto, ne hanno sostanziato la sua unicità giuridica.

In termini precipui si soffermerà l'attenzione sul periodo successivo agli stravolgimenti generati dalla Rivoluzione Francese, in una ricerca che si dipanerà lungo gli ultimi due secoli e che non risparmierà rapide considerazioni a proposito degli anni più recenti.

Nel secondo capitolo, fulcro della trattazione sarà dedicato alla questione della soggettività internazionale della Sede Apostolica e, per effetto, dello Stato della Città del Vaticano.

Da un lato, si ricostruiranno le principali teorie - di matrice canonistica e internazionalistica - sviluppate dagli insigni giuristi che, soprattutto a partire dagli anni Trenta del Novecento, hanno cercato di sistematizzare quelle

⁸ Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, 4, 2015, pp. 16-17.

⁹ Cfr. A. SPADARO, *La diplomazia di Francesco. La misericordia come processo politico*, in *La Civiltà Cattolica*, 2016, I, pp. 209-226.

singolari “anomalie” generatesi con la Breccia di Porta Pia e con la susseguente Conciliazione.

Dall’altro, si descriveranno le prerogative attualmente fondanti la soggettività in seno alla Comunità internazionale¹⁰, sulla base di un prisma esegetico che faccia emergere i tratti comuni alle altre entità giuridiche ivi presenti e - parimenti - le distintive specificità proprie della Santa Sede. Lo studio dello *ius legationis*, dello *ius contrahendi*, e delle attività di arbitrato e mediazione posti in essere dalla Sede Apostolica, permetterà - dunque - di delineare, *ab imis fundamentis*, la partecipazione ad una realtà cui essa prende parte, nei fatti, con acclarato coinvolgimento.

Nelle pagine del terzo capitolo prenderà forma l’esame del rapporto tra la *Sedes Romana* e le principali organizzazioni intergovernative.

In un approfondimento che non potrà prescindere da appositi richiami di natura storica - specie con riguardo alle vicende riferibili ad alcuni organismi *ante-litteram* sorti tra il XIX e gli inizi del XX secolo - ci si soffermerà sullo studio dei legami, maturati nel tempo, con IGOs di carattere universale e regionale.

Focale si rivelerà il vaglio delle relazioni instaurate dalla Santa Sede, rispettivamente, con le Nazioni Unite e con le organizzazioni presenti sul suolo europeo.

Nell’ultimo capitolo si cercherà di individuare, in prima istanza, le ragioni che spingono la Sede Apostolica a prendere parte ai vari campi dell’azione multilaterale; ragioni sostanziate di chiari indici spirituali e non di rado sostenute da stime, prettamente umane, di pura *realpolitik*¹¹.

¹⁰ Al riguardo, sintomatico è quanto affermato in: V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 29.

¹¹ Si tratta di quell’imperituro “senso della realtà” immediatamente percepibile dalla lettura di un noto intervento dell’allora Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, mons. Casaroli: “Ed alla prudenza pastorale, come allo spirito evangelico, cerca di

Dopo aver esaminato il ruolo vaticano in alcuni importanti consessi tenutisi nel corso del Novecento, si passeranno in rassegna i trattati più significativi cui la Santa Sede ha prestato la propria adesione: a tal proposito, data la ingente congerie di materie che la vedono direttamente coinvolta, la ricerca sarà essenzialmente incentrata sui patti volti alla tutela dei diritti umani.

Una scelta, questa, che - certamente non casuale - mira ad offrire delucidazioni sulla visione pontificia, in relazione ad una problematica che si considera di preminente interesse in tutti gli *affaire* destinati al vaglio degli uffici della Terza Loggia, e che si correla al senso più intimo della missione papale. Invero, come affermava nel 1956 l'allora Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Antonio Samorè, «L'attività internazionale della Santa Sede, se si esplica in modi e forme non in tutto dissimili da quelle delle altre diplomazie, se ne differenzia per un più alto fine e per una più vasta sfera d'azione; il più alto fine è quello della Chiesa fondata da Gesù Cristo Nostro Signore, la santificazione delle anime (...)»¹².

attenersi il metodo seguito dalla Santa Sede in un dialogo che presenta aspetti così nuovi, delicati e difficili (...). Un metodo che ha a base la lealtà e lo studio accurato delle situazioni; realistico, nel miglior senso del termine; (...)». A. CASAROLI, *La Santa Sede tra tensioni e distensione*, in *La Civiltà Cattolica*, 1978, I, p. 272.

¹² A. SAMORÉ, *Prefazione*, in G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1957, p. IX.

CAPITOLO I

Profili storici. Dagli albori della Cristianità ai nostri giorni.

1.1. Dai primi secoli del Cristianesimo alla decadenza del *Saeculum Obscurum* - 1.2. Premesse ed esiti della Riforma dell'XI secolo - 1.3. Dallo schiaffo di Anagni agli inizi dell'Era Moderna - 1.4. Dalla Riforma Protestante all'Assedio di Vienna del 1683 - 1.5. La crisi del Papato nell'Età dell'Assolutismo settecentesco - 1.6. Dalla Rivoluzione Francese alla Restaurazione - 1.7. La "Questione Romana" - 1.7.1. Il tramonto del potere temporale pontificio (1846-1870) - 1.7.2. Gli anni centrali della "Questione Romana" - 1.8. Dagli anni Trenta del Novecento alla fine del XX secolo - 1.9. Sviluppi recenti

Che lo studio della storia debba ritenersi indispensabile strumento di viaggio nella ricerca ecclesiasticistica, è cosa nota¹³; a maggior ragione, la validità di tale assunto trova conferma laddove si affronti un argomento - come quello in esame - in cui aspetti dogmatici e prassi assurgono al ruolo di reiterati *leit-motiv*.

Lo svolgersi dell'attività internazionale della Santa Sede, infatti, non può pienamente intendersi senza aver collegato tra loro le risultanze degli infiniti avvenimenti che ne hanno segnato - concretamente - le scelte via via adottate nel corso dei secoli.

¹³ Cfr. M. OLIVERI, *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, p. 3. Particolarmente ricche di senso possono dirsi, al riguardo, le parole del Prof. Cardia: "Il rapporto con la storia espone la Chiesa, la persona del Papa, al rischio dell'inadeguatezza della risposta, della confusione tra ciò che è contingente e ciò che appartiene all'essenza. Ma il rapporto con la storia è anche quello che meglio garantisce alla Chiesa di svolgere la sua missione a favore di un'umanità che si evolve", in: C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII, 2011, p. 38.

Ovviamente, pensare ad una trattazione che si ponga in termini del tutto esaustivi è fuor di dubbio irrealistico; nondimeno, nei paragrafi che seguono, si mirerà ad offrire una raffigurazione quanto più completa di un portato storico che si dirama lungo un duplice binario d'indagine:

- da un lato, si osserveranno i contatti e le posizioni fatte proprie dalla Sede Apostolica a tutela del mandato ecclesiale affidatole;
- dall'altro, sarà interessante scoprire le traversie vissute da quello Stato della Chiesa, che ha lungamente rappresentato il più valido sostegno alla legittima presenza della Santa Sede nello scenario post-westfaliano¹⁴.

1.1. Dai primi secoli del Cristianesimo alla decadenza del *Saeculum Obscurum*.

Entrando nel merito del discorso, preme immediatamente segnalare come - a differenza di quanto avverrà successivamente - nei suoi primi anni di vita la Chiesa abbia avuto invalicabili difficoltà a porsi quale interlocutore socio-politico in seno alla società latina¹⁵.

Giunti, infatti, con l'avanzare del tempo a ben delineati e riconoscibili profili di comune identità, i fedeli cristiani - seppur in continua espansione numerica - venivano percepiti con profonda ostilità da parte di un potere imperiale che mal tollerava l'idea di un conclamato disconoscimento della propria supremazia: la solenne affermazione "Solo Dio è Dio" poneva, invero, un serio attentato alla stabilità offerta dalla *pax deorum*, e minava -

¹⁴ Data la connotazione storica del presente capitolo, per più mirati approfondimenti circa la valenza tecnico-giuridica dell'espressione "Santa Sede", si rinvia al par. 2.1.1..

¹⁵ Cfr. R.J. ARAUJO - J.A. LUCAL, *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on Medieval Papacy*, in *Journal of Law and Religion*, 20, 2004-2005, 2, p. 312.

alla base - le concezioni su cui si era si era fondato, sino a quel momento, il dominio di Roma¹⁶.

Da ciò scaturirono le plurime ondate persecutorie - di varia intensità - avverso i seguaci del credo cristiano; un credo che, a differenza dei numerosi altri culti tollerati nei vasti territori quiriti, si qualificava per il rigore monoteistico e per la profonda caratterizzazione universalistica¹⁷.

A prender luogo da Nerone, seguirono direttive rivolte contro tutte le comunità dei *christifideles*: dalle più “benevoli” disposizioni di Traiano e di Adriano, attenti a non dare seguito a sconsiderate cacce all’uomo; passando per quelle di Settimio Severo (il quale, nel 202, operò al fine di rendere proibita ogni forma di proselitismo cristiano); si giunse a Diocleziano, che ancora tra il 303 e il 304 - probabilmente per reprimere atti di insubordinazione “pacifista” da parte dei suoi militi - emise editti dal marcato carattere repressivo¹⁸.

Ben diversamente, sotto altro profilo relazionale, nel I secolo è possibile rinvenire il marcato tentativo, da parte dei vescovi successori di Pietro, di accreditarsi quali precipui riferimenti nei riguardi delle altre comunità cristiane¹⁹; tentativo che già nei decenni successivi ebbe modo di riscuotere importanti riconoscimenti (si pensi alle affermazioni di Ireneo di Lione - padre della Chiesa - nonché agli esiti della controversia volta

¹⁶ Inizialmente considerati alla stregua di una setta giudea, furono, per primi, dei romani posti agli ordini del Governatore di Siria - ad Antiochia - a cogliere una più chiara identità dei cristiani. Cfr. R. PARIBENI, *La Chiesa e l'Impero*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. II, pp. 4-5. Sul tema, in termini generali, si rivelano interessanti gli spunti di riflessione contenuti in: A. BETTETINI, *Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla libertà religiosa*, in S. RANDAZZO (a cura di), *Religione e diritto romano (la cogenza del rito)*, Libellula, Lecce, 2014, pp. 36-39.

¹⁷ R. PARIBENI, *La Chiesa e l'Impero*, op. cit., p. 4.

¹⁸ Sull’argomento, ricco e completo di dettagli storici è il volume di M. SORDI, *I cristiani e l'Impero Romano*, Jaca Book, Milano, 2011.

¹⁹ Sul punto, può definirsi rivelatrice la nota lettera di Papa Clemente alla Chiesa di Corinto. Cfr. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Librai, Milano, 1905, vol. XXXIII, p. 514.

all'individuazione della data per la celebrazione della Pasqua, maturata nel corso del Pontificato di Vittore I)²⁰.

È tuttavia successivamente agli Editti di Serdica (aprile 311) e di Milano (febbraio 313)²¹, che il tema dei rapporti della Santa Sede - nel suo duplice aspetto, intraecclesiale ed extraecclesiale - può ricondursi ad una parziale trattazione di carattere unitario.

In virtù della tolleranza ormai accordata alla fede cristiana²² e del quasi contemporaneo trasferimento della capitale dell'Impero nella lontana Bisanzio, infatti, la figura del Papa si avviò ad assumere il ruolo di indefettibile epicentro nel coacervo religioso e - soprattutto - politico europeo²³.

A partire dal IV secolo possono rilevarsi importanti prese di posizione teologiche, da parte del Pontefice, volte ad affermare un'unica verità di fede e, indirettamente, il dato primaziale della *Sedes Romana*²⁴. Non è certamente casuale, pertanto, l'individuazione - nell'agone dei primi concili ecumenici - delle prime delegazioni di rappresentanti papali, pronte a fungere da contrappeso all'influenza esercitata dal sovrano bizantino sull'episcopato orientale²⁵.

²⁰ *Ivi*, p. 515.

²¹ In merito al primo editto, dalla lettura del suo contenuto emerge chiaramente una sorta di rassegnazione, da parte dell'emanante imperatore Galerio, dinanzi ad un fenomeno che - pur posto reiteratamente in difficoltà - era divenuto centrale nelle dinamiche socio-culturali del tempo; nel secondo, al contrario, si evince come per Costantino - di famiglia pagana ma storicamente non contraria alle pratiche cristiane - la persecuzione "non ha ragione di esistere". Cfr. R. PARIBENI, *La Chiesa e l'Impero*, op. cit., pp. 12-16.

²² Si contemplino, per di più, le risultanze generate dall'Editto di Tessalonica (febbraio 380), con cui gli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II elevarono il Cristianesimo a religione ufficiale dell'Impero. Cfr. W. ULLMANN, *Il Papato nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 8-25.

²³ Cfr. C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, op. cit., p. 43.

²⁴ Si pensi ai dettati anti-ariani dei Papi Giulio I e Liberio; oppure - in tempi di poco successivi - alle polemiche sul pelagianesimo portate avanti da Innocente I e Zosimo. Cfr. G. ARNALDI, *Le origini dello Stato della Chiesa*, Utet, Torino, 1987, pp. 6-7; G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., pp. 516-517.

²⁵ Parimenti importante è la funzione esercitata dai primi *vicarii apostolici*, vescovi residenziali in regioni remote, rappresentanti diretti del Pontefice presso le Chiese locali. Ad inaugurare un istituto che sarebbe perdurato ben oltre l'anno Mille, sarebbe stato Papa

In seguito al fallimento dei delegati di Leone I²⁶ al Secondo Concilio di Efeso (449), nota è la missione di Abbondio di Como dinanzi all'imperatore Marciano, al fine di condannare le posizioni monofisitiche precedentemente accolte. Al Concilio di Calcedonia (451) fu nuovamente presente un emissario del Pontefice toscano; lo stesso Leone I inviò, inoltre, come suo apocrisario presso la corte di Costantinopoli, il vescovo Giuliano di Cos²⁷.

Nel medesimo periodo, la crisi dell'Impero d'Occidente produsse una situazione di peculiare gravità, ben avvertita - seppure in termini divergenti²⁸ - dalla popolazione dell'epoca: con il saccheggio di Roma (410) - ad opera di Alarico, re dei visigoti - e in considerazione delle invasioni barbariche, parve davvero aprirsi una nuova era, piena di difficoltà ed incognite.

Ebbene, in assenza di stabili e geograficamente prossime autorità temporali, fu il Sommo Pontefice ad avvantaggiarsi dei vuoti di potere creatisi,

Damaso I, il quale avrebbe designato Acolio - vescovo di Tessalonica - per l'Illiria Orientale. Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, Aggiornamento I, p. 1. Inoltre, v. *infra* par. 2.3.2.1..

²⁶ F. OLGATI, *La Chiesa nel mondo internazionale*, in AA. VV., *La Comunità internazionale. Atti della XXII Settimana Sociale*, Edizioni dell'Icas, Roma, 1949, p. 13. "Dall'età di Papa Leone I in poi, costante è la presenza del Pontefice nei rapporti internazionali e l'attività della Santa Sede, tanto nello stato di pace, come in quello di guerra, sia per i diritti e la dignità degli ambasciatori, come per il valore e l'obbligatorietà dei trattati".

²⁷ Cfr. R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, in *Catholic University Law Review*, 50, 2001, p. 296. Preme specificare, tuttavia, come - in termini prettamente giuridici - non possa farsi riferimento ad una rappresentanza di natura diplomatica, in virtù del fatto che "papa e imperatore erano due autorità complementari in seno ad una medesima società (...)". Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 1.

²⁸ A dir poco mirabile può definirsi la ricostruzione storico-filosofica - compiuta dal Prof. Bellini - relativa al travaglio interiore vissuto, in quei frangenti, da celebri autori e pensatori cristiani. Con accenni variegati, tra il provvidenziale e il fatalista, questi ultimi (in particolar modo Agostino di Tagaste, Paolo Orosio e Salviano di Marsiglia) avvertirono il peso delle incertezze poste dai futuri dominatori, con i quali il Cristianesimo si sarebbe dovuto necessariamente confrontare. Cfr. P. BELLINI, *Excidium Urbis (Chiesa, Impero, Barbari in un'età di transizione)*, in ID., *Saeculum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 3-53.

ponendosi quale naturale interlocutore dei sovrani germanici che controllavano la penisola italiana²⁹.

A seguito della breve riconquista giustiniana e della pressoché contemporanea espansione longobarda, particolarmente indicativo si dimostrò il progressivo divincolarsi di Papa Gregorio Magno (590-604) dalle linee d'azione promosse da Oriente. Pur non potendo trascurarsi il permanere dell'influenza bizantina³⁰ (che si protrarrà, per lo meno, fino allo scontro sulla dottrina iconoclasta (726))³¹, fu proprio il suindicato Pontefice ad operare, per primo, a vantaggio di un'autonomia che lo portò a stringere legami con i nuovi regni continentali (anche in ottica evangelizzatrice)³². Del resto - dinanzi all'ondivaga minaccia longobarda - i Pontefici regnanti tra il VII e l'VIII secolo non disdegnarono un variabile giuoco di alleanze funzionali a preservare l'indipendenza e la sicurezza stessa del Papato³³.

È in tale contesto che si posero le fondamenta di quello che diverrà lo Stato della Chiesa.

²⁹ G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., p. 517. "Dopo la caduta dell'impero romano e sino alla ricostituzione di esso, cioè sino al principio del secolo IX l'azione del pontificato è diretta sostanzialmente verso due nuovi obiettivi: la emancipazione dalla suprema potestà ecclesiastica esercitata dagli imperatori bizantini, e la costituzione di un dominio temporale".

³⁰ Si pensi alla sintomatica circostanza che vide il medesimo Gregorio, Sabiniano e Bonifacio III, svolgere la funzione di *apocrisarii* a Bisanzio, prima di divenire Pontefici. Cfr. C.G. MOR, *I rapporti fra la Chiesa e gli Stati barbarico-feudali in Italia fino al Concordato di Worms*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, op. cit., vol. II, p. 28.

³¹ *Ivi*, p. 30.

³² Cfr. C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, op. cit., pp. 41-42.

³³ F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del "potere spirituale" nel declino dell'occidente. Appunti per una sintesi descrittiva*, novembre 2012, p. 1, reperibile online sul sito:

http://www.statoechurchiese.it/images/stories/2012.11/zanchini_identita.pdf.

"Il mondo dei 'barbari' era stato quello, che la Sede Apostolica si era indotta ad adottare facendo assegnamento sulla forza vergine del suo impatto sull'Occidente antico, alla vigilia dello Scisma del 1054; al momento cioè di tagliare i ponti col pluralismo dei patriarchi d'Oriente e con l'imperatore bizantino, per formare una Chiesa "universale", totalmente a lei sottomessa".

All'autorità papale esercitata *de facto* su Roma, si aggiunse - nel giro di pochi anni - una serie di importanti acquisizioni territoriali: oltre alla celebre *Donazione di Sutri* (728-743, ad opera del re longobardo Liutprando), particolare menzione meritano la c.d. *Donatio Carisiaca* (754-756, del franco Pipino il Breve)³⁴ e la c.d. *Promissio Romana* (774-781, compiuta da Carlo Magno)³⁵.

Queste ultime costituirono tangibile dimostrazione del reciproco supporto che vide per protagonisti la Sede Apostolica ed i monarchi della dinastia carolingia. Un legame, sorto in seguito a una richiesta di aiuto avanzata da Papa Gregorio II a Carlo Martello³⁶, che ebbe modo di cementarsi con la consacrazione regale (754) resa a Pipino il Breve da Papa Zaccaria³⁷, e soprattutto mediante i privilegiati rapporti creatisi tra Carlo Magno ed i Pontefici Adriano I e Leone III³⁸.

Indubbiamente, la sconfitta dei longobardi e l'inclusione della gran parte dei loro domini entro i confini del regno franco (774), segnarono un'ulteriore e decisiva svolta nell'alleanza tra il Papato e Carlo Magno; un'intesa che raggiunse il suo apogeo con la celebre incoronazione nella notte di Natale dell'800 e la nascita del Sacro Romano Impero³⁹.

Negli anni a venire, tuttavia, per la Santa Sede si aprì una fase di grave e strutturale decadenza⁴⁰.

³⁴ Pipino il Breve, a suggello della nota Promessa di Quierzy-sur-Oise e dopo aver sconfitto i longobardi di Astolfo, offrì l'esarcato e la pentapoli ravennate al Pontefice; i citati possedimenti, pertanto, non furono restituiti all'Impero Romano d'Oriente. Cfr. L. DUQUESNE, *I primi tempi dello Stato Pontificio*, Einaudi, Torino, 1947, pp. 33-37.

³⁵ F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 24.

³⁶ P. DELOGU, *Gregorio II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, vol. LIX, p. 130.

³⁷ Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, Carocci, Roma, 2014, p. 87.

³⁸ P. DELOGU, *Leone III*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, op. cit., 2005, vol. LXIV, pp. 489-494.

³⁹ Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, op. cit., p. 91.

⁴⁰ Il Prof. Cardia, al riguardo, parla indicativamente di "chiaroscuri della storia". Cfr. C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 52-53.

In primo luogo, sempre più pressanti divennero le ingerenze del potere imperiale nei confronti dello scranno papale: indicativa si rivela, al riguardo, la *Constitutio Romana* (824) - emanata da Lotario (nipote in linea retta di Carlo Magno) - con la quale vennero innovati i meccanismi procedurali volti all'elezione del Pontefice. Quest'ultimo, in particolar modo - prima di essere consacrato - avrebbe dovuto necessariamente giurare fedeltà all'imperatore⁴¹.

Per di più, il di poco successivo sfaldamento dell'impero carolingio (iniziato già negli anni trenta del IX secolo, a causa delle contese sorte tra Ludovico il Pio ed i suoi figli), portò ad un'instabilità politica che rese Roma - ormai indifesa - preda delle scorribande saracene (846)⁴², ed il Papato, nei fatti, totalmente assoggettato agli interessi e agli intrighi della nobiltà romana⁴³.

In un susseguirsi di eventi tetri e cruenti, ebbe modo di emergere la figura di Ottone I di Germania, il quale - nel 962 - dopo essere stato incoronato imperatore dal Pontefice Giovanni XII, si accordò con quest'ultimo ed impose il c.d. "Privilegium Othonis": con tale atto, se da un lato le concessioni territoriali a vantaggio del Papa - compiute circa due secoli prima da Pipino il Breve - vennero confermate; dall'altro, si ribadì il bisogno dell'assenso imperiale per le future designazioni papali, minando ulteriormente la libertà della Sede Apostolica⁴⁴.

Una situazione particolarmente delicata e di grande confusione, quella descritta, che sul finire del secolo - ma soprattutto nei primi decenni del

⁴¹ Cfr. A. LIZIER, *Lotario I*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XXI, p. 515.

⁴² F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, op. cit., p. 26.

⁴³ Nello specifico si fa riferimento alle lotte intestine per la successione al soglio pontificio, alimentate dagli esponenti delle più importanti famiglie aristocratiche della Roma del tempo (i conti di Tuscolo e i duchi di Spoleto, i Teofilatto, e i Crescenzi). È il noto *Adelspaptum*, periodo in cui si celebrò il "Sinodo del Cadavere" ed ebbe modo di operare la potente Marozia. Cfr. M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 220.

⁴⁴ Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, op. cit., p. 168.

successivo - portò finanche alla contemporanea presenza, nella stessa città di Roma, di ben tre Pontefici⁴⁵.

1.2. Premesse ed esiti della Riforma dell'XI secolo.

Fu grazie al portato idealistico e all'evoluzione di nuove forme di monachesimo che poté instillarsi il seme dell'auspicato rinnovamento ecclesiale.

Il rigore dei movimenti cluniacense e cistercense offrì, infatti, un valido stigma esegetico nell'opera di contrasto alle pratiche simoniache e nicolaitiche (grandemente diffuse presso l'alto clero); ed inoltre funse da fertile substrato nella rivoluzione concettuale che caratterizzò la posizione della Santa Sede tra l'XI e il XIII secolo⁴⁶.

Nel periodo indicato, invero, la Sede Apostolica costituì espressione di una supremazia intersoggettiva che poté manifestarsi tanto nelle questioni di natura spirituale, quanto con riguardo ad aspetti di carattere più squisitamente politico e temporale.

Iniziali passi in avanti si ebbero con la conclusione del Concilio di Sutri (1046), che vide l'Imperatore Enrico III - artefice di una vera e propria campagna di moralizzazione dell'episcopato - nominare Papa una sua personale e stimata conoscenza, il vescovo Suidgero. Primo di una serie di Pontefici di origine germanica, il citato candidato imperiale palesò sin da subito quelle intenzioni di riforma che sarebbero poi state portate a tangibile

⁴⁵ A conclusione del paragrafo, non vi sono parole più efficaci di quelle utilizzate dal Prof. Capitani (nella biografia di uno dei tre reclamanti la Sede Petrina (Benedetto IX)): "A Teofilatto, è toccato di rappresentare, nel valore emblematico più significativo e con una peculiarità di motivazioni, in un contesto unico, forse, in tutta la storia del Papato altomedievale, il segno della assoluta mondanizzazione e strumentalizzazione del potere papale, (...)", in: O. CAPITANI, *Benedetto IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, vol. II, p. 138.

⁴⁶ Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, op. cit., p. 167.

compimento - negli anni immediatamente a venire - da tre suoi importanti successori⁴⁷.

In primis, si fa riferimento a Leone IX, che nel Concilio di Reims (1049) affermò a chiare lettere l'indipendenza dell'ordinamento giuridico ecclesiastico e la posizione primaziale del vescovo di Roma⁴⁸.

In secondo luogo, è da sottolinearsi la significativa valenza assunta dal Decreto "In nomine Dei" (aprile 1059), emanato da Niccolò II, in seno al Concilio Lateranense: con tale atto, sulla base di evidenti richiami alla tradizione evangelica, si decise la partecipazione esclusiva dei vescovi cardinali - "quali eredi e continuatori del collegio degli apostoli" - alle future designazioni papali⁴⁹.

Da ultimo, è doveroso menzionare Gregorio VII (al secolo, Ildebrando di Soana), il quale - tra il 1075 e il 1076 - redasse le celebri ventisette proposizioni del "Dictatus Papae", dando una svolta ben precisa al ruolo di incontrastato rilievo e di assoluta preminenza che sarebbe spettato alla figura del Pontefice per circa duecentotrenta anni⁵⁰.

Il rapporto di parziale subordinazione cui erano tenuti i Papi - fino a pochi decenni prima, nei confronti dell'imperatore - si rimodulava antitetivamente: "[s]ubstituting the feudal for the imperial model, Gregory planned a European league of peoples in the form of a system of vassalage binding state to the Holy See by legal and political ties"⁵¹.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 168-171.

⁴⁸ Cfr. F. KEMPF, *Il primo Medioevo: progressivo distacco da Bisanzio, l'epoca carolingia, gli Ottoni e la riforma gregoriana (8-12 sec.)*, Jaca Book, Milano, 1992, pp. 460-461. Pur fortemente deplorata dallo stesso, fu sul declinare del Pontificato di Leone IX che ebbe a consumarsi lo storico scisma con la Chiesa d'Oriente. Cfr. M. PARISSE, *Leone IX*, in *Dizionario biografico degli italiani*, op. cit., 2005, vol. LXIV, pp. 511-512.

⁴⁹ A. MELLONI, *Il Conclave. Storia dell'elezione del Papa*, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 35; A. AMBROSINI, *Niccolò II*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. II, p. 174.

⁵⁰ Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, op. cit., p. 173.

⁵¹ R.J. ARAUJO - J.A. LUCAL, *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on Medieval Papacy*, op. cit., p. 332.

Ed è proprio lungo siffatta direttrice che può leggersi il noto episodio di Canossa⁵², così come la spinta di Gregorio VII alla nascita di importanti relazioni con numerose entità europee, tra cui poterono annoverarsi il regno d'Ungheria, i ducati di Polonia e di Boemia, e il regno di Kiev⁵³.

Del resto, ulteriore e chiara testimonianza dell'accresciuta potenza della Santa Sede può rinvenirsi con l'indizione delle Crociate, al tramontare dell'XI secolo⁵⁴. Nei Concili di Piacenza (marzo 1095) e di Clermont (novembre 1095), emersero con forza le valutazioni politiche e religiose di Urbano II: l'intervento in Terra Santa divenne l'occasione per tentare di riunire le due Chiese e - parallelamente - per cercare di arrestare la pressante minaccia musulmana alla cristiana Costantinopoli⁵⁵: la positiva risposta all'appello, da parte dei sovrani cattolici, rappresentò il prestigioso suggello dell'autorità papale⁵⁶.

Circa quest'ultimo aspetto, poi, possono dirsi sintomatici gli sforzi profusi da Innocenzo III al fine di dare vita alla Quarta Crociata⁵⁷, e di legittimare la superiorità del proprio potere; una supremazia che il Pontefice anagnino⁵⁸

⁵² Cfr. F. KEMPF, *Il primo Medioevo: progressivo distacco da Bisanzio, l'epoca carolingia, gli Ottoni e la riforma gregoriana (8-12 sec.)*, op. cit., pp. 495-499.

⁵³ O. CAPITANI, *Gregorio VII*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. II, p. 207.

⁵⁴ Giova indicare, al riguardo, la precorritrice offerta dell'indulgenza, da parte di Papa Alessandro II, a tutti coloro che avessero combattuto contro gli infedeli musulmani (1064). Cfr. J.M. LABOA, *La storia dei Papi: tra il regno di Dio e le passioni terrene*, Jaca Book, Milano, 2007, p. 151.

⁵⁵ F. COGNASSO, *Crociate*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, op. cit., 1951, vol. XII, pp. 8-10.

⁵⁶ Sul tema, seppur controversa, certamente rivelatrice si mostra, inoltre, la vicenda concernente la Bolla di Papa Adriano IV, con cui il Pontefice inglese avrebbe addirittura consentito ad Enrico II Plantageneto - nel 1155 - di conquistare le terre d'Irlanda. Cfr. R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, op. cit., p. 298.

⁵⁷ In ogni caso, preme sottolineare - a prescindere dall'invocata mobilitazione bellica - la moltitudine di rapporti (di natura non esclusivamente temporale) che Papa Innocenzo III riuscì a stringere con tutti i regni cristiani, con l'universo greco-bizantino e con alcune importanti autorità islamiche. W. MALECZEK, *Innocenzo III*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. II, p. 343.

⁵⁸ "Il papa più intelligente e maestosamente teocratico dell'epoca". Con tali espressioni viene tratteggiata la figura di Innocenzo III, in: C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, op. cit., p. 55.

delineò mirabilmente nella decretale “Solitae”: “sicut luna lumen suum a sole sortitur quae re vera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectum; sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem”⁵⁹.

D'altra parte, è proprio in siffatta ottica che possono leggersi i rapporti che si instaurarono tra lo stesso Innocenzo III e Gregorio IX, con il sovrano svevo Federico II: questi si ritrovò ad essere addirittura scomunicato pur avendo ottenuto, nel corso della Sesta Crociata (1128-1229), ottimi risultati diplomatici e la liberazione di Gerusalemme⁶⁰.

Una potestà totalizzante, dunque - quella brevemente tratteggiata⁶¹ - e che, tuttavia, già sul volgere al termine del Milleduecento fu oggetto di un primo, serio ridimensionamento, a causa del consolidarsi delle giovani monarchie nazionali.

1.3. Dallo schiaffo di Anagni agli inizi dell'Era Moderna.

Il Pontificato di Bonifacio VIII (1295-1303) costituì l'indice più chiaro delle tensioni che affiorarono nel conflitto tra il Papato e la Francia capetingia.

⁵⁹ Cfr. D. QUAGLIONI, *Luminaria, duo*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, vol. II, pp. 227-231.

⁶⁰ Sul punto, indubbiamente rilevante è l'atteggiamento dell'“imperatore più scomunicato della storia”, spinto a coinvolgere e a domandare il supporto degli altri monarchi regnanti, dinanzi al pericolo rappresentato dall'illimitato potere papale. Cfr. C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, op. cit., pp. 48-49.

⁶¹ Secondo quanto osservato dai Proff. Araujo e Lucal, in termini prettamente riassuntivi, può ben dirsi che grazie all'indiscussa autorità riconosciutagli, “for centuries, the Holy See supervised the conduct of international relations on a number of fronts”. R.J. ARAUJO - J.A. LUCAL, *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on Medieval Papacy*, op. cit., p. 338.

Dinanzi alla Bolla “Unam Sanctam” (1302)⁶² - con cui il Pontefice mirò a riaffermare la superiorità del potere spirituale della Chiesa su quello temporale⁶³ - la reazione di Filippo IV il Bello non si fece attendere: nel settembre del 1303, ad Anagni, Papa Caetani venne pubblicamente oltraggiato da Guglielmo di Nogaret, inviato francese, e da Giacomo Colonna, detto Sciarra. Stremato psicologicamente e fisicamente, Bonifacio VIII non resse all’umiliazione, morendo a poco più di un mese di distanza dall’affronto subito⁶⁴.

L’istituzione papale aveva ricevuto un durissimo colpo⁶⁵; essa si apprestava ad entrare - rimanendovi per circa un secolo - nell’orbita di influenza dei monarchi transalpini e in una fase di profondi sconvolgimenti, anche di natura intraecclesiale⁶⁶.

Al riguardo, si pensi all’ingombrante peso delle opposte fazioni romane, che spinse il francese Bertrand de Got - arcivescovo non cardinale di Bordeaux -

⁶² Già precedentemente, con la Bolla “Clericis laicos” (1296) - mediante la quale Bonifacio VIII aveva proibito al clero francese di versare ogni tipo di tributo all’autorità transalpina - e con la successiva “Ausculat Fili” (1301), si era verificato un grave raffreddamento nelle relazioni tra la Santa Sede ed il sovrano. Cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, op. cit., 1971, vol. XII, pp. 152-160.

⁶³ “Proprio le parole del Vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale (...). E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: ‘Rimetti la tua spada nel fodero’. Quindi ambedue sono nel potere [a disposizione] della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest’ultima deve essere esercitata in favore della Chiesa, l’altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l’altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi è necessario che una spada sia sotto l’altra e che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale”. La traduzione della Bolla “Unam Sanctam”, quivi riportata, è reperibile online sul sito: http://www.eurostudium.uniroma1.it/ricerche/didattica/strumenti_didattici/fonti/medievale/unam%20sanctam.php.

⁶⁴ Cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, op. cit., p. 163.

⁶⁵ Nondimeno, preme segnalare quanto sostenuto dal giurista normanno Pierre Dubois, il quale - pur avversando strenuamente Bonifacio VIII ed appoggiando le politiche regaliste francesi - era convinto assertore della necessità di una confederazione di Stati cristiani, in cui il Papa avrebbe comunque continuato a rivestire una funzione di primaria importanza. Cfr. R.J. ARAUJO - J.A. LUCAL, *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on Medieval Papacy*, op. cit., p. 344.

⁶⁶ Cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 48-51.

a rifiutarsi di porre piede in Italia, una volta eletto Papa nel conclave di Perugia del 1305. Assunto il nome di Clemente V, egli privilegiò immediatamente la protezione offerta da Filippo il Bello e dopo un iniziale soggiorno a Poitiers, giunse a stabilire la propria corte (1309) presso l'*exclave* pontificia situata in Provenza⁶⁷: aveva inizio il periodo storicamente noto come “cattività avignonese”, che si sarebbe protratto per quasi settant’anni⁶⁸.

L’autorità papale ne risultò ulteriormente discussa e compromessa, come esemplificativamente testimoniato - negli anni successivi al suindicato trasferimento della Sede Petrina - dalle vicende che ebbero per protagonisti Ludovico il Bavaro ed il tribuno Cola di Rienzo.

Il primo, dinanzi al rifiuto di Papa Giovanni XXII di riconoscere la sua elezione ad Imperatore, discese in Italia, facendosi incoronare nella Basilica di San Pietro (1328) dai rappresentanti del popolo romano. E per di più - a dieci anni di distanza - giunse a legittimare, nel “Weistum” di Rense, le future designazioni imperiali che fossero avvenute anche in assenza del consenso pontificio⁶⁹.

Il secondo - diversamente - operò politicamente tra il 1344 e il 1354, muovendosi tra Avignone e l’Urbe, in un contesto che confermava l’acuirsi delle turbolenze e della decadenza in cui si trovavano i domini pontifici⁷⁰.

⁶⁷ I possedimenti in terra francese della Santa Sede avevano avuto origine nel 1274 con la donazione del Contado Venassino a Gregorio X, da parte del re Filippo III. Avignone fu invece acquistata nel 1348 da Papa Clemente VI, versando 80.000 fiorini d’oro alla regina Giovanna di Napoli. Cfr. M. FORMICA, *I rapporti fra i Borbone di Francia e la Santa Sede sulla questione di Avignone e del Contado Venassino*, in *Studi Storici*, 31, 1990, 4, p. 1017.

⁶⁸ Oltre a quelli con il re di Francia, particolarmente stretti furono i rapporti con gli Angioini di Napoli, al fine di dare vita ad un “sistema di alleanze guelfe che interessava i soggetti politici italiani ed europei”. Cfr. A. CORTONESI, *Il medioevo. Profilo di un millennio*, op. cit., p. 270.

⁶⁹ W. HOLTZMANN, *Rhens*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, op. cit., 1951, vol. XXIX, p. 192.

⁷⁰ Nella vasta bibliografia su tale personaggio, particolare menzione è da riservarsi al volume di T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Cola di Rienzo*, Salerno Editrice, Roma, 2002.

Grazie all'intermediazione di Caterina da Siena, Papa Gregorio XI ritornò definitivamente a Roma nel gennaio del 1377; ciononostante, una nuova e grave crisi si manifestò poco dopo, comportando significative ripercussioni anche nello scacchiere geopolitico del tempo.

Il latente conflitto tra il partito francofono e la frangia italiana della Curia, riesplse con forza in seguito all'elezione al soglio pontificio dell'itrano Urbano VI: la Chiesa cadde nel baratro del Grande Scisma d'Occidente.

Dal 1378 al 1417, furono in carica contemporaneamente due Pontefici, dei quali il primo residente a Roma, ed il secondo nella sede d'Avignone; ciascuno con una propria linea di successione e con separati collegi cardinalizi. Paradossalmente la situazione si aggravò in seguito al Concilio di Pisa (1409), che era stato promosso - sulla scorta di idee conciliariste⁷¹ - con la reciproca volontà di appianare le divergenze e di trovare una soluzione condivisa: la deposizione dichiarata (ma non accettata) dei due Pontefici in carica e l'elezione di una terza figura al soglio pontificio, portò - tuttavia - ad esiti ben lontani da una comune accettazione e, conseguentemente, ad un infausto stato di fatto caratterizzato dalla compresenza di tre Papi regnanti⁷².

Ebbene, soltanto con l'epilogo del successivo Concilio Ecumenico di Costanza (1414-1417) - convocato da Sigismondo di Lussemburgo - lo Scisma d'Occidente poté dirsi definitivamente ricomposto (pur con alcuni palesi dissensi provenienti principalmente da Avignone). Al termine di un breve conclave, il cardinale Ottone Colonna (che prese il nome di Martino V) divenne successore di Pietro, mentre Roma tornò ad esserne la sua legittima sede⁷³.

⁷¹ Cfr. G. BEDOUELLE, *Conciliarismo*, in *Dizionario di Storia della Chiesa*, ESD, Bologna, 1997, pp. 70-71.

⁷² Sulle vicende dello Scisma d'Occidente, si veda C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, op. cit., pp. 183-186.

⁷³ La linea successoria romana (riconosciuta come ufficiale dalla Chiesa Cattolica), annovera Urbano VI (1378-1389), Bonifacio IX (1389-1404), Innocenzo VII (1404-1406), e Gregorio XII (1406-1415). Sono invece considerati antipapi: Clemente VII (1378-1394) e Benedetto XIII (1394-1414), operanti ad Avignone; così come Alessandro V (1409-1410) e Giovanni XXIII (1410-1414), della Sede pisana. Cfr. E. DUPRÈ THESEIDER,

E proprio negli antichi possedimenti italiani della Chiesa si provvide ad una pressoché totale riorganizzazione amministrativo-finanziaria, volta a riparare ai dissesti prodottisi (anche a causa del minore afflusso erariale) negli anni in cui i cennati disordini affliggevano la Santa Sede⁷⁴. La potestà di governo papale sui propri domini, inoltre, venne rafforzata in un'ottica fortemente centralista: per la prima volta poté parlarsi di un vero e proprio Stato Pontificio⁷⁵.

D'altra parte, se da un lato appariva sempre più evidente la crisi della dimensione politico-universalistica della Sede Apostolica; quasi a far da contraltare, maggiore attenzione fu riservata alla cura delle terre ad essa sottoposte. Un interessamento che - *inter alia* - fu reso certamente visibile grazie all'anelito umanistico e rinascimentale che segnò la Roma dei secoli XV e XVI.

A livello internazionale, la presa ottomana di Bisanzio (1453) costituì una notizia epocale che sconvolse le cancellerie degli Stati europei; queste, infatti - molto probabilmente - avevano sottovalutato il portato storico e strategico della caduta del principale baluardo cristiano in Oriente.

Al riguardo, ai nostri fini si dimostra indicativa l'ormai flebile accoglienza ricevuta dall'invito ad una nuova Crociata da parte di Papa Niccolò V, il quale anche dinanzi all'imminente caduta della vecchia Costantinopoli, non aveva risparmiato pretese e richieste - rivolte alla dinastia paleologa -

Scisma, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, op. cit., 1951, vol. XXXII, pp. 180-184.

⁷⁴ Sulla questione merita, tuttavia, giusta menzione la precedente attività del cardinale Egidio Albornoz, inviato in Italia - nel 1353 - al fine di ristabilire l'autorità papale a Roma. Le iniziative del legato spagnolo di Innocenzo VI ebbero esiti positivi sia in ambito logistico-organizzativo, sia in ambito militare. A confermare tale assunto, basti rammentare le celebri "Costituzioni Egidiane" - promulgate nel 1357 - che regolarono il governo dello Stato Pontificio fino al 1816. Cfr. F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, op. cit., pp. 28-29.

⁷⁵ *Ibidem*.

concernenti il riconoscimento del proprio primato sull'episcopato ortodosso⁷⁶.

Parimenti eloquente si rivela l'idea del sovrano di Boemia, Giorgio di Boděbrady, di dare vita - nel 1462 - ad una confederazione di Stati europei volta a frenare la minaccia turca: se in una prima versione, alla guida vi sarebbe stato posto il Papa; nella seconda, quest'ultimo si sarebbe dovuto limitare ad un mero supporto, esterno, alla lega medesima⁷⁷.

Negli anni successivi, i Pontefici furono invitati a risolvere - sulla base del "Constitutum Constantini" - le vicissitudini di carattere coloniale sorte tra le grandi potenze del tempo⁷⁸.

Di rilievo può considerarsi l'azione mediatrice di Alessandro VI nel determinare le aree di influenza sovrana - rispettivamente di Spagna e Portogallo - sui territori recentemente scoperti. Con la Bolla "Inter Caetera" (1493), Papa Borgia fissò nel meridiano passante a 100 leghe ad Ovest dell'isola di Capo Verde, la linea demarcante i nuovi, vasti confini tra le due nazioni iberiche. Confini che - sfavorendo sensibilmente il Regno di Portogallo (presumibilmente in virtù delle origini del Pontefice) - furono rinegoziati con il Trattato di Tordesillas (1494) e definitivamente sanzionati da Giulio II (1506)⁷⁹.

Nondimeno, agli inizi dell'Era Moderna, la percezione del ruolo politico della Santa Sede - pur permanendone il prestigio - era ormai caducata della forza che l'aveva a lungo contraddistinta durante il Medio Evo⁸⁰. Ed al

⁷⁶ Cfr. M. MIGLIO, *Niccolò V*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. II, p. 648.

⁷⁷ R.J. ARAUJO - J.A. LUCAL, *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on Medieval Papacy*, op. cit., p. 345.

⁷⁸ *Ivi*, p. 347. "The last international act of the Holy See on the grand medieval scale resulted from the new problem of colonialism in the age of discover".

⁷⁹ M. GALLINA - G.G. MERLO - G. TABACCO, *Il Medioevo*, in G. FILORAMO - D. MENOZZI (a cura di), *Storia del Cristianesimo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, vol. II, p. 327.

⁸⁰ C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, op. cit., p. 51. "Ciò che cambia è l'idea del papa che si è fatta l'Europa. I sovrani nazionali tendono ormai a ridurre i poteri della Sede Romana (...)".

riguardo, simpatico è il celebre aneddoto su Francesco I di *Valois*, il quale - a pochi anni dalla spartizione configurata nella Bolla “Inter Caetera” - domandava di poter leggere quelle clausole testamentarie di Adamo che avevano autorizzato la Sede Apostolica a negargli il dominio sulle scoperte americane⁸¹.

1.4. Dalla Riforma Protestante all’Assedio di Vienna del 1683.

Nel corso del Cinquecento la Santa Sede si ritrovò a prendere parte o ad assistere ad avvenimenti di straordinaria portata per il futuro della storia europea e mondiale; eventi nei quali il rilievo dell’elemento religioso fu a dir poco cruciale e preponderante.

In primo luogo, le accuse sempre più sostenute nei riguardi della dimensione mondana palesata dalla Chiesa di Roma - che si accompagnava ad un uso sistematico del nepotismo e della compravendita di cariche ecclesiastiche - furono all’origine della Riforma, che portò alla rottura dell’unità ecclesiale e politica nel Vecchio Continente⁸².

La predicazione luterana - scaturita, da ultimo, dalla disinvolta *verve* catechetica del domenicano Johann Tetzel, a favore della vendita delle indulgenze⁸³ - seppure inizialmente orientata a promuovere un rinnovamento che non travalicasse l’autorità pontificia, giunse a produrre una profonda frattura nell’intero mondo cristiano occidentale⁸⁴.

⁸¹ M. MAHN-LOT, *Bartolomeo de Las Casas e i diritti degli indiani*, Jaca Book, Milano, 1998, p. 118.

⁸² G. DALLA TORRE, *Le radici cristiane dell’Europa. Il ruolo della Chiesa dalla Rivoluzione francese alla “Rerum novarum”*, in G. LEZIROLI (a cura di), *La Chiesa e l’Europa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, p. 68.

⁸³ A. PINCHERLE - G. GABETTI, *Lutero, Martin*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, op. cit., 1951, vol. XXI, p. 696.

⁸⁴ Tra i fattori che contribuirono agli sconvolgimenti protestanti, può certamente includersi l’incertezza palesatasi nel corso dello Scisma d’Occidente. Cfr. G. MARTINA, *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni*, Morcelliana, Brescia, 1993, vol. I, pp. 79-81.

Ciò spinse Papa Paolo III a convocare, a Trento, un Concilio che - in vari intervalli tra il 1545 e il 1563 - pur fallendo nel tentativo di ricondurre all'unità le divergenze con i protestanti, diede vita ad un'ampia e strutturata riorganizzazione della Chiesa Cattolica⁸⁵. Aveva inizio il Periodo della c.d. Controriforma, in cui - anche grazie all'opera dei nunzi apostolici⁸⁶ - si diede vita ad una decisa riaffermazione della tradizionale materia dogmatica, nonché ad un serrato controllo sulla disciplina del clero e sui costumi dei *christifideles*⁸⁷.

In ogni caso, la restaurazione dell'universalismo cattolico poteva ormai dirsi definitivamente compromessa; ed a conferma di ciò, l'influenza della Sede Apostolica - specie nei riguardi dei regni e dei principati del Nord Europa - fu oggetto di una serie di gravosi insuccessi⁸⁸.

Nel 1534, con l'Atto di Supremazia, Enrico VIII Tudor si pose a capo della Chiesa d'Inghilterra, rendendola del tutto indipendente⁸⁹ (salva la successiva

⁸⁵ L. MUSSELLI, *Storia del Diritto Canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 67-70.

⁸⁶ Al riguardo si parla di "nunziature della riforma". M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, Jaca book, Milano, 1998, p. 51.

⁸⁷ Numerose furono le riforme cui diede impulso, nell'immediato post-concilio, Papa Pio V (1566-1572). In materia spirituale, così come nelle manifestazioni di carattere - *lato sensu* - temporalistiche del Papato, tutto fu declinato secondo una duplice linea di austerità e rigore: più intensi divennero i controlli dei tribunali; serrate le lotte alle nuove eresie; improntate ad una maggiore moralità i modelli di vita cui avrebbero dovuto tendere i fedeli. La stessa Curia papale subì un ampio taglio delle spese ed il licenziamento di centocinquanta persone ivi impegnate. Persino in ambito artistico, le attività di mecenatismo furono ricalibrate secondo gli indirizzi del rinnovato sentore religioso. Cfr. S. FECCI, *Pio V*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 167.

⁸⁸ Si aggiunga come già nel 1527 - nell'ambito del conflitto militare tra la Francia di Francesco I e l'Impero di Carlo V - in replica all'appoggio fornito dal Pontefice allo sconfitto monarca transalpino, la sacralità del Papato venne attentata, e Roma fu devastata e saccheggiata nel noto "Sacco di Roma". Abbandonatisi a violenze e brutture di ogni tipo, i mercenari occupanti - i lanzichenecchi - in gran parte luterani, furono animati nelle scorribande da profondo odio religioso contro la figura del Papa. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., p. 528.

⁸⁹ C. CARDIA, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 86-97. "Il Paese che più beneficia in termini politici della riforma è l'Inghilterra, la quale riesce in pochi anni a conseguire il suo obiettivo storico, separarsi da Roma creando e coltivando una propria Chiesa nazionale".

e brevissima parentesi nel regno della di lui figlia, Maria) da quella di Roma⁹⁰.

Parallelamente, i principi tedeschi convertiti al Protestantismo - smaniosi di affrancarsi dalla volontà imperiale - dopo essersi riuniti nella Lega di Smalcalda (1530), si posero in aperto contrasto con Carlo V di Asburgo, obbligandolo, dopo ventennali conflitti, alla Pace di Augusta (1555)⁹¹.

Persino la cattolicissima Francia - *fille aînée de l'Église* - divenne teatro di una ripetuta serie di violenti scontri tra cattolici ed ugonotti (1562-1598), che ebbero fine con l'emanazione, da parte di Enrico IV di Borbone, del celebre Editto di Nantes (aprile 1598)⁹².

A rendere ancora più complesso e deterioro lo scenario furono certamente le devastazioni e gli eccidi che si compirono - in gran parte sul suolo tedesco - nel corso della Guerra dei Trent'Anni (1618-1648): anche nell'occasione, le ragioni scatenanti le ostilità furono addebitate ai forti dissidi religiosi esistenti⁹³.

⁹⁰ Secondo il Prof. Martina, la Riforma in Inghilterra affonderebbe le sue origini sin dal XIV secolo, anche a causa dell'atteggiamento assunto dal clero locale. G. MARTINA, *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni*, op. cit., vol. I, p. 157.

⁹¹ Con tale accordo, siglato nel settembre del 1555, Carlo V sanciva la fine delle guerre che - per motivi religiosi - erano divampate in Germania. La pace permise ai principi tedeschi di scegliere liberamente il proprio credo, obbligando - poi - i rispettivi sudditi ad adottare la medesima religione (*cuius regio, eius religio*). Chi, tra questi ultimi, non avesse voluto abiurare, sarebbe stato costretto a lasciare i domini del principe la cui scelta religiosa si presentava diversa. Cfr. C. CARDIA, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, op. cit., p. 111.

⁹² Con l'atto suindicato, Enrico IV di Francia provvide a regolarizzare la presenza dei calvinisti francesi entro i confini del regno. Venne riconosciuta la libertà di coscienza su tutto il territorio nazionale e la libertà di culto (ad esclusione di Parigi) in determinati luoghi. Ai suddetti riformati fu inoltre garantita la possibilità di difendersi da eventuali nuove violenze, grazie alla disponibilità di una serie di piazzeforti armate. Cfr. C. VIVANTI, *Le guerre di religione nel Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 122-127.

⁹³ E' da rilevare, tuttavia, come sebbene inizialmente i fronti dei belligeranti fossero nettamente demarcati dall'appartenenza religiosa, con il prosieguo del conflitto si manifestarono ben più materiali interessi di natura economica e politica. Indicativo, al riguardo, è il posteriore ingresso in guerra del Regno di Francia (a maggioranza cattolica), al fianco delle potenze protestanti. Per un'accurata disamina dell'intero conflitto, si rinvia al volume di G. PARKER, *La Guerra dei Trent'Anni*, Vita e pensiero, Milano, 1994.

Nella circostanza, la sconfitta delle cattoliche Austria e Spagna portò ad esiti ancora una volta infausti per la Chiesa: con la Pace di Westfalia (1648), oltre ai notevoli danni di natura patrimoniale per gli episcopati nordeuropei, si aggiunse il definitivo riconoscimento del calvinismo e della possibilità - per ciascun individuo - di professare liberamente il proprio credo cristiano⁹⁴.

Ai negoziati, iniziati nel 1644 e tenuti contemporaneamente in due località differenti (a causa del profondo astio religioso tra le diverse delegazioni)⁹⁵, prese parte - quale *mediator pacis* - anche il nunzio pontificio a Colonia, Fabio Chigi. Questi, tuttavia, viste le soluzioni adottate, si rifiutò di sottoscriverne gli accordi raggiunti, protestando veementemente contro le disposizioni adottate⁹⁶. Del resto, con il Breve “Zelo domus Dei” (del 26 novembre 1648), lo stesso Pontefice in carica - Innocenzo X - si espresse a favore della nullità di quelle clausole che andavano ad intaccare gli interessi ecclesiali. Proteste che, tuttavia, non condussero a risultati pratici⁹⁷.

Una nuova epoca era iniziata: all’idealità di una *Res Publica Christiana* guidata dal Papa e dall’imperatore, si era definitivamente sostituita la frammentarietà di un contesto internazionale, egualitario e laico, dominato dalle entità statuali⁹⁸.

Scossa dalle vicende descritte, la Sede Apostolica poté ancora elevare la propria voce (con significativo impatto politico) soltanto con riferimento alla difesa europea dagli infedeli musulmani. Fu, infatti, anche grazie alla grande mobilitazione incoraggiata da Innocenzo XI se - così come per la precedente

⁹⁴ *Ivi*, pp. 195-202.

⁹⁵ *Ivi*, p. 231. Le due cittadine individuate furono Münster, sede delle delegazioni cattoliche, e Osnabrück, campo operativo di quelle protestanti.

⁹⁶ Cfr. M. ROSA - T. MONTANARI, *Alessandro VII*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 337.

⁹⁷ O. PONCET, *Innocenzo X*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, op. cit., vol. LXII, 2004, pp. 473-476.

⁹⁸ R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, op. cit., p. 301.

Battaglia di Lepanto (1571) - l'assedio ottomano di Vienna presentò un lieto epilogo per la coalizione cristiana⁹⁹.

“Il papato salva ancora l'Europa dai nemici esterni, ma non la governa più, e l'incomprensione del nuovo conduce la Chiesa Cattolica nelle braccia degli Stati assoluti, fin quasi a confondersi con essi”¹⁰⁰.

1.5. La crisi del Papato nell'Età dell'Assolutismo settecentesco.

“Si può dire prima di tutto che la politica ecclesiastica seguita dalla Santa Sede nel tempo che va dalla metà del secolo XVII fino al 1789 è stata intensa quanto vivace. La maggiore difficoltà di poter seguire una linea di condotta sempre favorevole alla Chiesa derivava essenzialmente da due fatti: lo spirito del tempo e il groviglio degli affari temporali cui era facilmente trascinato il Pontefice”¹⁰¹.

Le parole di uno zelante storico ed esperto di temi ecclesiastici come il Prof. Bettanini, colgono pienamente le questioni che coinvolsero la Santa Sede negli anni posteriori alle declamazioni di Westfalia: dopo aver lungamente esercitato - specie nell'Era di Mezzo - invasive potestà temporali, la Chiesa si ritrovò ad esercitare una oggettiva e difficoltosa difesa delle proprie prerogative giuridico-ordinamentali e persino spirituali¹⁰².

La critica al fenomeno religioso, di cui si resero artefici - da fine Seicento - gli intellettuali illuministi, apparve sempre più aggressiva. Anche in virtù di quanto generato nei decenni precedenti in nome della fede (in termini di vite umane e sofferenze), le comuni pratiche cristiane ed i relativi dogmi si

⁹⁹ C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, op. cit., p. 54.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 55.

¹⁰¹ A.M. BETTANINI, *I concordati dell'età dell'assolutismo*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, op. cit., vol. II, p. 248.

¹⁰² G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., p. 533.

presentavano come inconcepibili per chi esaltava la forza della ragione umana. Emblematica, del resto, è l'espressione con cui Voltaire era solito firmare le proprie lettere, avendo come implicito oggetto la Chiesa Cattolica: "Écrasez l'infâme".

Sotto altro piano, inoltre, nacquero e si diffusero su base nazionale, schemi ed archetipi giurisdizionalisti, i quali - subordinando l'organizzazione ecclesiale al potere dell'assolutismo sovrano - minacciavano apertamente la primazia del Pontefice, a vantaggio, al più, di aperture a teorie di stampo conciliarista.

Se già nella seconda metà del XVII secolo ebbe a svilupparsi in Francia - lungo tale direzione - il movimento gallicano, fu soprattutto fondandosi sul pensiero del vescovo ausiliare di Treviri, Febronio, che si sviluppò una prorompente legislazione antiecclesiastica in alcuni dei principali Stati europei¹⁰³.

Ne discese la volontà, da parte della Sede Apostolica, di temperare le pesanti conseguenze cui andava incontro la Chiesa Cattolica, procedendo a singoli accordi di natura concordataria¹⁰⁴ (in modo particolare ad opera di Benedetto XIII e Benedetto XIV)¹⁰⁵.

Ciononostante, i tentativi pontifici volti ad accomodare la difficile situazione che andava profilandosi, furono frequentemente coronati da umilianti insuccessi. Si pensi - ad esempio - al faticoso viaggio a Vienna intrapreso (in prima persona) da Papa Pio VI, al fine di promuovere un'ampia discussione con Giuseppe II: l'imperatore d'Austria, tuttavia, accolse con grande freddezza il Pontefice, palesando una sostanziale indisponibilità ad ogni eventuale trattativa¹⁰⁶.

¹⁰³ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 19-21.

¹⁰⁴ V. *infra*, par. 2.4.1. ss..

¹⁰⁵ Dettagliata scansione degli accordi stipulati si ha nel già menzionato studio di A.M. BETTANINI, *I concordati dell'età dell'assolutismo*, op. cit., pp. 213-251.

¹⁰⁶ M. CAFFIERO, *Pio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 496.

D'altra parte, il declino internazionale della Santa Sede fu reso evidente - per tutto il XVIII secolo - da una serie di ulteriori avvenimenti che ne macchiarono finanche ciò che permaneva del suo antico prestigio: il Romano Pontefice era ormai percepito nelle corti europee come uno dei numerosi principi occupati a dividersi il dominio territoriale della penisola italiana¹⁰⁷.

Rappresentativo, in tal senso, può definirsi il Pontificato di Clemente XI, foriero di una serie di fallimentari iniziative politiche (di cui giova brevemente darne conto), nel quindicennio in cui l'intero Vecchio Continente si fronteggiò nella Guerra di Successione Spagnola¹⁰⁸.

Oscillando in una posizione di neutralità mediatrice, Papa Albani risultò, inizialmente, del tutto inascoltato dai sovrani impegnati nel conflitto. Successivamente, dinanzi alla sua crescente propensione a supportare le pretese dinastiche di Filippo V di Borbone, il summenzionato Pontefice fu costretto a subire - nel 1708 - l'invasione austriaca di parte dei domini della Chiesa; e per di più, dopo essere passato - con imbarazzante disinvoltura - a sostenere il candidato asburgico, divenne bersaglio delle conseguenti ritorsioni di parte francese. Si possono, pertanto, facilmente comprendere le ragioni del perché, nonostante le pressanti insistenze pontificie, una partecipazione papale ai negoziati finali che portarono alla conclusione dei Trattati di Utrecht (1713) e di Rastatt (1714) venne totalmente esclusa¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Declino rinvenibile, altresì, nello Stato della Chiesa, affetto da una generalizzata stagnazione economico-finanziaria, da una produzione agricola bloccata e da non rade carestie. Cfr. F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, op. cit., p. 31.

¹⁰⁸ S. ANDRETTA, *Clemente XI*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, op. cit., 1982, vol. XXVI, pp. 307-309.

¹⁰⁹ "Vaso di coccio tra il ferro delle potenze": è in questi termini che il Prof. Caracciolo definisce la reale consistenza della Santa Sede nei confronti delle altre potenze. Cfr. A. CARACCILO, *Da Sisto V a Pio IX*, in G. GALASSO (a cura di), *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, Utet, Torino, vol. XIV, 1978, p. 457.

Parimenti, anche il tentativo - compiuto dal medesimo Clemente XI - di ridare nerbo all'idea di una unione cristiana contro gli ottomani, si rivelò ben poco proficuo per la posizione della Santa Sede nello scacchiere europeo¹¹⁰.

Se la voce papale aveva assunto connotazioni flebili al cospetto dei sovrani, questi ultimi - a far da contraltare - non lesinavano intromissioni in questioni che si espandevano anche ben al di là dei confini dei propri regni: oltre alle indebite pressioni nei conclavi (che si protrarranno fino agli inizi del XX secolo), due episodi - tra gli altri - meritano apposito accenno.

Si pensi, in primo luogo, alla nomina episcopale di Guillame Dubois - figura storicamente poco sacerdotale - cui Innocenzo XII, dopo lunghe trattative, fu costretto a concedere addirittura la porpora (1723) su insistente "invito" francese¹¹¹.

Allo stesso modo si può dire indicativa l'emanazione del Breve "Dominus ac Redemptor" (1773), con il quale Papa Clemente XIV sopprime la Compagnia di Gesù, i cui membri erano apertamente osteggiati dalle corti cattoliche¹¹².

1.6. Dalla Rivoluzione Francese alla Restaurazione.

In un clima di perdurante difficoltà, gli echi della Rivoluzione Francese segnarono una svolta epocale per la Sede Apostolica: nel turbinio di quegli eventi, Pio VI e Pio VII - insieme alla gran parte dei protagonisti dello

¹¹⁰ S. ANDRETTA, *Clemente XI*, op. cit., p. 309.

¹¹¹ A.M. BETTANINI, *I concordati dell'età dell'assolutismo*, op. cit., p. 249.

¹¹² Cfr. G. MARTINA, *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni*, op. cit., vol. II, pp. 305-318.

scenario politico di allora - si ritrovarono ad essere inconsapevoli “vittime delle *res novae*”¹¹³.

V'è da premettere che, tuttavia, per lo meno nelle primissime battute, le istituzioni ecclesiastiche non furono particolarmente ostili alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale transalpina¹¹⁴.

Se le preoccupazioni della Santa Sede emergevano solo in termini piuttosto blandi¹¹⁵, la gran parte delle gerarchie cattoliche francesi si mostrò addirittura aperta e favorevole al cambiamento; e ciò almeno fino all'emanazione della Costituzione Civile del Clero. Fu soltanto con quest'ultima, emanata il 12 luglio 1790 e fortemente improntata su principi gallicani, che poté rilevarsi una decisa inversione di tendenza. Ad aggravare la situazione si aggiunse la previsione normativa del 27 novembre 1790, secondo cui tutti gli appartenenti alla classe sacerdotale ed episcopale avrebbero dovuto giurare pubblicamente, nel corso di una solenne funzione, sulla suddetta Costituzione¹¹⁶.

Pertanto, fu in replica a tale decisione che il 10 marzo 1791, Pio VI, sollecitato da una missiva indirizzatagli dai vescovi membri del consesso costituente, ruppe apertamente gli indugi, condannando duramente - nel Breve “*Quod Aliquantum*” - gli eventi in atto e ribadendo, con fermezza, l'autorità della Sede Apostolica¹¹⁷.

Ciononostante, l'*escalation* delle imposizioni e delle violenze rivoluzionarie¹¹⁸ si espanse raggiungendo le regioni italiane, in virtù delle

¹¹³ G. DALLA TORRE, *Le radici cristiane dell'Europa. Il ruolo della Chiesa dalla Rivoluzione francese alla “Rerum novarum”*, op. cit., p. 73.

¹¹⁴ D'altra parte, “La Rivoluzione francese costituì un assalto alla religione. Ma non nacque come tale”. L. MEZZADRI, *La Rivoluzione Francese e la Chiesa*, Città Nuova, Roma, 2004, p. 27.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 76. Una palese condanna si registra inizialmente soltanto nell'allocuzione concistoriale del 29 marzo 1790, i cui effetti si rivelarono piuttosto circoscritti.

¹¹⁶ Cfr. *Ivi*, pp. 75-97.

¹¹⁷ M. CAFFIERO, *Pio VI*, op. cit., p. 501.

¹¹⁸ Cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, op. cit., pp. 78-79.

campagne militari ivi guidate dal giovane generale Bonaparte. Tra il 1796 e il 1797, questi procedette - in più fasi - all'invasione dello Stato della Chiesa, ricavandone ampi territori (oltre a numerose indennità economiche e a molteplici capolavori artistici) con la conclusione della Pace di Tolentino (febbraio 1797).

Per di più, l'uccisione, ad opera delle truppe papaline, del generale Duphot - momentaneamente di stanza a Roma - portò ad un ulteriore peggioramento della situazione. La sacralità dell'Urbe venne violata dai francesi (febbraio 1798), mentre - a seguito della proclamazione della nuova Repubblica Romana - papa Braschi veniva condotto in esilio a Valence, cittadina nella quale morì prigioniero nel 1799¹¹⁹.

Poco dopo, in considerazione della volontà stabilizzatrice di Napoleone¹²⁰ (nel frattempo asceso a cariche di sempre maggior rilievo), per la Santa Sede si aprì un periodo carico di ancor più complesse ed alterne vicende.

Eletto al soglio pontificio Barnaba Chiaramonti¹²¹ - che prese nome di Pio VII - possono sottolinearsi le significative aperture conciliatrici del console corso¹²², che funsero da prodromi per la stipulazione del concordato del luglio del 1801¹²³. Al riguardo, dopo mesi di intense trattative, grazie

¹¹⁹ M. CAFFIERO, *Pio VI*, op. cit., pp. 505-506.

¹²⁰ C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, op. cit., p. 61. "Napoleone ha bisogno della Chiesa, come capita prima o poi a chiunque la combatta".

¹²¹ Visti gli sconvolgimenti in corso, il conclave si svolse a Venezia tra il dicembre del 1799 e il marzo del 1800, su offerta dell'imperatore d'Austria. Cfr. A. MELLONI, *Il Conclave. Storia dell'elezione del Papa*, op. cit., p. 147.

¹²² Si fa specifico riferimento al discorso pronunciato, il 5 giugno 1800, dinanzi ai parroci milanesi: "Nessuna società può reggersi se non è fondata sulla morale, e non c'è buona morale se non c'è religione: soltanto la religione offre allo Stato un appoggio sicuro e stabile. (...) Resa più saggia dalle sventure, la Francia ha richiamato a sé la religione cattolica". L. MEZZADRI, *La Rivoluzione Francese e la Chiesa*, op. cit., p. 173.

¹²³ Composto di un preambolo e di diciassette articoli, il concordato del 1801 se da un lato definiva il cattolicesimo come "la religione della grande maggioranza dei francesi" (non reiterando, quindi, il passato richiamo alla "religione del Re e del Regno"), dall'altro sancì una netta vittoria della Santa Sede nel conflitto contro le dottrine gallicane. Cfr. G. SALE, *Il concordato del 1801 tra Napoleone Bonaparte e Pio VII*, in *La Civiltà Cattolica*, 2002, I, pp. 336-349.

all'azione diplomatica del cardinale Ercole Consalvi¹²⁴, alcuni dei principali dissidi sorti a causa della Rivoluzione sembrarono definitivamente rientrare¹²⁵; ed inoltre, con l'avallo francese, alla Santa Sede parvero finanche presentarsi (tra il 1802 e il 1806), margini per una sua rinnovata presenza nel contesto internazionale.

In realtà, serie minacce all'indipendenza spirituale e temporale del Papato si levarono all'orizzonte proprio a motivo delle ragioni strategiche che animavano l'avanzare napoleonico: se già al momento dell'incoronazione imperiale (dicembre 1804) ebbe a palesarsi una storica onta per il Pontefice (recatosi appositamente a Parigi)¹²⁶, con la rimozione dello stesso Consalvi dalla carica di Segretario di Stato - su forti pressioni transalpine (giugno 1806) - si ebbe conferma delle continue ed evidenti prevaricazioni¹²⁷.

Affronti - quelli indicati - che culminarono nell'invasione di Roma e dello Stato Pontificio (annessi all'Impero francese nel 1809), nonché nella prigionia di Papa Chiaramonti¹²⁸, costretto ad una lunga cattività tra Savona e Fontainebleau¹²⁹: sopraffatta dalle ingerenze bonapartiste, la presenza

¹²⁴ Si racconta che il diplomatico romano, incontrando Napoleone Bonaparte durante le trattative per il concordato, non si sia lasciato impressionare dai propositi di distruzione della Chiesa espressi dall'imperatore. Al contrario, pare abbia esternato una certa tranquillità ricordando che se non vi erano riusciti i sacerdoti in diciotto secoli, c'era da stare tranquilli! Cfr. S. NEGRO, *Vaticano Minore*, Hoepli, Milano, 1936, p. 286.

¹²⁵ A testimoniare siffatto risultato vi fu il posteriore concordato con la *Repubblica Italiana* (settembre 1803), le cui statuizioni si dimostrarono persino più favorevoli alla Sede Apostolica. G. SALE, *Il concordato del 1801 tra Napoleone Bonaparte e Pio VII*, op. cit., p. 344.

¹²⁶ Nel corso del soggiorno parigino - protrattosi fino all'aprile del 1805 - non mancarono subdole offerte del Bonaparte volte a trasferire la Sede Petrina sul suolo transalpino. Cfr. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., p. 537.

¹²⁷ Si aggiunga, *inter alia*, che già nel 1802 il governo francese aveva incorporato unilateralmente degli articoli, di matrice giurisdizionalista, al testo del concordato. Cfr. G. CATALANO, *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, vol. VII, p. 2.

¹²⁸ Cfr. C. CERESA, *Il prigioniero dell'Imperatore*, in *L'Osservatore Romano*, 17 maggio 2009. Si veda, altresì, quanto riportato - in linee generali - in: T. ARMELLINI, *Stato e Chiesa nel secondo conflitto di Napoleone con la Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1931, pp. 488-505.

¹²⁹ Fu in tale cittadina - situata a pochi chilometri dalla capitale francese - che il 25 gennaio 1813, Pio VII venne obbligato ad accettare un nuovo ed umiliante concordato, prontamente reso pubblico da Napoleone. L'anziano Pontefice, tuttavia, dopo essersi consultato con i

internazionale della Santa Sede e dei nunzi apostolici poteva ormai ricondursi ad un livello di natura prettamente formale¹³⁰.

Con il tracollo politico-militare di Napoleone ed il successivo Congresso di Vienna¹³¹, una nuova fase caratterizzò - per quasi tutta la restante prima metà del XIX secolo - il Papato, impegnato a restaurare confini e soprattutto logiche pre-rivoluzionari.

Rientrato definitivamente a Roma Pio VII, l'azione diplomatica della Sede Apostolica in terra d'Austria poté considerarsi un successo. Grazie al genio diplomatico del cardinale Consalvi¹³² (nel frattempo reintegrato nell'ufficio di Segretario di Stato), lo Stato Pontificio venne ricostituito - con l'eccezione dei domini francesi e di alcuni territori nell'Oltrepò ferrarese - tenendo debitamente conto della sua precedente estensione¹³³.

Nondimeno, sin da subito apparve chiaro che la Santa Sede - tanto a livello internazionale, quanto per quel che concerneva l'apparato interno dello stesso Stato - non era stata in grado di cogliere pienamente i mutati segni del

fedeli cardinali Consalvi, Pacca e Di Pietro, il 24 marzo dello stesso anno rinnegò i termini della convenzione, inviando all'imperatore un'apposita missiva. Cfr. A. ROVERI, *Consalvi, Ercole*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, op. cit., 1983, vol. XXVIII, p. 37.

¹³⁰ M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., p. 73.

¹³¹ *Ivi*, p. 75. "Per il papato e, in particolare, per la diplomazia pontificia, il Congresso di Vienna segna l'inizio di una epoca che, a sua volta, non è comprensibile senza la rivoluzione francese (1789-1799) e i sovvertimenti politici e sociali che ne sono conseguiti".

¹³² Meritevole di menzione è il breve passo di un insigne storico, il Prof. Omodeo: "Il Consalvi, non ostante le glorificazioni della posteriore letteratura ecclesiastica, era tutt'altro che un'anima religiosa, pur avendo chiara coscienza dei limiti che il decoro ed il prestigio della Santa Sede imponevano all'azione politica e diplomatica. Era sopra tutto un tecnico, a cui era affidata la gestione degli affari della Chiesa, e questo suo mandato l'assolveva con religiosa fedeltà", in: A. OMODEO, *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna. La situazione ecclesiastica e diplomatica*, in *La Critica*, 36, 1938, p. 429.

¹³³ Particolarmente interessanti si rivelano le lunghe ed estenuanti attese che segnarono il periodo viennese del Consalvi, caratterizzato dalle animosità generate dalle centellinate ripartizioni territoriali e dalle differenti vedute rispetto a quanto sostenuto dai curiali rimasti a Roma. Cfr. A. OMODEO, *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna. Difficoltà e rimostranze*, in *La Critica*, 37, 1939, pp. 201-208.

tempo¹³⁴: escludendo il cospicuo aumento delle relazioni diplomatiche da essa intrattenute (in particolar modo a partire dal 1829)¹³⁵, traspariva sempre più chiaramente come il potere temporale del Papato fosse ormai del tutto dipendente dall'esclusivo interesse delle principali dinastie europee¹³⁶.

Sul punto, risulta evidente - con le insurrezioni del febbraio del 1831 - la debolezza dello Stato Pontificio, necessitato ad invocare l'intervento dell'Impero Asburgico per soffocare le rivolte in atto sul proprio territorio. Una debolezza, *in primis* militare, cui corrispondeva un'arretratezza socio-economica tale da spingere - nel marzo dello stesso anno - Austria, Francia, Inghilterra, Prussia e Russia, a riunirsi in un congresso nella Città di Roma e ad invitare il Papa a delle riforme immediate¹³⁷.

¹³⁴ Ancora una volta risultò mirabile la lungimiranza del Consalvi, il quale - avversato in alcuni ambienti del governo papale - si mostrava disponibile a porre in essere delle novelle normative. Celebre è il suo pensiero: "Invano mi son fatto rauc in dire che la rivoluzione ha fatto nel politico e nel morale ciò che il diluvio fece nel fisico, cambiando del tutto la faccia della terra. E che Noè, uscito dall'arca, bevve il vino e mangiò le carni e fece altre cose che prima del diluvio non faceva, facendo riflettere che il dire che questa o quella cosa non si faceva prima, e che le nostre leggi erano ottime, e non si deve variar nulla, e cose simili, sono errori gravissimi. E che finalmente una occasione simile di riedificare, or che tutto era distrutto non torna più (...)". J.M. LABOA, *La Chiesa e la modernità. L'ottocento*, Jaca book, Milano, 2003, p. 48. Eccezione a quanto detto può rilevarsi guardando alla riforma pubblico-amministrativa di Pio VII, promossa con *motu proprio* datato 6 luglio 1816.

¹³⁵ Cfr. M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 76-77.

¹³⁶ Ciononostante, giova segnalare l'auspicio formulato a Vienna dal cardinale Consalvi, volto a favorire la rinascita di un impero che accogliesse cristianamente l'intera famiglia umana, assumendo le preveggenti fattezze di una sorta di ONU *ante litteram*. Cfr. A. MARCHETTO, *Pace e impero, con cenno all'Erga migrantes Caritas Christi*, 2006, reperibile online sul sito: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2006_101/rc_pc_migrants_pom101_XXVI-erga-marchetto.html.

¹³⁷ Cfr. G. MARTINA, *Gregorio XVI*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 547.

1.7. La “Questione Romana”.

1.7.1. Il tramonto del potere temporale pontificio (1846-1870).

Se i lunghi anni del Pontificato di Gregorio XVI (1831-1846) - caratterizzati da una rigida visione legittimista¹³⁸ e dall'intransigenza conservatrice dei suoi due Segretari di Stato, i cardinali Bernetti e Lambruschini - avevano accordato poche illusioni a chi abbracciava il credo liberale¹³⁹, ben altre aspettative parvero manifestarsi con l'elezione di Papa Mastai Ferretti.

La politica interna ed internazionale della Santa Sede, infatti, sembrò animarsi di iniziative del tutto inaudite sino a pochi mesi prima: tra il 1846 e il 1848, Pio IX giunse a concedere l'amnistia per i reati politici, una limitata tutela della libertà di stampa, la partecipazione di figure laiche al governo dello Stato Pontificio e soprattutto - sul modello di quella elargita dai Borbone di Napoli - una carta costituzionale¹⁴⁰.

Risultò emblematico, per di più, l'avvicinamento del nuovo Pontefice al sentimento nazionale italiano¹⁴¹, concretizzatosi nell'invio - nel marzo del

¹³⁸ *Ivi*, p. 550. Si segnala, sul punto, il profilo di Gregorio XVI tracciato dal Prof. Martina: “G. non parlava nessuna lingua straniera, non aveva mai incontrato uomini politici che non fossero ambasciatori, per i quali non ebbe mai molta stima, non comprendeva molto la politica, e, chiuso in una teologia priva di dimensioni storiche, non coglieva il nucleo positivo delle aspirazioni delle classi liberali, e si schierava per la difesa dell'ordine stabilito”.

¹³⁹ *Ivi*, p. 550. Pur tenendo conto dell'accennata visione monolitica di Papa Cappellari, preme porre in rilievo l'innovativo principio relativo ai rapporti di natura internazionale enucleato nella sua Enciclica “*Sollicitudo ecclesiarum*” (1831): la Santa Sede sarebbe stata pronta ad entrare in contatto con i governi che pur non riconosceva come legittimi, nella misura in cui si dimostrava la reciproca volontà di tutelare la *libertas Ecclesiae*.

¹⁴⁰ Sull'argomento si rivela prezioso l'ampio volume di A. ARA, *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa, 14 marzo 1848. Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato Pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Giuffrè, Milano, 1966.

¹⁴¹ Un dato importante è certamente da cogliersi nelle letture fatte dall'allora vescovo di Imola. Ancora regnante Gregorio XVI, Mastai Ferretti aveva avuto modo di apprendere e conoscere le idee contenute ne “Il Primato” (di Gioberti), nelle “Speranze d'Italia” (di Cesare Balbo) e in “Degli ultimi casi di Romagna” (di Massimo D'Azeglio). G. MARTINA, *Pio IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, pp. 560-561.

Sulla letteratura neoguelfa ottocentesca, si veda A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1963, pp. 23-35.

1848 - di un contingente di truppe regolari e di volontari a supporto dell'esercito albertino, impegnato nella Prima Guerra d'Indipendenza¹⁴²: tale gesto, di fatto, costituì l'acme di quella breve ed intensa parentesi liberal-riformista.

Ma già nell'aprile dello stesso anno, il passo indietro di Papa Mastai Ferretti a proposito della guerra alla cattolica Austria¹⁴³ segnò la fine delle speranze riposte nella persona del Pontefice. Poco dopo, l'assassinio del capo del governo dello Stato della Chiesa - il noto giurista ed economista Pellegrino Rossi - e la fuga dello stesso Pio IX a Gaeta (novembre 1848), costituirono palesi testimonianze del repentino mutamento delle circostanze. Proclamata la Seconda Repubblica Romana (febbraio 1849)¹⁴⁴, fu soltanto grazie all'intervento franco-austriaco - espressamente sollecitato dal Mastai Ferretti - che poté ristabilirsi l'ordine temporale del Papato¹⁴⁵.

¹⁴² Occorre far risaltare il proclama emanato dal comandante delle truppe pontificie - il generale Giovanni Durando - nelle cui righe emergono veri e propri toni da crociata, dando conferma di un'atmosfera di incontrollato e sconveniente entusiasmo. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., p. 541.

¹⁴³ Lo specifico richiamo concerne l'allocuzione "Non Semel" (29 aprile 1848), della quale si riportano alcuni passi importanti: "[S]e alcuno volesse ritenere che a questi eventi abbia aperto in qualche modo la strada ciò che dal principio del Nostro Pontificato benevolmente e benignamente abbiamo operato, egli certamente non lo potrà attribuire a quanto abbiamo compiuto, non avendo Noi operato altro che ciò che era sembrato utile alla prosperità del Nostro Stato (...). (...) [S]iccome ora alcuni desidererebbero che Noi unitamente agli altri Popoli e Principi d'Italia entrassimo in guerra contro i Germanici, abbiamo ritenuto Nostro dovere dichiarare chiaramente e palesamente in questo solenne Nostro Convegno che ciò è del tutto contrario alle Nostre intenzioni (...). (...) Qui poi, al cospetto di tutte le genti, non possiamo non rigettare i subdoli consigli, manifestati anche per mezzo dei giornali e dei libelli, di coloro che vorrebbero il Romano Pontefice Presidente di una certa nuova Repubblica da farsi, tutti insieme, dai popoli d'Italia. Anzi, in questa occasione, per la Nostra carità verso i popoli d'Italia li esortiamo caldamente e li ammoniamo a guardarsi da questi consigli astuti e perniciosi per la stessa Italia, e di stare fedeli ai loro Principi, dei quali hanno già sperimentata la benevolenza, e di non lasciarsi staccare dal debito ossequio verso di loro".

¹⁴⁴ Interessante è l'affresco dell'esperienza repubblicana, reso in: T. ARMELLINI, *Stato e Chiesa nella Repubblica Romana del 1849*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1928, pp. 8-26.

¹⁴⁵ Per la terza volta, in circa cinquant'anni, il governo territoriale del Pontefice veniva esautorato. Un dato, questo, certamente indicativo e che evidenzia - a prescindere dalle contingenze politiche - una crescente "convinzione di una incompatibilità fra la Chiesa, il Papato e il governo civile di un suo Stato". A. FILIPAZZI, *Tre modalità di sovranità territoriale della Santa Sede: dallo Stato Pontificio alla Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, p. 124.

Il Pontefice, segnato dalle drammatiche vicende vissute in prima persona, una volta rientrato a Roma (nell'aprile del 1850) operò una netta inversione negli indirizzi di governo: affiancato dal fido cardinale Antonelli, egli diede vita ad una "restaurazione reazionaria e imperita"¹⁴⁶. Era l'inizio dell'arroccamento conservatore della Sede Apostolica, che si sarebbe mantenuto ben oltre la fine del XIX secolo¹⁴⁷.

In particolar modo, si evidenzia - ai fini del lavoro - l'irremovibilità dell'atteggiamento assunto dal Papa di Senigallia con riferimento alla necessaria preservazione dello Stato Pontificio; idea, questa, ribadita costantemente a partire dall'Enciclica "Nostis et Nobiscum" (8 dicembre 1849). Eguali indicazioni, del resto, sono chiaramente rinvenibili - parallelamente alla realizzazione del piano di unificazione nazionale sabaudo - nell'Allocuzione "Ad gravissimum" (20 giugno 1859), nell'Enciclica "Nullis certis verbis" (18 gennaio 1860) e nella Lettera Apostolica "Cum Catholica Ecclesia" (16 marzo 1860): negli ambienti di Curia, lo spettro della rinuncia al potere temporale era ormai tema da trattarsi nel più inflessibile dei modi¹⁴⁸, visto che eventuali cedimenti lasciavano presupporre la messa a repentaglio della "stessa sovranità del Papa come presidio della 'Civiltà Cattolica', tutela della fede e dei costumi dei fedeli"¹⁴⁹.

¹⁴⁶ G. MARTINA, *Pio IX*, op. cit., p. 562.

¹⁴⁷ Una difesa della propria posizione fondata, a livello dottrinale, anche sulla base delle concezioni strutturate nel Diritto Pubblico della Chiesa, particolarmente in voga negli ambienti ecclesiastici di metà Ottocento. È del 1862, ad esempio, il fortunato volume *Iuris Ecclesiastici Publici Institutiones* di Camillo Tarquini. Cfr. A. ZAMBARBIERI, *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, op. cit., p. 471.

¹⁴⁸ Non mancò, d'altra parte, chi come il nunzio apostolico a Parigi, mons. Sacconi, invitava a "correre il 'rischio' del negoziato per salvare quanto era ancora possibile, precedendo gli eventi piuttosto che limitandosi a ritardarli". S. BORDONALI, *L'assedio di Gaeta del 1860 ed i suoi riflessi sulla caduta del potere temporale del Papa nei commenti della diplomazia britannica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, 1, pp. 335-336.

¹⁴⁹ S. MAROTTA, *Questione Romana*, in A. MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia: chiese, società, Stato (1861-2011)*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, vol. I, p. 642.

Definita come “l’unica guerra di religione che la storia italiana abbia conosciuto”¹⁵⁰, aveva quindi inizio la “Questione Romana”, vicenda - tra le più singolari nel panorama storico e politico di sempre - di cui si occuparono, per decenni, numerose cancellerie d’Europa e del mondo.

Dopo aver rifiutato le ripetute offerte cavouriane (improntate sul principio “Libera Chiesa in Libero Stato”)¹⁵¹, la Sede Apostolica si ritrovò ad oscillare - nel decennio tra il 1860 e il 1870 - in una situazione di progressiva incertezza, oppressa dal fardello di un potere temporale del tutto assoggettato a condizionamenti geopolitici indipendenti da essa. Difficoltà che la Chiesa visse condannando il liberalismo e le tentazioni della modernità¹⁵²; nonché compattando - con maggiore enfasi - le proprie fila intorno al primato del successore di Pietro¹⁵³.

Difesa - non senza ambiguità¹⁵⁴ - dalle truppe del Secondo Impero Francese, la Santa Sede si ritrovò ad assistere al progressivo depauperamento territoriale dello Stato Pontificio, in virtù della lenta offensiva italiana che poneva Roma quale suo naturale epilogo¹⁵⁵. Perse le legazioni emiliane

¹⁵⁰ F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del “potere spirituale” nel declino dell’occidente. Appunti per una sintesi descrittiva*, op. cit., p. 6.

¹⁵¹ P.A. D’AVACK, *Patti lateranensi*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1982, vol. XXXII, pp. 457-458.

¹⁵² Tra i molteplici atti si sottolinea il portato dell’Enciclica “Quanta cura” e dell’allegato “Sillabo”. Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, op. cit., pp. 185-186.

¹⁵³ Nota è l’apprensione delle potenze europee in merito agli esiti del Concilio Vaticano I: oltre alla proclamazione dell’infallibilità papale, acuti osservatori paventarono il rischio dell’elevazione a dogma della potestà temporale pontificia. Cfr. S. MAROTTA, *Questione Romana*, op. cit., p. 641.

¹⁵⁴ Si tenga conto della vicinanza di rapporti - anche di natura dinastica - tra il sovrano piemontese Vittorio Emanuele II e Carlo Luigi Napoleone Bonaparte; nondimeno, l’azione di quest’ultimo risultava condizionata dagli umori dell’opinione pubblica francese “sempre contrarissima ad una unificazione italiana, che tolga al papa pur Roma”. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, op. cit., p. 200.

¹⁵⁵ Sintomatiche - *inter alia* - possono dirsi le seguenti parole del conte di Cavour, pronunciate il 25 marzo 1861: “Perché noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere,

(marzo 1860), con la discesa dei generali Cialdini e Fanti (settembre 1860) anche l'Umbria e le Marche entrarono a far parte del Regno d'Italia, proclamato il 17 marzo 1861. A partire da tale data, pertanto, a perpetuare l'agonica esistenza del *Patrimonium Sancti Petri*, non permaneva che un risicato lembo di terra per gran parte sovrapponibile a quello dell'attuale Lazio.

Da allora, in un'attesa di stampo provvidenzialista aliena dalla reale comprensione degli eventi¹⁵⁶, nelle stanze vaticane si assistette ai plurimi tentativi di "liberazione" dell'Urbe da parte italiana; episodi (che hanno segnato alcune delle pagine più note della ricostruzione storiografica risorgimentale) cui soltanto l'opposizione di Napoleone III non permise il lieto compimento¹⁵⁷.

Con il ritiro da Roma del presidio transalpino - in virtù dell'apertura delle ostilità franco-prussiane (luglio 1870)¹⁵⁸ - e con la successiva disfatta di

d'insistere perché Roma sia riunita all'Italia? Perché senza Roma capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire". Il testo del discorso è reperibile online sul sito:

<http://www.cavour150.it/scritti3.html>.

¹⁵⁶ Si tenga conto - a titolo puramente indicativo - del fatto che ancora sul finire degli anni Sessanta dell'Ottocento, l'*entourage* papale dava per assodato il prossimo ritorno dei Borbone sul trono del Regno delle Due Sicilie. Cfr. S. BORDONALI, *L'assedio di Gaeta del 1860 ed i suoi riflessi sulla caduta del potere temporale del Papa nei commenti della diplomazia britannica*, op. cit., p. 335.

¹⁵⁷ Tra gli avvenimenti in questione possono citarsi:

- la spedizione garibaldina del 1862, che venne arrestata sull'Aspromonte dall'esercito regio, in ossequio alle intese fissate con l'alleato transalpino;
- la "Convenzione di Settembre" (del 1864), con la quale l'Impero napoleonico e il Regno d'Italia si accordarono prevedendo - nel giro di due anni - il graduale ritiro della guarnigione francese presente nell'Urbe, in cambio dell'impegno italiano alla rinuncia di mire espansionistiche dirette verso Roma ed alla difesa del Papato;
- la sconfitta delle milizie condotte dall'"Eroe dei due mondi" a Mentana (1867), ad opera delle truppe franco-pontificie.

Vastissima può dirsi la bibliografia sul tema. Indubbiamente coinvolgente può però ritenersi la lettura di A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia. Dall'unificazione ai giorni nostri*, Einaudi, Torino, 1977.

¹⁵⁸ Conflitto che tra l'altro portò alla sospensione del Concilio Vaticano I. Interessante è notare come nella prospettata ripresa dell'adunanza (mai realizzatasi), si sarebbe approfondito il ruolo del Papato e del Cristianesimo con riferimento ad alcune materie di preminente interesse in seno alla Comunità delle Nazioni. Cfr. A. ZAMBARBIERI, *Una*

Sedan (1 settembre 1870), nessun ostacolo poté però più frapporsi all'occupazione di quella che sarebbe divenuta la nuova capitale del Regno d'Italia.

L'amministrazione piemontese, al riguardo, pose primariamente in essere le opportune iniziative diplomatiche, tese a tranquillizzare le potenze europee circa le reali intenzioni del Regno in merito alla sorte del Papa. Il 29 agosto 1870, il ministro degli esteri italiano - Visconti Venosta - allertò i rappresentanti delle nazioni cattoliche allo scopo di informarle dell'imminente annessione, garantendo il mantenimento delle prerogative sovrane spettanti al Pontefice (sotto la cui esclusiva giurisdizione, inoltre, sarebbe rimasta la Città Leonina)¹⁵⁹. L'8 settembre, poi, per il tramite di Gustavo Ponza di San Martino, si fece recapitare a Pio IX una missiva di Vittorio Emanuele II, con l'estrema intenzione di giungere ad una soluzione negoziata tra le parti in causa: dinanzi al perdurante e categorico rifiuto papale¹⁶⁰, per gli italiani non rimase che procedere alla soluzione militare.

Dopo una rapida e coordinata avanzata nei territori laziali, a seguito della breccia di Porta Pia e della simbolica resistenza del pur nutrito esercito pontificio, il 20 settembre le truppe comandate dal generale Cadorna presero possesso di Roma.

Mentre Pio IX - dissipati momentaneamente i residui dubbi a proposito di un'eventuale fuga dalla Città Eterna¹⁶¹ - rimaneva asserragliato nei Palazzi

proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali, op. cit., p. 491.

¹⁵⁹ S. MAROTTA, *L'occupazione di Roma e della città Leonina: rapporti tra Santa Sede e autorità italiane dal 20 settembre alla vigilia del plebiscito del 2 ottobre 1870*, in *Cristianesimo nella storia*, 31, 2010, 1, p. 33.

¹⁶⁰ Ancora una volta Pio IX parve non comprendere a pieno la reale portata degli avvenimenti in corso. Si pensi che, in un composito quadro di incertezze, il Pontefice di Senigallia - alla data del 13 settembre 1870 - era ancora persuaso del fatto che Roma non sarebbe stata occupata. Cfr. M. VALENTE, *Pio IX, il Sacro Collegio e il corpo diplomatico di fronte alla questione della partenza da Roma dopo la caduta del potere temporale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1999, 3, pp. 787-789.

¹⁶¹ È quanto emerse nella consultazione del Papa con alcuni cardinali. Tra le mete cui si rivolse l'attenzione vi furono Malta, il Tirolo, le Province Renane, il Belgio e la Baviera. Inoltre, fino al 1874, presso il porto di Civitavecchia stazionò - nella piena disponibilità del

Apostolici, la richiesta di annessione al Regno d'Italia venne celebrata con il plebiscito del 2 ottobre e ratificata con il r.d. n. 5903¹⁶² del 9 ottobre 1870: dopo più di mille anni, concludeva la sua esistenza l'antico Stato della Chiesa¹⁶³.

1.7.2. Gli anni centrali della “Questione Romana” (1870-1929).

Se con la presa dell'Urbe l'intera vicenda parve potersi leggere nella sola prospettiva bilaterale tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia (così come fortemente auspicato da quest'ultimo), in realtà, l'internazionalità della “Questione Romana” tornò ad emergere ineludibilmente, specie nei ciclici momenti di crisi vissuti dalle diplomazie europee del tempo¹⁶⁴.

D'altronde, fu la medesima Sede Apostolica ad alimentare polemiche lungo tale direttrice, confidando nel fatto che - così come già avvenuto in passato - le drammatiche ore vissute da Pio IX, dichiaratosi “prigioniero del governo italiano”, avrebbero presto avuto termine grazie all'intervento delle potenze cattoliche¹⁶⁵.

Pontefice - il bastimento francese *Orénoque*. S. MAROTTA, *Questione Romana*, op. cit., p. 644.

¹⁶² Interessante è ciò che statuisce l'art. 3 dell'indicato atto normativo, premessa alla futura Legge delle Guarentigie: “Con apposita Legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice, e il libero esercizio della Autorità spirituale della Santa Sede”.

¹⁶³ In relazione alle divergenti argomentazioni curiali, v. *infra*, par. 2.1.2..

¹⁶⁴ Cfr. C. DAQUANNO, *La Spagna e la Questione Romana: dalla presa di Roma alla Conciliazione*, in *Archivio Giuridico “Filippo Serafini”*, CCXXVII, 2007, 3, p. 434.

“La precaria condizione del Papato, dal 1870 *sub hostili dominatione*, poneva al centro di qualsiasi relazione con Stati esteri la questione romana, la questione *par excellence* della Chiesa cattolica di fine Ottocento”, in: L. TRINCIA, *Leone XIII, la politica vaticana e il Gabinetto segreto dei Perugini*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, op. cit., pp. 321-322.

¹⁶⁵ È quanto può apprendersi dalle vivide parole del Pontefice, contenute nell'Enciclica “*Respicientes ea*” (1 novembre 1870): “[R]innoviamo e riconfermiamo quanto abbiamo altrove solennemente dichiarato nelle Allocuzioni, nelle Encicliche e nei Brevi qui sopra citati e nella recente protesta che, per comando Nostro e in Nostro nome, il Cardinale incaricato degli affari pubblici ha mandato proprio il 20 settembre agli ambasciatori,

È in tale ottica, pertanto, che si comprende il rifiuto opposto dalla Santa Sede all'offerta formulata dal Presidente del Consiglio Giovanni Lanza, secondo la quale al Pontefice sarebbe stata destinata la sovranità sull'intera Città Leonina¹⁶⁶; rifiuto che divenne programmatica *ouverture* per le innumerevoli e successive note di protesta papali. Inizialmente orchestrate sotto la consumata egida del cardinale Antonelli (anche e soprattutto a seguito dell'emanazione della Legge delle Guarentigie¹⁶⁷) pur con diversità d'approccio¹⁶⁸, queste continueranno ad avere grande linfa e risonanza anche nel corso del Pontificato di Leone XIII¹⁶⁹.

Ciononostante, le pressanti istanze d'aiuto dei Papi raccolsero ben poco successo rispetto alle attese. La difficile situazione europea, mossa dal

ministri e incaricati di affari delle Nazioni estere costituite presso di Noi; (...)”. A. BARAVELLI, *L'Italia liberale*, Archetipolibri, Bologna, 2007, p. 106.

¹⁶⁶ I confini prefigurati avrebbero accolto non soltanto l'attuale Città del Vaticano, ma anche la lingua di terra che collegava il quartiere di Borgo, fino alla riva del Tevere. Cfr. S. MAROTTA, *L'occupazione di Roma e della Città Leonina: rapporti tra Santa Sede e autorità italiane dal 20 settembre alla vigilia del plebiscito del 2 ottobre 1870*, op. cit., pp. 33-34.

¹⁶⁷ La legge n. 214 del 13 maggio 1871 si costituiva di due parti. Nella prima (artt. 1-13) si specificavano le prerogative accordate al Romano Pontefice (tra le quali si menzionano gli onori sovrani e le medesime immunità spettanti al re d'Italia, lo *ius legationis* attivo e passivo, il godimento di alcuni edifici ben individuati, ed un appannaggio annuo a favore della Sede Apostolica); mentre nella seconda (artt. 14-19) si regolavano i rapporti che sarebbero intercorsi tra il Regno e la Chiesa Cattolica. Avverso tale provvedimento unilaterale, forte ed immediata si levò l'opposizione di Pio IX con l'Enciclica “Ubi nos”, datata 15 maggio 1871. Sui caratteri positivi che contraddistinsero la Legge delle Guarentigie, si legga A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, op. cit., p. 176.

¹⁶⁸ All'irremovibilità del Pontefice di Senigallia, seguì una maggiore disponibilità di Papa Pecci, il quale - pur non rinnegando l'assoluta necessità di una potestà territoriale che offrisse tutele alla missione spirituale della Santa Sede - parve per lo meno più aperto al dialogo. Cfr. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, op. cit., pp. 545-546. Emblematica può dirsi la figura di padre Tosti, il cui famoso opuscolo - “La Conciliazione” (1887) - sembrò confermare tale impressione. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, op. cit., pp. 296-297.

¹⁶⁹ Al riguardo, si rimanda alle significative prese di posizione del Papa di Carpineto Romano (e del suo Segretario di Stato, il cardinale Rampolla), a difesa della sovranità temporale della Sede Apostolica, contenute in: A. PIOLA, “*Debellatio*” dell'antico Stato pontificio e parti contraenti nel trattato lateranense (a proposito di un libro recente), in *Rivista di diritto internazionale*, 32, 1940, 4, p. 458. Tra di esse, poi, si segnala la circolare del 22 giugno 1887, inoltrata ai nunzi apostolici per illustrare la difficile condizione di “suddito e ospite d'un altro potere” vissuta dal Pontefice.

precario equilibrio franco-tedesco, non permetteva particolari slanci in favore della Sede Apostolica da parte degli Stati cattolici, i quali mostravano al più un'ossequiosa ma non fattiva comprensione¹⁷⁰.

È da menzionare la confusa azione della monarchia spagnola - da circa due secoli relegata ad un ruolo marginale nel Vecchio Continente e oggetto di profonde contestazioni interne - impegnata sin dalla metà degli anni Sessanta dell'Ottocento a promuovere una soluzione della "Questione Romana" che risparmiasse al Pontefice la perdita del potere temporale¹⁷¹. Così come ci si può riferire - passati pochi anni dal breve regno in terra iberica di Amedeo di Savoia-Aosta - ai nuovi irrisolti tentativi di composizione della contesa che si ebbero sull'asse Parigi-Madrid, nel 1876¹⁷².

Tuttavia, se l'unica autentica reazione ad indiscusso favore del Papa fu quella del presidente dello "Stato dell'Equatore", Gabriel García Moreno¹⁷³, diviene facile comprendere l'assenza - negli ultimi tre decenni del secolo - di un reale fronte internazionale pronto a mobilitarsi concretamente per la Santa Sede.

Anzi, la *debellatio* dello Stato Pontificio finì proprio per agevolare l'affrancarsi di alcune nazioni - su spinta liberale - dall'invasiva presenza ecclesiastica: si pensi all'Impero Austriaco, che ricusò unilateralmente il

¹⁷⁰ Cfr. S. ANNIBALE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede dal 1870 ad oggi. Attività internazionale: ingerenza o non ingerenza?*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2009, 2-3, p. 161, nota 19.

¹⁷¹ La Spagna - pur non trascurando di manifestare, nello stesso periodo, anche simpatie per i successi del nuovo Stato italiano - fu sul punto di inviare un proprio presidio militare che avrebbe sostituito la guarnigione francese nella difesa del Papato. Cfr. C. DAQUANNO, *La Spagna e la Questione Romana: dalla presa di Roma alla Conciliazione*, op. cit., pp. 437-441.

¹⁷² *Ivi*, pp. 460-461.

¹⁷³ Per lo statista ecuadoregno, la funzione della religione cattolica era di così gran rilievo da spingerlo, nel corso delle negoziazioni del concordato tra il suo Paese e la Santa Sede, ad apporre la sua firma su un foglio bianco, da inoltrare successivamente al Romano Pontefice. Cfr. S. NEGRO, *Vaticano minore*, op. cit., p. 291.

concordato del 1855, invocando - in termini pretestuosi per il diritto internazionale - il mutamento radicale dello stato delle cose¹⁷⁴.

O, sotto altro profilo, è da menzionare il caso della Francia, che vide quest'ultima sfruttare il momento di debolezza vaticana per evidenti tornaconti economici e commerciali, incentivando il suo accreditarsi - presso le corti orientali - quale protettrice dei cattolici nelle remote provincie asiatiche¹⁷⁵. Parimenti, da ultimo, la mancanza di un vero e proprio interlocutore statale, permise una più rigida e decisa espansione del *Kulturkampf* prussiano (1871-1887)¹⁷⁶.

Nondimeno, pur priva di domini territoriali, numerosi episodi testimoniano come gli Stati del tempo - oltre a palesare un indubbio rispetto nei riguardi della sacralità della persona del Papa¹⁷⁷ - tennero comunque conto del rilievo internazionale della Sede Apostolica, che pure continuava a intrattenere e ad accrescere il numero delle proprie relazioni con essi¹⁷⁸.

¹⁷⁴ G. CATALANO, *I concordati tra storia e diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, p. 8.

¹⁷⁵ Cfr. L. TRINCIA, *Leone XIII, la politica vaticana e il Gabinetto segreto dei Perugini*, op. cit., p. 321. Più in generale, sull'interessantissimo tema del Protettorato Cattolico della Francia nell'Oriente e nell'Estremo Oriente, si leggano, F. VECCHI, *Interferenze francesi negli approcci diplomatici tra S. Sede e Cina nel XIX secolo. L'accordo italo-cinese del 1866 nel quadro dei "trattati ineguali"*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2003, 3, pp. 1154-1210; P. GEFAELL, *Il ristabilimento del Patriarcato latino di Gerusalemme (1847) e la vicenda del Rappresentante diplomatico della Santa Sede presso la Porta Ottomana*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2000, 1, pp. 196-217.

¹⁷⁶ W. D'ORMESSON, *The Papacy*, Hawthorn Books, New York, 1964, p. 90.

¹⁷⁷ Fortemente indicativi, al riguardo, possono dirsi le offerte di ospitalità in Spagna. Si pensi alla proposta pervenuta nel 1884 dal municipio di Vittoria; oppure al progetto di cessione della roccaforte di Gibilterra al Pontefice (secondo quanto ideato, nel 1886, dal generale Francisco Maria de Borbon); o ancora, all'ulteriore tentativo di risoluzione territoriale predisposto dal marchese Claudio Lopes Bru di Comillas (1895). Cfr. C. DAQUANNO, *La Spagna e la Questione Romana: dalla presa di Roma alla Conciliazione*, op. cit., pp. 466-471.

¹⁷⁸ Sul punto, basti consultare gli accurati grafici e le tabelle contenute nel volume di G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1957.

Tra le iniziative di maggior riguardo¹⁷⁹ si può certamente menzionare la richiesta presentata a Leone XIII da parte del cancelliere Bismarck (non esattamente una persona dall'animo e dalle visioni clericali), al fine di ricomporre la controversia sorta per la sovranità sulle Isole Caroline e sulle Isole Palau, tra il giovane Impero guglielmino e la Spagna¹⁸⁰.

Nel 1896, la Santa Sede intercesse presso Menelik, *negus neghesti* d'Etiopia, con l'obiettivo di liberare i prigionieri italiani catturati a seguito della disfatta di Adua¹⁸¹.

Due anni dopo, fu Nicola II di Russia a ricercare il prestigioso apporto del Pontefice per il buon esito della Prima Conferenza dell'Aja, cui tuttavia la Santa Sede non poté prendere parte a causa della netta opposizione italiana¹⁸².

Da porre in rilievo, inoltre, vi sono i negoziati per le proprietà ecclesiastiche nelle Filippine, che - nel 1901 - videro come interlocutori la Sede Apostolica

¹⁷⁹ Alcune delle condotte papali poste in risalto nel paragrafo, saranno trattate con più specifico *focus* giuridico nelle pagine a venire. V. *infra*, par. 2.5.5..

Per un'elencazione schematica degli atti internazionali compiuti dalla Sede Apostolica tra il 1870 e il 1929 è comunque possibile consultare V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 32, note 41 e 42.

¹⁸⁰ J.M. TICCHI, *Nations et Saint-Siège à l'avènement de Pie X*, in H. CARRERE D'ENCAUSSE - P. LEVILLAIN (sous la direction de), *Nations et Saint-Siège au 20. siècle*, Fayard, Paris, pp. 28-29.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² Il rifiuto italiano alla partecipazione della Sede Apostolica a qualsivoglia consesso di natura internazionale, per tutto il settantennio in cui perdurò la "Questione Romana", può ben essere compendiato dalle nette parole del ministro degli Esteri Visconti Venosta: "Si tratta per noi di impedire che, per fatto proprio od altrui, non divenga d'impossibile applicazione l'articolo della legge delle guarentigie che accorda al Papa i diritti attivi e passivi di legazione. Questa facoltà fu dal Governo del re riconosciuta spontaneamente, senza consiglio o pressione di Governi esteri; fu votata dal Parlamento come mezzo efficace di guarentire la pienezza e l'esercizio liberissimo del poter spirituale. Ma se questa facoltà venisse adoperata come stromento di maneggi tendenti a mettere in dubbio l'esistenza stessa dell'unità nazionale non v'ha Ministero che potrebbe assumere innanzi al Parlamento la responsabilità derivante da un simile stato di cose". Occasione di tale presa di posizione si ebbe in virtù della possibile partecipazione di padre Angelo Secchi (gesuita, astronomo e scienziato di fama mondiale) alla Commissione internazionale del metro, quale delegato della Santa Sede. Cfr. *La prassi italiana di diritto internazionale: prima serie (1861-1887)*, Oceana publications, Dobbs Ferry-New York, 1970, vol. I, pp. 314-315.

ed il futuro presidente degli Stati Uniti William Howard Taft, all'epoca governatore nelle isole dell'arcipelago¹⁸³.

Alla luce di quanto illustrato, può pertanto dedursi come nonostante la perdita della sua dimensione territoriale, la Santa Sede abbia continuato a svolgere un'incessante attività di natura internazionale, con profili di assoluto rilievo lungo il Pontificato di Papa Pecci (1878-1903).

La Sede Apostolica, del resto, fu profondamente consapevole - a cavallo tra i due secoli - delle agitazioni imperialiste che sottendevano l'illusoria tranquillità di un'epoca intrisa di una cieca fiducia nel positivismo; sarà lo stesso Leone XIII, infatti, a parlare - già nel 1894 - di "una pace più apparente che reale"¹⁸⁴.

Ed è proprio pensando al ruolo esercitato dalla Sede Apostolica nel corso della Prima Guerra Mondiale, che emerge quella sensibilità per la persona umana¹⁸⁵, che diverrà tema preminente rispetto alle pur sempre sentite rivendicazioni temporalistiche dei Pontefici¹⁸⁶ (riportate nuovamente in auge

¹⁸³ Cfr. R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, op. cit., p. 303.

¹⁸⁴ Il riferimento è contenuto nella Lettera Apostolica *Praeclara gratulationis publicae*, del 20 giugno 1894.

¹⁸⁵ È doveroso segnalare, tuttavia, come specie nelle fasi iniziali del conflitto, gli storici si siano divisi in merito all'interpretazione dell'atteggiamento più squisitamente politico della Sede Apostolica. Cfr. SALE G., *La Santa Sede e l'inizio della Prima guerra mondiale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2014, IV, pp. 111-115.

¹⁸⁶ Non può non evidenziarsi parte del testo dell'Enciclica "Ad beatissimi apostolorum", emanata da Benedetto XV nel novembre 1914, contenuta in U. BELLOCCHI (a cura di), *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 anni di storia visti dalla Santa Sede*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2000, vol. VIII, p. 220.

"Al voto pertanto d'una pronta pace fra le Nazioni, Noi congiungiamo anche il desiderio della cessazione dello stato anormale in cui si trova il capo della Chiesa, e che nuoce grandemente, per molti aspetti, alla stessa tranquillità dei popoli. Contro un tale stato Noi rinnoviamo le proteste che i Nostri Predecessori, indottivi non già da umani interessi, ma dalla santità del dovere, alzarono più di una volta; e le rinnoviamo per le stesse cause, per tutelare cioè i diritti e la dignità della Sede Apostolica".

- presso le cancellerie europee - proprio durante le drammatiche sequenze del conflitto)¹⁸⁷.

Nel corso degli eventi bellici l'agire della Santa Sede si indirizzò immediatamente nella ricerca di soluzioni che evitassero ulteriori spargimenti di sangue. "La Chiesa romana si sente Stato fra gli Stati"¹⁸⁸ e - seppur accusata da ciascun belligerante di favorire la parte avversa - fu pronta ad intervenire con "imparzialità operante"¹⁸⁹: sin dal dicembre del 1914 la Segreteria di Stato vaticana si adoperò per la riconsegna dei prigionieri di guerra più gravemente feriti e, nel maggio del 1915, esercitò pressioni per l'internamento dei prigionieri affetti da gravi malattie, presso nazioni neutrali¹⁹⁰.

Ai continui generici appelli per la pace, l'1 agosto 1917 seguì la celebre nota dell'"inutile strage", i cui esiti politici risultarono deludenti (se non addirittura controproducenti), ma che tutt'oggi si presta ad una interessante lettura circa le proposte ivi formulate¹⁹¹. Obiettivo della Santa Sede, invero,

¹⁸⁷ Sul punto può farsi esemplificativamente riferimento all'offerta di ospitalità del sovrano spagnolo, disposto - nel 1915 - a concedere al Pontefice il Palazzo dell'Escorial. C. DAQUANNO, *La Spagna e la Questione Romana: dalla presa di Roma alla Conciliazione*, op. cit., p. 478.

¹⁸⁸ L. SALVATORELLI, *La politica della Santa Sede dopo la guerra*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1937, p. 13.

¹⁸⁹ Anche a livello più prettamente religioso, si può rilevare la differenza di approccio tra la Chiesa Cattolica ed altre realtà confessionali (si pensi, in primo luogo, alle Chiese ortodosse), indubbiamente contraddistinte da una maggiore e partigiana impronta nazionalista. Cfr. P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il Terzo Mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, in L. TOSI (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della guerra fredda*, Cedam, Padova, pp. 473-475.

¹⁹⁰ Cfr. G. QUIRICO, *Il Vaticano e la guerra*, Luigi Buffetti Editore, Roma, 1921, pp. 37-40.

¹⁹¹ BENEDETTO XV, *Lettera ai capi dei popoli belligeranti*, in U. BELLOCCHI (a cura di), *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 anni di storia visti dalla Santa Sede*, op. cit., p. 237.

"[U]n giusto accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti secondo norme e garanzie da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento dell'ordine pubblico nei singoli Stati; e, in sostituzione delle armi, l'istituto dell'arbitrato con la sua alta funzione pacificatrice, secondo le norme da concertare e la sanzione da convenire contro lo Stato che ricusasse o di sottoporre le questioni internazionali all'arbitro o di accettarne la decisione.

fu quello di assicurare la stabilità di un futuro equilibrio, animato dai “principi cristiani della giustizia” e non radicato sulle vessazioni imposte dai vincitori¹⁹².

In ogni caso, conclusa la guerra, la Sede Apostolica non prese parte alla Conferenza di Pace di Parigi (1919-1920), rimanendo conseguentemente esclusa dal novero dei fondatori della Società delle Nazioni (sebbene alcuni Stati - tra i quali spiccava la Germania sconfitta¹⁹³ - avessero mostrato apprezzamenti all’idea di una partecipazione vaticana)¹⁹⁴.

Ferma, al riguardo, si dimostrò la condotta del governo italiano, che - ancor prima di prendere parte alle operazioni militari - aveva espresso il suo netto diniego dinanzi alla suddetta eventualità, nell’art. 15 del Patto di Londra¹⁹⁵: se la Sede Apostolica, infatti, avesse potuto partecipare al consesso per la

Stabilito così l'impero del diritto, si tolga ogni ostacolo alle vie di comunicazione dei popoli con la vera libertà e comunanza dei mari: il che, mentre eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità e di progresso.

Quanto ai danni e spese di guerra, non scorgiamo altro scampo che nella norma generale di una intera e reciproca condonazione, giustificata del resto dai benefici immensi del disarmo; tanto più che non si comprenderebbe la continuazione di tanta carneficina unicamente per ragioni di ordine economico. Che se in qualche caso vi si oppongano ragioni particolari, queste si ponderino con giustizia ed equità”.

¹⁹² P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il Terzo Mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 473.

¹⁹³ Con riferimento al fronte degli Imperi Centrali, merita considerazione il “disegno ufficiale austro-tedesco” volto alla soluzione della “Questione Romana”. Presentato nel corso del conflitto da Matthias Erzberger (leader del partito cattolico tedesco), tale progetto prevedeva, all’art. 1, quanto segue: “Il potere temporale del Papa è riconosciuto dalle Potenze firmatarie del trattato in quello che concerne un territorio che comprende il colle Vaticano e una striscia di terreno che stabilisce la comunicazione con il Tevere e con la linea ferroviaria di Viterbo e che prende il nome di Stato della Chiesa”. Cfr. A. PIOLA, *I progetti per la soluzione della Questione Romana*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, op. cit., vol. II, p. 434.

¹⁹⁴ Tra i sostenitori della partecipazione vaticana al nuovo organismo internazionale, situato a Ginevra, vi fu mons. Francis Kelly, il quale - in quei delicati frangenti - avrebbe altresì spinto per una contigua risoluzione della “Questione Romana”. A. ZAMBARBIERI, *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, op. cit., p. 487. Molto interessante, sul tema in generale, si rivela inoltre quanto contenuto in: F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione: aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966, pp. 366-367. V. *infra*, par. 3.1.1.2..

¹⁹⁵ R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, op. cit., p. 309.

pace, il pericolo di una definitiva internazionalizzazione della “Questione Romana” sarebbe potuto divenire quanto mai realistico¹⁹⁶.

Ciò detto, si rivelò importante la presenza a Parigi - nel corso dei negoziati del 1919 - di mons. Bonaventura Cerretti, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, il quale - ufficialmente intervenuto per la discussione relativa alle missioni situate nelle ex-colonie tedesche - ebbe modo di discutere con il Presidente del Consiglio Italiano, Vittorio Emanuele Orlando. Negli incontri tra i due parve raggiungersi un'intesa di massima per porre fine all'ormai storica contesa, ma la caduta del governo e le resistenze palesate da Vittorio Emanuele III, non consentirono un lieto epilogo all'iniziativa¹⁹⁷.

Alcuni avvenimenti intercorsi negli anni Venti diedero comunque prova di come la “Conciliazione” fosse ormai prossima. *In primis*, venne meno il rigido *diktat* protocollare vaticano che impediva ai sovrani stranieri che avessero compiuto visite ufficiali presso la Real Casa italiana, di essere ricevuti dal Romano Pontefice¹⁹⁸. In secondo luogo, può richiamarsi quanto compiuto dal neoeletto Pio XI, il quale - nel 1922 - impartì la tradizionale benedizione d'inizio Pontificato dalla Loggia esterna dell'Aula delle Benedizioni, dopo quasi ottant'anni dall'ultima volta¹⁹⁹.

¹⁹⁶ Eppure, da una nota del giugno 1915, a firma del cardinale Gasparri, emergono ben differenti indicazioni ed intenzioni della Santa Sede. Cfr. G. DE ROSA, *Benedetto XV*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 612.

¹⁹⁷ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione: aspetti politici e giuridici*, op. cit., pp. 56-57.

¹⁹⁸ BENEDETTO XV, *Enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum*, in U. BELLOCCHI (a cura di), *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 anni di storia visti dalla Santa Sede*, op. cit., p. 289.

“Noi, considerando le mutate circostanze dei tempi e la piega degli eventi, allo scopo di cooperare a questo affratellamento dei popoli, non saremmo alieni dal mitigare in qualche modo il rigore di quelle condizioni che, abbattuto il Principato civile della Sede Apostolica, furono giustamente stabilite dai Nostri Antecessori per impedire la venuta dei Principi cattolici a Roma in forma più solenne.”

¹⁹⁹ K. MARTENS, *The Position of the Holy See and Vatican City State in International Relations*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 83, 2006, pp. 736-737.

Salito al potere Benito Mussolini, inoltre, iniziarono una serie di cordiali incontri riservati tra questi ed il cardinale Segretario di Stato - Pietro Gasparri - che funsero da premessa²⁰⁰ (dopo alcune iniziative esperite dal conte Carlo Santucci, senatore e noto esponente di Azione Cattolica)²⁰¹ all'avvio di trattative tra la Santa Sede e lo Stato italiano (estate 1926).

A conclusione di quasi tre anni di travagliato ed intenso lavoro tra le parti, l'11 febbraio 1929 vennero stipulati i Patti Lateranensi, che - oltre a sancire la nascita dello Stato Città del Vaticano - videro formalizzati, nel Trattato, la soggettività internazionale della Sede Apostolica. Dopo decenni di non velati contrasti, Regno d'Italia e Santa Sede davano ufficialmente inizio a normali relazioni diplomatiche, relegando definitivamente alle pagine della storia gli sconvolgimenti che avevano caratterizzato la "Questione Romana".

1.8. Dagli anni Trenta del Novecento alla fine del XX secolo.

Conclusesi le vicissitudini "italiane" che ne avevano lungamente caratterizzato l'operato, a partire dagli anni Trenta la Sede Apostolica dovette confrontarsi con una realtà geopolitica internazionale particolarmente complessa. Una situazione delicata, a livello europeo e mondiale, da cui era ben possibile dedurre contraddizioni pronte a generare la scintilla di nuovi e tragici conflitti²⁰².

Gli uomini di Curia, pertanto, consci delle difficoltà del momento, lavorarono su più fronti - anche i più impensabili - pronti a sostenere

²⁰⁰ Giova segnalare come già nel 1924 Mussolini abbia richiesto un intervento diplomatico vaticano, a Belgrado, al fine di risolvere l'*empasse* venutasi a creare per la ratifica degli accordi italo-jugoslavi. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione: aspetti politici e giuridici*, op. cit., pp. 137-139.

²⁰¹ F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, op. cit., p. 37.

²⁰² I drammatici anni della Prima Guerra Mondiale avevano segnato una prima, profonda svolta nelle concezioni teologico-giuridiche relative alla c.d. "guerra giusta". Cfr. P. PICOZZA, *Considerazioni sulla pace nel pensiero cattolico: dal concetto di guerra giusta alle prospettive di superamento*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1987, 3-4, pp. 953-954.

qualsiasi concreta speranza che allontanasse lo spettro di ulteriori carneficine. “Quando si trattasse di salvare qualche anima, di impedire un maggiore danno alle anime” - giunse ad affermare Papa Ratti - “ci sentiremmo il coraggio di trattare con il diavolo in persona”²⁰³.

È in tale prospettiva che può pertanto leggersi l’azione della Santa Sede, disponibile con chiunque ad un cauto dialogo che, seppur faticoso, potesse divenire comunque funzionale all’ottenimento di una maggiore *libertas Ecclesiae*.

Emblematica è la vicenda concernente le relazioni con la Spagna, nella quale - durante il tumultuoso periodo della Seconda Repubblica - la Chiesa Cattolica risultò oggetto di numerose devastazioni, oltre che di gravosi provvedimenti anticlericali²⁰⁴.

A seguito dell’aperta condanna espressa nell’Enciclica “Dilectissima nobis” (3 giugno 1933), i capovolgimenti politici in atto diedero alla Sede Apostolica l’illusione che si sarebbe potuti giungere ad una fase di normalizzazione; nondimeno, le ripercussioni segnate dalla vittoria elettorale delle sinistre (febbraio 1936) riportarono il Paese in una reiterata condizione di grave instabilità che spinse ad un tiepido appoggio a favore del generale Franco. Un sostegno, quello della Santa Sede, che - a differenza dell’entusiastico supporto fornito dall’episcopato locale - conserverà una costante e critica moderazione: pur avendo vissuto momenti di seria difficoltà negli anni precedenti, la diplomazia papale si mostrò del tutto contraria all’enfatizzazione di toni da “guerra santa”, procedendo con cautela al riconoscimento del regime guidato dalla Falange spagnola²⁰⁵.

²⁰³ M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., p. 87.

²⁰⁴ Cfr. C.F. CASULA, *Domenico Tardini (1888-1961). L’azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre*, Studium, Roma, 1988, pp. 118-119.

²⁰⁵ Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le nunziature in Europa fra le due guerre*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l’Europa*, op. cit., p. 416.

Parimenti importanti furono i tentativi d'instaurare relazioni con la Russia sovietica. Già tra il 1921 e il 1927, al fine di vedere temperato il rigido clima antireligioso esistente nel Paese, si erano sperimentati vari avvicinamenti che però ebbero esiti fallimentari²⁰⁶. Le successive manovre vaticane, volte a creare una chiesa clandestina che operasse all'ombra delle autorità comuniste, finirono tuttavia con il generare soltanto serie difficoltà alle gerarchie cattoliche: le autonome e spregiudicate iniziative di mons. D'Herbigny indussero, pertanto, la Curia Romana - già nel 1934 - a più miti consigli, riconducendo l'intera questione entro l'alveo delle consolidate e tradizionali logiche diplomatiche²⁰⁷. Fu nel 1938, quindi, che la Santa Sede - in un frangente di conclamata difficoltà internazionale - cercò nuovamente di aprire dei canali informativi con l'Unione Sovietica: a pochi mesi dall'Enciclica "Divini redemptoris" (1937) - fortemente critica nei confronti dell'ateismo comunista - monsignor Mariano Rampolla del Tindaro (omonimo pronipote del Segretario di Stato di Leone XIII) entrò in contatto, ancorché non proficuamente, con alcuni esponenti dell'antifascismo italiano in Francia, affinché questi facessero da tramite con il governo di Mosca²⁰⁸.

Nello stesso tempo, merita attenzione l'atteggiamento che contraddistinse la Sede Apostolica con riguardo al *Terzo Reich*. Nonostante poco dopo l'ascesa al cancellierato di Adolf Hitler si riuscisse a pervenire alla conclusione di un vantaggioso concordato con l'intera Germania (luglio 1933), la diffidenza palesata da Pio XI ebbe pressoché immediato riscontro: il mancato rispetto delle clausole statuite, le derive razziste e le idealità paganeggianti instillate dalla dittatura, portarono alla dura riprovazione espressa nell'Enciclica "Mit

²⁰⁶ Una prima occasione di contatto venne creata in seguito alla grande carestia del 1921, che afflisse la popolazione russa e che vide la Santa Sede attivarsi al fine di prestare aiuto e soccorsi. Cfr. M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 87-88.

²⁰⁷ C.F. CASULA, *Le segreterie di stato tra le due guerre*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, op. cit., pp. 421-422.

²⁰⁸ R. PERTICI, *Quella mano tesa dal Vaticano a Mosca*, in *L'Osservatore Romano*, 26 settembre 2009.

brennender Sorge” (1937), la prima formulata in lingua tedesca²⁰⁹. La deplorazione della Santa Sede per il nazismo si manifestò, inoltre, in seguito all’avvenuto *Anschluss* austriaco del 1938, che ancora una volta vide un non lesinato appoggio ai tedeschi occupanti, da parte del clero locale²¹⁰.

La Sede Apostolica, in ogni caso, era sempre più consapevole delle mire espansionistiche germaniche, ed i risultati prodotti dalle giornate del vertice di Monaco (settembre 1938), furono vividamente intesi quali illusorie speranze di pace²¹¹.

La Seconda Guerra Mondiale vide concentrati sin da subito tutti gli sforzi della Santa Sede al fine di risparmiare sofferenze e distruzioni, a prescindere dal colore dello schieramento e dalle etnie di appartenenza²¹², confidando nella volontà delle potenze belligeranti di non protrarre le ostilità sino alle estreme conseguenze di un conflitto “ad oltranza”²¹³.

²⁰⁹ Nel febbraio 1939, la morte del Pontefice di Desio impedì, tra l’altro, la già decisa promulgazione dell’Enciclica “*Humani generis unitas*”, che avrebbe espresso il profondo biasimo vaticano per le tesi hitleriane sulla razza. Cfr. F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del “potere spirituale” nel declino dell’occidente. Appunti per una sintesi descrittiva*, op. cit., p. 9.

²¹⁰ Sui fatti in esame si rinvia a R.A. GRAHAM, *La Santa Sede e l’“Anschluss” austriaco*, in *La Civiltà Cattolica*, 1988, III, pp. 354-364. In tali pagine, quanto mai indicativo è il passo che qui si riporta: “Nelle ‘giornate di marzo’ che precedettero il fatale plebiscito, l’ottimismo dei vescovi e lo scetticismo della Santa Sede erano in acuto ed evidente contrasto. I presuli procedevano di loro propria iniziativa, con fretta nervosa, tenendo il Nunzio a distanza, come se egli potesse essere soltanto di ostacolo a quanto avevano in mente. Delle loro buone intenzioni o della loro sana dottrina non si può dubitare; essi non erano nazisti, benché non possa dirsi lo stesso di una certa qual *intelligentsia*” (p. 363).

²¹¹ Pio XI, ricevute notizie sulla forzata politica di *appeasement* anglo-francese, avrebbe esclamato: “Questa non è una capitolazione, è un capitombolo!”. Cfr. C.F. CASULA, *Domenico Tardini (1888-1961). L’azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre*, op. cit., p. 156.

²¹² Sono note, tra le tante, le sollecitazioni vaticane per accorrere in aiuto del popolo polacco, il primo - in ordine cronologico - ad essere investito dalla crudeltà della guerra. Cfr. A. PINCHERLE, *La S. Sede nella II Guerra Mondiale*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 28, 1974, 2, pp. 596-597.

²¹³ A. RICCARDI, *La Santa Sede e la transizione del dopoguerra*, in B. COCCIA - U. GENTILONI SILVERI (a cura di), *Federzoni e la storia della Destra italiana nella prima metà del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 199.

Grande cura venne posta nell'evitare che condotte ed affermazioni di vario tipo potessero costituire accuse di parzialità o, peggio, motivo di ritorsione sulla popolazione civile²¹⁴. Una prudenza che ben si coglie guardando alla distanza assunta dalla Sede Apostolica nei confronti dei governi collaborazionisti - *in primis* quello di Vichy²¹⁵ - pur in un momento in cui la vittoria parve arridere alle truppe dell'Asse. Così come si può porre in risalto nell'opposizione vaticana all'idea di benedire l'"Operazione Barbarossa", quasi si trattasse di una crociata contro il comunismo sovietico²¹⁶.

Nello stesso tempo, è possibile riscontrare documentalmente una straordinaria premura per risparmiare Roma dai bombardamenti alleati, con l'obiettivo di preservare l'incolumità di Pio XII e di tutta la popolazione civile²¹⁷.

Con l'approssimarsi della caduta del fascismo, inoltre, la Santa Sede andò a ricoprire un ruolo di particolare rilievo: in primo luogo, ponendosi quale interlocutore privilegiato di inglesi e statunitensi nell'individuazione degli indirizzi e delle personalità che avrebbero guidato la difficile transizione democratica in Italia, dopo oltre vent'anni di dittatura²¹⁸; in secondo luogo, approfondendo - con il rappresentante personale del presidente Roosevelt,

²¹⁴ A. CASAROLI, *La Santa Sede e la Comunità Internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, XXIX, 1974, p. 607. "[A] prescindere dal fatto che ben spesso - per dirla manzonianamente - la ragione e il torto non si dividono con un taglio netto, non è, certo, che la Santa Sede non si formi un proprio giudizio morale, e neppure che rinunci a manifestarlo, anche pubblicamente e chiaramente quando appaia opportuno. Ma la sua preoccupazione normalmente - e salvo situazioni speciali - non è, qui, tanto di 'far giustizia' (cosa che, del resto, è spesso difficile realizzare completamente, o senza andare incontro - volendo il 'summum ius' - a danni e forse ad ingiustizie ancora maggiori), quanto di aiutare a 'fare la pace' (...)"

²¹⁵ Cfr. C.F. CASULA, *Domenico Tardini (1888-1961). L'azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre*, op. cit., pp. 246-248.

²¹⁶ A. RICCARDI, *La Santa Sede e la transizione del dopoguerra*, op. cit., p. 200.

²¹⁷ Cfr. A. PINCHERLE, *La S. Sede nella II Guerra Mondiale*, op. cit., pp. 607-611; 615.

²¹⁸ F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del "potere spirituale" nel declino dell'occidente. Appunti per una sintesi descrittiva*, op. cit., p. 12.

Myron C. Taylor - la possibilità di un diretto coinvolgimento nei futuri scenari mondiali²¹⁹.

A tal proposito, un significativo incontro si ebbe il 25 settembre 1942, data in cui si sondarono informalmente le intenzioni del Segretario di Stato vaticano - il cardinale Maglione - circa l'eventuale partecipazione della Sede Apostolica alla conferenza di pace che si sarebbe dovuta tenere alla conclusione della guerra²²⁰. Una seconda occasione di importante confronto si ebbe nel settembre del 1944, e vide proprio la Santa Sede - ribaltando quanto accaduto in precedenza - interessarsi in merito alla possibilità di essere ammessa nell'organizzazione internazionale di carattere universale, di cui si dava per certa l'ormai prossima realizzazione²²¹ e nei confronti della quale essa auspicava la partecipazione delle nazioni sconfitte²²². In questo caso, tuttavia, l'offerta risultò rigettata dagli stessi Stati Uniti, i quali prospettarono una serie di ragioni giuridiche di segno negativo, atte a nascondere ben più pressanti motivazioni di carattere politico²²³.

Conclusa la guerra, gli ultimi anni del Pontificato di Papa Pacelli si caratterizzarono per un'impronta marcatamente anticomunista, sbilanciata da evidenti simpatie atlantiste. Anche in tale ottica, pertanto, il processo

²¹⁹ Gli Stati Uniti d'America si rivelarono parte privilegiata della Sede Apostolica nelle discussioni tenutesi lungo le fasi più delicate del conflitto. Cfr. A. RICCARDI A., *La Santa Sede e la transizione del dopoguerra*, op. cit., p. 201.

²²⁰ Cfr. E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri*, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 313-314.

²²¹ Sarà lo stesso Pio XII, nel Radiomessaggio del Natale 1944, ad auspicare la creazione di un ente sovranazionale che assicurasse "l'aurora di una nuova e migliore epoca". Cfr. P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il Terzo Mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 477.

²²² A. RICCARDI, *La Santa Sede e la transizione del dopoguerra*, op. cit., p. 212. "La Santa Sede (...) non nasconde una certa tradizionale simpatia anche per i vinti: è una simpatia che non si manifesta solo in comportamenti caritatevoli ma che fa della Chiesa cattolica del Novecento un'importante agenzia umanitaria".

²²³ V. *infra*, par. 3.1.2.1..

d'integrazione europea ricevette, sin dagli albori, l'appoggio convinto della Sede Apostolica²²⁴.

Fu tuttavia con l'elezione al soglio di Pietro - nell'ottobre 1958 - del cardinale Angelo Roncalli, che la Chiesa Cattolica poté iniziare un processo di globale rinnovamento. In particolare modo, le linee dettate nel Concilio Vaticano II (1962-1965)²²⁵, indetto dallo stesso Giovanni XXIII, rappresentarono una svolta epocale per la ridefinizione della missione ecclesiale nel mondo, con evidenti ripercussioni in relazione al contegno della Santa Sede in uno scenario internazionale reso particolarmente complesso dalla dialettica della Guerra Fredda.

La chiara indicazione giovannea, tesa a distinguere "l'errore dall'errante"²²⁶, consentì alla diplomazia vaticana di esercitare un ruolo di assoluto ed autonomo rilievo nel dialogo con i Paesi d'oltrecortina, dando - tra l'altro - un significativo slancio al supporto offerto agli Stati di nuova indipendenza, nel processo di decolonizzazione che iniziava in quegli anni.

Del resto, il prezioso contributo di Papa Roncalli al mantenimento della pace, nel momento di massima tensione USA-URSS (causata dalla crisi missilistica di Cuba), si pose immediatamente quale indice programmatico della necessaria ricerca di un dialogo, che diverrà paradigmatico per il futuro

²²⁴ P. LEVILLAIN, *La papauté entre guerres et paix*, in E. BONNEFOUS - J. FOYER - J.B. D'ONORIO (sous la direction de), *La papauté au 20. siècle: colloque de la Fondation Singer-Polignac*, Cerf, Paris, 1999, p. 56. V. *infra*, par. 3.1.3.1..

²²⁵ Tra gli atti emanati nell'assise ecumenica - conclusasi nel corso del Pontificato di Paolo VI - alcuni documenti si rivelano fondamentali nella comprensione delle linee guida che saranno poi dettate per la diplomazia pontificia, nel successivo *Motu Proprio* "Sollicitudo Omnium Ecclesiarum" (1969) e nei canoni 362-367 del *Codex* del 1983. Peculiare riferimento è rivolto alle statuizioni contenute nella Costituzione dogmatica "Lumen Gentium", nella Costituzione pastorale "Gaudium et Spes", nel Decreto "Unitatis Redintegratio" (relativo all'ecumenismo), nella Dichiarazione "Nostra Aetate" (concernente il rapporto con le altre religioni) e nella Dichiarazione "Dignitatis Humanae" (sulla libertà religiosa). Cfr. M. OLIVERI, *La diplomazia pontificia alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Ius Ecclesiae*, XIV, 2002, p. 251.

²²⁶ F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del "potere spirituale" nel declino dell'occidente. Appunti per una sintesi descrittiva*, op. cit., p. 21.

agire vaticano²²⁷: la bonaria influenza del Pontefice, affiancata dalla conoscenza dell'*establishment* americano del suo Segretario di Stato - il cardinale Amleto Cicognani - ebbe, invero, un ruolo determinante nelle concitate trattative che sollevarono l'umanità dal baratro di un conflitto nucleare²²⁸.

Una solerzia, quella del Pontefice bergamasco, che si rivolse "a tutti gli uomini di buona volontà" a prescindere dalla fede, e che mirava ad avvicinare "l'equilibrio degli armamenti" con il principio della "vicendevole fiducia"²²⁹.

Importanti risultati - lungo la medesima direttrice - si ebbero, inoltre, nel corso dei quindici anni di Pontificato di Papa Montini, il quale si sforzò di offrire, anche intraprendendo viaggi intercontinentali, la propria testimonianza per la tutela della pace e dei diritti dell'uomo.

In primis, preme evidenziare il progressivo avvicinamento della Santa Sede alla sensibilità enucleata dalle Nazioni Unite; avvicinamento che - a seguito di un'udienza riservata con il Segretario Generale U'Thant (luglio 1963) - culminò nel riconoscimento della Sede Apostolica, da parte della medesima organizzazione intergovernativa, quale Osservatore Permanente (6 aprile 1964), e soprattutto nell'intervento di Paolo VI dinanzi all'Assemblea Generale dell'ONU (4 ottobre 1965)²³⁰.

In seconda istanza, giova porre in risalto la continua sollecitudine espressa dalla diplomazia pontificia - specie negli anni Sessanta - per giungere alla pacifica soluzione di controversie e conflitti dipanati su plurimi fronti internazionali. Oltre alla sentita partecipazione per le difficili situazioni

²²⁷ A. RICCARDI, *Il Vaticano e Mosca (1940-1990)*, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 220-221.

²²⁸ F. TRANIELLO, *Giovanni XXIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, op. cit., vol. III, p. 653.

²²⁹ È quanto dichiarato nel punto 61 dell'Enciclica "Pacem in Terris" (11 aprile 1961), storicamente intesa come vero e proprio testamento spirituale di Papa Roncalli.

²³⁰ R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, op. cit., pp. 346-347. V. *infra*, par. 3.1.2.2..

vissute nell'Europa dell'Est, grande attenzione continuò ad essere assicurata alla difficoltosa attuazione dell'indipendenza dei Paesi sottoposti al giogo coloniale²³¹; così come specifica accortezza venne serbata al conflitto in Vietnam²³² ed alle reiterate guerre in Medio Oriente²³³.

Da ultimo, l'ispirazione montiniana conseguì un notevole successo in occasione della Conferenza di Helsinki (1975)²³⁴, nel cui Atto Finale il VII principio sancì - grazie al *labor limae* negoziale della Sede Apostolica - il doveroso rispetto della libertà di religione, di pensiero e di coscienza. Un risultato dallo straordinario portato, che permise il definitivo riconoscimento della specificità vaticana, anche da parte degli Stati orbitanti nel blocco orientale²³⁵.

Con l'elezione di Giovanni Paolo II, nuovi e ancor più ampi scenari si aprirono per la Santa Sede nella Comunità delle Nazioni: nelle ultime due decadi del XX secolo, infatti, la voce di Karol Wojtyła si levò con forza, sottolineando ripetutamente le linearità che contraddistinguono la dottrina

²³¹ Cfr. A. MELLONI, *La politica internazionale della Santa Sede negli anni Sessanta*, in *Passato e presente*, 58, 2003, pp. 94-95.

²³² *Ivi*, pp. 84-90.

²³³ Sul tema, straordinaria cura è stata posta dal Prof. Silvio Ferrari con specifico riguardo ai Luoghi Santi e allo status di Gerusalemme. Si segnalano, *inter alia*, i seguenti contributi: S. FERRARI, *S. Sede, Israele e la questione di Gerusalemme*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 65, 1998, pp. 382-390; ID., *Le Saint-Siège, l'Etat d'Israël et les lieux saints de Jérusalem*, in J.B. D'ONORIO (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, op. cit., pp. 301-321; ID., *La S. Sede e lo status di Gerusalemme*, in *Aggiornamenti sociali*, 40, 1989, 11, pp. 717-34; ID., *La S. Sede, Israele e la questione di Gerusalemme (1943-1984)*, in *Storia contemporanea*, 1985, 1, pp. 139-158. Meritevole di attenzione è ciò che si afferma in A. MELLONI, *La politica internazionale della Santa Sede negli anni Sessanta*, op. cit., p. 93: "[I] colloqui israelo-vaticani del 1969-72 costituiscono un esempio di come, dopo il Vaticano II, la politica del papato debba integrare elementi teologici ed ecclesiologici che prima restavano estranei alle relazioni internazionali ed esponevano la diplomazia papale all'accusa (ricorrente) di indifferenza, di silenzio, di cinismo".

²³⁴ Sul tema, v. *infra*, par. 4.3.2..

²³⁵ P. LEVILLAIN, *Introduction*, in H. CARRERE D'ENCAUSSE - P. LEVILLAIN (sous la direction de), *Nations et Saint-Siège au 20. siècle*, op. cit., p. 11. "La signature des accords du Latran permit au Saint Siège d'acquérir progressivement, entre 1929 et la conférence d'Helsinki en 1975, un statut de droit international et constitua une étape vers la renaissance d'une identité propre, si amenuisée fût-elle territorialement".

della Chiesa e ciò che dovrebbe caratterizzare i rapporti di natura internazionale²³⁶.

Sin dai primi anni di Pontificato, grande cura venne appositamente dedicata ad un'Europa - concettualmente estesa dall'Atlantico agli Urali - che necessitava di riscoprire le proprie comuni radici spirituali, da decenni dilaniate in molti dei Paesi segnati dall'ateismo socialista²³⁷. Sotto tale aspetto, risultò fondamentale l'apporto fornito dal cardinale Casaroli - Segretario di Stato - il quale con una paziente tessitura di rapporti e relazioni (del tutto inimmaginabili nel quadro preconciliare), diede linfa all'*Ostpolitik* vaticana²³⁸.

In chiave extracontinentale, poi, particolarmente apprezzata fu l'opera di mediazione svolta dalla Sede Apostolica - tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta - per dirimere le vicissitudini di ordine strategico e propagandistico, che vedevano contrapporsi Argentina e Cile in merito alla sovranità sulle isole del Canale di Beagle²³⁹.

Costante, inoltre, fu l'impegno del Pontefice a promuovere l'immagine di una Chiesa che - in prima linea nella difesa dei diritti dell'uomo e del diritto allo sviluppo - apparisse come affidabile interlocutrice nella ricerca della pace; un onere portato visibilmente avanti, anche facendosi "interprete dei popoli" con cui ebbe modo di entrare in contatto nei suoi numerosissimi viaggi²⁴⁰.

²³⁶ U. COLOMBO SACCO DI ALBIANO, *Giovanni Paolo II sulla scena del mondo: magistero sociale, dialogo e diplomazia*, Edizioni Paoline, Milano, 2004, pp. 71-75.

²³⁷ G. MICCOLI, *Identità cristiana e unità dell'Europa. I temi forti del pontificato di Giovanni Paolo II*, in *Contemporanea*, 12, 2009, 2, pp. 321-323. V. *infra*, par. 3.1.3.2..

²³⁸ Sulle trattative - e le annesse difficoltà - sviluppate con i singoli Stati comunisti situati in Europa, si invita alla lettura di A. SILVESTRINI, *La Santa Sede nella "Ostpolitik" e nella C.S.C.E.*, in G. BARBERINI, *La politica internazionale della Santa Sede (1965- 1990)*, op. cit., pp. 39-55.

²³⁹ Particolarmente interessante sulla vicenda è la lettura offerta da S. FERLITO, *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1985, 1-2, pp. 61-97. Nel presente elaborato, l'argomento sarà maggiormente sviluppato nel par. 2.5.2..

²⁴⁰ Cfr. R. ORFEL, *I viaggi del Papa e i loro riflessi internazionali*, in *La Comunità internazionale*, XXXVI, 1987, 1-2, pp. 6-7.

Con la caduta del Muro di Berlino, per tutti gli anni Novanta, la Santa Sede e le singole Chiese nazionali sostennero gli Stati affrancatisi dal Blocco del Patto di Varsavia, accompagnandoli in un'evoluzione democratica. Medesima attenzione, d'altra parte, venne dedicata a tutti i Paesi che nel mondo si ritrovarono a vivere la difficile conclusione di parentesi dittatoriali (si pensi al Cile e alle Filippine); nonché alla Penisola Balcanica, teatro di sanguinosi conflitti (1991-1995) di matrice etnica e religiosa²⁴¹.

Il XX secolo poteva dirsi terminato, e per la Santa Sede - quanto mai protagonista negli infiniti resoconti che lo avevano illustrato²⁴² - l'inizio del nuovo millennio avrebbe potuto costituire una storica occasione per ripensare ad una pace duratura e feconda, anche grazie al patrimonio valoriale delle religioni²⁴³.

1.9. Sviluppi recenti.

Nell'ultimo quindicennio, se non smentite, le speranze vaticane sono state certamente ridimensionate in virtù della diffidenza generatasi in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001.

La lotta al terrorismo, pertanto, è divenuta obiettivo di primario rilievo nelle iniziative internazionali della Sede Apostolica, pronta a negare l'opportunità

²⁴¹ U. COLOMBO SACCO DI ALBIANO, *Giovanni Paolo II sulla scena del mondo: magistero sociale, dialogo e diplomazia*, op. cit., pp. 157-159. Al riguardo, particolarmente critiche furono le osservazioni compiute a proposito di quello che venne ritenuto un prematuro riconoscimento delle Repubbliche di Slovenia e della Croazia, da parte della Sede Apostolica.

²⁴² Secondo il Prof. Melloni, l'importanza del Novecento per l'universo vaticano dovrebbe portare a denominarlo "secolo lungo", in termini - quindi - diametralmente opposti rispetto a quelli abitualmente utilizzati per definire il XX secolo. Cfr. A. MELLONI, *La politica internazionale della Santa Sede negli anni Sessanta*, op. cit., p. 69.

²⁴³ U. COLOMBO SACCO DI ALBIANO, *Giovanni Paolo II sulla scena del mondo: magistero sociale, dialogo e diplomazia*, op. cit., pp. 80-81. Su tale tema, importanti possono dirsi le parole del messaggio di Giovanni Paolo II per il *Millenium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders*, svoltosi presso le Nazioni Unite tra il 28 e il 31 agosto 2000.

di interventi armati di carattere preventivo, e parimenti solerte nel rimarcare l'autenticità del messaggio di pace religioso²⁴⁴.

Nel segno del carisma della sofferenza, che ha caratterizzato l'ultimo lustro del Pontificato di Papa Wojtyła, un grande risultato è stato raggiunto nel luglio 2004, allorquando, nel quarantennale dell'ammissione della Santa Sede alle Nazioni Unite, presso tale istituzione è stata adottata la risoluzione 58/314: in termini unanimi, è stata riconosciuta l'importanza dell'attività internazionale della Sede Apostolica, chiarendone e perfezionandone la sua posizione in seno all'ONU²⁴⁵.

Tuttavia, con la morte del Pontefice polacco e la successiva elezione di Benedetto XVI, numerose critiche sono state mosse nei riguardi degli indirizzi geopolitici intrapresi. Gli sforzi rivolti da Papa Ratzinger a vantaggio della nuova evangelizzazione di un'Europa sempre più dominata dal pensiero laicista, hanno dato l'impressione di aver limitato i margini di azione della Sede Apostolica. A tale proposito, infatti - seppure in una chiave di lettura che, per forza di cose, pare quasi più giornalistica che di critico rigore storico - non v'è dubbio che Benedetto XVI abbia esercitato il ministero petrino anteponendo il rigore teologico, a esegesi maggiormente accomodanti in ottica internazionale²⁴⁶.

A partire dal 2013, divenuto Pontefice il cardinale Jorge Mario Bergoglio, un rinnovato approccio ha caratterizzato l'agire della Santa Sede, che pare aver

²⁴⁴ Cfr. *Quale lotta al terrorismo? Cinque anni dopo l'11 settembre 2001*, in *La Civiltà Cattolica*, 2006, IV, pp. 105-113.

²⁴⁵ V. *infra*, par. 3.2.2..

²⁴⁶ M. FAGGIOLI, *La politica estera della Santa Sede*, in *Il Mulino*, 2006, 6, pp. 1138; 1142-1146.

nuovamente assunto quel ruolo di prezioso riferimento diplomatico, che l'aveva contrassegnata nella seconda metà del Novecento²⁴⁷.

Numerose sono le questioni di carattere mondiale che negli ultimi tre anni hanno visto il diretto interessamento di Papa Francesco, tanto da indurre alcuni noti osservatori, a parlare di una sua “riconcettualizzazione” della politica internazionale²⁴⁸.

In primis, particolare vigore è stato posto nella denuncia della “globalizzazione dell’indifferenza”²⁴⁹, che ha portato ad una specifica cura delle relazioni con i Paesi dell’America Latina e, più in generale, con le realtà periferiche del pianeta²⁵⁰.

In secondo luogo, la Sede Apostolica ha ripetutamente protestato contro la difficile situazione creatasi nei tormentati territori del Medio Oriente e dell’Africa; situazione che - oltre a essere fonte di gravissimi disagi e sofferenze per le popolazioni locali - sta divenendo insostenibile per tutte le minoranze religiose ivi presenti²⁵¹.

Considerevole successo, inoltre, ha contrassegnato la politica sviluppata nei confronti degli Stati Uniti d’America e di Cuba, che ha portato ad uno storico riavvicinamento tra le due nazioni²⁵².

²⁴⁷ A. MELLONI, *La politica estera del Vaticano e l'arrivo di Papa Francesco al pontificato*, in *Atlante geopolitico 2014*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, p. 907.

²⁴⁸ P. FERRARA, *Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2016, p. 56.

²⁴⁹ FRANCESCO, *Messaggio per la XLIX Giornata Mondiale della Pace*, 8 dicembre 2016, punto 3, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html.

²⁵⁰ Merita menzione l’opera della Santa Sede che ha permesso il raggiungimento di una tregua tra il governo colombiano e le F.A.R.C. (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia), dopo anni di sanguinosa guerriglia. Cfr. F. GIAN SOLDATI, *Colombia, è pace con le Farc. Il ruolo di Papa Francesco*, in *Il Messaggero*, 23 settembre 2015.

²⁵¹ P. FERRARA, *Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale*, op. cit., pp. 74-75.

²⁵² Sulle tappe storiche che hanno portato, con la mediazione della Sede Apostolica, all’incontro tra Barack Obama e Raul Castro, si suggerisce la lettura di P. DE CHERENTENAY, *Fine della “guerra fredda” tra Cuba e Usa*, in *La Civiltà Cattolica*, 2015, I, pp. 451-463.

Da ultimo, assoluta centralità è stata posta nei riguardi di un dialogo ecumenico ed interreligioso dai significativi risvolti politici internazionali. Sul punto, grande impatto simbolico può attribuirsi all'iniziativa in favore della pace, che ha visto - nel giugno 2014, nei giardini vaticani - il coinvolgimento del Pontefice, dei principali leader israeliani e palestinesi, e del patriarca ecumenico di Costantinopoli²⁵³. Nel febbraio 2016, epocale è stato, poi, l'abbraccio che ha visto uniti Papa Francesco e il primate della Chiesa ortodossa russa, Kirill, i quali hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che, oltre a porsi quale manifesto per l'auspicata unità tra cattolici e ortodossi, ha offerto un interessante appello alla Comunità internazionale, affinché questa intervenga nella risoluzione delle varie criticità sottoposte²⁵⁴.

Un impegno ad occuparsi dei problemi del mondo, quello descritto, che ancora una volta conferma la profonda attualità delle parole pronunciate da un grande diplomatico della Sede Apostolica, il cardinale Casaroli, in merito all'attività internazionale vaticana: "Posta e accettata così, quasi come 'coscienza dell'umanità', nel seno della Comunità Internazionale, la Santa Sede dà a questa la sua cooperazione volenterosa e leale. (...) La sua qualità di compagna di viaggio delle Nazioni si manifesta nella partecipazione alle concrete preoccupazioni, ai problemi, alle angosce, alle speranze dei popoli (...), [contribuendo] alla realizzazione di iniziative nei campi (...) della promozione umana, e soprattutto della pace"²⁵⁵.

²⁵³ Cfr. P. FERRARA, *Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale*, op. cit., p. 77.

²⁵⁴ Il testo della dichiarazione è reperibile online sul sito:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html#Dichiarazione_comune_.

²⁵⁵ A. CASAROLI, *La Santa Sede e la Comunità Internazionale*, op. cit., pp. 602-603.

CAPITOLO II

La soggettività internazionale della Santa Sede.

2.1. Considerazioni dottrinali sulla soggettività internazionale della Sede Apostolica -
2.1.1. Premesse - 2.1.2. La soggettività internazionale della Santa Sede nelle tesi
sviluppate successivamente alla *debellatio* dello Stato Pontificio - 2.1.3. Concezioni
teoretiche posteriori ai Patti Lateranensi ed alla nascita dello Stato della Città del
Vaticano - 2.1.4. Indicazioni e riferimenti della dottrina maggioritaria
contemporanea - 2.2. Prolegomeni dell'azione e delle peculiarità della Santa Sede a
livello internazionale - 2.3. Lo *ius legationis* - 2.3.1. Considerazioni introduttive -
2.3.2. Profili storico-giuridici - 2.3.2.1. Dai primi secoli all'Età Napoleonica - 2.3.2.2.
Dal Congresso di Vienna alla prima metà del XX secolo - 2.3.2.3. La Convenzione
sulle relazioni diplomatiche ed il dibattito conciliare - 2.3.2.4. Dalle innovazioni
recepte nel *Motu Proprio* "Sollicitudo omnium ecclesiarum" ai più recenti sviluppi -
2.4. Lo *ius contrahendi* - 2.4.1. Considerazioni introduttive - 2.4.2. Profili storico-
giuridici - 2.4.2.1. Analisi delle vicende relative allo strumento concordatario - 2.4.2.2.
Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati - 2.5. L'attività di arbitrato e di
mediazione - 2.5.1. Considerazioni introduttive - 2.5.2. Profili storico-giuridici -
2.5.2.1. Dall'Età medievale alle soglie del XX secolo - 2.5.2.2. Leone XIII e la
Conferenza della Pace dell'Aja del 1899 - 2.5.2.3. La mediazione per il Canale di
Beagle e le prospettive future

2.1. Considerazioni dottrinali sulla soggettività internazionale della Sede Apostolica.

2.1.1. Premesse.

Approfondire la questione della soggettività internazionale della Santa Sede, significa soffermare l'attenzione su uno dei temi maggiormente sensibili al confronto dottrinale sviluppatosi a partire dal 1870.

Prima di procedere nella trattazione, tuttavia, è doveroso precisare i termini utili ad identificare, *prima facie*, gli enti verso cui sarà dedicata una mirata riflessione nelle pagine seguenti.

Con riferimento alla Sede Apostolica, è essenziale - ai fini dell'inquadramento canonistico - la disposizione contenuta nel canone 361 CIC: "Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana"²⁵⁶.

Ne discende, pertanto, quale immediato rilievo, che nei riguardi delle espressioni "Santa Sede" e "Sede Apostolica", può parlarsi di una esplicitata sinonimia.

In secondo luogo, dalla lettura delle suddette statuizioni, emerge come possano cogliersi due differenti accezioni in relazione ai medesimi termini: quella "in senso stretto", si riferisce esclusivamente al Sommo Pontefice (inteso nel suo ufficio primaziale di successore dell'apostolo Pietro); quella "in senso ampio" ricomprende anche l'intero apparato curiale²⁵⁷.

In merito allo Stato della Città del Vaticano (S.C.V.), invece, si fa riferimento all'entità statale sorta con la stipulazione del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, al fine di garantire indipendenza ed incondizionata libertà di azione alla Santa Sede²⁵⁸.

²⁵⁶ Con pressoché identico contenuto e più stringata formulazione (frutto della sopraggiunta Costituzione apostolica "Pastor Bonus", del 1988) risulta delinearsi il corrispondente canone 48 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (C.C.E.O.).

²⁵⁷ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 246-247.

²⁵⁸ Una chiara esposizione dei fini dello Stato della Città del Vaticano è rinvenibile già nel Preambolo dell'Accordo Lateranense: "Premesso: (...) Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana; (...)". Il testo del trattato è reperibile online sul sito:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html.

Ciò premesso, giova comunque rilevare come la questione della soggettività nell'ordinamento internazionale si sia posta *ex se* quale fonte di plurime problematicità, a causa delle difficoltà concernenti l'individuazione di una definizione della stessa che potesse dirsi univoca: a differenza di quanto si verifica nel diritto interno, infatti, a livello internazionale viene a mancare un'autorità che possa determinare - in modo inequivoco - i requisiti volti a sancire normativamente la soggettività ivi operante²⁵⁹.

Del resto, quello appena indicato può ritenersi un tema “mai completamente risolto”²⁶⁰, il cui gravoso portato risulta soltanto ulteriormente amplificato nella misura in cui lo si ponga in relazione all'inquadramento sussuntivo della Sede Apostolica.

Un vero e proprio “rompicapo”, quello vaticano, i cui tentativi di soluzione hanno dovuto sopportare l'onere di letture (non di rado inconciliabili) scaturenti da prospettive giuridiche del tutto parziali. Invero, oltre alle suindicate difficoltà connesse alla precisazione di parametri volti a delineare la natura della soggettività internazionale, per ciò che concerne la Santa Sede si è dovuto assistere - con non fortuita metafora - alla “confusione delle lingue” che ha caratterizzato il pur certamente valido singolo contributo di internazionalisti, ecclesiasticisti e canonisti²⁶¹.

In ogni caso, preme osservare come sia stata proprio la Sede Apostolica - a seguito dell'occupazione italiana di Roma - a rappresentare quell'anomalia che ha principiato la crisi del modello di Comunità internazionale di matrice westfaliana; crisi che, dopo decennali intemperie dottrinali, ha portato ad una totale rivisitazione dell'idea stessa di soggettività. Se precedentemente, unico

²⁵⁹ Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 30.

²⁶⁰ F. PETRONCELLI HÜBLER, *De Romani pontificis legatis. Note in margine alla nuova normativa codiciale*, in G. BARBERINI (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. I, p. 564.

²⁶¹ Cfr. B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1982, I, pp. 126-127.

ente a godere di incontestata presenza nello scenario internazionale era lo Stato²⁶², fu proprio l'azione della Santa Sede ad aprire lo spiraglio che ha condotto alla più flessibile visione oggi giorno comunemente accolta²⁶³.

Non v'è dubbio che l'ordinamento internazionale - caratterizzato dal lento ma progressivo passaggio da una configurazione interstatale ad un'espressione di relazioni interindividuali²⁶⁴ - sia attualmente animato da molteplici soggetti che differiscono, costitutivamente, da quelli paradigmaticamente descritti nell'art. 1 della Convenzione di Montevideo (1933)²⁶⁵.

Infatti, pur dovendosi sottolineare come tuttora emergano divergenze di carattere qualificatorio, si può certamente dichiarare che il concetto di soggettività internazionale è divenuto molto più ampio: "soggetto dell'ordinamento internazionale è un *ente sovrano* con una sua *autonomia* che si evidenzia in un proprio *potere di auto-organizzazione*, e quindi con la *capacità* di compiere atti giuridici internazionalmente rilevanti, a cui si affianca quella di essere *destinatario* delle norme dell'ordinamento"²⁶⁶. Ebbene, una siffatta definizione potrebbe indurre a ritenere sterile e

²⁶² Giova riportare, sul punto, una delle più note e storiche definizioni di "diritto internazionale", incentrata sul dato statuale: "International law is the body of rules which determine the respective rights and duties of States in their mutual relations". P. FAUCHILLE, *Traité de Droit International Public*, Rosseau, Paris, 1922, p. 4. Fortemente indicativo si rivela, altresì, l'atteggiamento della dottrina di inizio Novecento, volta a ricomprendere la Commissione Europea del Danubio, entro i paradigmi di un improbabile "Stato Fluviale". Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 32, nota 23.

²⁶³ C. ESPALIÙ BERDUD, *La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX*, in AA. VV., *Europa de las regiones y humanismo cristiano. Actas del VIII simposio de Historia de la Iglesia en España y América*, Obra Social y Cultural Cajasur, Cordova, 1999, p. 222.

²⁶⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità Politica*, A.V.E., Roma, 2007, pp. 193-194.

²⁶⁵ Art. 1: "The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states". Il testo del trattato è reperibile online sul sito:

<http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>.

²⁶⁶ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, VIII, 1996, p. 7. I corsivi sono dell'autore.

“superato” ogni tentativo di categorizzazione volta a chiarire la posizione internazionale della Sede Apostolica²⁶⁷. Del resto, che questa sia pressoché universalmente riconosciuta quale soggetto di diritto internazionale è un dato conclamato²⁶⁸.

Ciononostante, tratteggiarne i principali sforzi di classificazione è operazione non banale e parimenti non fine a se stessa: in primo luogo, in virtù di quei peculiari rapporti che intercorrono tra la Santa Sede e, rispettivamente, la Chiesa Cattolica e lo Stato della Città del Vaticano; relazioni che sono state a lungo oggetto di apposita disquisizione e che hanno portato a reiterate difficoltà con riferimento a quale o a quali delle tre suddette istituzioni, potesse imputarsi la soggettività internazionale²⁶⁹.

In secondo luogo, in considerazione di un interesse dottrinale che, anche in anni recenti, ha visto impegnata la scienza giuridica nella ricerca di originali letture del problema²⁷⁰.

Infine, preme evidenziare come, nell’ultimo ventennio, alcune ONG abbiano ripetutamente posto in seria discussione - dinanzi a vari consessi - il titolo giuridico e la legittimità stessa dell’attività internazionale della Sede Apostolica²⁷¹. Un’opposizione mossa da ragioni essenzialmente ideologiche

²⁶⁷ G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1970, 1, p. 33.

²⁶⁸ Cfr. G. ARANGIO RUIZ JR, *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 25.

²⁶⁹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, 4, 2015, p. 19. “Se quello della presenza internazionale della Santa Sede resta un tema oggetto di molteplici indagini e studi, altrettanto numerose sono le posizioni presenti in dottrina, spesso tra loro contrapposte, anche se tutte formalmente valide”.

²⁷⁰ Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ricerche del Prof. Annibale, dirette a fornire prova di un rapporto tra Santa Sede e Stato italiano, tra il 1870 e il 1929, riconducibile allo schema giuridico del protettorato. Cfr. S. ANNIBALE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede dal 1870 ad oggi. Attività internazionale: ingerenza o non ingerenza?*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2009, 2-3, pp. 167-180.

²⁷¹ Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 27; C. ESPALIÙ BERDUD, *La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX*, op. cit., p. 222.

ed al momento di scarsa incidenza pratica, ma che - nondimeno - confermano l'utilità di una nuova disamina di carattere speculativo.

2.1.2. La soggettività internazionale della Santa Sede nelle tesi sviluppate successivamente alla *debellatio* dello Stato Pontificio.

È in un passo del Vangelo di Matteo²⁷² che, secondo il cardinale Angelo Sodano - fine diplomatico ed a lungo Segretario di Stato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI -, può cogliersi il fondamento teologico che giustifica il senso della millenaria presenza internazionale della Santa Sede²⁷³. Una presenza, storicamente accertata, che porta taluni a ritenerla come il più antico soggetto di diritto internazionale²⁷⁴, o - per lo meno - a considerarla quale membro della moderna Comunità internazionale (sorta successivamente al 1648), sin dai suoi albori²⁷⁵.

Non v'è dubbio, tuttavia, che per secoli le peculiarità della Sede Apostolica siano state, sotto molti aspetti, "nascoste" dalla contemporanea esistenza di un baluardo statuale - ad essa immediatamente riconducibile - che, nei fatti, consentiva di ovviare a legittimi interrogativi dottrinali²⁷⁶. Lo Stato

²⁷² Mt. 28:19-20: "Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni (...) insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato".

²⁷³ Cfr. A. SODANO, *The Holy See's Presence in International Affairs*, in *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations*, 2001, 2, p. 88.

²⁷⁴ I. SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, Cedam, Padova, 2012, p. 355.

²⁷⁵ G. ARANGIO RUIZ JR, *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 28-29.

²⁷⁶ Sintomatico può dirsi quanto affermato, al riguardo, da Federico Cammeo: "la personalità della Santa Sede veniva (...) per gli estranei nascosta od assorbita in quella dello Stato Pontificio o della Chiesa", contenuto in: A. FILIPAZZI, *Tre modalità di sovranità territoriale della Santa Sede: dallo Stato Pontificio alla Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, p. 126. Nondimeno, preme specificare come per il Prof. Maluwa, "(...) equally, the notion of the Holy See as a non-territorial entity based on the organization of the Roman Catholic Church with the Pope as its spiritual sovereign was already accepted even at that time". T. MALUWA, *The Holy See and the Concept of International Legal Personality: Some Reflections*, in *Comparative and International Law Journal of Southern-Africa*, 19, 1986, 1, p. 2.

Pontificio, invero, ben rispondeva alla sensibilità della dogmatica giuridica del tempo e, conseguentemente, eventuali perplessità che concernessero il carattere internazionale della Chiesa e della *Sedes Romana* risultavano pleonastiche²⁷⁷.

Fu con la caduta della potestà territoriale della Santa Sede che iniziarono a manifestarsi comprensibili tentennamenti in merito alla qualificazione di un'entità che adesso si mostrava come anomala²⁷⁸.

Al riguardo, pur continuando a permanere nel periodo tra il 1870 e il 1929, in capo alla Sede Apostolica, un'intensa attività diplomatica, è possibile rinvenire - in senso lato - un duplice atteggiamento.

Per le tesi curialiste, il mutato scenario politico non aveva intaccato la posizione della Santa Sede, dato che sia essa, sia la Chiesa Cattolica - intesa quale *societas iuridice perfecta*²⁷⁹ - avrebbero continuato a godere della soggettività internazionale. Per di più, sulla scorta di quanto risulterà poi statuito nel canone 100,§1 del CIC del 1917, parte dei canonisti rimarcava l'accento sulla preminenza di tali enti, in virtù del loro carattere spirituale²⁸⁰. Secondo altre teorie di sensibilità ecclesiale, inoltre, la Sede Apostolica - oltre ad essere soggetto di diritto internazionale (*iure nativo et divino*), in quanto istituzione suprema della Chiesa Cattolica - si sarebbe dovuta ritenere

²⁷⁷ È quanto traspare dalle letture di G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa Cattolica e potere politico: la religione come limite del potere. Cenni storici*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 160-162; P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. Chiesa e Stato dall'avvento del cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. II, pp. 190-201. Il Graham evidenzia, tuttavia, come già nella seconda metà del Settecento, per ovviare ad alcuni rilievi critici del Febronio, il Mamachi, lo Zaccaria ed il Devoti avessero pensato ad una Chiesa soggettivamente intesa quale Stato. Cfr. R.A. GRAHAM, *Diplomazia pontificia. Studio sulla Chiesa e lo Stato sul piano internazionale*, Edizioni Paoline, Roma 1962, pp. 287-289.

²⁷⁸ Secondo il Prof. Buonomo, tuttavia, pur in presenza di una dimensione statale, il fine primario dell'impegno internazionale della Sede Apostolica è sempre apparso chiaro e - soprattutto - prevalente nel dispiegarsi delle relazioni diplomatiche. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, op. cit., p. 13.

²⁷⁹ Cfr. P.A. D'AVACK, *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1960, vol. VI, pp. 962-963.

²⁸⁰ M. TEDESCHI, *Santa Sede (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1989, vol. XLI, pp. 289-290.

sovrano temporale di quegli ettari racchiusi entro le mura leonine e risparmiati dall'occupazione militare italiana²⁸¹. In altri termini, gli studiosi che sostenevano siffatta ipotesi muovevano dal presupposto che - seppure ridotti ad una estensione molto limitata - gli Stati papali non si fossero in realtà mai estinti²⁸².

Nell'ottica italiana, ben diversamente, non v'erano dubbi a proposito della circostanza che la Santa Sede avesse ormai perso ogni titolo di partecipazione giuridica alle tradizionali dinamiche internazionali²⁸³: pur riconoscendole una sovranità nel (solo) campo spirituale, le guarentigie offerte con la legge n. 214 del 1871 erano da considerarsi il frutto di necessità puramente politiche; ne discendeva, pertanto, ad esempio, che gli immobili lasciati nella disponibilità del Pontefice, erano da vedersi come una mera concessione di godimento²⁸⁴.

E grandi discussioni, proprio su tale ultimo aspetto, si ebbero in seguito alla vicenda Martinucci. Costui, un architetto italiano che aveva prestato i suoi servizi presso la corte pontificia, asserendo di non essere stato retribuito da questa, giunse ad adire il Tribunale di Roma. Le controparti del giudizio vennero individuate nel Segretario di Stato, il cardinale Jacobini, e nel Prefetto dei Sacri Palazzi, mons. Thedoli, i quali eccepirono - in prima istanza - il difetto di giurisdizione delle corti italiane, trattandosi di

²⁸¹ P.A. D'AVACK, *Patti Lateranensi*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1982, vol. XXXII, p. 464.

²⁸² G. BALLADORE PALLIERI, *La sovranità temporale della Santa Sede e i trattati del Laterano*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. II, pp. 3-11.

²⁸³ Sull'argomento meritano menzione i ripetuti sforzi diplomatici italiani diretti ad ostacolare il verificarsi di contingenze che potessero in qualche modo far ritenere ancora sussistente il potere temporale del Papa. La situazione apertasi con la Breccia di Porta Pia, infatti, aveva dato vita ad una non accettazione delle mutate circostanze - da parte della Santa Sede - che per decenni ebbe a manifestarsi in alcuni singolari episodi che riguardarono l'attività di natura consolare, il diritto ad esporre la bandiera vaticana ed il valore dei passaporti rilasciati dalla Sede Apostolica. Cfr. *La prassi italiana di diritto internazionale: prima serie (1861-1887)*, Oceana Publications, Dobbs Ferry-New York, 1970, vol. I, pp. 320-331.

²⁸⁴ P.A. D'AVACK, *Patti Lateranensi*, op. cit., pp. 464-465.

controversia che, a loro avviso, si sarebbe dovuta ricomporre presso le opportune sedi, in Vaticano.

La Corte di Appello della capitale, con pronuncia del 9 novembre 1882, pur provvedendo a non condannare nel merito le parti convenute, rigettò le suindicate osservazioni di natura preliminare: il giudice di secondo grado, infatti, evidenziava come già negli anni precedenti fossero state trattate in Italia alcune fattispecie originatesi entro le mura leonine²⁸⁵; ed aggiungeva, peraltro, come la Legge delle Guarentigie non avesse promosso alcuna sovranità territoriale del Romano Pontefice. L'idea relativa alla sussistenza di un'autonoma giurisdizione statale vaticana, pertanto, era da ritenersi del tutto infondata²⁸⁶.

Le teorie prevalenti nei decenni di fine Ottocento e inizio Novecento risultavano, in ogni caso, indirizzate verso la negazione del riconoscimento della soggettività internazionale della Santa Sede²⁸⁷, laddove non orientate a ricorrere all'espedito dell'atipicità²⁸⁸.

Una soluzione, quest'ultima, che appariva quasi inevitabile, nella misura in cui si doveva comunque cercare di giustificare - prescindendo dall'elemento territoriale - il rilevante perdurare dell'operato della Sede Apostolica.

²⁸⁵ Il testo della sentenza riportava il caso Rossetti, riguardante le ferite mortali arrecate da un giardiniere vaticano ad un suo collega (maggio 1881); nonché la vicenda concernente il furto di preziosi volumi conservati nella Biblioteca Apostolica (marzo 1881). Ulteriori questioni, inoltre, avevano riguardato l'eredità di Pio IX, ma anche in questa circostanza nessuno aveva posto in dubbio la giurisdizione del tribunale italiano. G. CASTELLARI, *Santa Sede*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1905, vol. XXXIII, p. 678, nota 3.

²⁸⁶ *Ivi*, pp. 674-679.

²⁸⁷ Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 40, nota 35; P. CIPROTTI, *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, in *Concilium*, 1970, 8, p. 84.

²⁸⁸ G. DALLA TORRE, *Santa Sede e Comunità Internazionale (considerazioni su due recenti monografie)*, in *Quaderni di diritto e di politica ecclesiastica*, 1989, 2, p. 421. “[N]on sfuggiva a nessuno una certa artificiosità della dottrina nel ricondurre entro schemi e categorie giuridiche del tutto comuni una fattispecie davvero singolare; e viceversa non sfuggiva il ricorrente rifugiarsi nel comodo alibi della atipicità della fattispecie, di fronte alla constatata impossibilità di ridurla in quegli schemi comuni (...)”.

In primo luogo, possono citarsi le tesi che miravano - anche in letture posteriori al 1929 - a ricondurre tali attività entro i confini di un ordinamento *ad hoc*, non coincidente con l'ordinamento internazionale²⁸⁹.

Proseguendo, si evidenziano - inoltre - le argomentazioni volte a porre in risalto la peculiare natura spirituale della Santa Sede o, per altri autori, della Chiesa Cattolica, i cui fini avrebbero portato ad attribuire loro una soggettività di diritto internazionale, dai tratti dissimili rispetto a quelli accomunanti gli enti statali²⁹⁰.

Interessante può dirsi quanto asserito, nei suoi studi sulla Legge delle guarentigie, dallo Scaduto, il quale aveva individuato nel Romano Pontefice la figura cui potersi conferire la suindicata soggettività; verso il suo ufficio, infatti, si sarebbe potuto ricondurre quel fecondo esercizio dello *ius legationis*, delle attività di arbitrato e mediazione, e delle stipulazioni concordatarie, che non era cessato posteriormente al 1870²⁹¹.

Ed è proprio con lo sguardo ben diretto alla prassi di quegli anni, che lo Jemolo - non molto tempo prima della Conciliazione - aveva provato a sciogliere i nodi della dibattuta problematica, sulla base di un appunto quanto mai pragmatico: “Per la Santa Sede noi crediamo che il giurista perda il suo tempo andando a rilevare le molte e sostanziali differenze che intercedono tra essa e gli Stati. Deve egli porsi semplicemente questa domanda: gli Stati e la Santa Sede intendono o meno che i loro reciproci rapporti si svolgano sotto l’egida delle norme di diritto internazionale? Se la

²⁸⁹ G. ARANGIO RUIZ JR, *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 32-33; P.A. D’AVACK, *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, op. cit., pp. 966-967.

²⁹⁰ Si veda, sul punto, quanto riportato in I. SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, op. cit., pp. 361-363.

²⁹¹ Cfr. F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1889, pp. 111-121; 141-173. Saranno proprio tali attività, d’altra parte, che porteranno gli studiosi, in anni più recenti, a sottolineare come la Sede Apostolica - anche nel periodo tra il 1870 e il 1929 - si sia senz’altro potuta considerare un soggetto di diritto internazionale. Si rimanda, *in primis*, ad A. PIOLA, *La Questione Romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 184-190.

risposta sarà affermativa, il giurista dovrà ammettere che la Santa Sede è soggetto di diritto internazionale, se negativa, dovrà negarlo (...)”²⁹².

Nondimeno, si può dire sintomatico delle difficoltà esegetiche sussistenti sulla questione, il fatto che la Sede Apostolica - nel corso dei negoziati per i Patti del 1929 - antepose irrimediabilmente la chiara definizione della propria posizione giuridica, ad ogni discussione che potesse riferirsi ad aspetti di natura concordataria²⁹³.

2.1.3. Concezioni teoretiche posteriori ai Patti Lateranensi e alla nascita dello Stato della Città del Vaticano.

Con l'apposizione delle firme sul Trattato Lateranense, affiorarono ulteriori complicità interpretative nella grande mole di riflessioni speculative prodotte²⁹⁴. Nell'articolo 2 di tale convenzione, alla Santa Sede veniva espressamente riconosciuta la sovranità “nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura (...)”; parimenti, nell'articolo 3 si sanciva la nascita dello Stato della Città del Vaticano.

Una soluzione, quella relativa alla formazione della più piccola enclave statale nel mondo, che - anche se strutturalmente simbolica nei suoi limitati confini²⁹⁵ - appariva allora come indefettibile per garantire il Romano

²⁹² A.C. JEMOLO, *La Santa Sede soggetto di diritto internazionale*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1925, 1, p. 428.

²⁹³ P.A. D'AVACK, *Patti Lateranensi*, op. cit., pp. 457; 460.

²⁹⁴ Significativamente, il Tedeschi parla di un'avvenuta “sclerotizzazione degli aspetti teorici del problema”, in: M. TEDESCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1993, vol. XLVI, p. 293. Lo stesso Mussolini, riferendosi all'accordo internazionale concluso, asserì che questo si sarebbe rivelato “una leccornia per i commentatori”, in: *Atti Parlamentari. Legislatura XXVIII*, Tipografia della Camera dei deputati, Roma, sessione 1929, documento n. 134.

²⁹⁵ Concordando con quanto sostenuto dal Biggini, Filipazzi sottolinea il carattere piuttosto pacato delle rivendicazioni territoriali avanzate dalla Sede Apostolica. Pio XI, infatti, avrebbe denotato “una nobile arrendevolezza”. Cfr. A. FILIPAZZI, *Tre modalità di sovranità territoriale della Santa Sede: dallo Stato Pontificio alla Città del Vaticano*, op. cit., p. 128.

Pontefice da ogni indebita pressione esterna. “Volevamo mostrare in un modo perentorio” - affermerà Pio XI - “che nessuna cupidigia muove il Vicario di Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche forma di sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale (...)”²⁹⁶.

In ogni caso, quanto descritto andava ad allargare le maglie di un processo storico e giuridico definito come “not simple, but complex and multidimensional”²⁹⁷, ponendo nuovi ed ulteriori interrogativi su quale istituzione - tra Chiesa Cattolica, Sede Apostolica e S.C.V. - potesse ritenersi titolare della soggettività internazionale.

Ciò detto, si proverà ad illustrare la casistica sviluppata sul tema negli anni immediatamente successivi al 1929; in secondo luogo, poi, saranno approfondite le tesi che hanno tentato di fornire risposte in merito agli elementi di raccordo che contraddistinguono il rapporto Sede Apostolica-Stato della Città del Vaticano.

Ebbene, in relazione alla prima delle questioni richiamate, è da evidenziare come - tenute in conto le infinite differenziazioni proprie di ciascuna analisi - sia possibile individuare quattro macro-teorie entro cui ricomprendere le diverse ipotesi formulate²⁹⁸.

A proposito delle prime due ricostruzioni (di chiaro stampo ecclesial-pubblicistico), si rivela fondamentale il parallelismo con quanto disciplinato nell'ordinamento canonico. Per una di esse, infatti, nel panorama

²⁹⁶ PIO XI, *Discorso ai predicatori della Quaresima (11 febbraio 1929)*, in *La Civiltà Cattolica*, 1929, I, p. 292.

²⁹⁷ J. KRUKOWSKI, *The Juridical Personality of the Church in Relation to the State*, in *Studia Canonica*, 1980, 1-2, p. 379.

²⁹⁸ Alcune di esse, oggi, si prestano ad una lettura del tutto smentita dalla realtà fattuale e dalle stime degli studiosi più sensibili alla problematica; nondimeno, appare interessante presentare - sia pure in termini riepilogativi - il quadro emergente dalle molteplici indagini compiute. Mirabile sintesi delle stesse è contenuta in: B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, op. cit., pp. 126-130.

internazionale si individuava quella medesima duplice soggettività rintracciabile a livello di diritto interno, e riferibile tanto alla Chiesa Cattolica, quanto alla Sede Apostolica²⁹⁹. Circa la seconda delle letture menzionate, diversamente, alla doppia personalità statuita nel canone 100,§1 del CIC del 1917 (ed attualmente rinvenibile nel vigente canone 113,§1)³⁰⁰ corrispondeva, in seno alla Comunità delle Nazioni, un solo soggetto, identificabile nella Chiesa Cattolica o nella Santa Sede³⁰¹. Entrambe le tesi indicate, d'altronde, si declinavano con modulazioni ulteriormente differenti, nella misura in cui anche lo Stato della Città del Vaticano veniva o meno considerato come dotato di una distinta personalità.

Per la terza direttrice esegetica - definita dal Bertagna come "positivista" - la soggettività internazionale, invece, sarebbe spettata esclusivamente allo SCV³⁰². E questo perché ai fautori di siffatto indirizzo, l'estensione della citata qualificazione alle altre due istituzioni, appariva mossa da suggestioni teologiche, che poco avevano a che fare con le rigide rappresentazioni enucleate dal diritto e dalla scienza giuridica³⁰³.

Il quarto orientamento, infine - classificabile come internazionalista od ecclesiasticista - coglieva la soggettività internazionale in un solo ente, che, per i più, si riconosceva nella Sede Apostolica³⁰⁴.

²⁹⁹ A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1960, vol. II, pp. 361-362.

³⁰⁰ Can. 113,§1 CIC: "La Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina". In merito ad un'analisi di tale norma, effettuata con mirato sguardo alla materia internazionalistica, si rinvia a G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 15-28.

³⁰¹ M. CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici. Introductio: Ius publicum ecclesiasticum*, Domus Editorialis Marietti, Torino, 1948, pp. 58-61.

³⁰² B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, op. cit., p. 129.

³⁰³ Secondo quanto affermato in una successiva lettura dal Bartos, la Sede Apostolica disporrebbe al più di una capacità limitata ai rapporti con i soli Stati che le hanno offerto il proprio riconoscimento. Cfr. in: P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, in *La Comunità Internazionale*, XXIX, 1974, p. 422.

³⁰⁴ Anche in siffatte analisi, peraltro, a seconda delle premesse poste, andrebbe ad affiancarsi - quasi a mo' di appendice - la specifica personalità statuale dello Stato della Città del Vaticano. V. *infra*, par. 2.1.4..

Passando ad affrontare la peculiarità del rapporto che caratterizza la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, v'è da sottolineare come anche in questo caso, più voci si siano adoperate nel tentativo di darne un accurato affresco.

Al riguardo, è possibile cogliere due vasti indirizzi, a loro volta sostanziati di numerose e differenti sfumature: si fa riferimento alle cc.dd. teorie “dualiste” ed a quelle definite come “moniste”³⁰⁵.

Circa le prime, parte della dottrina riteneva che l'enclave vaticana - munita di caratteri formalmente eguali rispetto a quelli previsti per il modello statale - fosse dotata di un'autonoma personalità internazionale, distinta da quella della Santa Sede³⁰⁶.

Viceversa, in relazione alle seconde - particolarmente differenziate tra di esse³⁰⁷ - la singolare funzione ausiliaria propria dello S.C.V., strumentale ai bisogni della Sede Apostolica, non gli consentiva di fregiarsi di una autonoma soggettività internazionale³⁰⁸.

³⁰⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, vol. XXXII, pp. 6-8; M. TEDESCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, op. cit., pp. 286-290, il quale alla tradizionale bipartizione, affianca le cc.dd. “teorie miste”, di tendenziale ispirazione curiale.

³⁰⁶ Cfr. P. CIPROTTI, *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, op. cit., pp. 79-90; P.A. D'AVACK, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, Casa Editrice Poligrafica Universitaria, Firenze, 1936, pp. 272-274; F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, R. Bemporad & figlio, Firenze, 1932, pp. 67-68; M. PETRONCELLI, *La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliari*, 1932, p. 186-190; V. DEL GIUDICE, *Corso di Diritto Ecclesiastico*, Tenconi, Milano, 1930, vol. II, p. 46; D. ANZILOTTI, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli accordi del Laterano*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 21, 1929, pp. 171-173; G. DIENA, *La Santa Sede e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 177-178; G. MORELLI, *Il Trattato fra l'Italia e la Santa Sede*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 21, 1929, pp. 198-200.

³⁰⁷ M. TEDESCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, op. cit., p. 289.

³⁰⁸ M. MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Giuffrè, Milano, 1937, pp. 44-46; M. BRACCI, *Italia S. Sede e Città del Vaticano*, Cedam, Padova, 1931, p. 108; A. CHECCHINI, *La natura giuridica della Città del Vaticano e del “Trattato” lateranense*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 22, 1930, pp. 196-199; D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Cedam, Padova, 1930, pp. 47-48; C. JANNACCONE, *La personalità giuridica internazionale della*

A quanto detto c'è da aggiungere, inoltre, l'impegno profuso dagli studiosi - lungo tutto il corso del Novecento - nel tentativo di provvedere ad ulteriori inquadramenti, sulla scorta degli schematismi approntati dall'indagine internazionalista³⁰⁹. V'è stato, pertanto, chi coglieva nei legami tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, un rapporto di vassallaggio o di protettorato³¹⁰, tergiversando - tuttavia - sulla natura non statuale della *Sedes Romana*. Di spessore si dimostravano le riflessioni che cercavano di stabilire una "unione reale"³¹¹ o una "unione personale"³¹² tra i medesimi soggetti. C'è chi aveva persino suggerito un ardito raffronto con quanto accade per le organizzazioni internazionali, in un'ottica secondo la quale lo S.C.V. sarebbe risultato assimilabile ad una delle sedi presso cui le IGOs svolgono istituzionalmente le proprie funzioni³¹³.

Non v'è dubbio, tuttavia, come nei casi appena indicati, l'impossibilità di una piena rispondenza ai tradizionali requisiti previsti per tali modelli, abbia portato gli interpreti a forzare le inclusioni dogmatiche, che - conseguentemente - si sono rivelate frequentemente sterili.

Chiesa, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1930, pp. 435-443; A. OTTOLENGHI, *Sulla condizione giuridica della Città del Vaticano e del "Trattato Lateranense"*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 22, 1930, pp. 186-188.

³⁰⁹ Una precisa esposizione delle diverse ricostruzioni si ha in: W. SCHULZ, *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico*, in *Apollinaris*, 51, 1978, 3-4, pp. 667-671.

³¹⁰ J.L. KUNZ, *The Status of the Holy See in International Law*, in *American Journal of International Law*, 46, 1952, 2, p. 313.

³¹¹ F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, op. cit., pp. 67-68; M. BRACCI, *Italia S. Sede e Città del Vaticano*, op. cit., p. 114.

³¹² G. MORELLI, *Il Trattato fra l'Italia e la Santa Sede*, op. cit., p. 223.

³¹³ Cfr. R. QUADRI, *Diritto Internazionale Pubblico*, Liguori, Napoli, 1968, p. 515; J. PUENTE EGIDO, *Personalidad internacional de la Ciudad del Vaticano*, Consejo superior de investigaciones científicas-Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1965, pp. 98-99.

2.1.4. Indicazioni e riferimenti della dottrina maggioritaria contemporanea.

Procedendo nella scansione dei ragionamenti dottrinali espressi in materia, è d'uopo affrontare il tema alla luce delle più recenti considerazioni.

Al riguardo, non v'è dubbio che a tutt'oggi le problematiche trattate nel presente paragrafo siano talvolta intese sulla base di presupposti errati o di disquisizioni teoriche che non trovano corrispondenza nella prassi³¹⁴.

Diviene pertanto importante operare secondo modalità descrittive che, se da un lato, debbono necessariamente riferirsi al patrimonio di conoscenze attingibili dallo studio dell'ordinamento canonico³¹⁵; dall'altro, debbono vincolarsi alla consapevole diversità dei paradigmi che regolano i piani concettuali del diritto interno e del diritto internazionale³¹⁶. Un binomio metodologico utile alla riflessione giuridica, quello appena indicato, che seppur di difficile conciliazione, si rivela quanto mai necessario nel caso di specie.

Ciò premesso, giova ribadire come attualmente non sorgano perplessità di sorta in merito alla soggettività internazionale della Sede Apostolica, la cui attività (confortata dal principio di effettività e dalle risultanze prodotte dalle

³¹⁴ A titolo puramente esemplificativo, secondo il Prof. Focarelli, per ragioni in primo luogo storiche, “la Santa Sede è l'unica *confessione religiosa* al mondo ad essere considerata incontestabilmente un soggetto internazionale dalla generalità degli Stati”, in: C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, Cedam, Padova, 2012, p. 75. Il Prof. Conforti, diversamente, continua ad attribuire la soggettività internazionale alla Chiesa Cattolica, cfr. B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, p. 30. I Professori Sinagra e Bargiacchi, proseguendo, giungono ad affermare l'inesistenza della soggettività internazionale della Sede Apostolica, cfr. A. SINAGRA - P. BARGIACCHI, *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 67-68. Articolata si rivela, altresì, l'esposizione della Prof.ssa Petroncelli Hübler, che - tuttavia - pur mossa da interessanti suggestioni, tende ad allargare eccessivamente i margini classificatori della personalità internazionale, cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa Cattolica e comunità internazionale*, Jovene, Napoli, 1989.

³¹⁵ P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, op. cit., p. 413.

³¹⁶ Secondo il Prof. Ferlito, l'analisi dovrebbe limitarsi a quanto si verifica a livello internazionale, non trovandovi ivi riscontro le specificazioni del diritto pubblico interno. Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 44-48.

Convenzioni di Vienna), a partire dagli anni Sessanta del Novecento, ha reso vacue varie questioni ripetutamente discusse in passato³¹⁷. Del resto, anche le indicazioni presenti nei documenti conciliari hanno consentito di colmare i principali con i d'ombra percepibili nelle più datate e divergenti interpretazioni di canonisti, ecclesiasticisti ed internazionalisti³¹⁸.

Al riguardo, dunque, non soltanto gli antichi riferimenti alla superinternazionalità³¹⁹ della Santa Sede hanno perso gran parte di senso (salvo non voler intravedere una preminenza puramente onorifica - in alcuni rituali diplomatici³²⁰ - o di natura morale³²¹), ma anche - e soprattutto - le configurazioni esegetiche volte ad affermare il carattere di soggetto *sui generis* della stessa³²², hanno assunto meno diffusa convinzione³²³.

³¹⁷ Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia Giuridica*, op. cit., 1991, Aggiornamento I, p. 3.

³¹⁸ Significativo può dirsi quanto affermato al punto 89 della Costituzione pastorale “Gaudium et Spes”: “[L]a Chiesa dev'essere assolutamente presente nella stessa comunità delle Nazioni, per incoraggiare e stimolare gli uomini alla cooperazione vicendevole. E ciò, sia attraverso le sue istituzioni pubbliche, sia con la piena e leale collaborazione di tutti i cristiani animata dall'unico desiderio di servire a tutti”. Cfr. I. SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, op. cit., p. 374; F. PETRONCELLI HÜBLER, *La Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, 1, p. 672; G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, op. cit., pp. 35-36.

³¹⁹ Superinternazionalità cui si fa ancora accenno in: I.E. CARDINALE, *The Holy See and International Order*, Colin Smythe, Gerrards Cross, 1976, pp. 93-97; F.M. MATERNINI ZOTTA, *Osservazioni sulla sovranità della Santa Sede nel campo internazionale*, Queriniana, Brescia, 1974, p. 86.

³²⁰ G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, op. cit., p. 35.

³²¹ F. BOLOGNINI, *Santa Sede (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1989, vol. XLI, p. 286; P.A. D'AVACK, *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, op. cit., p. 974.

³²² Tali tesi, a lungo maggioritarie in dottrina, sistematizzavano la Santa Sede nel novero dei soggetti atipici o *sui generis* tra gli enti operanti nell'ordinamento internazionale, “nel senso che: a) tale soggettività si basa e si sostanzia nell'espletamento di atti di natura e contenuto attinenti alla materia spirituale (...); b) (...) si riconosce alla S. Sede una capacità giuridica ridotta che si concreta nella non destinatarietà di una consistente parte delle norme di diritto internazionale, o, ancora, nell'assunzione di forme e modi di agire assai diversi da quelli statuali”. Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 12, nota 12. Dell'imponente letteratura sul punto si segnala: V. ANDRIANO, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, in AA. VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1980, vol. IV, p. 443; F.M. MATERNINI ZOTTA, *Osservazioni sulla sovranità della Santa Sede nel campo internazionale*, op. cit., pp. 34-41; N. NUCCITELLI, *Les fondement juridique des rapports diplomatiques entre le Saint Siège et les N.U. (Contribution à l'études de la souveraineté et de la indépendance)*, Editions A. Pedone, Paris, 1956, pp. 56-65.

Invero, pur permanendo rilevanti opinioni discordanti³²⁴, possono dirsi prevalenti, oggi, le constatazioni riferibili ad un'azione della Sede Apostolica che si palesa ad ampio raggio³²⁵ e *pleno iure*, secondo le comuni disposizioni del diritto internazionale³²⁶. Un operato che, lungi dal discostarsi dalle tradizionali finalità correlate alla sua missione³²⁷, abbraccia - potenzialmente - ogni campo in cui si concreta lo spettro di discipline trattate a livello internazionale. Ove, quindi, ciò non si palesasse (si pensi al presumibile disinteresse vaticano in merito ad alcune "sotto-sezioni" del diritto bellico o al portato dell'art. 24, comma 1³²⁸ del Trattato Lateranense) non ci si troverebbe dinanzi ad una manifestazione d'incapacità imposta dalla Comunità internazionale alla Santa Sede, bensì ad una limitazione che quest'ultima si autoimpone³²⁹.

³²³ Cfr. M. TEDESCHI, *Santa Sede (diritto ecclesiastico)*, op. cit., p. 292; G. ARANGIO RUIZ JR, *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 35-36. Il Santus evidenzia come pur potendosi parlare di "atipicità" in merito alla Sede Apostolica, siffatta espressione non concerne gli elementi della sua soggettività internazionale, cfr. I. SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, op. cit., pp. 353-354.

³²⁴ Per il Prof. Brownlie, la Sede Apostolica deve ricondursi alle entità *sui generis* del Diritto Internazionale, cfr. I. BROWNLIE, *Principles of International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 64. Dello stesso avviso si rivela la Prof.ssa Wallace, in: R.M.M. WALLACE, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 2005, pp. 80-81; nonché il Prof. Badiali, in: G. BADIALI, *In tema di personalità internazionale della Santa Sede*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, op. cit., p. 119. Il prof Ronzitti fa rientrare la Santa Sede nel novero degli enti che "presentano caratteristiche assolutamente peculiari e che sono associati alla comunità internazionale a titolo individuale", cfr. N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 29.

³²⁵ "[L]a Santa Sede opera come un soggetto che intende far valere sia quelli che considera propri specifici interessi, sia gli interessi generali della comunità internazionale considerati sotto il profilo umanitario, morale e spirituale". G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, op. cit., p. 120.

³²⁶ G. BARBERINI G., *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 4; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 150; F. BOLOGNINI, *Santa Sede (diritto canonico)*, op. cit., p. 285.

³²⁷ Una missione che, anche per ciò che concerne l'attività internazionale, è chiaramente rivolta a quell'"in finem spirituale" prescritto - per ciascun ufficio ecclesiastico - dal canone 145, §1 CIC. Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 7-9.

³²⁸ Un articolo, quello citato, che nel corso dei decenni ha avuto mutevole interpretazione, e che sarà approfondito nel par. 3.2.1..

³²⁹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 34, note 51 e 52.

V'è da sottolineare, inoltre, come - soprattutto nel corso degli ultimi due Pontificati - si stiano sempre più diradando persino alcune storiche riserve della Sede Apostolica, a proposito di un suo pieno dispiegarsi nella paritetica Comunità internazionale. Se, infatti, in passato, la diplomazia pontificia non nascondeva serie perplessità a proposito di eventuali meccanismi di giudizio cui la Santa Sede si sarebbe dovuta sottoporre³³⁰, oggi tali preoccupazioni paiono venire meno³³¹. Nello stesso tempo, non può non evidenziarsi - a conferma di quanto appena detto - il significativo e progressivo adattamento dell'ordinamento canonico e di quello dello S.C.V., alle regolamentazioni sancite - in materia finanziaria e penale - a livello internazionale³³².

Affrontando, da ultimo, il dibattito relativo al rapporto tra la Santa Sede, la Chiesa Cattolica e lo Stato della Città del Vaticano, preme evidenziare che tale argomento appare attualmente "sfumato" - ai fini pratici, specie per ciò che concerne la dimensione afferente al diritto internazionale.

Non v'è dubbio, tuttavia, che le singole relazioni della Sede Apostolica, nei riguardi degli altri due enti citati, meritino comunque un apposito approfondimento.

Si può evidenziare, pertanto, come, in seno all'ordinamento canonico, si sia cercato - nella seconda metà del XX secolo - di porre in rilievo un parallelismo che accostasse il rapporto tra la Chiesa Cattolica e la Santa

³³⁰ Cfr. B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, op. cit., pp. 114-117; D. BARILLARO, *Relazioni con gli ordinamenti sovranazionali e influsso sulla normativa canonica*, in *La norma en el derecho canonico (Pamplona, 10-15 octubre 1976)*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 647-648; P.A. D'AVACK, *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, op. cit., pp. 972-973.

³³¹ F. PETRONCELLI HÜBLER, *La Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale*, op. cit., p. 679.

³³² Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., pp. 23-24. Sul tema economico, in chiave internazionalista, si rinvia ai vari ed interessanti contributi contenuti in: E. BANI - P. CONSORTI (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2015. V. - altresì - *infra*, par. 3.1.3.3..

Sede, a quello sussistente tra uno Stato ed il suo governo (canone 54, §1 della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*)³³³. Eppure una siffatta visione - mai entrata in vigore a livello normativo - avrebbe portato ad un inquadramento riduttivo della problematica, visto quanto emerge dal combinato disposto regolato dal canone 113 §1 e dal canone 331 del CIC, in forza dei quali la relazione sopra indicata si configurerebbe, secondo un nesso strutturale e costitutivo, ben più marcato rispetto a quello ravvisabile tra uno Stato ed il proprio governo³³⁴.

Ciononostante, a prescindere da quanto sopraindicato, preme evidenziare come per l'ordinamento internazionale non si siano mai poste difficoltà che necessitassero di chiarimenti circa la configurazione interna dei rapporti tra la Sede Apostolica e la Chiesa Cattolica; esso, infatti, si è sempre limitato a rilevare, entro i suoi meandri, la presenza della prima di tali istituzioni³³⁵.

Ciò detto, si può concludere che - salvo quanto riferito per l'ottica canonistica - la Santa Sede³³⁶ si "autopone nell'ordinamento internazionale (che da parte sua prende atto della sua soggettività) dando così attuazione a una sovranità non di tipo statuale o funzionale, ma spirituale, espressione cioè dei fini della Chiesa cattolica"³³⁷.

³³³ Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 26; F. PETRONCELLI HÜBLER, *La Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale*, op. cit., p. 674.

³³⁴ Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 29. In merito alla particolare "forza" del rapporto tra Santa Sede e Chiesa Cattolica, si veda anche P.A. D'AVACK, *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, op. cit., p. 971.

³³⁵ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, op. cit., p. 18.

³³⁶ L'azione della Sede Apostolica, nelle sedi internazionali, è da riferirsi, sia per i canonisti che per gli internazionalisti, alla sola accezione c.d. "in senso stretto" del canone 361. Oltre a quanto brevemente esposto nel par. 2.1.1., si rinvia a V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., pp. 21-22; ID., *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, op. cit., p. 10; I. SANTUS, *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, op. cit., p. 361; P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, op. cit., p. 411; ID., *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, op. cit., p. 79.

³³⁷ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 29.

A proposito dello Stato della Città del Vaticano - verso il quale la Sede Apostolica esercita una sovranità di natura territoriale³³⁸ - la dottrina continua a dimostrarsi tendenzialmente divisa lungo un duplice binario di considerazioni. C'è chi ritiene, infatti, che - pur dinanzi al suo carattere genetico di "Stato-funzione"³³⁹ - esso detenga un'autonoma soggettività internazionale, che va ad affiancare quella riconosciuta alla Santa Sede³⁴⁰. Nello stesso tempo, non manca chi - pur riconoscendo i caratteri tipici di uno Stato - è portato a negargli una distinta personalità internazionale³⁴¹.

In ogni caso, merita particolare menzione l'apprezzabile ricostruzione secondo cui, date le connessioni costitutive esistenti tra la Santa Sede, la Chiesa Cattolica e lo Stato della Città del Vaticano, può affermarsi che la Sede Apostolica opera internazionalmente sulla base di un doppio titolo di

³³⁸ Nell'ottica canonistica, lo S.C.V. potrebbe essere visto alla stregua degli organismi cui si riferisce il canone 361 CIC e costituenti la Santa Sede in "senso ampio". Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 35.

³³⁹ Si riportano, sul punto, le sintomatiche parole dello Jemolo, a pochi mesi dalla nascita dello S.C.V.: "Queste le peculiarità del nuovo Stato: di essere - in un'epoca in cui (...) persona di diritto internazionale è sempre lo Stato e mai la dinastia, ed il crollo di una dinastia ed il mutamento di forma di governo sono qualcosa di affatto irrilevante per il diritto internazionale - uno Stato oggetto di sovranità da parte di un altro ente con personalità internazionale anteriore alla sua e che sopravviverebbe al suo scomparire: di non essere suscettibile di mutamenti degli elementi essenziali della propria struttura interna: di non essere già fine a se stesso, come sono tutti gli Stati, bensì fine alla libera attività degli organi centrali della Chiesa Cattolica", contenute in: A.C. JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 195-196.

³⁴⁰ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 376; W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano: origine ed evoluzione*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 49; F. BOLOGNINI, *Santa Sede (diritto canonico)*, op. cit., p. 285; E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa cattolica*, Studium, Roma, 1967, pp. 67-68.

³⁴¹ Per il Prof. Calamia, lo Stato della Città del Vaticano non gode di una piena soggettività internazionale, cfr. A.M. CALAMIA, *La soggettività dello Stato Città del Vaticano rispetto all'Unione Europea. Prospettiva internazionalistica*, in E. BANI - P. CONSORTI (a cura di), *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, op. cit., p. 104. È quanto si sostiene, inoltre, in: C. ESPALIÙ BERDUD, *La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX*, op. cit., pp. 240-241. Secondo quanto affermato dal Prof. Ferlito, invece, lo Stato della Città del Vaticano sarebbe da considerarsi quale mera "pertinenza territoriale" della Santa Sede, in: S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 151. Cfr., altresì, B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, op. cit., pp. 137-138.

sovranità, in considerazione del suo porsi quale organo centrale di governo delle altre due entità indicate³⁴².

Riportando un'ultima riflessione - in parte personale - si ritiene che una soluzione a proposito della soggettività internazionale dello S.C.V., potrebbe ottenersi laddove si tenga conto della naturale flessibilità propria delle forme giuridiche, portate ad evolversi - nella pratica - sulla base del loro miglior utilizzo ed a seconda delle contingenze storiche³⁴³.

Può affermarsi, infatti, che i Patti Lateranensi abbiano sancito espressamente la nascita di un ente statuale che - anche se peculiare - ha inizialmente manifestato una personalità internazionale distinta rispetto a quella della Santa Sede.

Del resto, pur vantando e rivendicando continuativamente, per quest'ultima, una soggettività dal carattere plurisecolare, non v'è dubbio che la Curia Romana si sia fortemente battuta per la realizzazione - nel 1929 - di una visibile espressione d'indipendenza, che rispondesse pienamente alle logiche dottrinali del periodo: con lo Stato della Città del Vaticano, quindi, sorse uno Stato strumentale ai bisogni di rappresentanza temporalistica della Chiesa Cattolica, ma pur sempre uno Stato.

Soprattutto nei primi anni della sua esistenza, lo S.C.V. rappresentò la più valida patente di legittimità per la presenza internazionale della Sede Apostolica³⁴⁴, la quale tra il 1870 e il 1929 - sebbene avesse seguitato a far parte del consesso delle nazioni - aveva avvertito in numerose occasioni il peso di una situazione d'instabilità giuridica, ancor prima che politica.

³⁴² Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 37; G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 4; W. SCHULZ, *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico*, op. cit., p. 667; P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, op. cit., p. 416; ID., *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, op. cit., p. 86.

³⁴³ "Si tratta pur sempre di strumenti giuridici; e le forme giuridiche possono mutare, come può mutare l'opportunità di usare le une piuttosto che le altre". G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, op. cit., p. 35.

³⁴⁴ Cfr. M. TEDESCHI, *Santa Sede (diritto ecclesiastico)*, op. cit., p. 299.

Lo Stato della Città del Vaticano, come meglio si analizzerà nel capitolo seguente, funse da *passepourtout* per la partecipazione della Santa Sede alle importanti conferenze tenutesi nella seconda metà del Novecento e all'ingresso nelle IGOs³⁴⁵. Nello stesso tempo, inoltre, divenne l'architrave più solida per dare vita a dei contatti con quegli Stati che, nei medesimi decenni, avrebbero - diversamente - trovato serie difficoltà nel giustificare l'inizio di un dialogo con la Sede Apostolica.

Nondimeno, con la lenta presa di coscienza della mutata e più ampia concezione della soggettività internazionale, è indubbio che lo S.C.V. abbia pian piano iniziato a rivestire una funzione progressivamente "demansionata", perdendo quell'alone di indispensabilità che ne aveva segnato gli esordi.

Potrebbe dirsi, pertanto, che lo Stato della Città del Vaticano sia passato da una posizione di piena soggettività, ancorché inequivocabilmente condizionata, ad una definizione di presenza - nello scenario internazionale - che, se non totalmente pleonastica, avverte i segni di una limitatezza che consegue ad una soggettività dimidiata.

2.2. Prolegomeni dell'azione e delle peculiarità della Santa Sede a livello internazionale.

Dopo aver espletato l'analisi concernente il tema della soggettività internazionale della Sede Apostolica, preme porre in risalto il suo agire, così come declinato normativamente e dalla prassi.

Si offrirà, pertanto, un'illustrazione delle prerogative sovrane storicamente esercitate dalla Santa Sede nella Comunità delle Nazioni, anche nel periodo successivo alla caduta dello Stato Pontificio: riferimento immediato è rivolto

³⁴⁵ G. DALLA TORRE, *Santa Sede e Comunità Internazionale (considerazioni su due recenti monografie)*, op. cit., p. 426; N. DIAS, *Roman Catholic Church and International Law*, in *Sri Lanka Law Journal*, 13, 2001, p. 128. V. *infra*, par. 3.2.2..

al c.d. *ius legationis*, al diritto di stipulare e prendere parte a convenzioni, ed - infine - alla rilevante opera di mediazione ed arbitrato svolta nel corso dei secoli³⁴⁶.

Al riguardo, non v'è dubbio che, pur adoperando strumenti del tutto coincidenti con quelli utilizzati dagli altri soggetti presenti nell'ordinamento internazionale, i campi di operatività della Sede Apostolica si sostanziano di una prospettiva peculiare, segnata dal carattere religioso e morale della sua potenza. A mo' di necessaria premessa, quindi, giova indicare i punti nodali verso cui si mostra protesa la diplomazia pontificia; finalità - fortemente interconnesse tra loro - che possono identificarsi³⁴⁷:

- nella cura della centralità della persona umana e della sua dignità;
- nella promozione e nella difesa della pace;
- nell'edificazione di un ordine sociale ed internazionale, che affondi le sue radici nel diritto e nella giustizia;
- nello sviluppo di una democrazia autentica e consapevole.

“Nella quotidianità della vita internazionale, dunque, l'attività della Santa Sede si compie attraverso risposte concrete per prevenire, risolvere o regolare conflitti di interesse ed evitare la loro possibile degenerazione. E questo in vista del più ampio obiettivo del bene comune (...)”³⁴⁸.

Precisati, quindi, gli scopi suindicati - che si sono palesati con nitidezza nei documenti conciliari³⁴⁹ - è importante specificare in chiave metodologica che, nei paragrafi successivi, gli argomenti saranno affrontati in un'ottica essenzialmente riconducibile ai tradizionali rapporti diplomatici di natura

³⁴⁶ P. CIPROTTI, *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, op. cit., p. 83.

³⁴⁷ Cfr. J.L. TAURAN, *Etica e ordine mondiale: l'apporto specifico della Santa Sede*, in G. CIPOLLONE (a cura di), *La Chiesa e l'ordine internazionale. Convegno Internazionale: Pontificia Università Gregoriana, 23-24 maggio 2003*, Gangemi, Roma, 2004, pp. 368-371.

³⁴⁸ V. BUONOMO, *Introduzione*, in T. BERTONE, *La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 44.

³⁴⁹ Emblematico è il passo n. 76 della Costituzione apostolica “*Gaudium et Spes*”: “[L]a Chiesa, fondata nell'amore del Redentore, (...) contribuisce ad estendere il raggio d'azione della giustizia e dell'amore all'interno di ciascuna nazione e tra le nazioni”.

bilaterale. Diversamente, in merito alla presenza della Sede Apostolica a livello multilaterale, se ne darà conto in due capitoli *ad hoc*.

2.3. Lo *ius legationis*.

2.3.1. Considerazioni introduttive.

In prima istanza, si ritiene conveniente procedere alla disamina dello *ius legationis*, ovverossia di quel diritto che esprime la capacità di un soggetto di diritto internazionale, di inviare o accreditare, presso di sé, agenti aventi carattere diplomatico³⁵⁰.

Ebbene, che l'arte diplomatica possa ritenersi da sempre materia privilegiata di studio - da parte di insigni storici³⁵¹, così come di alti esponenti della dottrina giuridica³⁵² - non è certamente un mistero, date le sue infinite ed interessanti sfaccettature. Nondimeno, non si può negare che le specificità della disciplina normativa e dei fondamenti teologici che concernono i rappresentanti papali, aprano a considerazioni ancor più suggestive: deve

³⁵⁰ Cfr. C. FOCARELLI, *Schemi delle lezioni di Diritto Internazionale*, Morlacchi, Perugia, 2003, pp. 117-118.

³⁵¹ I seguenti volumi possono definirsi vere e proprie pietre miliari della disciplina: E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri*, Laterza, Roma-Bari, 2008; J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, LED, Milano, 1998; R. ALBRECHT-CARRIÉ, *Storia diplomatica d'Europa (1815-1968)*, Laterza, Roma-Bari, 1978; H.G. NICOLSON, *Storia della diplomazia*, Dall'Oglio, Milano, 1967; P. RENOUVIN, *Storia della politica mondiale*, Vallecchi, Firenze, 1961.

³⁵² Infinita la letteratura sul tema. Si segnalano, in particolar modo: C. CURTI GIALDINO, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Giappichelli, Torino, 2014; S. CAMPANALE, *Le funzioni diplomatico-consolari strumento delle relazioni internazionali*, Cacucci, Bari, 2012; M. FRAGOLA, *Nozioni di diritto diplomatico e consolare: tecnica, prassi, esperienza*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004; A. MARESCA, *Teoria e tecnica del diritto diplomatico: introduzione alla diplomazia*, Giuffrè, Milano, 1986; F. FLORIO, *Nozioni di diplomazia e diritto diplomatico*, Giuffrè, Milano, 1978.

sottolinearsi, infatti, che la diplomazia vaticana vanta origini remote³⁵³ e - in ottica comparatistica - plurimi profili di assoluta originalità³⁵⁴.

D'altra parte, è la stringente attualità che rende la materia in oggetto meritoria di globale riconsiderazione³⁵⁵, principalmente in virtù degli indirizzi di riforma tracciati dal Pontefice regnante e orientati - sovente - verso tentativi di ridefinizione di quel rapporto tra centralismo romano e Chiese particolari³⁵⁶, che ha segnato l'evoluzione medesima dei legati pontifici³⁵⁷.

L'operato internazionale della Sede Apostolica, invero, non ha mai lasciato indifferenti circa le sue concrete modalità di esercizio, le quali hanno sempre esposto gli "ambasciatori vaticani" a rilievi critici (finanche, se non

³⁵³ Cfr. A. MARTINI, *La diplomazia della Santa Sede e la Pontificia Accademia Ecclesiastica*, in *La Civiltà Cattolica*, 1951, II, p. 372.

³⁵⁴ C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, op. cit., p. 150; P. CIPROTTI, *Frammenti di diritto diplomatico*, in AA. VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. I, p. 363. Si riporta altresì, sul punto, l'opinione contenuta in: D. MAMBERTI, *Considerazioni "non diplomatiche" sui rappresentanti pontifici*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, p. 184: "Trattando della diplomazia pontificia, delle sue istituzioni e dei suoi attori, si rischia talvolta di fare un discorso un po' riduttivo, che considera questa diplomazia semplicemente una diplomazia fra le altre, nazionali o sovranazionali che siano, pur riconoscendone alcune peculiarità. (...) Anche oggi la diplomazia della Santa Sede segue le norme comuni che attualmente regolano i rapporti fra i soggetti della comunità internazionale. Ma tutto ciò non deve far dimenticare che la diplomazia pontificia serve e quindi trova la ragione ultima nel mistero e nella vita della Chiesa stessa".

³⁵⁵ Una riconsiderazione che muove dalla tendenza della diplomazia ecclesiastica, così come - in via più generale - degli organismi della Curia Romana, a una quasi fisiologica tensione riformista, che le consente di mantenersi in sintonia con il mutare dei tempi. Cfr. V. BUONOMO, *La Segreteria di Stato. Competenze nella "funzione" diplomatica*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *La Curia romana nella Costituzione apostolica Pastor Bonus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 178.

³⁵⁶ Eloquente può dirsi l'immagine della "piramide capovolta", cui ha accennato Papa Francesco, il 17 ottobre 2015, in occasione della commemorazione del cinquantenario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi. Il testo del discorso è reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html.

³⁵⁷ G. LAJOLO, *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, in *La scuola cattolica*, 97, 1969, p. 216: "[L]a storia delle legazioni pontificie è determinata più che dai rapporti fra Chiesa e Stato dalle relazioni tra primato papale ed episcopato, così che lo sviluppo dell'istituto delle nunziature corre parallelo a quello del primato pontificio". Cfr., altresì, A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute*, in A. TALAMANCA - M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 427-430.

soprattutto, a livello intraecclesiale)³⁵⁸: questo, storicamente, in ragione di quello che è il senso più profondo della loro missione, strettamente correlata all'ufficio petrino. I rappresentanti pontifici, infatti, costituiscono - in primo luogo - uno dei principali strumenti di cui si serve il Papa per adempiere ai propri doveri e per esercitare i propri diritti presso le Chiese locali³⁵⁹: essi costituiscono “espressione della ‘sollicitudo omnium ecclesiarum’ del Pastore supremo della Chiesa universale (...)”³⁶⁰.

Ciò detto, una distinzione fondamentale può farsi in relazione alle diverse tipologie delle figure summenzionate: da un lato, possono individuarsi gli inviati - nelle diverse nazioni - con mansioni esclusivamente ecclesiali (i delegati apostolici); dall'altro, è possibile identificare i legati che - a tale comune mandato - affiancano compiti di rappresentanza diplomatica dinanzi ai governi degli Stati ove si stabiliscono (i nunzi apostolici, ed in passato anche gli internunzi ed i pronunzi apostolici)³⁶¹.

Può affermarsi, conseguentemente, che lo *ius legationis* pontificio si connatura in una duplice dimensione (*ad intra* o *ad extra Ecclesiae*) che

³⁵⁸ Resistenze e opposizioni all'idea stessa di una diplomazia strutturata secondo i paradigmi del modello secolare si rinvencono sin dal Concilio di Trento (1545-1563). Cfr. M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982, pp. 123-125. Sintomatico è quanto ironicamente affermato in: G. LAJOLO, *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, op. cit., p. 205: “Fra le istituzioni ecclesiastiche che godono oggi di minor simpatia - ma non si può affermare che ne abbiano mai goduta molto... - sono, credo, le nunziature e le delegazioni apostoliche (...)”. Acuta, sul tema, la riflessione contenuta in: F. CAVALLI, *Spiritualità e fini della diplomazia pontificia*, in *La Civiltà Cattolica*, 1963, I, p. 131: “Elogi stonati e critiche infondate (...) vengono alla diplomazia pontificia soprattutto dalle interpretazioni di chi, incapace di spingersi oltre le forme esterne di questa particolare attività della Santa Sede, non è in grado di coglierne la natura e l'intima ispirazione”.

³⁵⁹ Per l'allora mons. Benelli, si fa riferimento all'ausilio prestato a tre dei compiti spettanti al vescovo di Roma. Tali compiti possono riassumersi in tre versetti evangelici: “Pasce agnos meos, pasce oves meas”; “Confirma fratres tuos”; “Ut unum sint”. Cfr. *Validità della diplomazia pontificia (Conferenza tenuta da mons. G. Benelli)*, in *La Civiltà Cattolica*, 1972, II, pp. 269-271.

³⁶⁰ D. MAMBERTI, *Considerazioni “non diplomatiche” sui rappresentanti pontifici*, op. cit., p. 185.

³⁶¹ Una sintetica elencazione delle varie figure che attualmente connotano l'organigramma delle rappresentanze pontificie, si rinviene in: G. BARBERINI - M. CANONICO, *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 120.

trova fattivo riscontro nelle competenze che ineriscono alle funzioni dei rappresentanti papali³⁶².

Soltanto ai nunzi apostolici - ed ai loro diretti sottoposti - può attribuirsi un autonomo ed effettivo rilievo per il diritto internazionale³⁶³.

2.3.2. Profili storico-giuridici.

2.3.2.1. Dai primi secoli all'Età Napoleonica.

Se simbolicamente è possibile cogliere l'inizio della plurisecolare missione della diplomazia pontificia, con l'invio di Tito e Timoteo - da parte dell'apostolo Paolo - presso le Comunità greche dell'Asia minore³⁶⁴; a livello storiografico³⁶⁵, si ritiene che gli antesignani degli attuali legati papali

³⁶² Al riguardo pare opportuno riportare l'adamantina definizione offerta in: G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, op. cit., p. 189: "[L]a diplomazia pontificia può essere definita come quel complesso di comportamenti posti in primo luogo, secondo le regole del diritto canonico, a servizio delle Chiese particolari e finalizzati a garantire il libero esercizio dell'attività della Chiesa; inoltre, nell'osservanza delle norme proprie del diritto internazionale, a rendere testimonianza dinanzi alle autorità politiche dei suoi scopi pacifici, a curare i rapporti bilaterali della Santa Sede con gli Stati e a dimostrare in sede multilaterale l'impegno per favorire il progresso morale e civile dei popoli e le buone relazioni fra gli Stati".

³⁶³ Per la Santa Sede, tuttavia, la missione dei delegati apostolici è da equipararsi a quella comunemente svolta in ambito consolare. Cfr. V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, p. 677.

³⁶⁴ Cfr. *Validità della diplomazia pontificia (Conferenza tenuta da mons. G. Benelli)*, op. cit., p. 269.

³⁶⁵ Immediata menzione meritano i corposi studi storici contenuti in: P. BLET, *Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège dès origines à l'aube du XIX siècle*, Archivio vaticano, Città del Vaticano, 1982; M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, op. cit.; I.E. CARDINALE, *Le Saint-Siège et la diplomatie: aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale*, Desclée, Paris, 1962. Con importanti spunti, seppur talvolta partigiani, possono altresì citarsi i più datati: G. PARO, *The Right of Papal Legation*, Catholic University of America, Washington, 1947; ed i tre volumi di A. GIOBBIO, *Lezioni di diplomazia ecclesiastica*, Tipografia vaticana, Roma, 1899-1904.

possano rinvenirsi in occasione di quei primi concili che foggiano l'universalismo cristiano³⁶⁶.

A partire dal IV secolo, si segnalano gli *apocrisarii*³⁶⁷, i quali perorano cause di particolare interesse per la Chiesa, presso la corte bizantina; o - ancora - i *vicarii apostolici*, episcopi in diocesi prestigiose - distanti da Roma - che alle ordinarie funzioni ecclesiali, associavano un ruolo di rappresentanza del successore di Pietro nelle regioni a loro più prossime³⁶⁸.

È tuttavia a partire dall'XI secolo - in parallelo sviluppo con la Riforma allora in atto³⁶⁹ - che possono individuarsi tre definite categorie di legati pontifici, rappresentanti dell'autorità papale, tanto presso le singole Chiese locali, quanto dinanzi all'imperatore o ad altri regnanti³⁷⁰.

In relazione ai *legati a latere* o *de latere*, ci si riferiva a quegli inviati - solitamente insigniti della dignità cardinalizia - destinati al compimento di missioni temporanee di grande importanza; missioni che essi svolgevano con pienezza di poteri, in quanto promanazione immediata della persona del Pontefice (si pensi alla loro stessa denominazione, indicante il fatto che potessero sedere accanto al vescovo di Roma)³⁷¹. Circa i *legati nati*, si trattava di vescovi residenziali dotati di potestà particolarmente accentuate (delle quali non di rado abusavano), e che inerivano direttamente alle sedi episcopali di appartenenza³⁷². Essi, in virtù della loro particolare valenza, potendo coagulare presso di sé i fermenti ecclesiali centrifughi prodotti dalle

³⁶⁶ V. *supra*, par. 1.1..

³⁶⁷ Nell'accezione latina, gli *apocrisarii* prendevano nome di *responsales*.

³⁶⁸ Tradizionalmente detenevano il titolo di *vicarii apostolici* i vescovi di Tessalonica, di Arles, di Tarragona e di Siviglia. Cfr. L. DE ECHEVERRIA, *Funciones de los Legados del Romano Pontifice*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIVA, 1969, p. 591.

³⁶⁹ V. *supra*, par. 1.2..

³⁷⁰ G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 1.

³⁷¹ Il profilo dei legati *a latere* può ben individuarsi nella Decretale "Super Gentes et Regna" di Papa Giovanni XXII. Cfr. M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, op. cit., p. 113.

³⁷² Tutt'oggi, i vescovi di alcune importanti diocesi di area germanica (si pensi - *inter alia* - a Colonia e Salisburgo), possono vantare privilegi - puramente onorifici - connessi al titolo di *legati nati*. Cfr. M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, Jaka book, Milano, 1995, p. 38.

sensibilità nazionali, giunsero finanche a costituire un concreto pericolo per la Sede Apostolica³⁷³. Da ultimo, con l'espressione *legati missi*, si richiamavano coloro che - giungendo nei fatti a soppiantare i *legati nati* - andarono sempre più frequentemente a *gerere personam pontificis* (talvolta *cum potestate legati a latere*) in missioni di natura straordinaria e temporanea³⁷⁴.

Ebbene, è soprattutto in rapporto a questi ultimi che può cogliersi un'ideale contiguità con i moderni diplomatici vaticani, i quali nondimeno, ancora fino alla metà del XV secolo, esercitarono funzioni di rappresentanza caratterizzate dalla trattazione di affari di matrice essenzialmente politica³⁷⁵, presso interlocutori di volta in volta chiamati in causa³⁷⁶.

Soltanto verso la fine del Millequattrocento, sullo scacchiere europeo si rese necessario un confronto, sempre più continuo e serrato, con le dinastie regnanti dell'epoca, che portò - nei fatti - ad una progressiva³⁷⁷ stabilizzazione delle legazioni della Sede Apostolica³⁷⁸. È, pertanto, a partire dai decenni che intercorsero tra il XV e il XVI secolo³⁷⁹, che iniziò a

³⁷³ Cfr. E. GRAZIANI, *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1964, vol. XII, p. 602.

³⁷⁴ G.B. VARNIER, *Legati del Pontefice*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1994, vol. IV, p. 98.

³⁷⁵ Non mancarono, ovviamente, in alcuni casi, sinceri approcci di natura missionaria. Cfr. E. GRAZIANI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 602. Si pensi, sul tema, al mandato - in terra mongola - affidato da Papa Innocenzo IV a padre Giovanni da Pian del Carpine; così come all'invio, a Pechino (1342), su indicazione di Giovanni XXII, di padre Marignolli. Cfr. G. TONUCCI, *Perché le nunziature apostoliche? Una vocazione al servizio della Chiesa*, 30 maggio 2008, reperibile online sul sito: <http://www.constantinianorder.org/magazine/perche-le-nunziature-apostoliche-una-vocazione-al.html>.

³⁷⁶ Tale rapporto di contiguità è posto in evidenza in: M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 36-37; M. OLIVERI, *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, pp. 5-6.

³⁷⁷ P. BLET, *Le antiche nunziature*, in *L'Osservatore Romano*, 2 luglio 1969: "Non che a una data precisa un Papa di quell'epoca abbia improvvisamente creato una rete di rappresentanze diplomatiche (...) alcune ambasciate e legazioni, più numerose rispetto al secolo precedente, avevano finito per diventare permanenti".

³⁷⁸ Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 2; E. GRAZIANI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 602-603.

³⁷⁹ È importante sottolineare come inizialmente furono i legati pontifici ad assumere uffici di lungo periodo, presso lo stesso luogo. Solo successivamente, la prassi prodottasi portò

delinearsi la figura - sotto molti aspetti singolare e atipica - di quell'ambasciatore denominato "nunzio apostolico"³⁸⁰.

Al riguardo, sebbene già nel corso del Pontificato di Leone X (1513-1521) - ritenuto il fondatore della diplomazia vaticana - possa cogliersi un primo e visibile attivismo in tale senso, fu con Gregorio XIII (1572-1585) e Clemente VIII (1592-1606) che si giunse ad un più organico inquadramento dei legati pontifici e all'attribuzione di un differente rango alle nunziature³⁸¹. Invero, con prassi che andò via via perfezionandosi, dal 1560 si accordò la dignità di "prima classe" alle prestigiose sedi di Parigi, Vienna, Madrid e Lisbona³⁸².

"Durante tutto il XVI secolo, nunzi e legati rappresenta[ro]no alternativamente o contemporaneamente sia gli interessi temporali del Papa come principe italiano, sia gl'interessi superiori della Cristianità della quale egli è guardiano - concordia tra i principi cristiani, difesa dell'Occidente contro i Turchi - sia, infine, gl'interessi religiosi affidatigli come Capo della Chiesa e Vicario di Cristo"³⁸³.

Del resto, pur potendosi continuare a riferire di una giustificata e mai del tutto sopita tensione temporalista³⁸⁴, l'intrinseca portata religiosa della

alla creazione di nunziature stabili: a quella in Spagna (1492), seguì - poco dopo - l'erezione di una sede diplomatica a Venezia (1500). Nel secolo successivo si ebbero ulteriori nunziature in città e Stati italiani: Napoli, Firenze, e Ducato di Savoia; nonché - a livello europeo - in Francia, Portogallo, Polonia e presso la corte imperiale. Cfr. G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, op. cit., 1996, p. 179.

³⁸⁰ Una specificità, rispetto ai rappresentanti delle diplomazie civili, che - come ben può rilevarsi - trae subito evidenza a cominciare dal termine di "nunzio apostolico". Cfr. D. SQUICCIARINI, *Nunzi apostolici a Vienna*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 4.

³⁸¹ Cfr. P. PICOZZA, *Nunzio apostolico*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1978, vol. XXVIII, p. 968.

³⁸² Un riconoscimento di grande prestigio, che venne consacrato con il conferimento - al termine del mandato - della berretta cardinalizia a coloro che erano stati titolari di tali sedi. Cfr. L. DE ECHEVERRIA, *Funciones de los Legados del Romano Pontifice*, op. cit., p. 533; K. WALF, *The Nature of Papal Legation: Delineation and Observations*, in *The Jurist*, 63, 2003, p. 87.

³⁸³ P. BLET, *Le antiche nunziature*, op. cit..

³⁸⁴ A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute*, op. cit., pp. 424-426.

propria missione ebbe a crescere nella consapevolezza nei diplomatici della Santa Sede, solo a seguito degli esiti controriformistici scaturiti dal Concilio di Trento (1545-1563)³⁸⁵; esiti che, nello stesso tempo, si rivelano basilari nella comprensione delle reiterate contestazioni che videro protagonisti i nunzi apostolici, fino alla conclusione del XVIII secolo.

Le propaggini centraliste figlie del Concilio resero questi ultimi, da un lato, cardinali veicolari nella diffusione di quanto sancito nell'adunanza tridentina³⁸⁶ e dall'altro, oggetto d'immediata leva nelle accese e prolungate critiche di matrice tanto statuale quanto episcopalista.

Nel processo di consolidamento dei regni del Vecchio Continente - conseguente all'inesorabile declino della *Respublica Christiana* - i rappresentanti pontifici divennero pedine centrali (specie nell'area germanica) in un conflitto in cui assolutismo regio e autonomismo degli episcopati nazionali, si opposero alle ripercussioni generate da una Chiesa desiderosa di affermarsi quale *societas iuridice perfecta*.

Il culmine delle tensioni citate si ebbe a seguito dell'erezione, nel 1785, della nuova nunziatura apostolica di Monaco di Baviera, percepita dal clero locale come l'ennesima intromissione della *Sedes Romana* nella propria sfera di competenza³⁸⁷.

Il 25 agosto 1786, quattro metropolitani renani³⁸⁸ - nelle note "puntuazioni di Ems" - esternarono tutto il loro profondo rammarico per la mal tollerata

³⁸⁵ Cfr. G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, op. cit., p. 2. Funzioni ecclesiali che si accrebbero maggiormente, in seguito alla conclusione della Pace di Westfalia (1648). Cfr. M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., p. 65.

³⁸⁶ Pio IV definì i propri legati come "veri e propri nocchieri della nave conciliare", in: A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute*, op. cit., p. 432.

³⁸⁷ Cfr. D. ARMANDO, *Pacca, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, vol. LXXX, p. 39; K. WALF, *The Nature of Papal Legation: Delineation and Observations*, op. cit., p. 87.

³⁸⁸ Si tratta, non casualmente, dei vescovi delle diocesi di Magonza, Treviri, Salisburgo e Colonia, che - in epoche diverse - avevano potuto fregiarsi del titolo di *Primates Germaniae*, e che quindi, a maggior ragione, mal sopportavano l'idea di una diretta emanazione del potere papale che potesse ridurre la propria autorità. M. OLIVERI, *Natura e*

iniziativa papale, propugnando un'ampia riconsiderazione della giurisdizione dei vescovi residenziali, a scapito della erosiva influenza esercitata dai nunzi apostolici³⁸⁹. In tale direzione, si resero - quindi - convinti assertori dell'idea di una chiesa nazionale (fondata sui crismi del febronianesimo e del regalismo di stampo giuseppinista³⁹⁰) e della necessaria convocazione di un concilio che affrontasse le principali problematiche relative al panorama ecclesiale teutonico³⁹¹.

Dinanzi a siffatte prospettazioni, la replica di Pio VI - formulata nel Breve *Responsio super Nunciaturis Apostolicis* del 14 novembre 1789³⁹² - mostrò un tono nient'affatto accondiscendente, rivendicando - *ex adverso* - il diritto del Pontefice, fondato su importanti basi teologiche e su di una secolare esperienza storica, a inviare sia presso le Chiese particolari sia dinanzi ai governi civili, i propri legati³⁹³.

L'epopea rivoluzionaria e la successiva ascesa napoleonica non permisero ulteriori prese di posizione sul punto: gli sconvolgimenti del tempo, infatti, enfatizzarono il già precario equilibrio su cui si sosteneva l'attività dei nunzi, rendendola quiescente fino alla Restaurazione³⁹⁴.

funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, op. cit., pp. 132-133.

³⁸⁹ Cfr. P. BLET, *Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube de XIXe siècle*, op. cit., pp. 419-425.

³⁹⁰ V. *supra*, par. 1.5..

³⁹¹ Cfr. P. PICOZZA, *Nunzio apostolico*, op. cit., p. 968.

³⁹² Cfr. M. CAFFIERO, *Pio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, p. 503. Il documento papale, redatto materialmente da Francesco Antonio Zaccaria e dal cardinale Giuseppe Garampi, si rivela particolarmente interessante ai nostri fini, perché racchiude in sé una periodicizzazione - in tre parti (IV-IX secolo, IX-XVI secolo, dal XVI secolo in poi) - della storia delle legazioni pontifici. Cfr. A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute*, op. cit., p. 422.

³⁹³ P. CIPROTTI, *Frammenti di diritto diplomatico pontificio*, op. cit., p. 358.

³⁹⁴ Nel 1809, con l'esilio da Roma di Pio VII, solo due nunzi apostolici riuscirono - pur con immaginabili grandi difficoltà - a proseguire la propria missione: si tratta di mons. Caleppi, che seguì la dinastia reale portoghese in terra brasiliana e mons. Severoli, che raggiunse, con la famiglia asburgica, i confini meridionali dell'Impero d'Austria. Cfr. G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1957, p. XIII.

Tuttavia, altri singolari episodi possono citarsi a proposito dell'insofferenza e del risentimento causato dalla presenza di questi ultimi. Emblematica è la nota resistenza mostrata, nel 1802, dall'arcivescovo di Mohilov, in Russia, dinanzi all'eventualità che un legato pontificio potesse stabilirsi nell'impero zarista³⁹⁵. Così come, più o meno nel medesimo periodo, si riscontrano i tentativi del governo spagnolo, di ricondurre la presenza dei diplomatici papali ad una mera rappresentanza relativa ai soli Stati Pontifici³⁹⁶.

2.3.2.2. Dal Congresso di Vienna alla prima metà del XX secolo.

Conclusasi la c.d. "época de la decadencia"³⁹⁷, per le rappresentanze pontificie iniziò una fase di importanti novità.

In primo luogo, merita menzione l'autorevole riconoscimento internazionale ottenuto dalla diplomazia vaticana, in seno o negli anni immediatamente successivi al Congresso di Vienna (svoltosi dal 1° novembre 1814 al 9 giugno 1815). Indicativi, al riguardo, possono certamente dirsi il "Reglement sur le rang diplomatiques entre les agents diplomatiques" (del 19 marzo 1815) e il Protocollo di Aix-la-Chapelle (del 21 novembre 1818): in tali atti - espressione della compiuta positivizzazione della prassi in materia di relazioni internazionali - si consacrò, a livello convenzionale, la figura del

³⁹⁵ P. CIPROTTI, *Frammenti di diritto diplomatico pontificio*, op. cit., pp. 358-359.

³⁹⁶ In risposta agli indirizzi iberici, si ebbe una lettera del cardinale Consalvi - datata 9 gennaio 1802 - nella quale si invitava a tenere conto del carattere secondario della sovranità temporale del Pontefice, rispetto alla sua missione spirituale. Cfr. D. LE TORNEAU, *La mission ad extra des représentants pontificaux*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, p. 489.

³⁹⁷ L'espressione, relativa al descritto periodo di crisi vissuta dai nunzi apostolici, è contenuta in: J. BONET NAVARRO, *El decanato del cuerpo diplomatico y la precedencia de los legados pontificios*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1997, 4, p. 868.

nunzio apostolico³⁹⁸, cui venne riconosciuta (allegato “d”, art. 1 del Regolamento) la dignità di agente diplomatico di prima classe³⁹⁹.

Nel medesimo documento, venne inoltre confermato l’antico privilegio (art. 4,§2) volto ad attribuire al nunzio apostolico - da parte delle potenze cattoliche - la decananza del corpo diplomatico; e ciò in deroga alle contestuali statuizioni (art. 4,§1), che - diversamente e in via prioritaria - ne riconducevano la titolarità a colui che, tra gli ambasciatori, fosse stato da più tempo in missione, nel ruolo, presso la potenza accreditante⁴⁰⁰.

In secondo luogo, procedendo nella disamina cronologica, può cogliersi lo straordinario acume politico della Santa Sede, che, specie nel XIX secolo, riuscì a modulare le denominazioni dei propri diplomatici, adeguandosi pragmaticamente alle contingenze dei tempi.

Emblematica può dirsi, al riguardo, l’erezione - in Olanda - della prima internunziatura apostolica⁴⁰¹. La Sede Apostolica, invero, riempì di rinnovato significato la preesistente figura dell’internunzio: se con tale espressione si era storicamente fatto riferimento a colui che assumeva *ad interim* le funzioni di capo-missione (nel frangente di tempo necessario all’avvicendamento tra il vecchio nunzio e l’entrata in servizio del nuovo), a partire dal 1829, essa equiparò la suindicata figura ad un rappresentante diplomatico di rango secondario, cui non sarebbe spettata la decananza del corpo diplomatico. Un espediente, quello indicato, chiaramente diretto ad agevolare la nascita di rapporti diplomatici⁴⁰².

³⁹⁸ Cfr. A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1959, 1, pp. 43-44.

³⁹⁹ A. LANZA, *La Santa Sede e le conferenze della pace dell’Aia del 1899 e 1907: studio giuridico-diplomatico*, Lateran Press University, Roma, 2002, p. 56.

⁴⁰⁰ A proposito di quanto riferito, non può trascurarsi la circostanza che vide, tra le otto potenze firmatarie del suddetto Regolamento del 1815, ben quattro Stati generalmente insensibili al richiamo della tradizione cattolica (Russia, Prussia, Regno Unito e Svezia).

⁴⁰¹ Secondo il Bettanini, tuttavia, la prima internunziatura si ebbe in Brasile. Cfr. A.M. BETTANINI, *Internunzio*, in *Nuovo digesto italiano*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1938, vol. XVII, p. 63.

⁴⁰² Nello stesso periodo, invero, è possibile rilevare l’istituzione di numerose nuove nunziature. Cfr. M.F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 76-77.

Meritevole di eguale attenzione, sempre nel corso dell'Ottocento, è la solerzia mostrata dalla Santa Sede nei confronti dei Paesi latinoamericani d'antica colonizzazione spagnola, divenuti da poco indipendenti⁴⁰³. A questo proposito, infatti, venne adottata una peculiare scelta lessicale: pur di instaurare relazioni con gli Stati del Sud America, non offendendo - al contempo - il prestigio dell'ormai decadente impero iberico, si optò per l'invio di legati che avessero - formalmente - la denominazione di delegati apostolici, ma che ricoprissero - sostanzialmente - le mansioni abitualmente esercitate dai nunzi⁴⁰⁴.

È in ogni caso con la *debellatio* dello Stato Pontificio⁴⁰⁵, che si aprì una delle pagine più interessanti sul tema in esame, in considerazione del fatto che la definitiva perdita del potere temporale del Papa non andò a intaccarne lo *jus legationis*.

A significativa conferma di tale indirizzo, si può evidenziare come il Ministro degli Esteri italiano, Visconti Venosta - ancor prima dell'epilogo militare del settembre 1870 - rassicurò ripetutamente le potenze straniere in merito alla preservazione di alcune prerogative sovrane del Pontefice, tra cui spiccavano quelle riferibili al diritto di legazione attivo e passivo. D'altra parte, la medesima opzione politica poté ravvisarsi nelle disposizioni contenute nella Legge delle Guarentigie (l. 214/1871)⁴⁰⁶; norme che -

⁴⁰³ Cfr. L. DE ECHEVERRIA, *Funciones de los legados del Romano Pontifice*, op. cit., p. 596.

⁴⁰⁴ Sarà soltanto nel maggio del 1916, con una nota di Benedetto XV, che si andrà ad affermare la natura esclusivamente ecclesiale e non diplomatica dei delegati apostolici. Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le nunziature in Europa fra le due guerre*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 406-407; G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, op. cit., pp. XVI.

⁴⁰⁵ V. *supra*, par. 1.7.1..

⁴⁰⁶ In particolar modo, si fa riferimento:

- all'art 3 comma 1, in cui si ribadiva il rispetto degli "onori sovrani" propri del Pontefice e, soprattutto, l'osservanza delle "preminenze d'onore", già serbategli dai regni cattolici;
- all'art. 11 comma 3, che garantiva agli "inviati di Sua Santità presso i Governi Esteri" le prerogative e le immunità statuite dal diritto internazionale.

insieme ad alcuni riscontri fattuali⁴⁰⁷ - andarono a testimoniare la sussistenza di uno *jus legationis* del tutto svincolato dalla sovranità territoriale.

Tuttavia, screzi e malcelate *querelle* sorsero e si perpetuarono a causa del non sempre irreprensibile comportamento degli stessi rappresentanti diplomatici, sia italiani che pontifici.

Sull'argomento, si può rammentare l'agire dell'inviato del governo di Roma - non conforme ai dettami dell'art. 3 della Legge delle Guarentigie - in occasione della controversia relativa alla decananza del legato papale a Lima (1878)⁴⁰⁸; nello stesso tempo, si segnala il comportamento di alcuni nunzi apostolici, i quali - in spregio ad una corretta ed imparziale messa in pratica delle funzioni decane - "dimenticarono" frequentemente di comunicare le ordinarie circolari diplomatiche ai loro colleghi italiani⁴⁰⁹.

Del resto, in quegli anni, il clima di non unanime apprezzamento circa l'azione diplomatica della Santa Sede, spinse quest'ultima ad alcune sintomatiche repliche e precisazioni.

Si pensi, *in primis*, a quanto ripetutamente asserito da Leone XIII, traendo ampio spunto dalla citata "Responsio Super Nunciaturis" di Pio VI: rilevante

⁴⁰⁷ Si pensi alla presenza, a Roma, di un doppio corpo diplomatico, per tutto il periodo tra il 1870 e il 1929. Cfr. A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, op. cit., pp. 51-58. Di straordinario interesse si mostrano le difficoltà vissute - nel corso dei due conflitti mondiali - dai diplomatici accreditati presso la Sede Apostolica, ed inviati dalle potenze belligeranti contro il Regno d'Italia. Negli anni della Grande Guerra, questi preferirono riparare in Svizzera, ove mantennero rapporti diretti con la nunziatura; diversamente, durante il secondo conflitto, si poté assistere ad un vero e proprio *turn-over* residenziale, entro le mura leonine, tra gli ambasciatori delle cc.dd. "Potenze alleate" e quelli dell'Asse. Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le conferenze della pace dell'Aia del 1899 e 1907: studio giuridico-diplomatico*, op. cit., p. 52; A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, op. cit., p. 59.

⁴⁰⁸ Nel 1878, in seno al corpo diplomatico presente a Lima, sorse una controversia destinata a fugare i dubbi in merito all'attribuzione della decananza agli internunzi. A seguito degli esiti negativi ricevuti, in Perù come poi in altri Paesi sudamericani, la Santa Sede provvide alla pubblicazione - tra il 1899 e il 1900 - di apposite direttive (tra le quali si annovera il celebre "libro giallo") per i propri rappresentanti. Cfr. P. CIPROTTI, *Frammenti di diritto diplomatico pontificio*, op. cit., pp. 361-362; A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, op. cit., p. 45.

⁴⁰⁹ Cfr. *La prassi italiana di diritto internazionale: prima serie (1861-1887)*, op. cit., vol. I, pp. 369-370.

è l'allocuzione del 20 agosto 1880, conseguente all'espulsione - da parte del Belgio - del nunzio apostolico; altrettanto nota è l'impostazione che caratterizza la Lettera "Longinqua Oceani" (6 gennaio 1895), scritta in occasione dell'erezione della delegazione apostolica negli Stati Uniti d'America⁴¹⁰.

Di peculiare interesse, inoltre, è la missiva del 15 aprile 1885, inviata dal cardinale Segretario di Stato, Ludovico Jacobini, all'allora legato in Spagna - mons. Mariano Rampolla del Tindaro - in virtù dei gravi apprezzamenti riportati nel periodico d'ispirazione carlista "El siglo Futuro"⁴¹¹: in un articolo del 9 marzo dello stesso anno, infatti, era emersa una vivace polemica sul ruolo diplomatico e sulle funzioni intraecclesiali esercitate dai nunzi apostolici, specie con riferimento all'episcopato locale. Le parole del Jacobini, pertanto, si levarono a totale rettifica di quanto erroneamente sostenuto dalla rivista spagnola, offrendo un saggio delle ragioni giustificatrici della missione degli inviati del Papa, che tenevano anche conto delle conclusioni cui era giunto - sul primato petrino - il Concilio Vaticano I⁴¹².

Soffermando l'indagine sul XX secolo, si evidenzia come il "Codex Iuris Canonici" del 1917 registrò il suo articolarsi proprio sulla base di una rinverdata sensibilità primaziale⁴¹³. Dalla disciplina del codice gasparriano espressamente dedicata ai legati pontifici, invero, ben può dedursi

⁴¹⁰ A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, op. cit., pp. 47-48.

⁴¹¹ Il testo della comunicazione del card. Jacobini, datata 5 settembre 1885, è reperibile online sul sito:
<http://archive.thetablet.co.uk/article/5th-september-1885/25/cardinal-jacobini-on-the-powers-of-papal>.

⁴¹² Cfr. E.L. HESTON, *Papal Diplomacy: Its Organization and Way of Acting*, in W. GURIAN - M.A. FITZSIMON (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1954, p. 37.

⁴¹³ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II, pp. 824-827; 1068-1075.

un'impostazione centralista e gerarchizzata⁴¹⁴, che pare riecheggiare le affermazioni dottrinali della Costituzione "Pastor Aeternus"⁴¹⁵: è la stessa scansione logica delle norme dei canoni 265-270⁴¹⁶, nonché la loro strutturazione morfosintattica, ad avvalorare tale assunto⁴¹⁷.

Ciò detto, a poco più di dieci anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, saranno gli articoli 12 e 19 del Trattato Lateranense a fornire un ulteriore riconoscimento - di carattere convenzionale - del diritto di legazione attivo e passivo della Santa Sede. Per di più, a conclusione del tribolato settantennio della "Questione Romana", nel primo articolo citato sarà finanche riconosciuta al nunzio apostolico (in ossequio alle previsioni

⁴¹⁴ G.B. VARNIER, *Legati del Pontefice*, op. cit., p. 98. G.J. ROBINSON, *Papal Representatives in the Context of Collegiality*, in M. THERIAULT - J. THORN (sous la direction de), *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du 5. Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Université Saint Paul, Ottawa, 1986, vol. I, p. 488.

⁴¹⁵ Si rammenti che l'importanza dello strumento codiciale venne sottolineata dallo stesso Pio IX, anche a causa della difficile situazione internazionale creatasi sul finire del proprio Pontificato. Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, op. cit., pp. 658-665.

⁴¹⁶ Al netto di un breve condensato di proposizioni che affondano le proprie radici nella plurisecolare tradizione della diplomazia ecclesiastica (canoni 266 e 270), le restanti norme del Capitolo V del Libro II del CIC del 1917, sono da interpretarsi essenzialmente nella predetta ottica. Fondamentale si rivela - in primo luogo - il canone 265, in cui si ribadisce il diritto del Romano Pontefice di inviare "ovunque" i propri rappresentanti. Con riguardo al canone 267, diviene interessante evidenziare, invece, come venga limpidamente delineato l'ampio profilo funzionale dei nunzi e degli internunzi. Preme sottolineare come questi, secondo le indicazioni loro impartite, dovessero - *in primis* - occuparsi delle relazioni diplomatiche che intercorrono tra la Santa Sede e i Governi Civili; e (solo) in seconda istanza, *advigilare* sulla condizione delle Chiese particolari, dandone notizia alla Santa Sede. Nel medesimo canone, inoltre, si menziona la differente figura del delegato apostolico, il quale svolge esclusivamente compiti di natura ecclesiale (salvo poi intervenire ufficiosamente - presso le opportune sedi politiche - in casi di necessità). Si dimostrano rilevanti, altresì, i canoni 268 e 269, dai quali è possibile cogliere ulteriori profili: *inter alia*, a testimonianza dell'importanza dell'ufficio proprio dei legati pontifici, si segnala il prosieguo della loro missione nell'ipotesi di sede vacante, nonché la specifica indicazione dei privilegi ad essi spettanti, nei confronti dei vescovi ordinari del luogo (ai quali, tuttavia, viene espressamente garantita piena libertà di giurisdizione). Cfr. F. CAVALLI, *Spiritualità di fini e di metodi della diplomazia pontificia*, op. cit., pp. 131-144.

⁴¹⁷ Disposizioni concernenti i legati del Pontefice, nel CIC del 1917, possono altresì rivenirsi nei canoni 120,§2; 420,§1; 1397,§1; 1557,§1; 2341-2344. Cfr. P.V. AIMONE BRAIDA, *L'ufficio dei rappresentanti del Romano Pontefice (nel decimo anniversario del Motu Proprio di Paolo VI "Sollicitudo omnium ecclesiarum", promulgato il 24 giugno 1969)*, in *Apollinaris*, 52, 1979, p. 177.

consuetudinarie riconosciute nel Regolamento di Vienna del 1815) la decananza del corpo diplomatico accreditato nell'allora Regno d'Italia⁴¹⁸.

Ebbene, gli esiti della Conciliazione - oltre a sancire un passo in avanti nel processo di riconoscimento della presenza internazionale della Santa Sede - favorirono una più serena presa di coscienza intraecclesiale circa la problematica coerenza della diplomazia papale, ancora strutturalmente impregnata di nostalgiche rimembranze temporaliste. Sul punto, a titolo esemplificativo, ci si può riferire all'approccio asettico e scientifico che caratterizzava - ancora nei primi decenni del Novecento - gli insegnamenti impartiti presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica⁴¹⁹, didatticamente scevri da particolari preoccupazioni di natura pastorale; o, proseguendo, basti osservare le accentranti cooptazioni volte a favorire la promozione, nei ranghi diplomatici, di sacerdoti in grandissima parte italiani⁴²⁰.

Preziosa conferma di quanto descritto, d'altronde, può reperirsi nelle vivide parole pronunciate, nel 1951, dall'allora mons. Montini, il quale - a trent'anni di distanza dal suo ingresso a Palazzo Severoli - rammentava le forti perplessità che lo avevano inizialmente attanagliato nei confronti di un'istituzione apparsagli a dir poco vetusta. Tra le obiezioni sollevate dal futuro Paolo VI, vi era "quella del sospetto che la diplomazia pontificia, con la caduta del potere temporale, avesse compiuto i suoi anni, e che rimanesse ancora questo Istituto, questo strumento dell'antica diplomazia pontificia, come erano rimaste tante forme del precedente stato di cose, quasi a protesta

⁴¹⁸ G.B. VARNIER, *Legati del Pontefice*, op. cit., p. 100.

⁴¹⁹ Per un affresco storico dell'istituto di Piazza della Minerva, tradizionale fucina dei futuri legati vaticani, si rinvia alla lettura di G. MONTALVO, *La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica della Santa Sede nel mondo*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, pp. 203-219; M. FLICK, *La Pontificia Accademia Ecclesiastica nel rinnovamento conciliare*, in *La Civiltà Cattolica*, 1968, I, pp. 526-534; A. MARTINI, *La diplomazia della Santa Sede e la Pontificia Accademia Ecclesiastica*, op. cit., pp. 372-386.

⁴²⁰ Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le nunziature in Europa fra le due guerre*, op. cit., pp. 405-416.

di quello che si era prodotto nel campo ecclesiastico con la caduta del potere temporale⁴²¹.

2.3.2.3. La Convenzione sulle relazioni diplomatiche ed il dibattito conciliare.

Pur potendosi intravedere bagliori di importanti novità già nel corso del Pontificato di Pio XII - fu certamente negli anni Sessanta del XX secolo che si assistette a una decisa inversione di rotta nella proiezione concettuale della diplomazia della Santa Sede.

A livello internazionalistico, una tappa decisiva si ebbe in occasione della conferenza celebratasi a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961, che vide la partecipazione di un gran numero di Stati ed un ruolo negoziale particolarmente attivo della Sede Apostolica⁴²².

Analizzando la Convenzione sulle relazioni diplomatiche - redatta in tale consesso - sono due gli articoli su cui si ritiene necessario soffermare l'attenzione. Nell'art. 14, §1 lett. a) e b), nunzi e internunzi vengono espressamente menzionati, rispettivamente quali appartenenti alla prima e alla seconda classe dei capimissione diplomatici; nell'art. 16, §3, inoltre, riaffermando quanto dichiarato - con similare formulazione - nell'art 4, §2 del

⁴²¹ G.B. MONTINI, *Discorso commemorativo tenuto in occasione del 250° anniversario di fondazione della Pontificia Accademia Ecclesiastica*, 25 aprile 1951, reperibile online sul sito:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdeccles/documents/montini_it.htm.

⁴²² Sull'argomento, caposaldo nella manualistica di diritto internazionale, si veda: B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, op. cit., pp. 241-248; N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, op. cit., pp. 143-146; A. MARESCA, *La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche*, in *La Comunità Internazionale*, XVI, 1961, pp. 247-273. Ratificata dalla Sede Apostolica il 17 aprile 1964, la Convenzione sulle relazioni diplomatiche entrò in vigore il 24 aprile dello stesso anno.

Regolamento del 1815, si torna a ribadire la consolidata consuetudine volta a riservare gli onori di precedenza al rappresentante della Santa Sede⁴²³.

Sotto altro versante, sulla scorta del rivoluzionario impianto programmatico giovanneo, fu poi il Concilio Vaticano II a fornire i prodromi teorici per una rimodulazione dello *ius legationis* pontificio: il nuovo declinarsi della Chiesa Cattolica, con se stessa e in rapporto alla sua aspirazione a rendersi interprete dei bisogni del mondo, portarono a un significativo ripensamento dell'azione dei legati papali. Al termine di quella che padre O'Malley definì come “la più grande Assemblea della Storia dell’Umanità”⁴²⁴, la diplomazia vaticana poté parzialmente divincolarsi dalle severe critiche che l’avevano a lungo accompagnata.

Affrontando lo studio di quanto evocato nel corso delle adunanze, v'è da dire che il suddetto tema, già di per sé non centrale, venne addirittura progressivamente marginalizzato rispetto a quanto approntato negli schemi ante-preparatori⁴²⁵.

In ogni caso, alcuni profili furono oggetto di sintomatica riflessione durante la seconda sessione conciliare: in primo luogo, nella 49° Congregazione generale (16 ottobre del 1963), emersero dubbi sulla piena rispondenza delle nunziature apostoliche alla missione ecclesiale.

Tra le voci che nell'occasione si levarono in aula, non mancò chi propose un maggiore coinvolgimento dei vescovi appartenenti alle singole Conferenze

⁴²³ P. CIPROTTI, *Note sparse sulla precedenza dei rappresentanti diplomatici della Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1987, I, pp. 245-249. Per specifici approfondimenti, si rinvia al volume di G. LINGUA, *La posizione giuridica e l'apporto della Santa Sede nelle Conferenze di codificazione del diritto diplomatico*, Theses ad lauream in iure canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, 1992.

⁴²⁴ Cfr. G. SALE, “*Gaudet Mater Ecclesia*”. *L'allocuzione di apertura del Concilio Vaticano II*, in *La Civiltà Cattolica*, 2012, III, p. 351.

⁴²⁵ Cfr. A. TALAMANCA, *I rappresentanti diplomatici della S. Sede tra tradizione e innovazione*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, op. cit., p. 137; EAD., *I rappresentanti pontifici nella nuova normativa canonistica*, in W. SCHULZ - G. FELICIANI (a cura di), *Vitam impendere vero - Studi in onore di Pio Ciprotti*, Lateran University Press, Roma, 1986, pp. 281-282.

Episcopali e dei patriarchi di rito orientale; obiettivo, questo, incoraggiato da quanti sostenevano che la conoscenza della lingua e delle culture locali avrebbe sicuramente aiutato nella rapida e diligente comprensione delle non improvvisabili dinamiche proprie del dialogo intraecclesiale e delle relazioni diplomatiche.

Sollecitazioni sotto alcuni aspetti affini si ebbero, altresì, nella 60° Congregazione generale (5 novembre 1963), ove si propose una mirata riconsiderazione del programma di studio dei diplomatici vaticani, al fine di improntarlo su linee pedagogiche di più ampio respiro, che - *inter alia* - non tralasciassero approfondimenti sulla peculiare sensibilità delle tradizioni orientali.

Continuando, può senza dubbio ritenersi interessante - nell'ambito dell'auspicata riforma della Curia Romana - quanto dichiarato nel corso della 62ª Congregazione generale (tenutasi il 7 novembre 1963) a proposito di un'internazionalizzazione che coinvolgesse anche le future fila dei nunzi apostolici, nell'ottica di un'autentica universalizzazione di tale ufficio.

Inoltre, la materia fu oggetto di dibattito allorquando si toccò il tema concernente la configurazione delle Conferenze Episcopali (67ª Congregazione generale, 14 novembre 1963) e - nel corso della terza sessione del Concilio - con riguardo alla possibilità di una partecipazione laicale nella diplomazia vaticana (97ª Congregazione generale, 8 ottobre 1964)⁴²⁶.

Gran parte delle suggestioni appena indicate furono recepite - sulla base della Costituzione dogmatica "Lumen Gentium" (punti 23 e 23) - nelle proposizioni programmatiche del Decreto "Christus Dominus", ai punti nn.

⁴²⁶ Con riferimento alla descrizione dei dibattiti conciliari sul tema della diplomazia vaticana, si rimanda a quanto illustrato in: K. WALF, *The Nature of Papal Legation: Delineation and Observations*, op. cit., pp. 89-90; M. OLIVERI, *La diplomazia pontificia alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Ius Ecclesiae*, XIV, 2002, p. 249; ID., *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, op. cit., pp. 7-9; G. MUCCI, *La diplomazia pontificia dopo il Concilio*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, II, pp. 536-538.

9, 10 e 38⁴²⁷. Ad ogni modo, fu l'intero apporto del magistero conciliare a costituire la base di partenza per un globale ed articolato ripensamento della missione, *in primis* ecclesiale, dei legati pontifici: l'attenzione per la persona umana, il dialogo interreligioso, la propensione all'abbraccio ecumenico, divennero oggetto di riconsiderazione rispetto ai termini ben più rigidi che fino ad allora li avevano contraddistinti⁴²⁸.

Non fu certamente casuale - in quegli anni - l'esponentiale crescita del numero delle rappresentanze in Africa e in Asia: se contingenti logiche politiche presentarono certamente un peso specifico, è parimenti chiaro che a siffatta espansione contribuì, in maniera determinante, il menzionato anelito di generale rinnovamento⁴²⁹.

Da ultimo, un immediato segno di tangibile apertura si ebbe con la creazione di una nuova e peculiare figura di agente diplomatico di prima classe, il pronunzio apostolico⁴³⁰. Con quest'ultimo, la Sede Apostolica - desiderosa di elevare al più alto livello le proprie relazioni con gli Stati non cattolici - si mostrava pronta a rinunciare alle decananza del corpo diplomatico, inviando

⁴²⁷ *Ibidem*.

⁴²⁸ “[La] théologie du Vatican II invite à reprendre les choses par la racine en fonction de la finalité de ces deux fonctions (la fonction diplomatique et la fonction religieuse). Et cela commande une profonde restructuration”. Il sintomatico passo del cardinale Suenens è contenuto in: M. OLIVERI, *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, op. cit., p. 11.

⁴²⁹ Cfr. A. FILIPAZZI, *Le rappresentanze pontificie dalla fine della II Guerra Mondiale ad oggi*, in *Ius Ecclesiae*, XIV, 2002, pp. 713-750. Per un interessante quadro - anche a livello statistico - dei cambiamenti concernenti l'apparato diplomatico pontificio, si veda inoltre D. ALVAREZ, *The Professionalization of the Papal Diplomacy Service (1909-1967)*, in *The Catholic Historical Review*, 75, 1989, pp. 233-248.

⁴³⁰ In precedenza, con tale espressione si indicava il nunzio apostolico che avesse ricevuto la berretta cardinalizia, mentre era in carica. Di straordinaria rilevanza può ritenersi, sul tema, la disamina offerta da mons. Gallina - ufficiale della Segreteria di Stato - al fine di chiarire il nuovo senso della denominazione; un'analisi presentata in non casuale coincidenza con l'annuncio della creazione dei primi due pro-nunzi apostolici, in Kenya e nella Repubblica dello Zambia. Cfr. E. GALLINA, *I “Pro-Nunzi” Apostolici*, in *L'Osservatore Romano*, 28 ottobre 1965. In ottica riassuntiva si veda, altresì, F. CAVALLI, *Il Motu Proprio “Sollicitudo omnium ecclesiarum” sull'ufficio dei Rappresentanti Pontifici*, in *La Civiltà Cattolica*, 1969, III, p. 34, nota 1.

comunque dei legati con rango e funzioni - anche a livello formale - identiche a quelle del nunzio⁴³¹.

2.3.2.4. Dalle innovazioni recepite nel *Motu Proprio* “Sollicitudo omnium ecclesiarum” ai più recenti sviluppi.

Sintesi eminente delle indicazioni conciliari⁴³², a proposito dei legati pontifici, si è ebbe nel *Motu Proprio* “Sollicitudo omnium ecclesiarum”, che offrì una profonda rilettura dei compiti di tali rappresentanti⁴³³, alla luce dell’approccio sinodale che aveva caratterizzato l’assise conclusasi sotto l’egida di Paolo VI⁴³⁴.

⁴³¹ Nei fatti ciò rese, negli anni a venire, sempre più desueto l’invio dell’internunzio (agente diplomatico di seconda classe). Cfr. A. FILIPAZZI, *Le rappresentanze pontificie dalla fine della II Guerra Mondiale ad oggi*, op. cit., pp. 726; 729; 741-742.

⁴³² Un primo riferimento ai rappresentanti vaticani, successivamente alla conclusione del Concilio Vaticano II, si rinviene parzialmente già nella Costituzione apostolica “Regimini Ecclesiae Universae”, del 15 agosto 1967. Al riguardo, si fa specifica menzione degli artt. 21 e 28. In relazione al primo di essi, si afferma che: “[è] compito della Segreteria di Stato o Papale (...) favorire i rapporti (...) con i Legati della Santa Sede, con i Governi civili e i loro Legati, (...) rimanendo sempre salva la competenza del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e, per quanto è necessario, procedendo di comune accordo con esso”. Circa la seconda disposizione, si dichiara che: “[è] compito di tale Sacro Consiglio [il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa] (...) incrementare i rapporti diplomatici con le Nazioni; trattare i problemi riguardanti le Nunziature, le Internunziature, le Delegazioni Apostoliche, di comune accordo con la Segreteria di Stato (...)”. Cfr. G. LAJOLO, *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, op. cit., p. 205, nota 1 bis.

⁴³³ Si tenga conto, nondimeno, che le perplessità sull’utilità e sulla coerenza evangelica dell’apparato diplomatico vaticano, continuarono ad alimentare accese polemiche, anche negli anni successivi. È quanto affiora, ad esempio, ancora nel Sinodo del 1971. Cfr. G. CAPRILE, *La diplomazia pontificia e i suoi compiti*, in *La Civiltà Cattolica*, II, 1972, p. 165.

⁴³⁴ Il *Motu Proprio* “Sollicitudo omnium Ecclesiarum” consta di due distinte parti. La prima, che funge da preambolo, va a delineare l’ufficio del Romano Pontefice, e gli strumenti da questi utilizzati per mantenere i contatti con le Chiese locali; strumenti che possono definirsi come: tradizionali (corrispondenza, visite “ad limina” dei vescovi, invio dei legati pontifici), straordinari (viaggi del Papa), o di derivazione conciliare (sinodi, vescovi residenziali da nominare membri dei vari dicasteri della Curia Romana). La seconda, di carattere più prettamente normativo, offre - in dodici articoli - una scansione delle varie tipologie (art. 1) e delle funzioni dei rappresentanti papali. In particolar modo, si delineano: i rapporti di questi ultimi con le Chiese locali (artt. 4-5) e le autorità statali (art. 10), i loro compiti nel procedimento di nomina dei nuovi vescovi (art. 6), e le relazioni con le Conferenze Episcopali (artt. 7-8). L’art. 3, inoltre, specifica come

Il documento suindicato, emanato il 24 giugno del 1969, oltre a fornire una preziosa *summa* dell'argomento trattato, pose in rilievo il vincolo di unione tra la *Sedes Romana* e le singole Chiese particolari; quell'“unione vitale tra il cuore e le membra della Chiesa (...) che, se pur in diversa misura, va dal centro alla periferia e dalla periferia al centro (...)”⁴³⁵.

Pertanto, in un'ottica opposta alla visione dettata dal Vaticano I, gli inviati papali⁴³⁶ divennero privilegiato strumento di raccordo nel quotidiano interfacciarsi pastorale del Sommo Pontefice, con le Chiese locali e le diverse Comunità politiche. Un mutamento di prospettiva particolarmente significativo⁴³⁷ - a prender luogo dalla stessa elencazione delle funzioni dei legati pontifici - e che palesa la primaria importanza del mandato ecclesiale⁴³⁸.

l'incarico continui a sussistere in vigenza di Sede vacante e fino al compimento del settantacinquesimo anno di età del legato pontificio. Cfr. M. OLIVERI, *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, op. cit., pp. 11-15; ID., *La missione dei rappresentanti pontifici dopo il Vaticano II (Parte seconda)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, pp. 23-54. Il testo del *Motu Proprio* è reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19690624_sollicitudo-omnium-ecclesiarum.html.

⁴³⁵ F. CAVALLI, *Il Motu Proprio “Sollicitudo omnium ecclesiarum” sull'ufficio dei Rappresentanti Pontifici*, op. cit., p. 35.

⁴³⁶ È importante sottolineare come all'art. 1 del *Motu Proprio*, si prevede che i rappresentanti pontifici “siano ordinariamente insigniti della dignità episcopale”. Sul tema, può segnalarsi come in epoca rinascimentale non mancarono figure di nunzi laici; inoltre, si evidenzia che negli ultimi anni del suo Pontificato, Papa Pacelli preferì non procedere alla suddetta ordinazione. Sarà Giovanni XXIII a promuovere definitivamente la prassi di nominare “arcivescovi” i legati papali. Cfr. L. DE ECHEVERRIA, *Funciones de los Legados del Romano Pontifice*, op. cit., p. 593. In merito al medesimo aspetto, si leggano le interessanti considerazioni contenute in: G. LAJOLO, *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, op. cit., pp. 230-231.

⁴³⁷ La Prof.ssa Talamanca, tuttavia, ritiene che la disciplina dei legati pontifici sia rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle sue precipue caratterizzazioni preconciliari. Cfr. A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici nella nuova normativa canonistica*, op. cit., p. 279.

⁴³⁸ Basti pensare a quanto affermato da un'autorevole voce, pochi mesi prima dell'emanazione del *Motu Proprio* - “La funzione primaria delle nunziature rimane tuttavia la cura delle relazioni della Chiesa con lo Stato nelle singole Nazioni” - per comprendere come questo abbia dato vita ad una vera e propria riconcettualizzazione della precedente esperienza in materia. Cfr. G. LAJOLO, *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, op. cit., p. 225. Con eguali richiami, cfr. F. CAVALLI, *Spiritualità di fini e di metodi della diplomazia pontificia*, op. cit., p. 134.

Direttrici simili - ma connotate da più precisi risvolti giuridici - si rintracciano, del resto, nelle apposite disposizioni contenute nel CIC del 1983⁴³⁹. Nei canoni 362-367, l'indirizzo intrapreso si rivela ancora una volta chiaro, *a fortiori*, ove confrontato con la precedente normativa piano-benedettina: quell'*advigilare* dei rappresentanti pontifici che, nei fatti, aveva generato infinite ritrosie nei secoli passati, lascia posto ad una più pregnante dimensione di collaborazione tra Sede Petrina e realtà ecclesiali locali; parimenti, in materia più prettamente diplomatica, il richiamo al rispetto del diritto internazionale, certifica i numerosi passi in avanti compiuti dalla canonistica, rispetto alle impostazioni vigenti nel 1917.

A pochi anni di distanza dall'entrata in vigore del codice, poi, ulteriori statuizioni dirette a regolare lo *ius legationis* pontificio sono state inserite nella Costituzione apostolica "Pastor Bonus", con la quale si è dato vita all'ultima riforma organica della Curia Romana⁴⁴⁰. In particolare, si fa

⁴³⁹ La stringata formulazione dei canoni menzionati, pare sottintendere le più ampie considerazioni presenti nel *Motu Proprio* del 1969. Alla conferma del diritto del Romano Pontefice ("nativo e indipendente"), di inviare propri rappresentanti presso Chiese particolari ed autorità governative (can. 362) - cui si correla immediatamente il portato del can. 363 - seguono mirate e dettagliate informazioni circa le competenze *ad intra* (can. 364) e *ad extra Ecclesiae* (can. 365) dei legati papali. Nel can. 366, si riaffermano taluni antichi privilegi di questi ultimi (nei confronti degli ordinari del luogo) e, da ultimo - nel can. 367 - vi sono indicazioni sulla cessazione dell'ufficio. Si rileva, inoltre, come a differenza del CIC del 1917, non vi siano riferimenti ai *legati a latere*, né ai *legati nati*. Cfr. K. WALF, *The Nature of Papal Legation: Delineation and Observations*, op. cit., pp. 96-97; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Comentario ai cann. 362-367*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-OCANA (obra coordinada y dirigida por), *Comentario exegetico alCodigo de Derecho Canonico*, Eunsá, Pamplona, 1996, vol. II, pp. 656-674; A. TALAMANCA, *I rappresentanti pontifici nella nuova normativa canonistica*, op. cit., pp. 292-295.

⁴⁴⁰ "L'esigenza di poter effettivamente coordinare l'azione del Romano Pontefice verso le singole Chiese locali, quella 'sollicitudo omnium Ecclesiarum' e la corrispondente esigenza delle Chiese locali di vivere la loro unità a Pietro e seguirne le direttive (...) rappresentano la fonte di ogni organizzazione, mutamento o riforma di questa peculiare struttura. L'essere effettivo 'elemento di comunione', che quindi necessita una consonanza al mutare delle esigenze, dei tempi, costituisce l'elemento essenziale, la causa remota, ma parimenti immediata di ogni riforma della Curia". V. BUONOMO, *La Segreteria di Stato. Competenze nella "funzione" diplomatica*, op. cit., p. 177.

riferimento agli articoli 41 e 46, che regolano le competenze spettanti alle due sezioni che compongono la Segreteria di Stato⁴⁴¹.

Ciò detto - terminata la disamina storico-normativa concernente lo *ius legationis* della Sede Apostolica⁴⁴² - v'è da evidenziare, guardando al profilo internazionalistico, come la diplomazia pontificia abbia in gran parte vinto le datate recalcitranze statuali nei suoi confronti⁴⁴³, rendendosi presente pressoché ovunque, anche e soprattutto laddove le comunità cristiane costituiscono una percentuale irrisoria della popolazione nazionale⁴⁴⁴.

⁴⁴¹ *Ivi*, pp. 184; 186. Giova riportare parzialmente le due norme indicate, al fine di far risaltare il necessario coordinamento tra le due sezioni della Segreteria di Stato. Nell'art. 41,§1 si afferma che: "Alla prima sezione spetta (...) di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e della loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari. Spetta ad essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede". Nell'art. 46,§3, invece, si dichiara che alla seconda sezione "competete di (...) trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici". GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica* Pastor Bonus, 28 giugno 1988, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html.

⁴⁴² Preme segnalare l'esistenza di una normativa di dettaglio che regola - in senso lato - l'azione dei rappresentanti pontifici e che risulta espressa in due successivi regolamenti, emanati rispettivamente nel 1994 e nel 2003. Di essi se ne dà poco più di una sintetica descrizione in: R.A. MELNIK, *Pontifical Legation to the United Nations (Seconda parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 3, pp. 517-564. I testi delle citate disposizioni non risultano pubblicati, in via ufficiale, dalla Sede Apostolica; né sono presenti nella straordinaria raccolta privata - comprendente ingente parte della documentazione proveniente dalla Segreteria di Stato - contenuta nei volumi delle *Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, Ediurcla, Roma, 1941-2010.

⁴⁴³ G. TONUCCI, *Prefazione*, in M. CANTORI, *La Diplomazia Pontificia. Aspetti ecclesiastico-canonistici*, Tau Editrice, Todi, 2016, p. 3. "[G]li ultimi Stati che non volevano intrattenere rapporti diplomatici con la Santa Sede, per ragioni storiche o costituzionale, hanno ormai superato le loro riserve e difficoltà. E tutte quelle nazioni che, in un passato ancora recente ma nello stesso tempo tanto lontano, facevano parte dell'Unione Sovietica, hanno voluto allacciare relazioni con questa realtà soprannazionale, che basa la sua missione e il suo prestigio su ragioni esclusivamente evangeliche".

⁴⁴⁴ Al giorno d'oggi, la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con ben 180 Stati, nonché rapporti di natura speciale - a far data dal 25 ottobre 1994 - con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (ora Stato di Palestina). L'ultimo Paese ad avere allacciato relazioni diplomatiche con la Santa Sede è il Sud Sudan (22 febbraio 2013). Cfr. C. CURTI GIALDINO, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, op. cit., p. 55. Si veda, altresì, la *Nota informativa sui Rapporti diplomatici della Santa Sede*, 11 gennaio 2016, reperibile online sul sito: <http://press.vatican.va/content/sala stampa/it/bollettino/2016/01/11/0017/00028.html>.

Una presenza comunemente accettata e che si denota per peculiarità uniche nel loro genere ed infinitamente distanti dalle tradizionali definizioni delle diplomazie secolari⁴⁴⁵. Invero, come rammentava Papa Montini, “il diplomatico della Santa Sede è anzitutto e soprattutto sacerdote”⁴⁴⁶.

2.4. Lo *ius contrahendi*.

2.4.1. Considerazioni introduttive.

Un ulteriore e prezioso indice dell’attività internazionale della Sede Apostolica si può rinvenire nel suo diritto a prendere parte a trattati bilaterali e multilaterali, ovverossia in quello *jus contrahendi* che ha rappresentato una sua prerogativa sovrana anche negli anni compresi tra il 1870 e il 1929⁴⁴⁷.

In via prodromica, preme evidenziare come - in assenza di esplicite e vincolanti disposizioni di diritto interno - la Santa Sede concluda accordi⁴⁴⁸ attenendosi alle modalità negoziali e di stipulazione comunemente seguite, optando, dunque, a seconda delle circostanze, per la forma solenne o per le procedure semplificate sancite dall’ordinamento internazionale⁴⁴⁹.

⁴⁴⁵ Seppur palesemente scherzoso, merita menzione il celebre motteggio con cui si ritrae la figura del diplomatico, percepito come “*vir bonus missus ad mentiendum rei publicae causa*”. Cfr. P. PICOZZA, *Nunzio apostolico*, op. cit., p. 970.

⁴⁴⁶ PAOLO VI, *Discorso alla Pontificia Accademia Ecclesiastica*, 6 marzo 1978, reperibile online sul sito:
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1978/march/documents/hf_p-vi_spe_19780306_pont-accademia-ecclesiastica.html.

⁴⁴⁷ V. BUONOMO, *La Santa Sede e i concordati nella prospettiva dell’integrazione europea*, in M.S. DA COSTA GOMES (ed.), *O Direito Concordatário: natureza e finalidades*, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2008, p. 23.

⁴⁴⁸ Per quanto non assuma particolare significato a livello internazionale, la Santa Sede opera sempre specificando se la sua azione è esercitata quale organo di governo della Chiesa Cattolica o dello Stato della Città del Vaticano. Cfr. B. ESPOSITO, *Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con il Diritto internazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83*, in *Angelicum*, 83, 2006, p. 418.

⁴⁴⁹ Frequente è l’utilizzo, da parte della Sede Apostolica, del c.d. scambio di note (o “note reversali”). V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 46.

Giova segnalare come il canone 3 del CIC e la parallela statuizione contenuta nel canone 4 del C.C.E.O.⁴⁵⁰ - in chiara antitesi rispetto alle visioni enucleate dai teorici del Diritto Pubblico Ecclesiastico - diano atto della prevalenza delle convenzioni internazionali rispetto alle disposizioni codicistiche⁴⁵¹: la disciplina pattizia, infatti, risulta equiparata alle leggi particolari di cui al canone 13, e regolamentata - in rapporto al dato cronologico - dal canone 20⁴⁵². Questa, inoltre, viene pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*, in maniera tale da garantirne il “valore di norma universale, anche se i suoi effetti si dispiegano in un’area o un territorio particolare, come è tipico per gli accordi di tipo concordatario”⁴⁵³.

Al contempo, si può sottolineare come dalla medesima disciplina del Codice del 1983, emerga che il c.d. *treaty making power* afferisce direttamente alla figura del Pontefice⁴⁵⁴, il quale - procedendo poi alla ratifica mediante chirografo - esercita tale funzione affiancato dai preposti uffici della Segreteria di Stato⁴⁵⁵.

⁴⁵⁰ *Ivi*, p. 47. Si ritiene opportuno chiarire il senso della diversa formulazione dei due canoni menzionati: nel canone 4 del C.C.E.O., invero, si fa riferimento non soltanto ai trattati “conclusi” ma anche alle convenzioni “approvate” dalla Santa Sede. In relazione a quest’ultima fattispecie, implicito è il richiamo ai patti stipulati tra i patriarchi delle Chiese Cattoliche di rito orientale ed i singoli Stati; patti che necessitano dell’approvazione apostolica per poter produrre i loro effetti.

⁴⁵¹ V. BUONOMO, *La Santa Sede e i concordati nella prospettiva dell’integrazione europea*, op. cit., p. 32.

⁴⁵² In relazione a quanto affermato, e per un interessante confronto con la disciplina del codice piano-benedettino, si veda G. CATALANO, *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica*, op. cit., 1988, vol. VII, p. 7.

⁴⁵³ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 49.

⁴⁵⁴ Un riferimento, quello papale, che - secondo quanto dichiarato nell’art. 2 della Legge Fondamentale del 2001 - permane anche in rapporto allo Stato della Città del Vaticano.

⁴⁵⁵ Oltre alle disposizioni contenute nella Costituzione apostolica “Pastor Bonus” - per la cui disamina si rimanda al contributo di V. BUONOMO, *La Segreteria di Stato. Competenze nella “funzione diplomatica”*, op. cit., pp. 177-188 - si segnala la recente Legge vaticana n. XVIII dell’8 ottobre 2013 - in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria - che all’art. 14 afferma espressamente: “La Segreteria di Stato cura l’adesione e l’attuazione dei trattati e degli accordi internazionali e la partecipazione alle istituzioni ed agli organismi internazionali, inclusi le istituzioni e gli organismi competenti per la definizione di norme e buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Sul punto, approfondendo la prassi sviluppata dalla diplomazia vaticana⁴⁵⁶, si può dire che, oltre alla tradizionale attività di natura tecnico-preparatoria, l'operato del dicastero citato - divenuto di primario riferimento a seguito della riforma montiniana del 1967 - ha modo di sublimarsi al momento della firma degli accordi conclusi: solitamente tale importante mansione è posta sotto l'egida del Segretario di Stato (che agisce con "potestà vicaria") o, diversamente, dei rispettivi responsabili delle due sezioni componenti la Segreteria di Stato (nei cui casi si parla di "potestà delegata")⁴⁵⁷.

Non può trascurarsi, da ultimo, come la Santa Sede abbia fornito un importante contributo alla codificazione - a livello internazionale - della materia qui discussa. E questo mediante un duplice e contiguo adoperarsi: in primo luogo, partecipando - con acute osservazioni - ai lavori preparatori volti alla redazione della Convenzione di Vienna del 1969⁴⁵⁸; in secondo luogo, partecipando all'elaborazione di numerosi patti ed accordi - specie in ambito multilaterale - che nei fatti hanno portato al perfezionamento e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale⁴⁵⁹.

⁴⁵⁶ Prassi che rispecchia le statuizioni indicate nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (dichiarativa di consuetudini radicate in seno all'ordinamento internazionale), alla quale la Santa Sede ha aderito - anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano - il 25 febbraio 1977.

⁴⁵⁷ Si segnala, per l'eccezionalità della circostanza, l'autorizzazione alla firma conferita direttamente da Papa Wojtyła, nel 1993, all'allora sotto-segretario ai rapporti con gli Stati, in occasione della stipula dell'Accordo Fondamentale con Israele. Cfr. K.P. KARTALOFF, *Diplomazia pontificia. La Santa Sede nelle relazioni internazionali durante il Pontificato di Giovanni Paolo II*, Sofia, Za bukvite-O Pismeneh', nota 910.

⁴⁵⁸ Si legga al riguardo, P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, op. cit., pp. 422-424.

⁴⁵⁹ *Inter alia*, meritano di essere ricordate: la Convenzione sulle relazioni diplomatiche (1961); la Convenzione sulle relazioni consolari (1963); la Convenzione sul diritto dei trattati (1969); la Convenzione sulla rappresentanza degli Stati nei loro rapporti con le Organizzazioni Internazionali di carattere universale (1975); la Convenzione sulla successione degli Stati nei trattati (1978); la Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali (1986). Cfr. B. ESPOSITO, *Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con il Diritto internazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83*, op. cit., p. 419.

Ebbene, con specifico *focus* rivolto all'attività pattizia bilaterale, immediato è il riferimento allo strumento concordatario⁴⁶⁰, che - da sempre oggetto di plurimi quesiti dottrinali - può definirsi, attraverso le parole di un insigne studioso, come “una convenzione (...) stipulata tra la Santa Sede e uno Stato per regolare materie ecclesiastiche di comune interesse, in virtù della quale i due contraenti, facendosi reciproche concessioni, si obbligano, ciascuno per sua parte, ad assumere un atteggiamento e comportamento reciproco e a emanare in specie determinate norme per la disciplina giuridica di quella porzione della Chiesa cattolica che vive e opera nell'ordinamento dello Stato contraente”⁴⁶¹.

Sul tema, per quel che più interessa ai fini dell'elaborato, si tratteggerà, in ottica storica, l'evolversi delle dinamiche concordatarie, le cui potenziali flessibilità contenutistiche hanno permesso un pressoché costante adeguamento alle differenti contingenze temporali⁴⁶². Si proverà poi, altresì, a fornire un'analisi delle diverse concezioni sulla natura giuridica di tale strumento, oggi giorno da intendersi - in termini maggioritari - quale atto di diritto internazionale⁴⁶³.

⁴⁶⁰ Tra i numerosissimi contributi in materia, conviene certamente segnalare il prezioso contributo di M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1968, 1, pp. 226-287.

⁴⁶¹ P.A. D'AVACK, *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1961, vol. VIII, p. 441.

⁴⁶² Merita di essere posta in risalto la considerazione del Prof. Lillo, fuor di dubbio estendibile e riferibile ai concordati: “Ogni protocollo sottoscritto dalla Santa Sede con un determinato Stato ha una sua “storia” singolare, costituisce un “mondo giuridico” a sé stante, in quanto è espressione di una specifica, concorde e convergente volontà negoziale bilaterale intorno a questioni, a fattispecie di comune interesse - consensualmente regolamentate in un preciso momento storico - mediante apposito accordo formale”. P. LILLO, *Le materie miste nei protocolli internazionali concordatari*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, CCXXXIV, 2014, 2, p. 248.

⁴⁶³ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, op. cit., p. 40.

2.4.2. Profili storico-giuridici.

2.4.2.1. Analisi delle vicende relative allo strumento concordatario.

“The history of concordats is parallel to the history of the reappropriation of the sovereignty of Church in its International affairs”⁴⁶⁴.

Nell'affrontare lo studio concernente l'evolversi dell'istituto suindicato, le parole di mons. Minnerath offrono un interessante spunto di riflessione, specie ove si tenga conto delle alterne stagioni “politiche” che - nel corso dei secoli - hanno fatto da contorno all'espansione o all'apparente abbandono della prassi concordataria.

I concordati rappresentano il classico esempio di accordo tra le autorità civili e la Chiesa Cattolica, la quale - storicamente - se ne è servita al fine di tutelare la propria missione evangelica dalle ingerenze secolari.

Pur rintracciandosi, antecedentemente, dei documenti simili⁴⁶⁵, la dottrina individua il primo concordato nei due privilegi con cui Papa Callisto II e l'imperatore Enrico V posero fine - a Worms, nel 1122 - alla lotta per le investiture⁴⁶⁶.

Ciononostante, è importante chiarire come, a quel tempo - così come per più secoli successivi⁴⁶⁷ - le ragioni sottese ad atti siffatti fossero infinitamente distanti rispetto a quelle di cui gli stessi risultano impregnati a partire dal XIX secolo: invero, “mentre era in piedi l'idea di cristianità, i patti tra il

⁴⁶⁴ R. MINNERATH, *The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programmatic Perspective*, in *Catholic University Law Review*, 47, 1998, p. 468.

⁴⁶⁵ Si pensi, in piena epoca medievale, agli atti di delimitazioni delle rispettive competenze avutisi tra la Santa Sede ed alcuni vescovi residenziali, nonché ai cc.dd. *concordata implicita*, o - ancora - ai *pacta carolingia* e alla successiva istituzione dell'Apostolica Legazia di Sicilia. Cfr. P.A. D'AVACK, *Concordato ecclesiastico*, op. cit., p. 441.

⁴⁶⁶ G. CATALANO, *Concordato ecclesiastico*, op. cit., p. 1.

⁴⁶⁷ Il d'Avack, in virtù della loro rilevanza, cita - tra gli altri - i Concordati di Costanza (del 1418), il Concordato della Nazione Germanica (1446-1448), il Concordato di Bologna (del 1516). Cfr. P.A. D'AVACK, *Concordato ecclesiastico*, op. cit., pp. 441-442.

Romano Pontefice e l'Imperatore o i principi esprimevano più che altro la pacificazione in seguito ad una situazione di conflitto talvolta creatasi fra la Santa Sede e la gerarchia locale, le cui libertà e privilegi interessavano anche il sovrano temporale. Non era invece necessario definire in generale la posizione della Chiesa nell'ordinamento civile; per la stessa ragione l'accordo consisteva in concessioni reciproche (...) [con cui] la Chiesa mentre riusciva a salvare la sua libertà in sede di principio, tollerava nella pratica determinate pretese d'intervento dei sovrani nelle cose ecclesiastiche"⁴⁶⁸.

Furono gli sconvolgimenti rivoluzionari transalpini - che segnarono il finire del XVIII secolo ed irrimediabilmente i decenni susseguenti - a rendere quanto mai radicali le difficoltà dell'istituzione ecclesiastica con le autorità civili⁴⁶⁹. Pertanto, fu proprio in virtù di tali vicissitudini che Napoleone Bonaparte e la Santa Sede provvidero - in un'ottica di reciproco rafforzamento - alla stipulazione, nel 1801, di quello che viene considerato come il primo concordato "moderno"⁴⁷⁰; un concordato che, significativamente, con riferimento al cattolicesimo, estromise dalle sue formulazioni la classica dizione di "religione di Stato", parlando - al riguardo - di religione della maggioranza dei francesi⁴⁷¹.

Conclusasi l'esperienza bonapartista, con la Restaurazione non mancarono tentativi volti a riaffermare logiche legittimiste, anche in ambito concordatario⁴⁷². Si trattò, tuttavia, di una parentesi che - seppur proficua numericamente, anche in Sud America - a partire dalla seconda metà

⁴⁶⁸ J.T. MARTIN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, p. 618.

⁴⁶⁹ V. *supra*, par. 1.6..

⁴⁷⁰ M. TEDESCHI, *I concordati nell'Età della Rivoluzione e della Restaurazione*, in A. TALAMANCA - M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, op. cit., p. 442.

⁴⁷¹ R. MINNERATH, *The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programmatic Perspective*, op. cit., p. 469.

⁴⁷² M. TEDESCHI, *I concordati nell'Età della Rivoluzione e della Restaurazione*, op. cit., pp. 445-446.

dell'Ottocento dovette cedere alla “scure laicista e liberale” del tempo: in pochi decenni si ebbe la caducazione di molteplici accordi⁴⁷³ e l'arrestarsi di nuove stipulazioni⁴⁷⁴.

Agli inizi del Novecento, quindi, “la politique concordataire traditionnelle mettait en évidence une crise profonde”⁴⁷⁵; nondimeno, la conclusione del Primo conflitto mondiale dischiuse interessanti prospettive in senso opposto (come testimoniato dalle parole di Benedetto XV, espresse nell'allocuzione concistoriale *In hac quidem*, del 21 novembre 1921)⁴⁷⁶.

Al riguardo, il successore di Giacomo della Chiesa diede vita a quella che venne definita come una “nuova era di concordati” - favorita dalle condizioni geopolitiche scaturite dall'epilogo bellico⁴⁷⁷ - che si spinse (nel 1935) ad includere nel novero degli Stati con cui la Santa Sede aveva posto in essere degli accordi, anche il Regno di Jugoslavia (seppur con esiti infausti, a causa della mancata ratifica da parte di Belgrado)⁴⁷⁸.

La contrapposizione dei due grandi blocchi emersa successivamente alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale diede ancora una volta

⁴⁷³ Oltre al già menzionato caso del concordato austriaco del 1855, si può fare riferimento all'instaurazione di regimi separatisti in quasi tutti i Paesi latinoamericani (tra il 1879 e il 1895), in Francia (nel 1905) e in Portogallo (nel 1910). Cfr. G. CATALANO, *I concordati tra storia e diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 8-9.

⁴⁷⁴ Si pensi che nel corso dei Pontificati di Leone XIII e di Pio X furono posti in essere soltanto due concordati (con la Colombia e, in termini travagliati, con la Serbia), nonché numerosi accordi particolari di non grande rilevanza, il cui elenco è riportato in G. CATALANO, *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1992, 1, pp. 5-6, nota 7.

⁴⁷⁵ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Les politiques concordataires*, in H. CARRERE D'ENCAUSSE - P. LEVILLAIN (sous la direction de), *Nations et Saint Siege au 20. Siècle*, Fayard, Paris, 2003, p. 96.

⁴⁷⁶ W.M. PLÖCHL, *Reflections on the Nature and Status of Concordats*, in *The Jurist*, 7, 1947, p. 34; C. CORRAL - D. ELMISI ILARI, *Universalità ed espansione dell'attuale politica concordataria della Santa Sede*, in *Periodica de re canonica*, 2004, 1, p. 93.

⁴⁷⁷ *Ibidem*.

⁴⁷⁸ Oltre ai noti concordati con l'Italia (1929) e la Germania (1933), possono citarsi quelli conclusi con: la Lettonia (1922), lo Stato regionale della Baviera (1925), la Romania (1927), la Lituania (1927), lo Stato regionale della Prussia (1929) e l'Austria (1933). Si segnala, altresì - *inter alia* - la Convenzione sugli onori liturgici, stipulata nel 1928, con la Francia. Cfr. G. CATALANO, *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, op. cit., pp. 7-8.

l'impressione che fosse giunto il definitivo tramonto dello strumento concordatario: basti pensare, a tal proposito, che alla fine del conflitto, soltanto il concordato italiano del 1929 poteva dirsi superstite di quel nutrito nugolo di accordi sorti durante il Pontificato di Pio XI⁴⁷⁹.

A ciò si aggiunga, inoltre, che - pochi anni dopo - una frettolosa esegesi del silenzio conciliare sul tema⁴⁸⁰, portò gli studiosi a ritenere finanche “azzardato” perseverare negli approfondimenti su un così “antiquato retaggio costantiniano”⁴⁸¹.

Orbene, ancora una volta, i percorsi intrapresi prima da Papa Montini⁴⁸² e, in seguito, da Giovanni Paolo II, hanno smentito le suddette considerazioni.

Se il Pontefice bresciano, infatti, è stato il primo a servirsi di convenzioni bilaterali per annodare relazioni con l'universo islamico⁴⁸³ e per tutelare le chiese locali situate oltrecortina (nella difficile attuazione dell'*Ostpolitik*

⁴⁷⁹ *Ivi*, p. 10.

⁴⁸⁰ Sulla miopia degli interpreti, specie in relazione a quanto affermato nel n. 76 della Costituzione apostolica “*Gaudium et Spes*”, si veda G. DALLA TORRE, *Concordati nell'ultimo mezzo secolo*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 673-674. In merito alle problematiche concernenti la materia concordataria ed il Concilio Vaticano II, si rimanda a: J.T. MARTIN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, op. cit., pp. 624-630.

⁴⁸¹ “Forse è azzardato voler scrivere qualcosa sui concordati in questo momento in cui si sta evolvendo una nuova concezione della chiesa e della società”. A. DE JONG, *Concordati e diritto internazionale. Loro valore e influenza*, in *Concilium*, 1970, 8, p. 124.

⁴⁸² Per uno specifico approfondimento, si rinvia a: F. MARGIOTTA BROGLIO, *I concordati di Paolo VI*, in AA. VV., *Paul VI et la modernité dans l'Eglise: actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 2-4 juin 1983)*, Ecole française de Rome, Rome, 1984, pp. 479-528.

⁴⁸³ Il riferimento è al *modus vivendi* sottoscritto il 27 giugno 1964 con la Tunisia. Cfr. G. CATALANO, *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, op. cit., p. 17.

vaticana)⁴⁸⁴, Papa Wojtyla ha fatto della politica concordataria uno dei punti di forza del suo Pontificato⁴⁸⁵.

La caduta del Muro di Berlino⁴⁸⁶ ha aperto a scenari inimmaginabili soltanto pochi anni prima⁴⁸⁷, porgendo condizioni di favore per il dialogo e per la stipulazione di accordi con gli Stati orbitanti intorno al dissolto impero sovietico⁴⁸⁸.

D'altra parte, pur permanendo la dimensione europea quale vero e proprio "baricentro" delle dinamiche concordatarie⁴⁸⁹, ulteriori passi in avanti - rispetto a quelli compiuti da Paolo VI - sono stati fatti nei confronti di altre

⁴⁸⁴ *Ivi*, pp. 17-18. Una scelta criticata - in relazione a suoi frutti - dal Prof. Catalano, dalle cui considerazioni diverge, con evidenza, il Prof. Barberini: "L'attenzione particolare che in passato la S. Sede aveva riservato ai cosiddetti Paesi socialisti dell'Est, dove dominava il socialismo reale, passerà alla storia come la *ostpolitik* vaticana: una linea politica rischiosa ma che ha pagato". Cfr. G. BARBERINI, *I concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orientale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, 1, p. 49.

⁴⁸⁵ R. ASTORRI, *La politica concordataria di Giovanni Paolo II: tra nuovi modelli formali e ruolo delle Conferenze Episcopali*, in A. TALAMANCA - M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, op. cit., p. 11.

⁴⁸⁶ Per il Prof. Dalla Torre - seppur con "numerosa e significative differenze" - può intravedersi un parallelismo tra quanto occorso a Pio XI, alla fine della Prima Guerra Mondiale, e a Giovanni Paolo II, dinanzi alla caduta dell'URSS. Cfr. G. DALLA TORRE, *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II*, giugno 2012, pp. 9-10, reperibile online sul sito:

www.statoechiese.it/images/stories/2012.6/dalla_torre_lattivitm.pdf.

⁴⁸⁷ C. MIGLIORE, *Presentazione di una raccolta di concordati*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 661-662. "Dal 1950 al 1999 sono stati stipulati 128 Accordi, nelle diverse forme di Concordati, Accordi-quadro, Protocolli, Note reversali, Modus Vivendi, Avenant, ecc. Ottantacinque sono stati conclusi nel quarantennio che va dal 1950 al 1989, con una media di 19 Accordi per ogni decade. Nella sola ultima decade del secolo, dal '90 al '99, se ne registrano invece 43".

⁴⁸⁸ Talora, ovviamente, non sono mancate delle difficoltà, specie a proposito della restituzione delle proprietà ecclesiastiche incamerate dagli Stati a seguito dell'ascesa al potere dei regimi comunisti. C. MIGLIORE, *Presentazione di una raccolta di concordati*, op. cit., pp. 666-668. Per un'indagine particolareggiata su Polonia ed Ungheria, cfr. G. BARBERINI, *I concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orientale*, op. cit., pp. 50-63.

⁴⁸⁹ Cfr. R. ASTORRI, *La politica concordataria di Giovanni Paolo II: tra nuovi modelli formali e ruolo delle Conferenze Episcopali*, op. cit., p. 13; G. CATALANO, *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, op. cit., pp. 23-26.

realità continentali⁴⁹⁰ ed, indicativamente, verso Israele e alcuni Paesi islamici⁴⁹¹.

Conseguentemente, “[i]l concordato tende a perdere la sua connotazione di istituto giuridico tipico dei paesi cattolici, con una forte caratterizzazione confessionale, per divenire uno strumento neutro di regolazione dei rapporti tra la S. Sede e gli Stati”⁴⁹².

Un approccio, quello appena riportato, che indubbiamente tende a far proprie le risultanze del Concilio Vaticano II⁴⁹³, le quali, oltre ad essere talvolta richiamate nei testi concordatari, hanno operato una sostanziale modifica dei contenuti di questi ultimi, passati dal fungere da presidio alla *libertas Ecclesiae*, all’essere un importante mezzo di tutela per la libertà religiosa individuale e collettiva⁴⁹⁴.

Ciò detto, lungo le medesime direttrici si sono orientati sia Benedetto XVI che il Pontefice regnante, il cui favore nei riguardi dello strumento concordatario è testimoniato dalle non rade e recenti stipulazioni⁴⁹⁵.

In particolar modo, merita di essere segnalato il concordato (agosto 2015) cui hanno dato vita - sul modello italiano - la Sede Apostolica e la Repubblica di Timor-Leste, la più cattolica tra le nazioni asiatiche⁴⁹⁶.

⁴⁹⁰ Ben rappresentativo è il quadro tracciato, sul punto, in: C. MIGLIORE, *Presentazione di una raccolta di concordati*, op. cit., pp. 669-672.

⁴⁹¹ R. MINNERATH, *The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programmatic Perspective*, op. cit., pp. 474-475.

⁴⁹² S. FERRARI, *I concordati di Giovanni Paolo II: spunti (problematici) per una sintesi*, in *Quaderni di Politica Ecclesiastica*, 1999, 1, p. 178.

⁴⁹³ Cfr. R. ASTORRI, *La politica concordataria della Santa Sede dopo il Concilio Vaticano II*, in M. DE LEONARDIS (a cura di), *Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea*, EDUCatt, 2014, pp. 303-320.

⁴⁹⁴ G. DALLA TORRE, *L’attività concordataria di Giovanni Paolo II*, op. cit., p. 8; R. MINNERATH, *The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programmatic Perspective*, op. cit., pp. 471-472.

⁴⁹⁵ In merito al pensiero di Papa Ratzinger sulle *conventiones* tra Stati e Santa Sede, si veda: G. FELICIANI, *Il diritto pubblico ecclesiastico nell’attuale magistero pontificio*, aprile 2013, pp. 15-17, reperibile online sul sito:

http://www.statoecliese.it/images/stories/2013.4/feliciani_il_diritto.pdf;

ID., *La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI*, aprile 2011, pp. 9-10, reperibile online sul sito:

http://www.statoecliese.it/images/stories/2011.4/feliciani_la_laicitm.pdf.

Nello stesso tempo, è doveroso segnalare la conclusione di una convenzione (giugno 2015) - “frutto dell’Accordo di base tra la Santa Sede e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (O.L.P.), del febbraio 2000 - con lo Stato di Palestina⁴⁹⁷, nonché i negoziati, indirizzati in tal senso, attualmente in corso tra Cuba e la Sede Apostolica⁴⁹⁸.

2.4.2.2. Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati.

Sebbene abbiano storicamente rappresentato una delle estrinsecazioni più ricche e corpose dell’attività *ad extra* della Sede Apostolica⁴⁹⁹, i concordati⁵⁰⁰ hanno a lungo costituito oggetto di incerto confronto in relazione alla loro natura giuridica.

Invero, tralasciando disamine legate alle manifestazioni concordatarie più datate, si può affermare che - ancora fino alla metà del secolo scorso - il quadro dottrinale sul tema si presentava particolarmente composito;

⁴⁹⁶ P. AFFATATO, *Timor Est, concordato Chiesa-Stato*, 12 agosto 2015, reperibile online sul sito:

<http://www.lastampa.it/2015/08/12/vaticaninsider/ita/nel-mondo/timor-est-concordato-chiesastato-ThUc6tgwIRCfyAyuMzveXO/pagina.html>.

⁴⁹⁷ J. SCARAMUZZI, *Entra in vigore l’accordo tra Santa Sede e Palestina*, 2 gennaio 2016, reperibile online sul sito:

<http://www.lastampa.it/2016/01/02/vaticaninsider/ita/vaticano/entra-in-vigore-laccordo-tra-santa-sede-e-palestina-uj5sAQRXkt777IJcnABrcP/pagina.html>.

⁴⁹⁸ L. BADILLA, *L’Avana, al via i negoziati tra Chiesa e Governo*, 22 aprile 2016, reperibile online sul sito:

<http://www.lastampa.it/2016/04/22/vaticaninsider/ita/nel-mondo/lavana-al-via-i-negoziati-tra-chiesa-e-governo-EvNwOoydJq8cy7p5Lgb4pK/pagina.html>.

⁴⁹⁹ S. FERLITO, *L’attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 6.

⁵⁰⁰ La dottrina ha posto in risalto come nella prassi degli ultimi anni si siano preferite altre denominazioni rispetto al sostantivo “concordato”. Cfr. I.C. IBÀN, *I concordati dell’Europa meridionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, 1, p. 39. Per il Prof. Ferrari, tale aspetto presenterebbe una valenza più ampia rispetto ad una semplice opzione di carattere terminologico. Cfr. S. FERRARI, *I concordati di Giovanni Paolo II: spunti (problematici) per una sintesi*, op. cit., p. 180.

un'indeterminatezza dovuta anche in virtù delle perplessità che animavano il riconoscimento della soggettività internazionale della Santa Sede⁵⁰¹.

Tre macro-indirizzi emergevano tra le dibattute considerazioni degli studiosi: il primo (riconducibile alla c.d. teoria "legale" o "giurisdizionalista") poneva, nelle sue plurime diramazioni, gli strumenti concordatari tra le fonti interne dello Stato o, diversamente, giungeva a considerarli quali meri impegni morali e non vincolanti per quest'ultimo; di avviso diametralmente opposto si rivelava la seconda accezione (teoria "curialista") diretta a valutare i concordati alla stregua di privilegi ecclesiali, e quindi come chiara conseguenza della *potestas indirecta in temporalibus* del Romano Pontefice⁵⁰².

L'ultima delle tracce esegetiche di cui si faceva menzione, la cd. "teoria contrattuale"⁵⁰³, presupponeva - invece - che lo Stato e la Santa Sede (o per taluni la Chiesa Cattolica) fossero entrambi enti giuridici primari⁵⁰⁴.

Fu tale rappresentazione ad ottenere crescente consenso, nonostante si palesasse come non immediatamente risolutiva con riferimento all'individuazione dell'ordinamento "esterno" che andava ad "ospitare" le reciproche volontà pattizie⁵⁰⁵.

⁵⁰¹ G.M. UBERTAZZI, *I concordati nella tipologia degli atti internazionali*, in *Jus*, 1989, 1, p. 107.

⁵⁰² Cfr. J.T. MARTIN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, op. cit., pp. 619-620; G. CATALANO, *La natura giuridica dei concordati nella moderna dottrina*, in AA. VV., *La institution concordataria en la actualidad: trabajos de la XIII semana de derecho canonico*, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca, 1971, Salamanca, 1971, pp. 28-30.

⁵⁰³ "These considerations led to the conclusion that the concordat is a *pactum solemne* between Church and State. Indeed this contractual characteristic is the very essence of the concordat". W.M. PLÖCHL, *Reflections on the Nature and Status of Concordats*, op. cit., p. 12. Cfr., altresì, G. CATALANO, *Osservazioni su problemi di dinamica concordataria*, in S. BERLINGÒ - G. CASUSCELLI (a cura di), *Stato democratico e regime pattizio. Atti dell'incontro di studio: Messina, 6-7 giugno 1975*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 121-136.

⁵⁰⁴ "[C]aratteristica essenziale ed ineliminabile degli accordi di tipo concordatario è quella che controparte dello Stato sia un'entità quale la Santa Sede che, oltre ad agire nell'interesse della Chiesa 'universa', trovasi *de jure et de facto* in una situazione di estraneità e non sudditanza rispetto allo Stato". G. CATALANO, *Concordato ecclesiastico*, op. cit., p. 3.

⁵⁰⁵ J.T. MARTIN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, op. cit., p. 620.

Al riguardo, non mancò chi - essenzialmente a causa della matrice statalista e positivista che connotava le riflessioni dottrinali del tempo - ipotizzò un ordinamento *ad hoc*, parallelo a quello internazionale⁵⁰⁶; così come voci prestigiose si mostrarono favorevoli all'idea di singoli profili ordinamentali, generati - di volta in volta - dalla stipulazione di ciascun concordato⁵⁰⁷.

D'altra parte, per quanto alcune circostanze - come l'avvenuta registrazione di concordati presso il Segretariato della Società delle Nazioni⁵⁰⁸ o, in seguito, delle Nazioni Unite⁵⁰⁹ - potessero già dirsi fortemente indicative sul punto, fu negli anni Sessanta del Novecento che andò a radicarsi la consapevolezza che gli stessi potessero ritenersi categorialmente collocati tra gli atti del diritto della Comunità delle Nazioni⁵¹⁰.

Un'interpretazione, questa, che può dirsi attualmente comunemente accolta⁵¹¹: pur con alcune specificità contenutistiche, infatti, “dal punto di vista giuridico gli accordi tra la Santa Sede e uno Stato nascono secondo le stesse basi e procedure formali degli accordi diplomatici tra Stati e sono retti dallo stesso principio contrattuale *pacta sunt servanda*”⁵¹².

A riprova di quanto appena asserito, può richiamarsi la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario), la quale - sebbene nell'art. 1 limiti l'applicazione delle sue disposizioni ai soli accordi posti in essere tra Stati (anche in considerazione

⁵⁰⁶ Si segnalano, tra gli altri: G. CASUSCELLI, *Concordati, intese, e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 67-71; G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Giuffrè, Milano, pp. 161-165; ID., *La natura giuridica dei concordati nella moderna dottrina*, op. cit., pp. 34-37.

⁵⁰⁷ Tra gli autorevoli contributi si evidenzia A.C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 30-32.

⁵⁰⁸ W.M. PLÖCHL, *Reflections on the Nature and Status of Concordats*, op. cit., p. 12.

⁵⁰⁹ S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 104.

⁵¹⁰ Uno dei più grandi assertori della natura internazionalistica dei concordati, il Wagnon, si esprime senza esitazioni al riguardo, solo a seguito del Concilio Vaticano II, cfr. H. WAGNON, *L'institution concordataire*, in AA. VV., *La institution concordataire en la actualidad: trabajos de la XIII semana de derecho canonico*, op. cit., pp. 14-15. Precedentemente, infatti, aveva preferito fare riferimento a dei “quasi trattati”, ID., *Concordats et Droit International*, Duculot, Gembloux, 1935, pp. 108-110.

⁵¹¹ F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, op. cit., pp. 38-39.

⁵¹² J.T. MARTIN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, op. cit., p. 616.

del prospetto definitorio sancito nell'art. 2 lett. a)) - chiarisce che le statuizioni ivi esposte (art. 3), non inficiano il portato giuridico dei patti cui sono addivenuti soggetti internazionali diversi dagli enti statali⁵¹³.

Ben si può comprendere, pertanto, come le norme indicate⁵¹⁴ lascino ampi margini per consentire allo strumento concordatario di essere annoverato tra gli accordi di diritto internazionale⁵¹⁵.

2.5. L'attività di arbitrato e di mediazione.

2.5.1. Considerazioni introduttive.

Nel corso di due millenni di storia, l'opera pacificatrice della Sede Apostolica ha avuto modo di enuclearsi in numerosissime circostanze, tanto da poter parlare, al riguardo, di una sua propria ben giustificata attitudine.

V'è da premettere, tuttavia, che le variegate forme in cui si è espressa tale azione, con particolare riferimento ad epoche molto lontane, non permettono univoche sussunzioni entro le definizioni categoriali - oggi accette - dei mezzi di risoluzione delle controversie adottati a livello internazionale⁵¹⁶: parlare di arbitrati o di mediazioni, pertanto, potrebbe talvolta apparire senza

⁵¹³ F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, op. cit., pp. 40-41.

⁵¹⁴ Un'opinione negativa in merito all'applicabilità della Convenzione di Vienna ai concordati, si rinviene in: P. FOIS, *La revisione dei concordati alla luce di recenti sviluppi della disciplina applicabile ai trattati internazionali*, in AA. VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico. Atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico. Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 965-966.

⁵¹⁵ Per il Prof. Ferlito, la Santa Sede non sarebbe da includere tra gli "altri soggetti di diritto internazionale", di cui all'art. 3 della Convenzione. Invero, egli sostiene che la subitanea ratifica della stessa da parte della Sede Apostolica, e la partecipazione *pleno iure* di quest'ultima alla Conferenza del 1969, portino a considerazioni di segno opposto e ricollegabili all'art. 1 del medesimo trattato. Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 112-124.

⁵¹⁶ G. CATALANO, *Arbitrato pontificio*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1958, vol. II, p. 994.

dubbio improprio. Eppure, il comune *file rouge* degli interventi della Santa Sede lascia propendere per una trattazione globale ed unitaria del tema.

Ciò chiarito, si può generalmente affermare che la *Sedes Romana* ha declinato le proprie iniziative in materia, tenendo conto delle differenti contingenze temporali e sulla base di tre diverse ed ampie linee di condotta. Nello specifico, si fa riferimento⁵¹⁷:

- a vere e proprie ingerenze, legittimate dall'autorità morale e giurisdizionale del pontefice;
- ad atti di arbitrato in senso proprio, imperniati sulla libera richiesta e sul reciproco consenso delle parti;
- ad opere di mediazione, rese dal Papa al fine di avvicinare i contendenti, presentando l'elaborazione di progetti di risoluzione delle questioni sottoposte alla sua attenzione⁵¹⁸.

Nelle pagine seguenti si offrirà un'illustrazione - corredata da spunti di riflessione giuridica - sulle attività prestate dalla Sede Apostolica nei campi menzionati⁵¹⁹; attività che risultano ricollegabili ad un modulato esercizio

⁵¹⁷ *Ivi*, pp. 994-995; A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., p. 63.

⁵¹⁸ Si riporta la nota definizione del Prof. Moore, contenuta in: J.B. MOORE, *Application of the Principle of International Arbitration on the American Continents*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 22, 1903, p. 35: "These methods are often discussed as if they were practically the same, but in reality they are fundamentally different. Mediation is an advisory, arbitration a judicial function". In merito ai mezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali, si rimanda alla lettura dei seguenti contributi: J.G. MERRILLS, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011; N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, op. cit., p. 262; J.G. COLLIER - V. LOWE, *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*, Oxford University Press, Oxford, 1999; U. VILLANI, *La conciliazione nelle controversie internazionali*, Jovene, Napoli, 1989; ID., *Arbitrato fra Stati*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, op. cit., 1987, vol. I, pp. 338-360; ID., *Mediazione internazionale*, in *Enciclopedia Giuridica*, op. cit., 1988, vol. XIX, pp. 1-4; ID., *Controversie internazionali*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, op. cit., 1989, vol. IV, pp. 139-164; M. GIULIANO, *Considerazioni sulla "via diplomatica" per la soluzione pacifica di controversie tra Stati*, in AA. VV., *Il processo internazionale: studi in onore di Gaetano Morelli*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 365-376; G. ARANGIO-RUIZ, *Controversie internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., 1962, vol. X, pp. 381-446.

⁵¹⁹ "L'oggetto degli interventi pontifici riguardava: l'invito a comparire dinanzi al Pontefice o ad arbitri per la risoluzione di controversie, l'offerta di mediazione e tentativi di risoluzione di controversie, arbitrato di legati e di incaricati pontifici, istruzioni per la

della *potestas in temporalibus* del Pontefice, e che negli ultimi quarant'anni - dopo un periodo di tangibile appannamento - sono tornate ad essere prestigioso cardine della diplomazia vaticana⁵²⁰.

2.5.2. Profili storico-giuridici.

2.5.2.1. Dall'Età medievale alle soglie del XX secolo.

È nei decenni antecedenti alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, che si può probabilmente individuare la prima missione papale diretta a scongiurare le efferatezze conseguenti ad uno scontro armato. In un imprecisato limbo tra storia ed agiografia, molto noto risulta l'episodio dell'incontro tra Leone I ed Attila: in terra mantovana, secondo taluni, si rivelò provvidenziale la presenza del Successore di Pietro nell'ambasceria che si recò dal re degli Unni, salvando l'Urbe da sicura devastazione⁵²¹.

In ogni caso, a prescindere dalla rievocazione appena riportata, si può rammentare come, nell'Evo Medio, la centralità dell'istituzione ecclesiale abbia permesso alla figura papale di fungere da rispettato e temuto arbitro nelle contese che dilaniavano l'Europa del tempo⁵²².

risoluzione di controversie, la conferma di decisioni di controversie, la revisione di decisioni imperiali, il divieto di risolvere con il duello le controversie, il comando di eseguire la decisione pontificia, la condanna del non riconoscimento delle decisioni pontificie, la decisione di soprassedere alla risoluzione delle controversie, la reintegrazione del diritto leso preliminarmente all'esame della controversia". A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., p. 65.

⁵²⁰ L'opera di mediazione e di arbitrato della Sede Apostolica ha comunque sempre costituito, pur nelle sue specificità, fonte di significativa visibilità e di credito presso le potenze statuali. Cfr. G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, novembre 2010, pp. 2-3, reperibile online sul sito: http://www.statoecliesie.it/images/stories/2010.11/barberini_russiam.pdf.

⁵²¹ M. CANCLINI, *L'arbitrato Pontificio*, Tipografia Casa Divina Provvidenza, Como, 1918, pp. 25-29; E. SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, Tipografia A. Befani, Roma, 1885, p. 10.

⁵²² Alcuni tra i più importanti interventi dei Pontefici, posti in essere in tale periodo, sono elencati in: A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*,

Al di là del dinamismo evidenziabile in epoca bizantina e longobarda⁵²³, fu negli anni di sviluppo e consolidamento della Riforma Gregoriana che poté cogliersi - nella sua portata più ampia - la profonda valenza delle attività di arbitrato e mediazione della Santa Sede. Nel contesto geopolitico scaturente dalla *Res Publica Christiana*, invero, di grande rilievo possono definirsi gli interventi posti in essere dai Pontefici al fine di dirimere - sovente in via autoritativa - quelle contese che ne turbavano la pace⁵²⁴.

Possono segnalarsi le molteplici iniziative assunte da Innocenzo III, tra il 1198 e il 1205, e dirette a ricomporre le diatribe sorte tra Leone, re di Armenia, e Boemondo IV d'Antiochia, conte di Tripoli⁵²⁵. Parimenti, merita di essere ricordato l'apporto reso da Gregorio IX, nel 1236, al fine di addivenire ad una risoluzione della controversia tra il re danese Valdemaro ed i Cavalieri della Milizia di Cristo⁵²⁶.

Nei decenni successivi, tuttavia, nel più vasto quadro di progressiva recessività dell'*ordinatio ad unum* medievale, è da sottolineare la differente caratterizzazione delle statuizioni papali, che andarono pian piano perdendo l'assolutezza del loro portato, a causa della crescente influenza delle monarchie nazionali.

Emblematica può ritenersi l'insofferenza palesata da Filippo il Bello e da Edoardo I Plantageneto, già sul finire del XIII secolo, in merito alle intromissioni di Bonifacio VIII nel conflitto in corso tra essi. Il re d'Inghilterra, nella circostanza, giunse finanche a prospettare l'idea di un arbitrato dai margini più larvati, condotto dallo stesso Papa Caetani

op. cit., p. 69; A. APEDDU, *L'arbitrato internazionale ed il Papa*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliari*, IX, 1895, pp. 363-377.

⁵²³ E. SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, op. cit., pp. 11-13.

⁵²⁴ G. CATALANO, *Arbitrato pontificio*, op. cit., pp. 995-996.

⁵²⁵ Nell'occasione, manifesto si rivelò il desiderio del Papa di far prevalere "la forza del diritto sulla forza delle armi". Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., pp. 65-66.

⁵²⁶ A. BERNAREGGI, *Arbitrato pontificio*, in *Enciclopedia Ecclesiastica*, Marietti, Torino, 1942, vol. I, pp. 245-247.

“tamquam privata persona”: dopo aver accolto positivamente siffatta proposta (si pensi a quanto deducibile dagli atti del 27 giugno 1298), il Pontefice anagnino ritornò sui propri passi, emanando una bolla che - pur confermando *ex-post* i provvedimenti già presi - sanciva la reimmissione della vicenda nell’alveo “ufficiale” delle decisioni papali⁵²⁷.

Altrettanto indicativa, proseguendo, è la richiesta di intervento rivolta, nel 1317, da alcuni comuni delle Fiandre, affinché il Pontefice formulasse - in termini assolutamente non vincolanti - un progetto di risoluzione delle problematiche sottopostegli⁵²⁸.

Fu inoltre importante, agli albori dell’epoca coloniale, lo “pseudo-arbitrato” esercitato da Alessandro VI - in relazione alla ripartizione delle sfere di influenza sulle scoperte post-colombiane - con la Bolla *Inter Coetera* del 4 maggio 1493. Ad essa seguì, poi, in virtù delle proteste portoghesi, la *confirmatio apostolica* di Giulio II (contenuta nella Bolla *Ea quae* del 24 gennaio 1506), che andava a ribadire le demarcazioni delineate con il Trattato di Tordesillas (1494)⁵²⁹.

Sempre più chiaro, pertanto, appariva il mutato ruolo svolto dal Pontefice nello scenario europeo: da insindacabile istanza nella composizione delle dispute diplomatiche, questi veniva ad assumere una più compressa funzione, amministrata solo su invito delle potenze cattoliche.

D’altra parte, le problematiche di natura religiosa che sconvolsero il Vecchio Continente e l’epilogo di Westfalia (1648), giunsero a rendere rada l’attività di mediazione e di arbitrato della Sede Apostolica: in seguito alla pronuncia di un lodo arbitrale, nel 1702 - a proposito dei diritti di successione sull’Elettorato Palatino - occorsero oltre cento anni prima che tale ufficio venisse nuovamente esercitato⁵³⁰.

⁵²⁷ G. CATALANO, *Arbitrato pontificio*, op. cit., pp. 996-997.

⁵²⁸ *Ivi*, p. 997.

⁵²⁹ A. BERNAREGGI, *Arbitrato pontificio*, op. cit., pp. 248.

⁵³⁰ G. CATALANO, *Arbitrato pontificio*, op. cit., p. 999.

2.5.2.2. Leone XIII e la Conferenze della Pace dell'Aja del 1899.

“Ma chi l’arbitro, chi il mediatore? Uno solo; il Papa!”. La zelante esclamazione del Soderini⁵³¹ rappresenta al meglio il rinnovato apprezzamento per la Santa Sede, sul finire del XIX secolo, in fatto di risoluzione delle controversie internazionali⁵³². Un aspetto del tutto singolare e al contempo decisamente significativo, questo, laddove si consideri che, in quel periodo, il Pontefice era privo di qualsivoglia potestà di carattere territoriale.

Degna di nota è la clausola compromissoria prevista nel Trattato di Amicizia tra Perù e Colombia del 1905, diretta ad obbligare i due Stati a rivolgersi alla Sede Apostolica - salve alcune fattispecie - in caso di futuri attriti tra le parti⁵³³.

E sono altresì meritevoli di richiamo le mediazioni che furono poste sotto l’egida di Leone XIII⁵³⁴. In primo luogo, tra il settembre e il dicembre del 1885, Papa Pecci venne coinvolto dal cancelliere Bismarck nel tentativo di

⁵³¹ E. SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, op. cit., p. 5.

⁵³² Sulla base di quanto riportato in J. EPPSTEIN, *The Catholic Tradition of the Law of Nations*, The Lawbook Exange, Union-New Jersey, 2008, pp. 470-474, il Prof. Buonomo opera una classificazione - secondo le categorie del diritto internazionale - dell’attività papale compiuta nel periodo indicato: “a) buoni uffici: nella controversia delle frontiere del Congo insorta tra Gran Bretagna e Portogallo (1890); appello all’Imperatore d’Etiopia Menelik per i prigionieri di guerra italiani (1896); per prevenire il conflitto tra Stati Uniti e Spagna relativamente a Cuba (1898); b) mediazione: per prevenire la guerra tra Francia e Prussia (1870); richiesta da Gran Bretagna e Venezuela per definire le frontiere della Guyana (1894); c) arbitrato: delimitazione delle frontiere tra Ecuador e Perù (1893); delimitazione delle frontiere tra Argentina e Cile (1900-1903); delimitazione delle frontiere tra Ecuador e Colombia (1906); controversia sul possesso delle miniere d’oro tra Brasile e Bolivia (1909) e Brasile e Perù (1910); offerta di arbitrato ad Argentina, Cile e Brasile (1914)”. Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 32, nota 42. Si veda, altresì, I.E. CARDINALE, *Le Saint-Siège et la diplomatie: aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale*, op. cit., p. 46.

⁵³³ Un’attenzione che si accresce ove si evidenzi che la predetta clausola chiariva che la Santa Sede avrebbe dovuto procedere nel giudizio, tenendo conto dei principi di diritto internazionale. Cfr. G. CATALANO, *Arbitrato pontificio*, op. cit., p. 999.

⁵³⁴ Particolarmente interessante è quanto illustrato in : J.M. TICCHI, *L’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud terres d’élection des interventions pacificatrices du Saint-Siège de Leon XIII à Benoît XV?*, in *Hispania Sacra*, 56, 2004, pp. 333-364.

risoluzione della controversia tra Regno di Spagna e *Reich* tedesco, in merito alla sovranità delle Isole Caroline e delle Isole Palau. Il Pontefice, dopo aver rifiutato incombenze di natura specificamente arbitrale, diede vita ad fitta serie di comunicazioni tra le cancellerie di Berlino e di Madrid - volte, *inter alia*, a vigilare su alcune ambiguità mostrate dalle due compagini governative - che sfociarono nella firma, in Vaticano, di un accordo che attribuiva i citati possedimenti al re Alfonso XII di Borbone, e che - parimenti - assegnava importanti diritti di sfruttamento, sui medesimi arcipelaghi, all'Impero germanico⁵³⁵.

In secondo luogo, è da menzionare l'intervento della Santa Sede, nel 1895, volto a sanare la disparità di vedute tra Haiti e la Repubblica Dominicana, in relazione all'applicazione del principio dell'"*uti possidetis*"⁵³⁶ per la delimitazione delle frontiere: centrale, nella questione, risultava l'interpretazione da darsi al Trattato stipulato nel 1874, dai due Stati, per la regolamentazione dei confini. Anche nella vicenda in esame, tuttavia, non mancarono gravi incongruenze nelle condotte di entrambe le parti: dinanzi ad una condizionata adesione della Sede Apostolica alla richiesta giuntale, dopo alcuni anni di stallo, la problematica venne definitivamente risolta dalla Corte Permanente di Giustizia⁵³⁷.

In ogni caso, il riconoscimento dell'attività diplomatica vaticana in materia, divenne di tale pregnanza che, in occasione del XIV Congresso Cattolico

⁵³⁵ Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., pp. 74-82.

⁵³⁶ A proposito di tale importante principio per il diritto internazionale, si rinvia alla lettura di S. LALONDE, *Determining Boundaries in a Conflicted World: the Role of Uti Possidetis*, Kingston-Mc Gill-Queens University Press, Montreal, 2002; G. NESI, *L'uti possidetis iuris nel Diritto Internazionale*, Cedam, Padova, 1996; S.R. RATNER, *Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders on New States*, in *The American Journal of International Law*, 90, 1996, 4, pp. 590-624; A.O. CUKWURAH, *The Settlement of Boundary Disputes in International Law*, Oceana Publications, New York, 1967.

⁵³⁷ In modo particolare, la Santa Sede non gradiva che - come previsto nel dettato haitiano - il proprio intervento dovesse limitarsi all'interpretazione di un solo articolo del trattato. Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., pp. 83-88.

Italiano, nel 1896, mons. Raffaele De Martinis prospettò finanche la stabile istituzionalizzazione di un organismo arbitrale guidato dal Papa⁵³⁸.

A conferma di quanto asserito, v'è da accennare al desiderio dello zar Nicola II - notificato per vie ufficiali nell'agosto del 1898 - di ottenere il supporto della Santa Sede per la buona riuscita della Conferenza internazionale che aveva intenzione di convocare⁵³⁹: obiettivo della stessa era quello di portare le potenze del tempo ad accettare una generale limitazione degli armamenti e di fondare una pace duratura che poggiasse sul condiviso sentire di alcuni principi⁵⁴⁰. Sul punto, non mancarono coloro che giunsero a sostenere che la principale fonte d'ispirazione dell'iniziativa del sovrano russo potesse identificarsi in Leone XIII⁵⁴¹.

Al generale interesse per le tematiche da affrontarsi in tale consesso, si affiancò ben presto - da parte della Sede Apostolica - una peculiare attenzione per il punto 8 della nota programmatica che avrebbe scandito il calendario degli incontri, nelle cui righe si proponeva lo stabilirsi di una prassi concernente i buoni uffici, la mediazione e l'arbitrato facoltativo⁵⁴². Per lo meno inizialmente, poi, il cardinale Rampolla del Tindaro parve intravedere nel congresso che si sarebbe tenuto all'Aja a partire dal maggio del 1899, un'opportunità per internazionalizzare la Questione Romana: la

⁵³⁸ Cfr. F. OLGATI, *La Chiesa nel mondo internazionale*, in AA. VV., *La Comunità Internazionale. Atti della XXII Settimana Sociale*, Edizioni dell'Icas, Roma, 1949, p. 10.

⁵³⁹ G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, op. cit., p. 2; A. MARTINI, *La Questione Romana e il mancato invito della S. Sede per la prima conferenza dell'Aja nel 1899*, in *La Civiltà Cattolica*, 1962, I, p. 222.

⁵⁴⁰ Le Conferenze dell'Aja del 1899 e del 1907 costituiscono tappe imprescindibili per la codificazione del c.d. diritto internazionale umanitario. Cfr. E. GREPPI, *Diritti umani e diritto internazionale umanitario*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 805.

⁵⁴¹ G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, op. cit., p. 10; A. MARTINI, *La Questione Romana e il mancato invito della S. Sede per la prima conferenza dell'Aja nel 1899*, op. cit., p. 222.

⁵⁴² L'elenco dei punti all'ordine del giorno, presentato dal conte Muravioff ai diplomatici di stanza a San Pietroburgo il 12 gennaio 1899, è contenuto in: G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, op. cit., p. 14, nota 25.

partecipazione della Santa Sede, conseguentemente, ove confermata, sarebbe risultata utile sotto plurimi profili⁵⁴³.

Di opposto avviso, tuttavia, si mostrò lo Stato italiano, il quale fu rigidamente contrario ad un invito che avrebbe permesso ad un rappresentante papale di prendere parte alla conferenza, dando adito ad una implicita precarietà dello stato di cose prodottesi con la *debellatio* del 1870⁵⁴⁴.

In un delicato gioco diplomatico, diretto a conciliare la tradizionale deferenza verso il Pontefice e l'amicizia nei rapporti con il Regno d'Italia, non mancarono intercessioni, specie da parte francese, tese a trovare compromessi di forma e di sostanza; nondimeno, dinanzi all'inappellabile contrarietà mostrata dal gabinetto Pelloux, prevalse la scelta di non invitare la Sede Apostolica: pur valutando i possibili contraccolpi di politica interna che si sarebbero potuti verificare - in tutta Europa - a causa delle agitazioni dei cattolici, in nome del successo della conferenza si impose, quindi, la posizione italiana⁵⁴⁵.

La presenza vaticana, pertanto, nell'occasione risultò limitata ad una missiva di Papa Pecci - letta nel corso della seduta conclusiva - con la quale questi aveva risposto, tardivamente, ad una omaggiante lettera scrittagli dalla regina Guglielmina d'Olanda⁵⁴⁶.

⁵⁴³ A. MARTINI, *La Questione Romana e il mancato invito della S. Sede per la prima conferenza dell'Aja nel 1899*, op. cit., p. 223.

⁵⁴⁴ Sulle ragioni esposte dal governo italiano, si veda G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, op. cit., p. 15.

⁵⁴⁵ A. MARTINI, *La Questione Romana e il mancato invito della S. Sede per la prima conferenza dell'Aja nel 1899*, op. cit., pp. 228-231.

⁵⁴⁶ Di seguito, si riportano i passaggi più significativi della lettera inoltrata da Papa Pecci: “[S]timiamo a noi specialmente convenire di prestare un appoggio non solo morale, ma effettivo, trattandosi di oggetto di per sé nobilissimo ed intimamente connesso con il nostro ministero, al quale il divino fondatore della Chiesa ed una lunga serie di secoli hanno tramandata e riconosciuta quasi un’alta investitura di pace. (...) La storia poi fa fede come per opera dei nostri predecessori e sotto i loro benefici influssi, fossero mitigate le inevitabili leggi della guerra, impedito spesse volte nelle contese di popoli e di Principi, lotte e stragi sanguinose; definite e composte ardue controversie fra Nazioni, e sostenute le ragioni dei deboli contro dei forti. Anche a noi, malgrado l’anormale condizione in cui versiamo, venne felicemente dato di conciliare illustri Nazioni, come la Germania e la

Gli esiti descritti pesarono significativamente nella successiva non ammissione di rappresentanti della Santa Sede, tra gli arbitri inseriti nella lista depositata presso l'istituenda Corte Permanente di Arbitrato; e soprattutto nella mancata inclusione tra le potenze invitate alla successiva Conferenza che si sarebbe tenuta, presso la medesima città dei Paesi Bassi, nel 1907⁵⁴⁷.

2.5.2.3. La mediazione per il Canale di Beagle ed i più recenti sviluppi.

Nonostante le affermazioni contenute nell'art. 24, comma 1 del Trattato del Laterano - volutamente aperte alla possibilità, da parte della Sede Apostolica, di esercitare le opere di mediazione ed arbitrato⁵⁴⁸ - per gran parte del XX secolo, ai più, l'attività pontificia in materia parve una disciplina da ricomprendere tra quelle ormai destinante al mero studio storiografico⁵⁴⁹. Si trattava, tuttavia, di una valutazione a dir poco errata.

Ancora una volta, invero, è da sottolineare come l'anelito conciliare e la perdita di una connotazione fortemente filo-atlantista, funsero da incentivo ad una nuova considerazione della figura papale: la Santa Sede, sempre più pronta ad iniziative solerti nei confronti della persona umana - che

Spagna, ed oggi stesso nutriamo fiducia di pacificare due Stati dell'America del Sud, che al nostro arbitrato hanno sottoposto le loro contestazioni. Intendiamo pertanto, poiché ce ne incombe il dovere, di continuare a compiere questa tradizionale missione del Pontificato, senza tenere conto degli ostacoli che possano attraversarla (...)" Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., p. 122.

⁵⁴⁷ Cfr. G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica e Santa Sede*, op. cit., p. 19, nota 33. Preme evidenziare che non mancarono formulazioni - a livello di bozza - che acconsentivano espressamente agli interventi pacificatori del Papa. Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell'Aja del 1899 e 1907*, op. cit., p. 179.

⁵⁴⁸ Cfr. F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Identità storica del papato e crisi del regime di cristianità tra i patti lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del "potere spirituale" nel declino dell'occidente. Appunti per una sintesi descrittiva (1930-1990)*, novembre 2012, p. 7, reperibile online sul sito:

http://www.statechiese.it/images/stories/2012.11/zanchini_identita.pdf.

⁵⁴⁹ Cfr. S. FERLITO, *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1985, 1-2, p. 64.

prescindessero da preclusioni ideologiche - era pronta a rivestire il ruolo di prestigioso ed imparziale riferimento pacificatore.

Se sotto un profilo storico e politico può richiamarsi l'intervento di Giovanni XXIII nelle drammatiche ore vissute durante la crisi di Cuba (ottobre 1962)⁵⁵⁰, è soprattutto la vicenda relativa alle dispute tra Argentina e Cile, per il controllo di alcuni isolotti nel Canale di Beagle, che permette di cogliere al meglio l'essenza dell'attività sopra indicata⁵⁵¹.

Approfondendo il caso di specie, la scoperta di giacimenti auriferi e le evoluzioni del diritto del mare (di lì a poco recepite nella Convenzione di Montego Bay), avevano acuito la rilevanza strategica dell'area in questione, rendendo concreto il rischio di un conflitto armato⁵⁵². In seguito al disconoscimento, da parte argentina, del lodo britannico del 1977, fu la disponibilità offerta da Giovanni Paolo II, nel tardo 1978, a frenare l'*escalation* delle tensioni in atto tra le due Repubbliche sudamericane⁵⁵³.

Grazie ad una serie di preziosi accorgimenti giuridici⁵⁵⁴, ed all'ausilio esperienziale del cardinale Antonio Samorè - precedentemente nunzio

⁵⁵⁰ V. *supra*, par. 1.8..

⁵⁵¹ La vicenda del Canale di Beagle rappresenta un classico esempio di mediazione riportato nella manualistica di diritto internazionale. Cfr. A. REMIRO BROTONS, *Derecho internacional*, op. cit., p. 837; R.M.M. WALLACE, *International Law*, op. cit., p. 314; N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, op. cit., p. 268; B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, op. cit., p. 434; C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, op. cit., p. 901.

⁵⁵² Cfr. D. VECCHIONI, *Il canale di Beagle. Storia di una controversia*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 62, 1995, pp. 537-543; S. FERLITO, *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, op. cit., p. 72; L. PANELLA, *Controversia tra Cile e Argentina sul Canale di Beagle. Dai precedenti tentativi di soluzione alla mediazione della Santa Sede*, in *La Comunità Internazionale*, XXXV, 1980, pp. 664-665; J. DE LA ROCHÈRE, *L'affaire du canal de Beagle (sentence rendue par la Reine d'Angleterre le 22 avril 1977)*, in *Annuaire française de droit international*, 23, 1977, pp. 408-435.

⁵⁵³ L. PANELLA, *Controversia tra Cile e Argentina sul Canale di Beagle. Dai precedenti tentativi di soluzione alla mediazione della Santa Sede*, op. cit., pp. 682-684; G. RULLI, *La mediazione della Santa Sede fra Argentina e Cile per la zona australe dei due Paesi*, in *La Civiltà Cattolica*, 1979, I, pp. 473-478; A. BROUILLET, *La médiation du Saint-Siège dans le différend entre l'Argentine et le Chili sur la zone australe*, in *Annuaire française de droit international*, 25, 1979, pp. 47-73.

⁵⁵⁴ Si pensi al secondo dei due accordi di Montevideo, dell'8 gennaio 1979, in cui la Sede Apostolica inserì misure atte a preservare la pace nel corso della trattativa; o allo scambio di note datato 8 settembre 1982, necessario per garantire un quadro legale di sicurezza, che

apostolico in Colombia ed a lungo Segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari - il timore di sanguinose operazioni belliche venne definitivamente accantonato con la stipulazione in Vaticano, il 29 novembre 1984, del “Trattato di Pace e di Amicizia”⁵⁵⁵.

Da allora, in numerose altre occasioni e con molteplici mezzi, la Sede Apostolica ha ribadito il proprio costante interesse per la causa della pace⁵⁵⁶. Ciononostante, restando ancorati a quanto recepibile dalla documentazione ufficiale, è da sottolineare l’opera prestata dal cardinale Castrillón Hoyos, su mandato di Papa Wojtyła, al fine di agevolare la positiva conclusione dei negoziati tra Ecuador e Perù, con riferimento alle linee di confine sulla Cordigliera Andina del Condor; trattative suggellate a Brasilia - nell’ottobre 1998 - con la firma dell’“Accordo globale e definitivo”⁵⁵⁷.

Concludendo - in linea con l’attenzione riservata da Papa Francesco al dialogo tra U.S.A. e Cuba⁵⁵⁸, nonché alla pacificazione interna di Venezuela⁵⁵⁹ e Colombia - merita menzione una recente dichiarazione del cardinale Pietro Parolin, il quale ha espressamente auspicato che possa presto ricostituirsi, in seno alla Segreteria di Stato, un “Ufficio per la mediazione pontificia”⁵⁶⁰.

dissuadesse da colpi di mano militari. Cfr. S. FERLITO, *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, op. cit., pp. 70-79.

⁵⁵⁵ *Ivi*, p. 60.

⁵⁵⁶ Cfr. G. ZIZOLA, *La vocazione cristiana nell’era Wojtyła. Un lungo pontificato alla prova della storia*, in *Il Mulino*, 2005, 1, p. 18.

⁵⁵⁷ Cfr. A. LANZA, *La Santa Sede e le Conferenze della pace dell’Aja del 1899 e 1907*, op. cit., pp. 204-205.

⁵⁵⁸ *V. supra*, par. 1.9..

⁵⁵⁹ L. BADILLA, *Cardinale Parolin all’UNASUR: la Santa Sede disponibile a prendere parte nel dialogo tra Governo e Opposizione in Venezuela se lo chiedono le parti. Le condizioni del Vaticano*, 15 settembre 2016, reperibile online sul sito:

<http://ilsismografo.blogspot.it/2016/09/vaticano-cardinale-parolin-allunasur-la.html>.

⁵⁶⁰ P. PAROLIN, *Lectio magistralis al Dies Academicus della Pontificia Università Gregoriana*, 11 marzo 2015, reperibile online sul sito:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/11/0178/00402.html>.

CAPITOLO III

La Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali.

3.1. Profili storici - 3.1.1. Le prime organizzazioni internazionali - 3.1.1.1. I primordi del fenomeno intergovernativo - 3.1.1.2. Dal mancato ingresso nella Società delle Nazioni all'epilogo della Seconda Guerra Mondiale - 3.1.2. La Santa Sede e le Nazioni Unite - 3.1.2.1. I contatti iniziali nella reciproca diffidenza - 3.1.2.2. L'apertura giovannea e la proficua collaborazione negli anni di Papa Montini - 3.1.2.3. I rapporti nel corso del Pontificato di Giovanni Paolo II e gli sviluppi più recenti - 3.1.3. La Sede Apostolica ed il processo d'integrazione europea - 3.1.3.1. Dalla Seconda Guerra Mondiale alla firma dei Trattati di Roma - 3.1.3.2. Da Giovanni XXIII alla fine del Secondo Millennio - 3.1.3.3. Gli ultimi quindici anni: diversità di vedute sull'identità culturale europea e recenti riforme vaticane - 3.1.4. La Santa Sede e le altre organizzazioni internazionali - 3.1.4.1. Le relazioni con le organizzazioni intergovernative di carattere universale - 3.1.4.2. I rapporti con le organizzazioni intergovernative di carattere regionale - 3.2. Profili giuridici - 3.2.1. L'art. 24 del Trattato Lateranense e la neutralità della Santa Sede - 3.2.2. Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle organizzazioni internazionali - 3.2.3. I rappresentanti pontifici accreditati presso le organizzazioni intergovernative

“L’histoire des organisations internationales, comparée à celle de la diplomatie pontificale, est tout récente (...)”⁵⁶¹.

È da tale rilievo del Prof. Flory che può trarre spunto l’analisi dei rapporti della Sede Apostolica con le organizzazioni intergovernative⁵⁶²; rapporti peculiari sotto plurimi profili, ma che oggi si configurano in termini di ordinarietà nel quadro dell’azione internazionale vaticana.

⁵⁶¹ M. FLORY, *Paul VI et les organisations internationales*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, Studium, Roma, 1992, p. 96.

⁵⁶² Con riguardo all’evoluzione storica delle organizzazioni internazionali, si segnala il lavoro monografico di C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *L’organizzazione internazionale tra politica di potenza e cooperazione*, Cedam, Padova, 2000.

Tali relazioni, invero, hanno preso vita - seppur in via sporadica ed occasionale - nella seconda metà dell'Ottocento, sviluppandosi poi, progressivamente, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso⁵⁶³.

Nelle pagine che seguono, si proverà ad illustrare il processo storico e giudico che ha condotto all'odierna partecipazione della Santa Sede nelle IGOs: dopo aver brevemente tratteggiato le vicende che hanno riguardato la diplomazia pontificia ed alcuni organismi antesignani di quelli attualmente operativi, la disamina si soffermerà sullo studio della configurazione dei rapporti tra la Sede Apostolica e le Nazioni Unite. Successivamente, oggetto d'indagine risulteranno i legami con le Istituzioni europee, e con le ulteriori e principali organizzazioni internazionali, presenti a livello universale e regionale.

Da ultimo, l'analisi verterà su questioni di natura più specificamente dottrinale, e - in particolare modo - sul titolo di partecipazione della Santa Sede ai suddetti consessi.

3.1. Profili storici.

3.1.1. Le prime organizzazioni internazionali.

3.1.1.1. I primordi del fenomeno intergovernativo.

La tensione all'unità, che aveva pervaso il mondo Occidentale nell'Evo Medio, aveva a lungo suggestionato le aspirazioni papali, anche in epoche ad esso successive. Non v'è dubbio, infatti, che - sebbene gli esiti della Riforma e le scoperte colombiane avessero costituito un non più ricomponibile

⁵⁶³ Cfr. A. ZAMBARBIERI, *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, in G. DE ROSA - G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, p. 484.

spartiacque nella storia, non soltanto europea⁵⁶⁴ - l'idea di una entità sovranazionale cristiana era riecheggiata, pur con diverse modulazioni, in più circostanze, nella trattatistica di prestigiosi pensatori dell'Età Moderna.

Può menzionarsi, al riguardo, il “Grand Dessein” di Massimiliano di Béthune - ministro delle finanze di Enrico IV di Francia -, il quale, agli inizi del Seicento, suggeriva la creazione di una confederazione di Stati europei, da adoperare quale baluardo avverso il pericolo turco⁵⁶⁵.

Parimenti, meritevole di menzione è la proposta formulata nel XVIII secolo dall'abbé de Saint-Pierre, che - nel “Projet de paix universelle entre les nations” - si rendeva promotore di una confederazione fondata sulla condivisione di principi e regole comuni⁵⁶⁶.

O ancora, sul tramonto dell'epopea napoleonica, può richiamarsi il progetto di Claude Henry de Saint Simon, formulato nel suo volume - dal titolo corposo quanto indicativo - “Della riorganizzazione della Società Europea o della necessità e dei mezzi per unire i popoli d'Europa in un solo corpo politico, pur conservando a ognuno di essi la propria indipendenza nazionale”⁵⁶⁷.

Ebbene, nonostante modelli di tal fatta avessero dato prova di assai ridotta attuabilità, a metà Ottocento continuavano a circolare studi volti ad approfondire - lungo i medesimi crinali - le dinamiche insite alla Comunità Internazionale, ed alcune sue auspicabili prospettive.

Sul punto, è emblematica la figura del gesuita Luigi Taparelli d'Azeglio, cofondatore de “La Civiltà Cattolica” e personalità dalla spiccata vicinanza agli ambienti della Curia Romana. Le sue considerazioni in materia

⁵⁶⁴ Sui temi citati, particolarmente interessanti si rivelano le riflessioni contenute in: M. TEDESCHI, *La repubblica cristiana e l'idea di Europa*, in G. LEZIROLI (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 23-25.

⁵⁶⁵ G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1929, p. 16.

⁵⁶⁶ *Ibidem*; I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, Colin Smythe, Gerrards Cross, 1976, p. 248.

⁵⁶⁷ A. IODICE, *Alle radici dell'Europa unita. Il contributo dei cattolici democratici in Italia*, Guida, Napoli, 2002, p. 19.

internazionalistica, espone nella sesta dissertazione del “Saggio teoretico di diritto [sic!] naturale appoggiato sul fatto”, ebbero, infatti, grande risonanza in ottica magisteriale⁵⁶⁸, consentendogli - inoltre - di essere talvolta annoverato tra i padri ideali delle future organizzazioni intergovernative⁵⁶⁹.

Ciò detto, i primi contatti ufficiali tra la Santa Sede e le nascenti IGOs possono individuarsi in relazione all’“Unione Telegrafica Internazionale” (UTI): poco dopo l’istituzione di quest’ultima - avvenuta a Parigi il 17 maggio 1865 -, la Sede Apostolica ne divenne membro per sopperire alle esigenze, nel settore concernente l’ambito delle comunicazioni, dell’ormai decadente - e territorialmente limitato - Stato Pontificio⁵⁷⁰.

Tuttavia il venire meno della sovranità sugli antichi domini papali - da leggersi nel più vasto e datato processo di marginalizzazione vaticana, in seno alla Comunità delle Nazioni⁵⁷¹ - diede il la (salvo taluni inconcludenti sussulti)⁵⁷² a decenni di pressoché assoluta inattività della Santa Sede nei

⁵⁶⁸ I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 249; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, in M. MUGNAINI (a cura di), *Stato, Chiesa e relazioni internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 250.

⁵⁶⁹ Il padre Taparelli faceva riferimento ad un’unione dei popoli definita “Società Internazionale” o “Etnarchia”, immaginando che la logica comunanza di interessi interstatuali avrebbe portato a necessarie forme di cooperazione. Cfr. A. BRUCCULERI, *Un precursore italiano della Società delle Nazioni*, in *La Civiltà Cattolica*, 1926, I, pp. 395-405. Di specifico interesse si rivelano i saggi di A. MESSINEO, *Comunità mondiale e autorità mondiale*, e di A. VERDROSS, *Le problème de l’organisation internationale dans le doctrine chrétienne, envisagé par Fr. Suárez et développé par Luigi Taparelli d’Azeglio*, contenuti in PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - CIVILTÀ CATTOLICA (a cura di), *Miscellanea Taparelli: raccolti di studi in onore di Luigi Taparelli d’Azeglio nel primo centenario della morte*, Libreria editrice dell’Università Gregoriana, Roma, 1964, rispettivamente pp. 273-298 e pp. 529-534.

⁵⁷⁰ Circa la data di adesione, i contributi scientifici consultati forniscono indicazioni diverse. Nel saggio di V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, 2015, 4, p. 59, si fa riferimento allo stesso 1865. Secondo quanto descritto in S. FERLITO, *L’attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 145, nota 92, l’inizio della partecipazione è da collocarsi nel 1866. Nell’articolo di S. VEROSTA, *International Organisations and the Holy See*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, 23, 1972, p. 206, la Sede Apostolica divenne membro della citata organizzazione nel 1868.

⁵⁷¹ Cfr. C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, XI, 1999, p. 302.

⁵⁷² Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l’ONU*, in A. BEDESCHI MAGRINI (a cura di), *L’Italia e l’ONU: esperienze e prospettive*, Cedam, Padova, 1997, p. 46.

confronti delle organizzazioni interstatuali⁵⁷³. Una mancanza di partecipazione favorita e incoraggiata - con ogni mezzo - dal governo italiano, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo.

3.1.1.2. Dal mancato ingresso nella Società delle Nazioni all'epilogo della Seconda Guerra Mondiale.

Strascichi della “Questione Romana” possono certamente cogliersi a proposito dell’ipotizzata adesione papale alla “Società delle Nazioni”.

Al riguardo, v’è da premettere che le brutture del Primo Conflitto Mondiale avevano reiteratamente spinto Benedetto XV ad una non abituale esposizione, al fine di promuovere la cessazione delle ostilità, ed allo scopo di gettare le basi per una pace “giusta e durevole”⁵⁷⁴.

È da rilevare, del resto, come già nel 1916, in un poco conosciuto volumetto di Enrico Bafile (persona in rapporti di amicizia con l’allora Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, mons. Federico Tedeschini), intitolato “La formula della Pace”, si sia ipotizzata la creazione di un ente che - richiamandosi ai principi cristiani - permettesse l’instaurazione di un nuovo ordine internazionale⁵⁷⁵. *A fortiori*, dunque, può affermarsi che la

⁵⁷³ In merito alla visione cattolica del diritto internazionale, preme riportare un passo particolarmente significativo, riferibile alla situazione vigente agli inizi del Novecento: “Prima del grande conflitto, i cattolici avevano quasi veduto nel Diritto Internazionale di allora un nemico, un ostacolo insormontabile. Prevalendo la scuola positiva, per cui solo gli Stati potevano essere titolari di diritti e doveri internazionali, la S. Sede ne veniva esclusa a priori, pregiudizialmente, senza possibilità di una ulteriore ricerca”. G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, op. cit., p. 35.

⁵⁷⁴ Oltre alla celebre nota del 1° agosto 1917 e all’allocuzione pontificia della vigilia di Natale 1918, Papa Della Chiesa sostenne, nel marzo 1919, la realizzazione del Congresso Cristiano Sociale Internazionale (cui presero parte rappresentanti cattolici dei Paesi neutrali e degli ex Imperi Centrali), ed appoggiò la nascita del Movimento di *Pax Romana*. Cfr. L. SALVATORELLI, *La politica della Santa Sede dopo la guerra*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1937, pp. 18-19.

⁵⁷⁵ *Ivi*, p. 33.

stessa Lega di Ginevra sia stata, nel tempo, “quasi suggerita” da Benedetto XV⁵⁷⁶.

Le condizioni imposte dal Trattato di Versailles (1919), tuttavia, vennero mal giudicate dalla Santa Sede⁵⁷⁷, in quanto penalizzanti oltre limite per le potenze sconfitte⁵⁷⁸; conseguentemente, anche i criteri e le logiche portanti della Società delle Nazioni risultarono sgraditi sotto molteplici aspetti.

L’atteggiamento pontificio nei riguardi di quest’ultima risultò ambiguo, quando non marcatamente esopico. In generale, infatti, i giudizi cattolici su tale istituzione oscillarono frequentemente in direzioni opposte⁵⁷⁹.

Le medesime parole di Benedetto XV, contenute nell’Enciclica “Pacem Dei munus” (23 maggio 1920), da un lato, parvero mostrare un certo apprezzamento per la realizzazione di una organizzazione che si prefiggesse il raggiungimento di obiettivi di pace; dall’altro, non nascosero forti

⁵⁷⁶ Cfr. A. RICCARDI, *Pace e Papato contemporaneo*, in D. NOCILLA - L. MONTEFERRANTE (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, p. 86.

⁵⁷⁷ Giova riportare il pensiero di Enrico Rosa, direttore de “La Civiltà Cattolica” dal 1915 al 1931: “Ciò che distingue la pace di Versaglia è l’assenza da essa del sentimento elevato alla giustizia, della dignità morale e della nobiltà cristiana. È l’esclusione del pensiero di Dio e della sua legge eterna, il cui nome è rimasto nell’oblio”, contenuto in: C. COSTANTINI, *La Santa Sede e la cooperazione internazionale per la pace. Conferenza tenuta a Roma presso la sede della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale in Palazzetto di Venezia, il 19 dicembre 1955*, Tip. Imperi, Roma, 1955, p. 4.

⁵⁷⁸ Di ben altro avviso potevano dirsi le speranze riposte dalla diplomazia papale in relazione agli esiti delle trattative di pace. Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, op. cit., p. 251.

⁵⁷⁹ Sul punto, non mancarono riscontri diversi, sia all’interno della Curia Romana, sia nelle riflessioni della dottrina più prossima a sensibilità ecclesiali, cfr. A. ZAMBARBIERI, *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, op. cit., p. 487. A titolo esemplificativo, basterebbe pensare a come alle voci favorevoli del cardinale Amette, arcivescovo di Parigi, e di mons. Placide Colliard, vescovo di Losanna e Ginevra, facessero da contraltare gli articolisti de “La Civiltà Cattolica”, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1989, vol. III, p. 2. Dettagliata ed accurata risulta la ricostruzione delle diverse linee di pensiero, compiuta in: G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, op. cit., pp. 18-25.

perplexità relative al sostrato ideologico sotteso alla Società delle Nazioni⁵⁸⁰.

Ciò che frenò la Sede Apostolica da slanci maggiormente calorosi può comprendersi nella misura in cui, oltre al deprecato squilibrio istituzionale a vantaggio delle potenze vincitrici della Grande Guerra, si riesca ad immaginare la difficoltà di accettare quello “spirito ginevrino” - d’ascendenza massonico-protestante⁵⁸¹ - che pareva distanziarsi dalle linee guida, d’impronta cattolica, consigliate dal Romano Pontefice⁵⁸².

D’altra parte, prescindendo dalle motivazioni di carattere ideale, ulteriori problemi si ponevano - come sopra accennato - in virtù dei delicati rapporti con il Regno d’Italia.

Sul tema, grazie all’intermediazione di mons. Francis Kelly, nel corso delle riunioni negoziali di Parigi, non mancarono tentativi di accordo con il governo di Roma, affinché - contigualmente alla risoluzione delle controversie apertesi con la Breccia di Porta Pia - potesse ottenersi il beneplacito italiano all’ingresso della Sede Apostolica nella Lega ginevrina⁵⁸³.

⁵⁸⁰ Ciononostante, il Prof. Olivero fa riferimento ad una “ben nota simpatia” di Benedetto XV per la Società delle Nazioni in: G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1970, 1, p. 22. Cfr., altresì, P. BORRUSO, *L’Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, in L. TOSI (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra Fredda*, Cedam, Padova, 2013, p. 474.

⁵⁸¹ A. RICCARDI, *Pace e Papato contemporaneo*, op. cit., p. 86. Lo stesso Francesco Ruffini accennò a degli scrittori tedeschi, che intravedevano nella Lega di Ginevra una “escrescenza massonica”, cfr. G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, op. cit., pp. 17-18.

⁵⁸² Cfr. C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 305.

⁵⁸³ Interessante, a proposito delle discussioni avutesi tra mons. Bonaventura Cerretti - Segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari - e Vittorio Emanuele Orlando - Presidente del Consiglio italiano - è l’annotazione fatta da quest’ultimo, secondo il quale “Bisogna che il Papa partecipi alla Lega, come capo di Stato, non come capo di una Religione”. A. RICCARDI, *Pace e Papato contemporaneo*, op. cit., p. 87.

Un'adesione - quella cui si fa riferimento - inizialmente auspicata, tra gli altri, non soltanto dalla Germania⁵⁸⁴, ma anche dalla Gran Bretagna e dal Regno del Belgio⁵⁸⁵; e che, tuttavia, non ebbe a concretizzarsi nemmeno negli anni successivi al biennio 1919-1920⁵⁸⁶.

Si pensi, in primo luogo, all'iniziativa - datata 1923 - dell'ufficiale inglese John Eppstein, il quale propose, senza successo, al Segretario di Stato Gasparri, l'instaurazione di relazioni formali tra la Santa Sede e la Società delle Nazioni⁵⁸⁷.

Peraltro, anche nei frenetici mesi in cui si giunse alla stipulazione dei Patti Lateranensi, si sollevarono interrogativi in merito ad una possibile partecipazione vaticana al consesso situato sul Lago Lemano⁵⁸⁸ (per lo stesso Trattato del 1929 si ipotizzò - con il convinto plauso del Segretario generale Drummond - la registrazione presso la suddetta organizzazione; fu il fermo diniego di Mussolini a sancire la non procedibilità in tale senso)⁵⁸⁹.

In ogni caso, non mancarono occasioni di collaborazione tra la Sede Apostolica e la Lega di Ginevra.

Un primo contatto si ebbe nel settembre del 1921, nel tentativo di alleviare le sofferenze della popolazione russa, afflitta da una terribile carestia. Interessanti si rivelano i rapporti (sorti a partire dal giugno 1922), concernenti l'atavico problema dello *status* dei Luoghi Santi. Del tutto

⁵⁸⁴ I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 230.

⁵⁸⁵ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 3.

⁵⁸⁶ Si rammenti, tra l'altro, come Pio XI - nell'Enciclica "Ubi arcano Dei" (23 dicembre 1922) - non abbia lesinato critiche alla Società delle Nazioni, lamentando i "ben esigui risultati" prodotti negli anni di attività.

⁵⁸⁷ I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 231.

⁵⁸⁸ È quanto traspare, *inter alia*, da due articoli pubblicati su "La Stampa", nelle date del 12 febbraio 1929 e del 14 marzo del medesimo anno. Sia nel primo (dal titolo enfatico: "Una nuova era per tutta la Cristianità"), sia nel secondo di essi ("Il Papato e l'Italia"), viene posta un'esplicita domanda ai due intervistati (il gesuita Enrico Rosa e l'ex ambasciatore francese presso la Santa Sede, Hanatoux). I documenti citati sono reperibili nell'archivio storico online del quotidiano torinese, all'indirizzo:

www.lastampa.it/archivio-storico/.

⁵⁸⁹ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 3.

peculiare, da ultimo, si dimostra l'invio di un rappresentante della Chiesa Cattolica, in vista della programmata riforma del calendario gregoriano⁵⁹⁰.

Al contempo, seppur in termini legati a circostanze specifiche o alla buona volontà di singoli individui (e, dunque, non inquadrabili in un organico orizzonte di matrice giuridica e politica), si svilupparono significativi contatti tra la Santa Sede ed altri enti internazionali.

Sull'argomento, di grande rilievo risulta la richiesta indirizzata - nel 1936 - alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, volta ad ottenere una perizia sulla natura giuridica dei concordati, da consegnare successivamente al governo hitleriano⁵⁹¹.

Ancor più emblematico può dirsi lo stabilimento dei rapporti con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Sin dal 1926, infatti, Albert Thomas - direttore dell'istituzione, presso cui risultava già operante un gruppo di sindacalisti cattolici⁵⁹² - promosse la presenza di un sacerdote nel proprio staff (un teologo scelto tra i gesuiti del "Centre de recherche et d'action sociales", CERAS), come consigliere per i rapporti con il mondo cattolico⁵⁹³.

Colpito dagli insegnamenti propugnati nel Magistero sociale dei Pontefici, Thomas, nel 1931 - anno dell'emanazione dell'Enciclica "Quadragesimo Anno" - giunse a parlare espressamente della omogeneità di obiettivi tra l'ente da lui diretto e la Chiesa di Roma⁵⁹⁴.

⁵⁹⁰ Cfr. G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, op. cit., p. 23. Relazioni intrattenute, in via ufficiosa, anche mediante lo stabilimento di contatti tra la Società delle Nazioni ed alcune associazioni d'ispirazione cattolica, tra cui è possibile citare l'"Union Catholique d'Etudes Internationales".

⁵⁹¹ Cfr. B. BERTAGNA, *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1982, I, p. 116.

⁵⁹² A. ZAMBARBIERI, *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, op. cit., p. 492.

⁵⁹³ C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., pp. 51-52; S. VEROSTA, *International Organisations and the Holy See*, op. cit., pp. 205-206; H. DE RIEDMATTEN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in *Concilium*, 1970, 8, p. 105.

⁵⁹⁴ C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., p. 52.

Nondimeno, le difficoltà della Sede Apostolica a svincolarsi da presupposti concettuali diretti alla riaffermazione di vaghe reminiscenze medievali, si protrassero fino alla seconda metà degli anni Quaranta.

A questo proposito non può non evidenziarsi come gli indirizzi di Papa Pacelli, pur prospettandosi innovativi rispetto a quelli dei suoi immediati predecessori⁵⁹⁵, abbiano non di rado continuato ad attingere da antichi retaggi.

Per quanto già nella prima Enciclica di Pio XII - la "Summi Pontificatus" - si possa cogliere il desiderio di dare corso ad un nuovo ordine internazionale⁵⁹⁶, può appurarsi come tale aspirazione si traduca essenzialmente in una riproposizione dell'idea papale di una "autorità morale [cristiana] dai tratti universali"⁵⁹⁷.

Un'idea, di stampo neoguelfo, che traspare senza remore negli scritti - ricollegabili alla mano ed al pensiero delle Logge vaticane - del conte Giuseppe Dalla Torre e del padre gesuita Antonio Messineo, pubblicati rispettivamente su "l'Osservatore Romano" e tra le pagine de "La Civiltà Cattolica"⁵⁹⁸.

⁵⁹⁵ Cfr. C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., pp. 308-309.

⁵⁹⁶ Per meglio esplicitare la visione e i toni di Papa Pacelli sull'argomento, giova riportare un breve passo del documento menzionato: "Il nuovo ordine del mondo, la vita nazionale e internazionale, una volta cessate le amarezze e le crudeli lotte presenti, non dovrà più riposare sulla infida sabbia di norme mutabili ed effimere, lasciate all'arbitrio dell'egoismo collettivo e individuale. Esse devono piuttosto appoggiarsi sull'inconcusso fondamento, sulla roccia incrollabile del diritto naturale e della divina rivelazione. Ivi il legislatore umano deve attingere quello spirito di equilibrio, quell'acuto senso di responsabilità morale, senza cui è facile misconoscere i limiti tra il legittimo uso e l'abuso del potere. Solamente così le sue decisioni avranno interna consistenza, nobile dignità e sanzione religiosa, e non saranno alla mercé dell'egoismo e della passione". PIO XII, *Enciclica Summi Pontificatus*, 20 ottobre 1939, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html.

⁵⁹⁷ P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 477.

⁵⁹⁸ Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, op. cit., pp. 254-255.

Non può stupire, pertanto, se - ancora nel 1948 - il domenicano Mariano Cordovani, con zelo profondo, dichiarasse: “È la grande ora e questo è il grande sogno; Roma cristiana, capitale delle nazioni, sede del tribunale internazionale e permanente della pace, madre del rinnovato diritto delle genti”⁵⁹⁹.

3.1.2. La Santa Sede e le Nazioni Unite.

3.1.2.1. I contatti iniziali nella reciproca diffidenza.

Le derive dell'esacerbazione nazionalistica⁶⁰⁰ avevano portato la Sede Apostolica, sul finire del secondo conflitto mondiale, ad un'ampia indagine - d'approccio teologico - che potesse fornire delle risposte in merito allo sviluppo di forme di collaborazione intergovernativa. Invero, in uno scenario radicalmente mutato rispetto alle condizioni pre-belliche, la ricerca di nuovi assetti ed equilibri internazionali assumeva, per la Santa Sede, rilievo a dir poco centrale⁶⁰¹.

Nondimeno - nonostante l'indubbia vicinanza che aveva caratterizzato, nei primi anni Quaranta, i rapporti tra gli Stati Uniti d'America e l'apparato diplomatico della Chiesa - dopo tentennamenti iniziali, alla Sede Apostolica venne negato di prendere parte alla costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite⁶⁰². Fu il Segretario di Stato americano (e futuro vincitore del Premio

⁵⁹⁹ EAD., *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., p. 49. Preme aggiungere che Pio XII creò appositamente per padre Cordovani - nell'ottobre 1942 - l'incarico di teologo della Segreteria di Stato, cfr. G. IGNESTI, *Cordovani, Felice (in religione Mariano)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, vol. XXIX, pp. 37-38.

⁶⁰⁰ Sul tema, si rinvia alle considerazioni contenute in: V. ANDRIANO, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, in AA. VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1980, vol. IV, pp. 431-434.

⁶⁰¹ Cfr. H. DE RIEDMATTEN, *Santa Sede e organismi internazionali*, op. cit., p. 94.

⁶⁰² V. *supra*, par. 1.8..

Nobel per la Pace), Cordell Hull, ad esplicitare nel settembre 1944, i motivi - essenzialmente politici - che fungevano da ostacolo ad una partecipazione vaticana, giungendo altresì ad affermare che la Santa Sede avrebbe potuto comunque contribuire, in altro modo, alle attività di carattere umanitario⁶⁰³.

Tale esclusione - sotto più aspetti assimilabile a quella verificatasi venticinque anni prima, a proposito della Società delle Nazioni - come era prevedibile, non lasciò inalterati gli umori della Curia Romana. Nel dicembre dello stesso anno, infatti, in occasione del consueto radiomessaggio natalizio, Papa Pacelli presentò un catalogo volto ad illustrare “natura e condizioni di una efficace organizzazione per la pace”⁶⁰⁴, che sostanzialmente andò ad evidenziare la frattura prodottasi, sul punto, con le potenze promotrici delle Nazioni Unite⁶⁰⁵.

In ogni caso, la crescente espansione del fenomeno intergovernativo non consentì alla Sede Apostolica di perseverare in un atteggiamento di altezzoso distacco⁶⁰⁶.

Con la stessa ONU, conseguentemente, ebbero a svilupparsi dei rapporti di natura informale, concernenti principalmente due temi di notevole consistenza umana e strategica, soprattutto nel contesto storico proprio degli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale.

In primo luogo, si fa riferimento - venuto meno, nel 1947, il mandato britannico sulla Palestina - ai contatti volti alla definizione dello *status* giuridico di Gerusalemme e dei Luoghi Santi in essa siti: una questione - vissuta con particolare apprensione dalla Santa Sede, sin dalla metà del XIX secolo - che nell’ottica pontificia si sarebbe dovuta risolvere con

⁶⁰³ Cfr. S. FERLITO, *L’attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 135.

⁶⁰⁴ PIO XII, *Radiomessaggio natalizio*, 24 dicembre 1944, reperibile online sul sito: https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441224_natale.html

⁶⁰⁵ Cfr. L. AZARA, *La Santa Sede e il sistema delle Nazioni Unite*, in D. NOCILLA - L. MONTEFERRANTE (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, op. cit., p. 138.

⁶⁰⁶ M. FLORY, *Paul VI et les organisations internationales*, op. cit., p. 97.

l'istituzione, a vantaggio dell'intera città, di un *corpus separatum* internazionalizzato⁶⁰⁷.

In secondo luogo, meritano un dedicato approfondimento le iniziative assunte dalla diplomazia papale a sostegno delle migliaia di rifugiati che, a conflitto concluso, continuavano ad affollare il continente europeo.

A tale riguardo, nel 1947, un delegato vaticano venne inviato in Sud America al fine di caldeggiare, dinanzi ai governi locali, un progetto dell'“International Refugee Organization” (IRO), diretto a favorire l'accoglimento di profughi, entro i confini latinoamericani⁶⁰⁸.

In virtù di tale gradito affiancamento e grazie all'interessamento di mons. Montini, il “Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite” (ECOSOC) - con Risoluzione 393 (XIII) del 10 settembre 1951 - nominò la Sede Apostolica tra i quindici membri che avrebbero costituito il Comitato Consultivo dell'“Alto Commissariato per i rifugiati” (UNHCR), rendendola poi, di volta in volta, membro di quegli organismi che - nel tempo - sarebbero andati a sostituire l'organo citato⁶⁰⁹.

Nei medesimi anni, inoltre, la Santa Sede venne invitata a far parte di agenzie specializzate dell'ONU e di organizzazioni in rapporti di stretta vicinanza con quest'ultima.

Sul tema, è significativo il modo in cui tali adesioni si concretizzarono. Se ciò accadde fu grazie alla premura di singoli uomini, ecclesiastici e laici, che - resisi conto della crescente importanza delle dinamiche multilaterali -

⁶⁰⁷ Tale linea politica, nel corso degli anni, ha subito delle evoluzioni correlate alle vicende storicamente verificatesi nello scenario arabo-israeliano. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., pp. 9-10. Numerosi riferimenti bibliografici sul tema sono riportati, nel presente lavoro, alla nota 233 del I Capitolo.

⁶⁰⁸ Cfr. S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 92-93.

⁶⁰⁹ Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 135-138; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., p. 51; I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 233.

misero a disposizione le proprie conoscenze, al fine di avviare una serie di partecipazioni ufficiali delle delegazioni pontificie⁶¹⁰.

Sintomatica è la vicenda di mons. Luigi G. Ligutti, il quale - da Direttore Esecutivo della “National Catholic Rural Life Conference”, un organismo della Conferenza Episcopale statunitense - diede inizio alla graduale presenza vaticana in seno alla FAO, fino a divenirne egli stesso (nel febbraio 1949) osservatore permanente⁶¹¹.

Parimenti decisivo fu l’apporto prestato da Jean Larnaud, la cui opera nel “Comité Catholique International de Coordination auprès de l’Unesco”, condusse, dopo un’iniziale diffidenza della Sede Apostolica⁶¹², alla nomina (il 9 giugno 1952) di un osservatore presso tale IGO, nata per promuovere la pace per il tramite della diffusione dell’istruzione, della scienza e della cultura⁶¹³. Nell’occasione, per l’incarico venne designato mons. Angelo Roncalli, nunzio apostolico a Parigi⁶¹⁴, mentre già dal maggio 1953, la Segreteria di Stato optò per una rappresentanza autonoma e distinta da quella sussistente presso il governo transalpino⁶¹⁵.

Da ultimo, si può ricordare l’opera del cardinale Francis Spellman, il quale - con il supporto del premio Nobel per la Pace Ralph Bunche - si adoperò affinché la Santa Sede prendesse parte alla “Conferenza Mondiale sull’Utilizzazione Pacifica dell’Energia Atomica” (che si tenne a Ginevra nel

⁶¹⁰ Cfr. V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, p. 681.

⁶¹¹ *Ivi*, pp. 681-682; R.A. MELNIK, *Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 2, p. 365, nota 1; H. DE RIEDMATTEN, *Santa Sede e organismi internazionali*, op. cit., pp. 104-105.

⁶¹² F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 3.

⁶¹³ V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., p. 682; G. CHELI, *La place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, in J.B. D’ONORIO (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, p. 96.

⁶¹⁴ La nomina di mons. Roncalli avvenne con la celebre “lettera dei tre Papi”, così denominata perché, indirizzata al futuro Giovanni XXIII, venne firmata dall’allora Sostituto alla Segreteria di Stato, mons. Montini, a nome del Pontefice regnante, Pio XII. Cfr. V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., pp. 682-683.

⁶¹⁵ S. VEROSTA, *International Organisations and the Holy See*, op. cit., p. 209; H. DE RIEDMATTEN, *Santa Sede e organismi internazionali*, op. cit., p. 105.

1955), e divenisse successivamente membro, nel 1956, dell'“Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica” (AIEA)⁶¹⁶.

Ciò detto, per quanto nel medesimo anno si fosse anche disposta la partecipazione di un rappresentante vaticano ai lavori estivi dell'ECOSOC, è da evidenziare come i timori di Papa Pacelli, sull'intrinseca funzionalità delle Nazioni Unite, si perpetuarono fino alla fine del suo Pontificato.

D'altra parte, quasi a confermarne i suoi dubbi, sempre nel 1956, gli esiti della Rivoluzione Ungherese minarono considerevolmente la credibilità dell'ONU, spingendo lo stesso Pio XII ad invocare un cambio di rotta che offrisse maggiore autorità e reali capacità di intervento alla suddetta organizzazione intergovernativa⁶¹⁷.

3.1.2.2. L'apertura giovannea e la proficua collaborazione negli anni di Papa Montini.

L'elezione al soglio petrino di Giovanni XXIII costituì una vera e propria svolta nella percezione vaticana delle relazioni internazionali.

L'esperienza presso l'Unesco - cui sopra si è brevemente accennato - vissuta in prima persona dall'allora mons. Roncalli, permise infatti al futuro Pontefice di sperimentare l'utilità di una diplomazia sensibile alla condivisione di opinioni e di responsabilità tra gli attori del panorama geopolitico, e non più vincolata alle sole trame bilaterali⁶¹⁸.

⁶¹⁶ *Ivi*, p. 100; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., p. 52.

⁶¹⁷ Cfr. E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 87-88; G. OLIVERO, *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, op. cit., p. 28; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 5.

⁶¹⁸ P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 487; G. CHELI, *La place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, op. cit., p. 98.

Segni tangibili di siffatta apertura sono rinvenibili nella partecipazione, nei primi anni Sessanta, di mons. James Griffiths - vescovo ausiliare di New York - alle grandi Conferenze promosse dalle Nazioni Unite⁶¹⁹, e soprattutto nella visione palesata nell'Enciclica "Pacem in Terris" (11 aprile 1963).

In tale documento, "le pape de l'ouverture"⁶²⁰ - oltre a declinare il tema della pace nelle sue innumerevoli modulazioni - si espresse sull'imprescindibile necessità di un'autorità pubblica universale⁶²¹. Al contempo, egli diede testimonianza della fiducia del Papa nell'azione dell'ONU e nel valore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, definita - al punto 75 - come "un passo importante nel cammino verso l'organizzazione giuridico-politica della comunità mondiale"⁶²².

Pertanto, non si può dire legata al caso la circostanza che vide il cardinale belga Léon-Joseph Suenens - arcivescovo di Malines-Bruxelles - invitato dalle Nazioni Unite a presentare all'Assemblea Generale (prima volta per un atto del Magistero cattolico), quella che è comunemente considerata l'enciclica-testamento di Giovanni XXIII⁶²³.

Sviluppi ancor più significativi si ebbero nel corso del Pontificato di Paolo VI. Questi, sull'onda degli incoraggiamenti dichiarati dal suo predecessore, si rese artefice di un assiduo confronto con i dirigenti ONU; un dialogo, scansionato in più tappe, che portò in breve tempo a risultati inimmaginabili soltanto a metà Novecento⁶²⁴.

⁶¹⁹ *Ivi*, p. 97; G. RULLI, *La Santa Sede e l'ONU*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, III, p. 154, nota 1.

⁶²⁰ M. FLORY, *Paul VI et les organisations internationales*, op. cit., p. 97.

⁶²¹ R.R. MARTINO, *Les objectifs du Saint-Siège: personne humaine, justice et paix*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., p. 30; V. ANDRIANO, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, op. cit., p. 434.

⁶²² Cfr. L. AZARA, *La Santa Sede e il sistema delle Nazioni Unite*, op. cit., p. 144.

⁶²³ *Ivi*, pp. 145-146; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, op. cit., pp. 258-259.

⁶²⁴ Cfr. G. RULLI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., pp. 157-158.

Del resto, se già con Dag Hammarskjöld si erano potuti constatare ragguardevoli passi in avanti⁶²⁵, con il segretario generale U Thant i rapporti di Papa Montini si caratterizzarono per una reciproca e fruttuosa cortesia.

All'udienza in Vaticano del diplomatico birmano, l'11 luglio 1963 (una visita densa di contenuti, a soli venti giorni dall'elezione di Paolo VI), seguì il messaggio inviato dal Pontefice bresciano allo stesso U Thant, in occasione dello storico viaggio papale in Terra Santa (4-6 gennaio 1964)⁶²⁶.

Un crescendo, quello descritto, che - nelle date del 23 marzo e del 6 aprile 1964 - condusse allo scambio di note tra l'organizzazione in esame e la Sede Apostolica, volto ad accreditare un osservatore permanente presso il quartier generale newyorkese dell'ONU⁶²⁷.

Il 4 ottobre 1965, poi, a pochi mesi dalla vicina chiusura del Concilio Vaticano II, Papa Montini tenne un importante discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, verso cui rinnovò la sua "lode", garantendo l'"appoggio" tipico della missione ecclesiale⁶²⁸.

Da ultimo, nel febbraio 1967, la Santa Sede accreditò mons. Henri de Riedmatten quale primo osservatore permanente a Ginevra, presso l'Ufficio ONU⁶²⁹ e presso le altre organizzazioni internazionali ivi presenti⁶³⁰.

⁶²⁵ Noto è quanto venne asserito dall'autorevole politico svedese: "Quando sollecito un'udienza in Vaticano non mi reco dal re della Città del Vaticano ma dal Capo della Chiesa Cattolica". Una sintomatica conferma, questa, dell'avvenuta comprensione del ruolo giuocato dalla Santa Sede a livello internazionale. Cfr. J. MANZANARES, *La Iglesia ante los Organismos internacionales*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LII, 1995, p. 205; E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica*, Studium, Roma, 1967, p. 73.

⁶²⁶ Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e l'ONU*, op. cit., p. 56.

⁶²⁷ Primo osservatore permanente della Santa Sede fu mons. Alberto Giovannetti. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 4; I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 232.

⁶²⁸ Cfr. PAOLO VI, *Discorso alle Nazioni Unite*, 4 ottobre 1965, reperibile online sul sito: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations.html.

⁶²⁹ Lo stesso de Riedmatten aveva a lungo mantenuto contatti, in via informale, con l'ufficio ginevrino. Cfr. P. CHENAUX, *Le Saint Siège et les organisations internationales: le rôle du père de Riedmatten o.p.*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, op. cit., p. 109. Cfr., altresì, S. VEROSTA, *International Organizations and the Holy See*, op. cit., p. 210.

Conclusasi la feconda decade degli anni Sessanta, preme rilevare come anche successivamente la Sede Apostolica non fece mancare il proprio supporto alla cd. “Famiglia delle Nazioni Unite”.

Invero, nonostante il periodo di grave crisi politica che finì con l’abbrancare gran parte delle attività onusiane, Paolo VI perseverò nel sostenere le ragioni più intime e le modalità operative scaturenti dalla logica multilaterale⁶³¹.

Al riguardo, un chiaro indice della fiducia accordata alle IGOs può rinvenirsi in una frase che Papa Montini riferì - nel febbraio 1972 - all’allora segretario generale Kurt Joseph Waldheim; poche parole che non lasciavano dubbi sugli orientamenti fatti ormai propri dalla Santa Sede: “Noi crediamo nell’ONU”⁶³².

Del resto, in termini indicativi, nel 1977 la Santa Sede iniziò a prendere parte - a titolo consultivo - anche alle Commissioni Economiche Regionali dell’ECOSOC⁶³³.

3.1.2.3. I rapporti nel corso del Pontificato di Giovanni Paolo II e gli sviluppi più recenti.

Alla luce di quanto visto, si può asserire che il favore vaticano rivolto alle Nazioni Unite e, più genericamente, al modello delle organizzazioni

⁶³⁰ Si fa riferimento - *inter alia* - all’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR), alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Cfr. G. RULLI, *La Santa Sede e l’ONU*, op. cit., p. 158; I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 233.

⁶³¹ Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, op. cit., pp. 263-265.

⁶³² EAD., *La Santa Sede e l’ONU*, op. cit., p. 59.

⁶³³ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 5.

intergovernative⁶³⁴, trovò risvolti complementari nella politica - gradatamente presenzialista - assunta dalla diplomazia pontificia negli altri suoi numerosi fronti di impegno.

Per la Sede Apostolica, lo sviluppo di relazioni internazionali di natura globale, la promozione delle rivendicazioni terzomondiste ed il tema della pace (*in primis* in terra vietnamita), dovevano ottenere fisiologiche simmetrie in assisi decisionali aliene - nei limiti del pragmaticamente consentito - dalle difficoltà connesse agli assiomi della contrapposizione bipolare.

“La visione maturata ed espressa da Paolo VI all’ONU è un nodo decisivo non solo per una nuova identità della Chiesa Cattolica come soggetto attivo tra le nazioni e tra gli attori internazionali, ma anche per lo sviluppo di un impegno diplomatico che mira a rappresentare un terreno di incontro e di pacificazione tra popoli e Stati, ponendo le premesse di quella “teologia delle nazioni” elaborata [...] da Giovanni Paolo II”⁶³⁵.

Ciò esposto, furono gli indirizzi dottrinali adottati dal Papa di Wadowice a segnare - negli oltre venticinque anni del suo Pontificato (1978-2005) - le varie ed alterne fasi del suo rapporto con le Nazioni Unite.

Per quanto sin dalla prima Enciclica wojtyliana - la “Redemptor Hominis” (4 marzo 1979)⁶³⁶ - e nell’allocuzione tenuta dinanzi all’Assemblea Generale dell’ONU⁶³⁷ (2 ottobre 1979), possa cogliersi un apprezzamento di fondo per

⁶³⁴ Particolarmente interessanti possono dirsi le riflessioni contenute, sull’argomento, in: A. CASAROLI, *La Santa Sede e la Comunità Internazionale*, XXIX, 1974, pp. 598-599; 608-609.

⁶³⁵ P. BORRUSO, *L’Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 496.

⁶³⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Enciclica Redemptor Hominis*, 4 marzo 1979, punto 17, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.

⁶³⁷ ID., *Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 2 ottobre 1979, punto 3, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html.

le finalità intrinseche a tale organizzazione, non può nascondersi come - soprattutto a partire dagli anni Novanta - non mancarono serie ragioni di attrito per la Santa Sede⁶³⁸.

Invero, con la caduta del Muro di Berlino, il marcato emergere della predominante influenza statunitense nella gestione degli affari internazionali, andò ad incontrare - talvolta in termini netti - la contrapposizione vaticana⁶³⁹. Ne discese, dunque, già nell'Enciclica "Centesimus Annus" (1 maggio 1991)⁶⁴⁰, l'invito di Giovanni Paolo II ad un ripensamento costitutivo delle stesse Nazioni Unite, che venne sintomaticamente ribadito nell'allocuzione declamata dal podio dell'Assemblea Generale, il 5 ottobre 1995⁶⁴¹.

"La Sede Apostolica non soltanto tiene in grande conto la propria collaborazione con l'ONU, ma fin dalla nascita dell'Organizzazione ha sempre espresso la propria stima e il proprio consenso per lo storico significato di questo supremo foro della vita internazionale e dell'umanità contemporanea".

⁶³⁸ In materia, importanti precisazioni si rinvencono - specie per ciò che concerne i documenti magisteriali di Papa Wojtyła - in: B. ESPOSITO, *Il Diritto Internazionale tra passato e futuro: l'apporto della Dottrina cattolica e di Giovanni Paolo II. Una proposta concreta per la sua evoluzione*, in *Angelicum*, 81, 2004, pp. 197-206; ID., *Il contributo di Giovanni Paolo II all'evoluzione di un diritto internazionale al servizio della famiglia delle Nazioni*, in *L'Osservatore Romano*, 11 gennaio 2004.

⁶³⁹ Cfr. R. BENIGNI, *La neutralità della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, CCXXII, 2002, 2, pp. 248-249; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, op. cit., pp. 269-270.

⁶⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Enciclica Centesimus Annus*, 1 maggio 1991, punto 21, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.

"[N]on si può tuttavia tacere il fatto che il bilancio complessivo delle diverse politiche di aiuto allo sviluppo non è sempre positivo. Alle Nazioni Unite, inoltre, non è riuscito fino ad ora di costruire strumenti efficaci per la soluzione dei conflitti internazionali alternativi alla guerra, e sembra esser questo il problema più urgente che la comunità internazionale deve ancora risolvere".

⁶⁴¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 5 ottobre 1995, punto 14, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html.

"A cinquant'anni dalla sua istituzione, se ne vede ancor più la necessità, ma si vede anche meglio, in base all'esperienza compiuta, che l'efficacia di questo massimo strumento di sintesi e coordinamento della vita internazionale dipende dalla cultura e dall'etica internazionale che esso sottende ed esprime. Occorre che l'Organizzazione delle Nazioni Unite si elevi sempre più dallo stadio freddo di istituzione di tipo amministrativo a quello di centro morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a casa loro, sviluppando la comune coscienza di essere, per così dire, una 'famiglia di nazioni'".

Tuttavia, pur permanendo una non sempre piena coincidenza di vedute tra la Sede Apostolica e l'ONU, negli anni a venire la collaborazione tra i soggetti summenzionati si è consolidata, *in primis* sul piano strettamente giuridico⁶⁴². A tal proposito, sebbene ancora recentemente la Santa Sede abbia invocato una riforma strutturale dell'organizzazione, paiono significativi i commenti di Papa Francesco, espressi nel corso dell'ormai tradizionale discorso pontificio pronunciato presso la "Quarantaduesima strada", a New York⁶⁴³. Si può infatti affermare che il Pontefice argentino si sia posto - pur con indubbe singolarità - in evidente linea di continuità, nel campo internazionale, con l'operato di Paolo VI.

3.1.3. La Sede Apostolica ed il processo d'integrazione europea.

3.1.3.1. Dalla Seconda Guerra Mondiale alla firma dei Trattati di Roma.

Passando ad approfondire i rapporti della Sede Apostolica con le principali organizzazioni intergovernative europee, si deve primariamente sottolineare l'ineludibile legame della Chiesa di Roma con il Vecchio Continente.

Al riguardo, seppure siano legittimamente sollevabili delle obiezioni in merito alla storicità di un'Europa politicamente unita e cristiana, resta innegabile che l'elemento religioso, nel corso dei secoli, abbia sostanziato l'*humus* valoriale proprio della Civiltà Occidentale⁶⁴⁴.

⁶⁴² V. *infra*, par. 3.2.2..

⁶⁴³ Una riforma che apra "a tutti i Paesi, senza eccezione, una partecipazione e un'incidenza reale ed equa nelle decisioni". Cfr. FRANCESCO, *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 25 settembre 2015, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html.

⁶⁴⁴ Particolarmente interessante si rivela, sul tema, il contributo di M. TEDESCHI, *La repubblica cristiana e l'idea di Europa*, op. cit., pp. 27-32.

La stessa collocazione geografica della Santa Sede, del resto, ha fatto sì che il suolo europeo divenisse - *ab origine* - terra d'elezione della diplomazia vaticana⁶⁴⁵.

“[O]gni Pontefice ha considerato l'Europa come il cardine fondamentale della struttura istituzionale della Chiesa cattolica e la sua cultura come il tessuto di base per l'elaborazione del pensiero teologico cristiano”⁶⁴⁶.

Ciò detto, se la parentesi congressuale viennese (1815) - volano di una Restaurazione destinata, dopo pochi decenni, al fallimento - può ritenersi “il primo embrionale tentativo di regolare le relazioni interstatali al fine di ‘assurer le repos et la prospérité des peuples et le maintien de la paix’”⁶⁴⁷, sarà ancora una volta la conclusione della Seconda Guerra Mondiale a spingere la Sede Apostolica a nette prese di posizione sul futuro scenario dello scacchiere europeo.

In quel frangente, mentre in seno alla Curia Romana si ponevano seri interrogativi in merito ai precisi termini di relazione da adottare nei confronti dello spauracchio comunista⁶⁴⁸, per Pio XII diveniva centrale l'esigenza di

⁶⁴⁵ Cfr. C. MIGLIORE, *Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati europei*, in *Ius Ecclesiae*, XI, 1999, pp. 365-366; C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, Università degli studi di Firenze. Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Firenze, 2003, p. 28.

⁶⁴⁶ G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, in G. LEZIROLI (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, op. cit., p. 86.

⁶⁴⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, op. cit., p. 4.

⁶⁴⁸ Il riferimento è alla disparità di vedute tra i due uomini forti della Segreteria di Stato del tempo, mons. Montini e mons. Tardini. Cfr. D. PASQUINUCCI, “*L'Osservatore Romano*” e le origini dell'integrazione europea (1947-1957), in M. MUGNAINI (a cura di), *Stato, Chiesa e relazioni internazionali*, op. cit., p. 173. Indicativi risultano, altresì, i pensieri di Luigi Sturzo, espressi all'alba dell'anno in cui il conflitto mondiale avrebbe avuto fine, e contenuti in: L. STURZO, *The Vatican's Position in Europe*, in *Foreign Affairs*, 23, 1945, p. 220: “Tomorrow, Pius XII will be confronted with new problems. There will be new political leadership in Europe; there will be inevitable economic and political crisis of the postwar period”.

contribuire alla creazione di un'Europa dalle solide fondamenta istituzionali, che poggiasse stabilmente sulle proprie radici cristiane⁶⁴⁹.

Non è certamente un mistero che Papa Pacelli - mirando all'edificazione di un baluardo che si opponesse ai pericoli dell'influenza strategica ed ideologica sovietica⁶⁵⁰ - abbia ripetutamente sostenuto i progetti di matrice europeista⁶⁵¹.

In tale ottica, tra le preoccupazioni primarie della Santa Sede vi era quella attinente alle sorti della nazione tedesca, nei cui confronti essa auspicava una politica comune, finalizzata al bilanciamento degli equilibri continentali⁶⁵².

Nel medesimo tempo, erano percepite con particolare apprezzamento tutte le proposte dirette a favorire l'integrazione e la ripresa economica (in particolar modo, vennero ben valutati gli aiuti statunitensi offerti per il tramite del "Piano Marshall" (1947))⁶⁵³.

Significativo, sul punto, può dirsi il richiamo alla solidarietà, invocata nel Radiomessaggio natalizio del 1948⁶⁵⁴; così come si può considerare indubbiamente positiva l'accoglienza pontificia riservata alla celebre "Dichiarazione Schuman" (1950), la quale - prologo alla "Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio" (CECA) - incoraggiava il riavvicinamento tra

⁶⁴⁹ C. DE MONTCLOS-ALIX, *Le Saint-Siège et l'Europe*, in J.B. D'ONORIO (sous le direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, op. cit., p. 140.

⁶⁵⁰ G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., pp. 89-90; C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., pp. 310-311.

⁶⁵¹ Per una ricostruzione puntuale e dettagliata degli avvenimenti concernenti il processo di integrazione europea lungo il Pontificato di Papa Pacelli, si veda C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *Il Vaticano e la costruzione europea (1948-1957)*, in E. DI NOLFO - R.H. RANEIRO - B. VIGEZZI (a cura di), *L'Italia e la politica di potenza (1950-60)*, Marzorati, Settimio Milanese, 1992, pp. 143-172.

⁶⁵² *Ivi*, pp. 145-146.

⁶⁵³ D. PASQUINUCCI, "L'Osservatore Romano" e le origini dell'integrazione europea (1947-1957), op. cit., pp. 176-180; G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., p. 92.

⁶⁵⁴ C. DE MONTCLOS-ALIX, *Le Saint-Siège et l'Europe*, op. cit., p. 142.

Francia e Germania, ed apriva alla prospettiva di una futura unione federale europea⁶⁵⁵.

Conseguentemente, per quanto Papa Pacelli continuasse a venire accusato di promuovere - nei fatti - una “Europe vaticane”⁶⁵⁶, l’appoggio della Santa Sede al processo istituzionale comunitario divenne pressoché una costante per la gran parte degli anni Cinquanta⁶⁵⁷. Un interesse testimoniato, tra l’altro, dall’installazione, a Strasburgo, nel 1956, del “Catholic Office of Information and Iniziative for Europe” (OCIPE), centro gesuitico di studi e d’analisi politica, sorto con l’avallo della Segreteria di Stato⁶⁵⁸.

Obiettivo nemmeno troppo celato era quello di assicurare all’Europa una rinnovata centralità nella Comunità Internazionale, garantendole margini di autonomia nello scontro tra i blocchi contrapposti, che andavano sempre più nitidamente configurandosi⁶⁵⁹.

Divengono facilmente comprensibili, quindi, le perplessità e le preoccupazioni dell’*establishment* papale, dinanzi agli esiti politici che, prima e nel corso del medesimo decennio, minarono le basi delle auspiccate realizzazioni europee⁶⁶⁰. Emblematico è il noto rigetto vaticano per l’alleanza militare, di marcato stampo antitedesco, che venne sancito - tra Francia, Inghilterra ed i Paesi del Benelux - con il Patto di Bruxelles (1948); così

⁶⁵⁵ D. PASQUINUCCI, “*L’Osservatore Romano*” e le origini dell’integrazione europea (1947-1957), op. cit., pp. 186-187; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *Il Vaticano e la costruzione europea (1948-1957)*, op. cit., p. 146. Sul punto giova sottolineare che, in occasione del Congresso dell’Aja - svoltosi nella città olandese tra il 7 e l’11 maggio 1948, e prima vera espressione del movimento federale europeo - non mancò la presenza dell’allora internunzio in Olanda, mons. Paolo Giobbe.

⁶⁵⁶ Y.M. HILARIE, *Paul VI et l’Europe*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, op. cit., p. 66.

⁶⁵⁷ Meritevole di consultazione è la rapida ricostruzione delle varie tappe dell’integrazione europea, contenuta in: O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Libertà dello Stato e libertà delle chiese*, V&P, Milano, 2006, pp. 117-118.

⁶⁵⁸ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, op. cit., p. 7.

⁶⁵⁹ Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *Il Vaticano e la costruzione europea (1948-1957)*, op. cit., p. 145.

⁶⁶⁰ Perplessità che, per lo meno inizialmente, riguardarono anche la creazione del Consiglio d’Europa e la nascita dell’Alleanza Atlantica.

come profonda può dirsi la delusione per il fallimento della Comunità Europea di Difesa (CED), generato principalmente a causa di un ripensamento transalpino (agosto 1954)⁶⁶¹.

Dopo tale *empasse*, tuttavia, pochi mesi prima della morte di Pio XII, un nuovo slancio al sostegno pontificio fu offerto dalla firma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957), istitutivi della “Comunità Economica Europea” (CEE) e della “Comunità Europea dell’Energia Atomica” (EURATOM).

Un evento, quello indicato, accolto con entusiasmo dalle tradizionali fonti d’informazione vaticana e definito come “le plus important et le plus significatif de l’histoire moderne de la Ville éternelle”⁶⁶².

3.1.3.2. Da Giovanni XXIII alla fine del Secondo Millennio.

L’elezione di Papa Roncalli, nel 1958, produsse un radicale ripensamento della prospettiva ecclesiale rispetto alle problematiche del mondo contemporaneo, che andò ad interessare anche il rapporto con la realtà europea.

Giovanni XXIII, infatti, ruppe “l’assedio della Chiesa, tutta racchiusa nell’area occidentale, con clamorosi gesti personali che lo [posero] tra i protagonisti della distensione e che [gettarono] i primi ponti verso l’est-europeo”⁶⁶³.

Nondimeno, si può rilevare come il Pontefice bergamasco - a differenza di Pio XII - non diede vita ad una sistematica serie di interventi sul processo

⁶⁶¹ Cfr. C. MENEGUZZI ROSTAGNI, *Il Vaticano e la costruzione europea (1948-1957)*, op. cit., pp. 156-161. Un fallimento solo parzialmente lenito dalla rimodulazione compositiva (ottobre 1954) dell’Unione Europea Occidentale (UEO).

⁶⁶² C. DE MONTCLOS-ALIX, *Le Saint-Siège et l’Europe*, op. cit., p. 143.

⁶⁶³ C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 312.

d'integrazione comunitaria, limitandosi a sottolineature incisive entro discorsi di più ampia portata⁶⁶⁴.

Il documento più significativo si rinviene, probabilmente, nella lettera del Segretario di Stato, il cardinale Amleto Cicognani, inviata - il 22 giugno 1962, a nome di Giovanni XXIII - al presidente delle Settimane Sociali di Francia, Alain Barrère, in cui si accennò al “ragionevole rischio” connotato all'edificazione delle istituzioni europee⁶⁶⁵.

Altrettanto importante si rivela l'allocuzione papale declamata in occasione della “Giornata Europea della Scuola” (11 febbraio 1963), dalla quale emerge la profonda considerazione riservata alla cultura comune del Vecchio Continente, autentica fonte di pace di cui servirsi per ripianare le divisioni esistenti, senza pregiudicare le singole identità nazionali⁶⁶⁶.

A conferma dell'importanza assunta da tale specifico tema, d'altra parte, è da ritenersi non casuale la scelta della Sede Apostolica di divenire - nel 1962 - membro del Consiglio per la Cooperazione Culturale del “Consiglio d'Europa”⁶⁶⁷.

Proseguendo, particolarmente stretti furono i legami con le organizzazioni intergovernative europee, in coincidenza del Pontificato di Paolo VI.

Al riguardo, certamente di grande rilievo simbolico poté dirsi, nell'ottobre del 1964, la proclamazione di San Benedetto Abate, quale “Patrono Principale dell'intera Europa”.

A partire dagli anni Settanta, poi, la materia trattata assunse importanza assolutamente primaria nella testimonianza magisteriale di Papa Montini.

⁶⁶⁴ Cfr. G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., pp. 96-97.

⁶⁶⁵ Cfr. C. DE MONTCLOS-ALIX, *Le Saint-Siège et l'Europe*, op. cit., p. 144. Il testo della lettera è riportato integralmente in: A. IODICE, *Alle radici dell'Europa unita. Il contributo dei cattolici democratici in Italia*, op. cit., pp. 27-31.

⁶⁶⁶ *Ivi*, p. 32.

⁶⁶⁷ C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 318; G. CHELI, *Le place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, op. cit., p. 96.

Questi - “heritier de deux papes ‘européens’”⁶⁶⁸ - avvertì la necessità di ampliare l’idea stessa di Europa, svincolandola dai rigidi confini dettati dal contesto bipolare.

Pur conscio delle fatiche di un cammino “difficile, lent, parfois inchoérent”⁶⁶⁹, Paolo VI pose, infatti, reiteratamente in risalto il bisogno di un avanzamento tanto nello sviluppo del fenomeno comunitario, quanto nel parallelo processo che avrebbe preso luogo ad Helsinki⁶⁷⁰.

Nel 1970 la Santa Sede provvide ad accreditare il nunzio apostolico in Belgio, anche presso le Comunità Europee; nello stesso anno, le venne accordato lo *status* di osservatore permanente dinanzi al Consiglio d’Europa⁶⁷¹. Nel 1973, la Sede Apostolica divenne membro, nell’ambito dell’ultima organizzazione menzionata, del Fondo per lo Sviluppo Sociale⁶⁷². Inoltre, in linea con l’esigenza (non soltanto) concettuale - dalle notevoli implicazioni sociali, politiche e culturali - di un’Europa aperta al dialogo con se stessa, nel 1971 venne istituito il “Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee” (CCEE), la cui composizione era chiaramente funzionale a siffatto indirizzo⁶⁷³.

⁶⁶⁸ Y.M. HILARIE, *Paul VI et l’Europe*, op. cit., p. 66.

⁶⁶⁹ PAOLO VI, *Discors aux membres du Séminaire régional européen de la jeunesse sur les problèmes agricoles*, 23 luglio 1963, reperibile online sul sito: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630723_seminario-cee.html

⁶⁷⁰ A proposito del Processo di Helsinki, si veda il par. 4.3.2..

⁶⁷¹ G. FELICIANI, *I vescovi e l’Europa*, in *Nuova Antologia*, 1980, II, p. 92 ; G. CHELI, *Le place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, op. cit., p. 96. A partire dal 1994, tuttavia, la Sede Apostolica ha separato l’incarico di rappresentante presso il governo belga, da quello presso le istituzioni comunitarie.

⁶⁷² P. VALDRINI, *L’organizzazione della Chiesa Cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II*, in G. BONI [ET AL.], (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino, 2014, vol. I, p. 645.

⁶⁷³ Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), sorto su precisa indicazione conciliare - in seguito ad una serie di incontri guidati da mons. Roger Etchegaray - vide riconosciuti i propri statuti, dalla Santa Sede, nel 1977. Attualmente, lo statuto in vigore è datato al 1995. Cfr. P. VALDRINI, *L’organizzazione della Chiesa Cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II*, op. cit., pp. 639-644; G. FELICIANI, *I vescovi e l’Europa*, op. cit., p. 95. Dettagliate informazioni su tale organismo sono altresì reperibili online sul sito:

Un indirizzo - sul tramonto del Papato montiniano -, che ebbe modo di essere corroborato in numerose occasioni (anche di natura *lato sensu* accademica) da alcuni dei più valenti collaboratori del Pontefice (si pensi, in primo luogo, al Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, mons. Agostino Casaroli, ed al Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, mons. Giovanni Benelli)⁶⁷⁴.

Del resto, parzialmente sulla stessa lunghezza d'onda, ed in termini ancor più risoluti, si pose Giovanni Paolo II, la cui elezione contribuì ad una ulteriore e decisiva evoluzione nei rapporti con l'area comunista⁶⁷⁵.

Già da cardinale ed arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła aveva mostrato un profondo interesse per lo scenario europeo, globalmente inteso ed esteso “dall’Atlantico agli Urali”⁶⁷⁶.

Invero, secondo quanto affermato dal Prof. Barberini, “[n]el pensiero di Giovanni Paolo II [vi era lo] sforzo di togliere alle espressioni ‘Europa orientale’ ed ‘Europa occidentale’ il significato (culturale, politico e anche militare) che esse avevano assunto, con la divisione del continente in due mondi o blocchi (...)”⁶⁷⁷.

<http://www.ccee.eu/it/>.

⁶⁷⁴ Cfr. Y.M. HILARIE, *Paul VI et l'Europe*, op. cit., pp. 72; 74. Si segnala l'intervento tenuto - il 20 gennaio 1972, presso l'Istituto di Studi Politici Internazionali (ISPI), a Milano - da mons. Casaroli, sul tema: “La Santa Sede e l'Europa”. La relazione è riportata in: *La Santa Sede e l'Europa*, in *La Civiltà Cattolica*, 1972, I, pp. 367-381. Nella circostanza, il diplomatico piacentino definì l'Europa alla stregua di un “gigante dismembrato” (p. 374).

⁶⁷⁵ Cfr. A. LEBEAUPIN, *El papel de la Santa Sede en la contrucción de la nueva Europa*, in P. CASTAÑEDA - M.J. COCIÑA ABELLA (coord.), *Europa de las regiones y humanismo cristiano. Actas del VIII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Sevilla, 12 de mayo de 1997*, Obra Social y Cultural Cajasur, Cordoba, 1999, p. 180.

⁶⁷⁶ Non può sfuggire come il presule polacco presentasse idee molto chiare, ancor prima di salire al soglio pontificio. Basti guardare ad un saggio - datato 1978 e pubblicato sulla rivista “Vita e pensiero” - del cardinale Wojtyła, profeticamente intitolato “Una frontiera per l'Europa: dove?”. Cfr. G. BARBERINI, *La grande Europa di Giovanni Paolo II*, novembre 2014, pp. 1-3, reperibile online sul sito:

http://www.statoecheiese.it/images/stories/2014.11/berberinim_la_grande.pdf;

ID., *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., pp. 103-104.

⁶⁷⁷ *Ivi*, pp. 105-106.

Indicativa, in tal senso, è la proclamazione, il 31 dicembre 1980, dei Santi Cirillo e Metodio, quali co-patroni di un'Europa che - nell'ottica del Pontefice - non avrebbe dovuto fare a meno delle sue due anime, quella occidentale e quella orientale⁶⁷⁸.

In via generale, Papa Wojtyła ebbe sempre una costante premura nel ribadire l'occorrenza di "riannodare i legami tra cultura, religione e comunità politica"⁶⁷⁹, scioltesi a causa dell'inquadramento politico imposto dalla Conferenza di Yalta⁶⁸⁰.

Ben si deduce, dunque, come - pur non entrando nel merito dei profili più prettamente tecnici ed istituzionali⁶⁸¹ - egli abbia convintamente sostenuto il processo d'integrazione europea.

A conferma di quanto esposto può evidenziarsi come negli ultimi due decenni del XX secolo, la diplomazia pontificia sia stata particolarmente impegnata nella promozione attiva del disegno continentale del Pontefice polacco⁶⁸².

A partire dagli anni Novanta, grande impegno è stato riversato - *in primis*, dopo la caduta del Muro di Berlino - in un'opera di affiancamento alle giovani democrazie sorte nell'Est europeo⁶⁸³.

⁶⁷⁸ C. DE MONTCLOS-ALIX, *Le Saint-Siège et l'Europe*, op. cit., pp. 157-158.

⁶⁷⁹ O. FUMAGALLI CARULLI, *L'Europa e la sfida delle culture*, in *Studi cattolici*, 1986, fasc. 308, p. 568; C. MIGLIORE, *Relazione tra la Santa Sede e gli Stati europei*, op. cit., pp. 392-393.

⁶⁸⁰ C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., pp. 317-318.

⁶⁸¹ Cfr. C. MIGLIORE, *Relazione tra la Santa Sede e gli Stati europei*, op. cit., p. 391.

⁶⁸² Un attivismo, quello vaticano, che si è estrinsecato non soltanto tramite i tradizionali e consolidati canali politici, ma anche mediante il dinamismo delle conferenze episcopali europee. Sul punto, si segnala, *inter alia*, la nascita - a Bruxelles, nel marzo 1980 - della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), la cui missione (ridefinita nei nuovi statuti del 2011), è da individuarsi in un affiancamento alla Sede Apostolica, presso le Istituzioni dell'Unione Europea. Cfr. P. VALDRINI, *L'organizzazione della Chiesa Cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II*, op. cit., pp. 645-648. In merito alla COMECE, si consulti il sito:

<http://www.comece.eu/>.

⁶⁸³ Sul punto, si rinvia al prezioso volume di P. PASTORELLI, *La Santa Sede e l'Europa centro-orientale nella seconda metà del Novecento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Nello stesso tempo, la Sede Apostolica non ha mancato di volgere l'attenzione ad alcune delicate questioni - all'ordine del giorno dell'Europarlamento - concernenti problematici aspetti etici e religiosi⁶⁸⁴.

Da ultimo, essa ha portato avanti un faticoso dialogo con le istituzioni comunitarie⁶⁸⁵ - protrattosi agli albori del Terzo Millennio - ed incentrato su ben precise richieste di parte vaticana. Si fa riferimento:

- al riconoscimento dei profili istituzionali del fenomeno religioso;
- alla creazione di appositi canali dialogici tra i responsabili dell'Unione Europea ed i rappresentanti delle confessioni religiose;
- alla menzione delle radici cristiane nel preambolo della Costituzione europea, all'epoca in corso di redazione⁶⁸⁶.

3.1.3.3. Gli ultimi quindici anni: diversità di vedute sull'identità culturale europea e recenti riforme vaticane.

Il mancato accenno - in quella che avrebbe dovuto fungere da Costituzione europea⁶⁸⁷ - al comune sostrato religioso, ha generato le vibranti e reiterate

⁶⁸⁴ Cfr. A. SODANO, *La Santa Sede nel quadro istituzionale europeo*, in *Atti del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza da parte dell'Università Europea di Roma*, Università Europea di Roma, Roma, 2007, p. 37.

⁶⁸⁵ Riferendosi agli anni Novanta, se con il Trattato di Maastricht (1992) si era presentata - a livello embrionale - l'occasione per un primo riconoscimento, in seno alla Comunità Europea, del diritto alla libertà religiosa, sarà soltanto con l'Allegato 11 del Trattato di Amsterdam (1997) che si andrà significativamente a statuire che "L'Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri".

⁶⁸⁶ Richieste esplicitate, in occasione di un convegno, dall'allora Segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Tauran, e riportate in: O. FUMAGALLI CARULLI, *Costituzione europea, radici cristiane e Chiese*, gennaio 2005, pp. 2-4, reperibile online sul sito: http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Fumagalli_Carulli_RadiciCristianeEuropa.pdf.

⁶⁸⁷ Il "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" non è mai entrato in vigore. Con il successivo Trattato di Lisbona, il TFUE ha sostanzialmente riprodotto - all'art. 17 - il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, con una significativa aggiunta. Invero, in tale articolo - al paragrafo 3 - si è statuito quanto segue: "Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni". Lo stesso Trattato di Lisbona ha

proteste di Giovanni Paolo II, di numerosi esponenti di spicco delle Logge vaticane e di vaste frange dell'episcopato, non soltanto italiano⁶⁸⁸.

Papa Wojtyla (fino agli ultimi mesi del proprio Pontificato)⁶⁸⁹ aveva fatto dell'invito a preservare e a valorizzare le radici spirituali dell'Europa, uno dei punti cardine dell'intera sua opera⁶⁹⁰. Può, pertanto, facilmente comprendersi la delusione vissuta nei Sacri Palazzi, allorquando la desiderata menzione non è stata inserita nel testo costituzionale.

Da ciò ne è disceso un non breve periodo di pregiudizi e perplessità nei confronti dell'Unione Europea - da parte della Santa Sede -, in virtù del paventato rischio che l'esito suindicato avrebbe potuto costituire l'anticamera di un'ulteriore e progressiva estromissione dell'elemento religioso dal processo di istituzionalizzazione continentale⁶⁹¹.

Incomprensioni, queste, avvertite anche da Benedetto XVI, particolarmente attento al tema dell'identità culturale europea, sin dagli anni antecedenti all'elezione petrina⁶⁹². Papa Ratzinger, invero, ha ripetutamente evidenziato come il concetto di "Europa" debba leggersi non quale mera espressione geografica, ma - piuttosto - come elevato compendio della tradizione cristiano-giudaca, con quella greco-romana⁶⁹³.

reso vincolante, per gli Stati membri, la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", emanata a Nizza nel 2000.

⁶⁸⁸ Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *"A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, op. cit., p. 131.

⁶⁸⁹ Si pensi, in primo luogo, alla Esortazione Apostolica post-sinodale "Ecclesia in Europa", del 28 giugno 2003. Cfr. G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., p. 118. Il testo del documento papale citato è reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html.

⁶⁹⁰ O. FUMAGALLI CARULLI, *L'Europa e la sfida delle culture*, op. cit., p. 564.

⁶⁹¹ EAD., *"A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, op. cit., p. 125; D. MAMBERTI, *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008, p. 63; A. SODANO, *La Santa Sede nel quadro istituzionale europeo*, op. cit., pp. 37-38.

⁶⁹² Cfr. G. BARBERINI, *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, op. cit., p. 119; F. D'AGOSTINO, *Benedetto XVI e l'Europa*, in *Iustitia*, 2006, 4, pp. 385-396.

⁶⁹³ *Ivi*, pp. 387-390. Di notevole interesse, al riguardo, è l'agile volume - contenente l'ultimo intervento tenuto, da cardinale, di Joseph Ratzinger - intitolato *L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture*, ed editato da Cantagalli nel 2005.

A proposito, poi, dello sviluppo dei rapporti della Sede Apostolica con le principali organizzazioni intergovernative europee, è da segnalare altresì come - proprio nel corso degli anni del Pontificato di Benedetto XVI - abbiano avuto inizio delle rilevanti riforme che hanno toccato sia la Curia Romana (intesa in senso lato), sia lo Stato della Città del Vaticano.

Nel dettaglio, in seguito alla stipulazione di una Convenzione monetaria tra quest'ultimo e l'Unione Europea (17 dicembre 2009)⁶⁹⁴, il Papa tedesco - con *Motu Proprio* del 30 dicembre 2010 - ha dato il la ad una serie di provvedimenti legislativi in materia di trasparenza economico-finanziaria⁶⁹⁵, frutto di un pressoché necessario adeguamento alle direttrici impartite da Bruxelles⁶⁹⁶.

Al contempo, inoltre, la Santa Sede ha avviato una novellazione normativa volta a conformare la propria legislazione ai requisiti prescritti per

⁶⁹⁴ Con tale atto, "l'euro è stato definitivamente adottato quale moneta vaticana ed il Vaticano [è entrato] a far parte a pieno titolo del sistema bancario e finanziario dell'area euro (...). Per la precisione l'euro era già utilizzato in modo indiretto quale moneta vaticana dal 2002, in forza di una Convenzione monetaria siglata il 29 dicembre 2000 dalla Santa Sede - per conto dello Stato Città del Vaticano - e dalla Repubblica italiana, per conto della Comunità Europea. Quell'atto internazionale fu alla base della legge vaticana n. CCCLVII del 26 luglio 2001, con la quale lo Stato della Città del Vaticano adottava unilateralmente l'euro come moneta ufficiale a decorrere dal 1° gennaio 2002". P. CONSORTI, *Il Vaticano e l'Europa fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro*, in *Politica del diritto*, XLII, 2011, 4, pp. 507-508. Il testo della Convenzione del 2009 è reperibile online sul sito:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_20091217_santa-sede-ue_it.html.

⁶⁹⁵ Nella vasta bibliografia sull'argomento, oltre al già menzionato articolo del Prof. Consorti, si rinvia ai seguenti e recenti contributi: P. CAVANA, *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2015, 2, pp. 265-305; A. FUCCILLO, *La convenzione monetaria Scv/Ue e la concorrente sovranità finanziaria di Italia e Vaticano*, in E. BANI - P. CONSORTI (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 129-149.

⁶⁹⁶ Della Convenzione monetaria del 2009 preme porre in risalto il contenuto dell'art. 10, nel quale si afferma che sia lo Stato della Città del Vaticano, sia l'Unione Europea hanno la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, in caso di violazione o di mancata applicazione della Convenzione medesima. Cfr. P. CAVANA, *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione europea tra continuità e innovazione*, op. cit., pp. 266-267; P. CONSORTI, *Il Vaticano e l'Europa fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro*, op. cit., pp. 518-519.

l'ammissione nel "Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism" (informalmente denominato "Moneyval"), un organismo del Consiglio d'Europa⁶⁹⁷, istituito - nel 2002 - con lo scopo di monitorare le misure adottate dagli Stati, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo⁶⁹⁸.

Ebbene, che la Sede Apostolica vi abbia preso parte - dopo un lungo e complesso procedimento - è certamente un dato molto significativo, *a fortiori* ove si considerino alcune note vicende, che l'hanno vista coinvolta nei decenni passati.

Sul punto, si rileva ancora come anche Papa Francesco non abbia indugiato nel favorire delle riforme che fanno paio con quelle delle quali si è appena riferito; riforme che - si torna a sottolineare - sono state fortemente influenzate dagli sviluppi del cammino europeo, e dai processi di integrazione politica ed economica globali⁶⁹⁹.

Sotto altro profilo, tuttavia - per quanto resti comunque indubbio il carattere prematuro di un'analisi della tematica europea nell'ottica bergogliana - giova proporre una specifica osservazione conclusiva.

Per la prima volta nella storia, si può affermare che il baricentro ecclesiale non è precipuamente orientato verso il suo asse europeo.

⁶⁹⁷ In relazione al diverso inquadramento giuridico della Sede Apostolica nei confronti - rispettivamente - dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, si veda C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., pp. 29-31. Nel primo caso - per l'autore - si potrebbe individuare un rapporto di "alterità", non ravvisabile nel secondo; e ciò in virtù della parziale coincidenza delle finalità della Santa Sede con quelle del Consiglio d'Europa.

⁶⁹⁸ P. CONSORTI, *Il Vaticano e l'Europa fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro*, op. cit., pp. 513-515. È importante evidenziare che "Moneyval" ha riconosciuto alla Sede Apostolica il peculiare profilo della sua soggettività.

⁶⁹⁹ Cfr. P. CONSORTI, *Le riforme economiche di papa Francesco*, in E. BANI - P. CONSORTI (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, op. cit., pp. 7-31.

Sebbene non siano mancate occasioni in cui il Pontefice argentino ha invitato le istituzioni dell'Unione Europea a riscoprire (soprattutto a proposito della questione "immigrazione")⁷⁰⁰ l'*humus* solidaristico che ha strutturato la loro fondazione⁷⁰¹, si può chiaramente evidenziare come lo sguardo di Papa Bergoglio sia prevalentemente rivolto a quelle che egli stesso ha definito "periferie del mondo", ed in special modo al continente americano⁷⁰².

3.1.4. La Santa Sede e le altre organizzazioni internazionali.

Osservando l'attuale quadro delle relazioni della Santa Sede con le IGOs, non si può non rilevare la strategia fortemente presenzialista adottata dalla diplomazia vaticana.

La verifica incrociata dei vari dati rinvenibili in materia, offre il chiaro indice di una partecipazione vasta e certamente non immaginabile - per lo meno in tali proporzioni - pochi decenni fa⁷⁰³.

⁷⁰⁰ In considerazione della vicinanza tra Papa Francesco e la linea editoriale de "La Civiltà Cattolica", si invita alla lettura alle riflessioni proposte in: E. GRACE, *Il futuro della solidarietà europea e la Dichiarazione Schuman*, in *La Civiltà Cattolica*, 2016, III, pp. 350-351, 361-362.

⁷⁰¹ Tra i diversi interventi merita di essere ricordato il discorso di Papa Francesco tenuto - il 6 maggio 2016 - in occasione del conferimento del Premio "Carlo Magno". Indicativa è la circostanza che ha visto il Pontefice regnante trarre alcuni spunti, per tale occasione, dall'opera "L'idea di Europa. La 'crisi' di ogni politica 'cristiana'", del gesuita Erich Przywara, maestro di Hans Urs von Balthasar, tra i più autorevoli mentori di Joseph Ratzinger. Il testo del discorso è reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_premio-carlo-magno.html.

⁷⁰² Al riguardo, non percependosi marcatamente nelle parole di Papa Francesco - per lo meno al momento -, una *vis* polemica antistatunitense di matrice latino-americana, ed alla luce di precise scelte geopolitiche vaticane, non pare azzardato poter immaginare - pur con i dovuti distinguo rispetto al noto "slogan geografico" di wojtyliana memoria - la futura prospettazione di un'idea di America, che vada "dal Beagle al Bering".

⁷⁰³ Impareggiabili strumenti di conoscenza si sono rivelati gli Annuari Pontifici, nei quali risultano pubblicate - di anno in anno, ed in termini analitici - informazioni ufficiali e di carattere globale, relative alla Chiesa Cattolica. In particolare, si è consultato l'*Annuario Pontificio per l'anno 2016*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 1327-1330. Sia pure non molto aggiornati, egualmente utili sono stati i seguenti link:

Risulta conveniente, pertanto, procedere ad una - seppur rapida - scansione dei legami instauratisi tra la Sede Apostolica ed alcune delle ulteriori e principali organizzazioni oggi giorno impegnate nel panorama internazionale.

3.1.4.1. Le relazioni con le organizzazioni intergovernative di carattere universale.

In merito alle organizzazioni internazionali operanti su scala mondiale, preme primariamente riferire della partecipazione papale all'“Organizzazione Mondiale della Sanità” (OMS), sorta nel 1946, e dal 1948 attiva al fine di garantire alla popolazione dei cinque continenti, i più elevati *standard* di salute e benessere fisico, mentale e sociale⁷⁰⁴.

Uno scopo “eminentemente umanitario”, quello appena indicato, che non poteva lasciare indifferente la Santa Sede⁷⁰⁵, la quale - sin dalla fine degli anni Quaranta - ebbe modo di partecipare informalmente (pur con qualche esitazione iniziale, ma comunque con costanza a partire dal 1952) alle Assemblee Mondiali della Sanità⁷⁰⁶.

Dal 1967, poi, a voler marcare una maggiore vicinanza con tale organizzazione, la Segreteria di Stato decise che l'osservatore permanente

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico/corpo-diplomatico_internazionali_elenco_it.html;

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_20010123_holy-see-relations_it.html.

Apposita menzione merita il pionieristico lavoro documentale di E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa cattolica*, op. cit., pp. 88-91.

⁷⁰⁴ Preziose e dettagliate notizie sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, *in primis* di natura storica, si rinvencono online sul sito:

<http://www.who.int/about/history/en/>.

⁷⁰⁵ J. MANZANARES, *La Iglesia ante los organismos internacionales. El hecho y su sentido*, op. cit., p. 202.

⁷⁰⁶ Cfr. H. DE RIEDMATTEN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, op. cit., pp. 106-107.

accreditato presso l'Ufficio ONU a Ginevra, avrebbe avuto tra i suoi compiti anche quello di rappresentare la Sede Apostolica presso l'OMS⁷⁰⁷.

Da allora si può segnalare una collaborazione certamente preziosa, ma che - soprattutto negli ultimi anni - non è stata esente da difficoltà, concernenti le linee d'intervento considerate (*ex parte* vaticana) come favorevoli a politiche abortiste⁷⁰⁸, o in ogni caso non pienamente collimanti con la visione antropologica della Chiesa Cattolica⁷⁰⁹.

Indicativa è la vicenda riguardante il rapporto tra la Santa Sede e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), di stanza a Vienna⁷¹⁰.

A tal proposito, si può ricordare come, nel 1971, la Sede Apostolica abbia provveduto alla nomina di un delegato permanente⁷¹¹, essendo divenuta uno dei membri della suddetta IGO. Tuttavia, già nel 1975, in seno alla Curia Romana si optò per la rinuncia ad una presenza *pleno iure*, e si scelse di procedere alla sostituzione del delegato con un osservatore permanente⁷¹².

Un cambio di rotta sicuramente associabile a problematiche di natura economica (i membri dei singoli organismi internazionali sono

⁷⁰⁷ *Ibidem*; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, op. cit., p. 9.

⁷⁰⁸ Cfr. A. SPECIALE, *La pillola del giorno dopo non è un medicinale salva-vita*, 30 maggio 2013, reperibile online sul sito: <http://www.lastampa.it/2013/05/30/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-pillola-del-giorno-dopo-non-un-medicinale-salvavita-3H4Jw44ytEfpv0QV5WlxWK/pagina.html>.

⁷⁰⁹ Cfr. M. PONZI, *La dignità della vita obiettivo dell'impegno pastorale e scientifico*, in *L'Osservatore Romano*, 17 giugno 2009.

⁷¹⁰ "L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) assiste i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e quelli con economie in transizione, al fine di favorire uno sviluppo industriale sostenibile e la cooperazione internazionale tra le imprese. Per mezzo dei suoi 52 uffici nei PVS e in collaborazione con i 171 Paesi membri, UNIDO persegue tale scopo attraverso la mobilitazione di risorse umane, conoscitive e tecnologiche, grazie alle quali favorisce l'occupazione produttiva e lo sviluppo industriale sostenibile". Maggiori informazioni si possono reperire online sul sito: <http://www.unido.it/>.

⁷¹¹ A proposito delle differenze correlate alle figure del delegato e dell'osservatore permanente, si veda il par. 3.2.3..

⁷¹² Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, op. cit., p. 8.

ordinariamente chiamati a contribuire - in misura più o meno ingente - al sostentamento finanziario dell'ente stesso)⁷¹³, ma altresì verosimilmente connesso a punti di vista discordanti sulle politiche concretamente adottate dall'UNIDO.

Del resto, che la Santa Sede - a livello internazionale - non abbia timori nel palesare le proprie preferenze su certi indirizzi piuttosto che su altri, si può ravvisare osservando il diverso atteggiamento assunto, in passato, nei confronti del "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT) e della "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD); organismi, quelli appena menzionati, direttamente o indirettamente coinvolti nel processo di emancipazione dei Paesi in via di sviluppo.

Non è un mistero, infatti, che le direttrici perseguite dall'UNCTAD (della quale la Santa Sede è membro) meglio si conciliavano - rispetto alle logiche di natura liberista promosse dal GATT - con il sostegno rivolto dalla diplomazia vaticana - ed in primo luogo dal Magistero Pontificio - alle rivendicazioni terzomondiste⁷¹⁴.

Nondimeno, è da rilevare come, con la "World Trade Organization" (WTO) - organizzazione che, dal 1995, è andata a sostituire il GATT - la Sede Apostolica abbia stabilito delle relazioni che, nel luglio 1997, hanno portato alla nomina di un rappresentante vaticano, quale osservatore permanente⁷¹⁵.

⁷¹³ Cfr. C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., pp. 20-21.

⁷¹⁴ "[L]a S. Sede e la sua diplomazia condannavano il GATT ed appoggiavano l'UNCTAD. L'uno era espressione degli interessi degli Stati occidentali industrializzati - segnatamente degli Stati Uniti - e delle loro esigenze di libero accesso alle materie prime e di abbattimento delle barriere doganali; l'altro, istituito quando ormai la maggioranza in seno all'ONU apparteneva ai paesi del Terzo Mondo, manifestava la consapevolezza di questi ultimi circa lo stretto rapporto fra i problemi dell'autonomia politica e quelli della condizione economica". S. FERLITO, *Santa Sede e politica internazionale (Riflessioni metodologiche a proposito di due recenti convegni)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1990, 4, pp. 566-567.

⁷¹⁵ S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., p. 102.

Una partecipazione, questa, che necessita di una duplice sottolineatura. Da un lato, affiora chiaramente che la Santa Sede ha deciso di prendervi parte per offrire un contributo di indole precipuamente ed essenzialmente etica⁷¹⁶, non potendosi trascurare come il regime monopolistico che caratterizza lo Stato della Città del Vaticano, si ponga in una realtà giuridica nettamente antitetica agli obiettivi cui mira il WTO⁷¹⁷. Dall'altro lato, a conferma della natura peculiare dei suoi scopi, si può evidenziare come la Sede Apostolica - a differenza dagli altri soggetti che partecipano alle attività del WTO in qualità di osservatori permanenti - non ha obblighi circa la necessità di negoziare una sua futura e piena *membership*⁷¹⁸.

Passando, da ultimo, ad affrontare il tema in epigrafe soffermando l'attenzione sugli anni più recenti, preme porre in risalto alcuni accadimenti importanti, ma non particolarmente approfonditi in dottrina.

In primo luogo, si reputa interessante menzionare la proposta formulata - nell'ottobre 2011 - dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e relativa all'istituzione di un'Autorità Pubblica Mondiale a competenza universale, dotata di idonei strumenti di governo dei fenomeni globali⁷¹⁹.

Sul punto, non v'è dubbio che siffatta proposta si sia rivelata oggettivamente poco felice, avendo ottenuto riscontri pratici pressoché nulli, oltre che

⁷¹⁶ Si segnala, *inter alia*, al riguardo, quanto affermato dalla Santa Sede a proposito del rapporto tra gli aspetti economici legati al diritto alla proprietà intellettuale e l'accesso ai medicinali di base, in: *Nota della Santa Sede al Consiglio per gli aspetti del diritto della proprietà intellettuale relativi al commercio (ADPIC/TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO)*, 20 giugno 2001, reperibile online sul sito: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_20010620_wto_it.html.

⁷¹⁷ Cfr. V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., pp. 685-686.

⁷¹⁸ S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., p. 102.

⁷¹⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un'autorità pubblica a competenza universale*, 24 ottobre 2011, reperibile online sul sito: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_it.html.

critiche serrate non soltanto all'interno dei dicasteri vaticani⁷²⁰. Tuttavia, su tale iniziativa, due aspetti più di altri meritano di essere sottolineati.

In primo luogo, nel documento presentato si è fatta espressa menzione del non nuovo desiderio della Santa Sede - palesato ultimamente da Benedetto XVI, nella "Caritas in Veritate" (paragrafo 67) - di dare vita ad un'istituzione politica regolatrice delle dinamiche mondiali, che tenga sostanzialmente conto di alcune chiavi di lettura tipiche della Dottrina Sociale della Chiesa.

In secondo luogo, è importante ricordare come, nel suddetto progetto, sia rimasto centrale il modello offerto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale - nelle intenzioni dichiarate - si sarebbe dovuto guardare nell'ipotizzato processo di riforma, che avrebbe dovuto condurre alla nascita della menzionata Autorità.

Concludendo, si rivela significativo - soprattutto ove si tenga conto dell'evoluzione della prassi in materia - quanto verificatosi nei rapporti della Sede Apostolica con l'"Organizzazione Internazionale delle Migrazioni" (IOM). In questo caso, le modalità dell'adesione papale - avvenuta il 6 dicembre 2011 - hanno costituito una novità di rilievo: per la prima volta, infatti, è stata la medesima Santa Sede a richiedere - ufficialmente - di divenire parte di un ente intergovernativo, mentre - in passato - la

⁷²⁰ Seppur di stampo tipicamente giornalistico, si segnala una serie di articoli - pubblicati nei giorni successivi alla presentazione della proposta del Pontificio Consiglio *Iustitia et Pax* - che hanno reso noti i diversi malumori ed i commenti negativi emersi: S. MAGISTER, "Occupare Wall Street". *Il Vaticano sulle barricate*, 24 ottobre 2011, reperibile online sul sito:

<http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1349959>;

ID., *Il professor Forte boccia il temino timbrato Bertone*, 26 ottobre 2011, reperibile online sul sito:

<http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/10/26/il-professor-forte-boccia-il-temino-timbrato-bertone/>;

ID., *Bertone prende le distanze dal Consiglio Giustizia e Pace*, 11 novembre 2011, reperibile online sul sito:

<http://www.noisiamochiesa.org/bertone-prende-le-distanze-dal-consiglio-justitia-e-pace/>.

formalizzazione delle relazioni era sempre derivata da un apposito invito rivolto dalla specifica organizzazione internazionale⁷²¹.

3.1.4.2. I rapporti con le organizzazioni intergovernative di carattere regionale.

Analizzando il tema della partecipazione della Sede Apostolica alle organizzazioni internazionali regionali, si può sicuramente rilevare come anche verso tali forme di aggregazione interstatuale, la diplomazia papale denoti un tendenziale favore⁷²².

In particolare, come già precedentemente accennato, non v'è dubbio che la Santa Sede abbia a lungo mostrato una peculiare solerzia nei riguardi del processo d'integrazione politica europea⁷²³.

Nondimeno, v'è da dire che siffatto interesse non è sempre stato corrisposto con pari enfasi, ove lo si relazioni ad esperienze analoghe. In materia, infatti - sebbene si possa obiettare che il cammino intergovernativo percorso negli altri continenti vanti origini più recenti -, appare doveroso prendere atto di come la Sede Apostolica abbia dovuto, sovente, fare realisticamente i conti con iniziative di carattere strettamente "locale" o comunque promosse in aree scarsamente popolate da cattolici. E ciò allorquando essa non abbia persino dovuto fare i conti con una più che aperta diffidenza nei suoi confronti.

Sintomatica potrebbe dirsi l'esperienza sperimentata nei rapporti con l'"Organizzazione dell'Unità Africana" (OUA), la quale - date le sue finalità

⁷²¹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 64, nota 136.

⁷²² Cfr. C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., p. 26.

⁷²³ V. *supra*, parr. 3.1.3. ss..

- ha rifiutato, per lungo tempo, la presenza ufficiale di osservatori o di enti internazionali non geograficamente legati al suolo africano⁷²⁴.

Una circostanza, questa, che ha avuto sviluppi per la Sede Apostolica, soltanto il 19 ottobre del 2000 (a circa quarant'anni dalla fondazione della suddetta IGO), giorno in cui, ad Addis Abeba, Salim Ahmed Salim - segretario generale dell'OUA - e mons. Silvano Maria Tomasi - al tempo nunzio apostolico in Etiopia ed Eritrea - hanno sottoscritto un *agreement* di natura bilaterale⁷²⁵.

In base all'art. 2 di tale accordo (e, quindi, non in virtù di un dettato normativo avente - in seno all'OUA - valenza generale), presso l'organizzazione⁷²⁶ è stato accreditato un osservatore vaticano⁷²⁷.

D'altra parte, una convenzione simile nei contenuti è stata siglata - nel medesimo anno - con la "Lega degli Stati Arabi", che ha permesso alla diplomazia papale di poter ivi disporre di un delegato aggiunto, avente funzioni di osservatore⁷²⁸.

Ebbene, gli esempi menzionati sembrano confermare la disponibilità della Santa Sede ad impegnarsi anche in contesti segnati da culture e tradizioni non necessariamente ricollegabili all'idealità cristiana⁷²⁹.

⁷²⁴ In virtù di quanto detto, un ruolo importante venne ricoperto - soltanto a livello informale - dal Simposio delle Conferenze dell'Africa e del Madagascar (SCEAM). Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *La Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, 1, p. 678.

⁷²⁵ S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., p. 89.

⁷²⁶ Dal 9 luglio 2002, l'Organizzazione dell'Unità Africana è stata sostituita dall'Unione Africana (UA). Cfr. A. CHILÀ, *Dall'Organizzazione dell'Unità Africana all'Unione Africana*, in AA. VV., *Africana Miscellanea di studi extraeuropei*, ETS, Pisa, 2002, pp. 77-85.

⁷²⁷ Cfr. V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., p. 686.

⁷²⁸ ID., *Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en)*, in *Diccionario General de Derecho Canonico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. V, p. 834.

⁷²⁹ S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., p. 89.

È in una direzione di costante richiamo etico, pertanto, che - pur permanendo la profonda eco della missione ecclesiale - può inquadrarsi la presenza di rappresentanti pontifici presso la “Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale” (ECOWAS/CEDEAO), nei consessi dell’“Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico” (ASEAN), o - ancora - agli incontri, tenuti a Nuova Delhi, della “Asian-African Legal Consultative Organization” (AALCO).

Si segnala, infine - anche in considerazione della già accennata attenzione del Pontefice regnante per l’area americana - la partecipazione della Santa Sede alle attività dell’“Organizzazione degli Stati Americani” (OAS) (sin dal 1978), della “Caribbean Community” (CARI.COM) e del “Sistema dell’Integrazione Centroamericana” (SICA).

3.2. Profili giuridici.

Entrando nel merito delle problematiche giuridiche che vanno ad interessare la Santa Sede nel suo prendere parte ai lavori delle organizzazioni internazionali, sono tre i temi su cui giova soffermare l’attenzione:

- il significato del concetto di “neutralità” ad essa riferito;
- il titolo di partecipazione vaticana alle Nazioni Unite, e alle IGOs in generale;
- lo specifico modularsi dell’apparato diplomatico papale, nei casi di rappresentanza presso queste ultime.

Non si può negare, invero, come - pur risultando confacente, sotto molteplici aspetti, alla sua natura⁷³⁰ - la partecipazione della Sede Apostolica nei *fora* interstatuali abbia costituito, per lungo tempo, fonte di *querelle* dottrinali. Al

⁷³⁰ Cfr. V. ANDRIANO, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, op. cit., pp. 444-446.

riguardo, strascichi storici ed un difficoltoso piano di sussunzione dogmatica, hanno condotto a critiche e perplessità che si sono protratte sino ai nostri giorni, anche in ambienti curiali⁷³¹.

3.2.1. L'art. 24 del Trattato Lateranense e la neutralità della Santa Sede.

Dal XIX secolo - come precedentemente illustrato nella disamina storica - la presenza papale agli incontri di carattere multilaterale risultò oggetto di polemiche, non esclusivamente politiche. Non mancarono, infatti, divergenze di opinione che andarono ad innestarsi sul più vasto spettro delle considerazioni annesse al tema della neutralità della Santa Sede.

In particolare, tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento, tale dibattuta presenza spingeva a non superficiali apprensioni il giovane e fragile Regno d'Italia, per il quale le difficili relazioni con la Sede Apostolica (compromesse in seguito alla *debellatio* degli antichi possedimenti pontifici) costituivano una "piaga" di non secondaria importanza⁷³².

Del resto, sebbene il Romano Pontefice non avesse più modo di disporre di alcuna forza militare (come avranno modo di notare decenni dopo, sia Stalin, ironicamente⁷³³, sia Papa Pacelli, con ben altro fine⁷³⁴), si può osservare

⁷³¹ Cfr. D. BARILLARO, *Relazioni con gli ordinamenti sovranazionali e influsso sulla normativa canonica*, in AA. VV., *La norma en el derecho canonico (Pamplona, 10-15 octubre 1976)*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 648-649.

⁷³² Estremamente significativo risulta, sul punto, quanto affermato in: E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU*, op. cit., pp. 74-75: "L'art. 24 del Trattato lateranense del 1929, rappresenta dal punto di vista italiano, l'approdo risolutivo della complessa 'Questione Romana' (...)".

⁷³³ A. RICCARDI, *La potenza profonda*, in "Quando il papa pensa il mondo". *I classici di Limes*, 2009, 1, pp. 9-16.

⁷³⁴ È quanto affermato dal Pontefice in occasione del tradizionale discorso al corpo diplomatico presso la Santa Sede - nel dicembre 1949 -, e riportato in: J. MANZANARES, *La Iglesia ante los organismos internacionales. El hecho y su sentido*, op. cit., p. 196.

come anche gli altri Stati sovrani del tempo fossero comunque fortemente interessati agli effetti dell'influenza pontificia nel contesto internazionale⁷³⁵.

Si possono facilmente comprendere, quindi, le ragioni del perché, in occasione dei negoziati che portarono ai Patti del 1929, il governo fascista - quale contropartita alla creazione dello Stato della Città del Vaticano - mirasse ad ottenere delle rassicurazioni, non soltanto sulla definitiva ricomposizione dei dissidi legati alla "Questione Romana", ma anche sul futuro acquietamento della Santa Sede, in rapporto ad affari che avrebbero potuto fungere da serio aggravio alla politica estera italiana⁷³⁶.

Rassicurazioni, quelle indicate, da cui discesero - su proposta dei negoziatori papali⁷³⁷ - i due commi dell'art. 24⁷³⁸ dell'Accordo del Laterano⁷³⁹.

Ebbene, proprio le statuizioni ivi contenute diedero vita - sin da subito - a variegati interrogativi sulla condotta che avrebbe dovuto tenere la diplomazia pontificia, e in relazione ai frequenti scenari bellici del periodo, e con

⁷³⁵ Nel Conclave del 1903 si rivela quanto mai indicativa la vicenda del veto all'elezione papale del cardinale Rampolla del Tindaro, posto dal cardinale Puzyna, su ordine della Casa d'Austria. Sull'argomento, di straordinario e sviluppato interesse storiografico, si veda A. TORNIELLI, *Quella volta che il veto dell'imperatore favorì l'elezione di un Papa Santo*, 2003, reperibile online sul sito:

http://www.30giorni.it/articoli_id_1165_11.htm.

Della questione se ne dà accenno anche in: M. MENGHINI, *Rampolla del Tindaro, Mariano*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1935, vol. XXVIII, p. 175.

⁷³⁶ Cfr. G. BARBERINI, *Riflessioni sull'origine e sul significato dell'art. 24 del Trattato lateranense*, dicembre 2010, p. 4, reperibile online sul sito:

http://www.statoechiese.it/images/stories/barberini_riflessioni.x.pdf.

⁷³⁷ *Ivi*, pp. 4-5.

⁷³⁸ Articolo 24: "La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile".

⁷³⁹ Pur trattandosi di una convenzione bilaterale tra Italia e Sede Apostolica, gli effetti di tale accordo (*in primis*, relativamente alla creazione dello Stato della Città del Vaticano), furono riconosciuti - per lo meno in modo tacito - dalla Comunità Internazionale.

riferimento ad un suo prospettabile ingresso presso la Società delle Nazioni⁷⁴⁰.

La citata disposizione sanciva:

“- l’estraneità della Santa Sede alle c.d. competizioni temporali, cioè ai conflitti, alle controversie, alle rivendicazioni territoriali, alle crisi regionali, ecc.,

- la riserva espressa della Santa Sede, riconosciuta dal governo italiano, di poter intervenire per svolgere la sua missione di pace fra le parti contendenti a condizione che esse fossero d’accordo,

- la neutralità e l’inviolabilità del territorio vaticano a conferma della estraneità affermata alle competizioni temporali”⁷⁴¹.

Tuttavia, negli anni successivi all’entrata in vigore del testo pattizio, le già non univoche interpretazioni dovettero confrontarsi con il banco di prova offerto dal vissuto novecentesco, andando ad alimentare una delle più animate discussioni sui caratteri della soggettività internazionale della Sede Apostolica⁷⁴².

In primo luogo, proprio alla luce del portato storico del XX secolo, giova delineare l’atipica valenza della neutralità concernente la realtà vaticana⁷⁴³.

Sul punto, non vi sono dubbi che il concetto di neutralità applicato alla Santa Sede, e desumibile dall’art. 24 del Trattato, differisca profondamente dall’impronta esegetica ad esso tradizionalmente riservata dal diritto

⁷⁴⁰ Interessante, sull’argomento, è l’opinione positiva del Prof. Cansacchi, secondo cui un’interpretazione letterale dell’art. 24 avrebbe permesso di superare i temuti ostacoli, di natura giuridica, alla partecipazione della Santa Sede alla Lega di Ginevra. Cfr. G.P. CANSACCHI, *Il Papa e la Società delle Nazioni*, op. cit., p. 89.

⁷⁴¹ G. BARBERINI, *Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense*, op. cit., p. 11.

⁷⁴² Cfr. R. BENIGNI, *La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, op. cit., p. 244.

⁷⁴³ Per una ricostruzione del *modus operandi* della Santa Sede, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, nell’ambito degli eventi bellici che hanno segnato il XX secolo, si rinvia a R. BENIGNI, *La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, op. cit., pp. 296-328.

internazionale (a partire dall'opera di codificazione compiuta con le Convenzioni dell'Aja del 1907 ed in seguito agli esiti delle Conferenze di Londra del 1908-1909)⁷⁴⁴.

Oggigiorno, d'altra parte, appare chiaro che più che di una vera e propria neutralità - intesa secondo i canoni internazionalistici⁷⁴⁵ - per la Sede Apostolica ci si potrebbe riferire ad una "politica di imparzialità", che permetterebbe alla diplomazia papale di assumere posizioni, anche nette, qualora ritenesse posti in pericolo i principi alla base degli insegnamenti ecclesiali, specie ove rivolti a tutelare la dignità della persona umana⁷⁴⁶.

Conseguentemente, sull'argomento, risulterà opportuno - come già sottolineato da Papa Pacelli, in un'allocuzione del maggio 1953⁷⁴⁷ - pensare ad una forma di "imparzialità", piuttosto che ad una neutralità *tout-court*; un'imparzialità vivida ed operosa, da non intendere quale mero sinonimo di indifferenzismo⁷⁴⁸.

Esponenti della dottrina, pertanto, in virtù di quanto esposto, ed in considerazione di alcuni marcati interventi effettuati da Giovanni Paolo II

⁷⁴⁴ Sull'opera di codificazione della condizione dello Stato neutrale, si veda L. SICO, *Neutralità*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, vol. XXVIII, pp. 179-180; G. CANSACCHI, *Neutralità*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, vol. XX, p. 1.

⁷⁴⁵ Secondo la comune interpretazione del diritto internazionale, "[l]o Stato neutrale deve rimanere estraneo al conflitto, ed imparziale nei confronti dei belligeranti. Gli è interdetto di prestare soccorso ad uno o all'altro dei belligeranti, e gli è fatto obbligo di conservare con entrambi rapporti amichevoli e paritetici". R. BENIGNI, *La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, op. cit., p. 258.

⁷⁴⁶ Cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 257.

⁷⁴⁷ PIO XII, *Discorso ai giornalisti dell'Associazione Stampa Estera*, 12 maggio 1953, reperibile online sul sito:

http://www.chiesaecomunicazione.com/doc/discorso_nous-nous-rejouissons_1953.php.

"La Chiesa rimane neutrale o, meglio ancora, poiché questo termine è troppo passivo e ambiguo, imparziale e indipendente. La S. Sede non si lascia prendere a rimorchio da alcuna potenza o gruppo di potenze politiche, anche se si afferma mille volte il contrario. Può talvolta avvenire, a seguito delle circostanze, che la strada della S. Sede incontri quella di una potenza politica. Ma per quanto riguarda il punto di partenza e il fine del loro cammino, la Chiesa e il suo Capo supremo seguono la loro fede".

⁷⁴⁸ G. BARBERINI, *Riflessioni sull'origine e sul significato dell'art. 24 del Trattato lateranense*, op. cit., p. 12.

negli anni Novanta⁷⁴⁹, preferiscono parlare, al riguardo, di “neutralità positiva”⁷⁵⁰ o di “neutralità attiva”⁷⁵¹ della Santa Sede.

A proposito, poi, della presenza di quest’ultima presso le organizzazioni intergovernative, le incertezze sono state in gran parte appianate da una lunga prassi che, soprattutto negli anni post-conciliari, è assurta a regola⁷⁵².

Si ritiene, dunque, che quanto dichiarato nell’art. 24 del Trattato Lateranense non possa inficiare tale partecipazione⁷⁵³.

Sul tema, d’altra parte, si è dimostrato epocale il passaggio - di grande rilievo storico e giuridico - verificatosi nella preparazione della Conferenza di Helsinki, allorché all’accettazione vaticana dell’invito a parteciparvi, non seguì alcuna opposizione italiana (andandosi ad escludere, pertanto, che i punti all’ordine del giorno dell’assemblea convocata in terra finlandese, potessero essere di ostacolo al rispetto dell’art. 24, comma 1, del Trattato)⁷⁵⁴.

Parimenti, nessuna protesta è stata mossa quando, nel 1992, la Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa (CSCE) - di cui era membro la Santa Sede -, ha avviato un radicale *restyling* istituzionale, che l’ha portata a divenire (nel quadro del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite) un’organizzazione dalle competenze estremamente vaste, anche in ambito militare. Nella circostanza, infatti, con un’*aide-mémoire*, i responsabili della Segreteria di Stato hanno provveduto a riconfermare il desiderio della Sede Apostolica di continuare a prendere parte alla CSCE (nei termini in cui si

⁷⁴⁹ V. *infra*, par. 4.2.3..

⁷⁵⁰ E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’ONU*, op. cit., p. 82.

⁷⁵¹ Cfr. R. BENIGNI, *La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, op. cit., pp. 345-346.

⁷⁵² Preme ricordare, in ogni caso, come la Sede Apostolica si astenga da confronti che vadano ad interessare questioni di matrice puramente politica o militare. Cfr. G. CAPRILE, *La Santa Sede e gli organismi internazionali*, in *La Civiltà Cattolica*, 1982, II, p. 404.

⁷⁵³ Cfr. S. FERLITO, *L’attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 131. Per l’autore, al più, si dovrebbe tenere conto della distinzione che si pone tra la “neutralità” della Santa Sede e la “neutralizzazione” dello Stato della Città del Vaticano, rispettivamente indicate nel primo e nel secondo comma dell’articolo 24.

⁷⁵⁴ G. BARBERINI, *Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense*, op. cit., p. 19.

sarebbe rinnovata), pur segnalando le insopprimibili peculiarità della sua natura⁷⁵⁵.

E proprio siffatta partecipazione condizionata, probabilmente, sta a testimoniare che - nonostante i netti cambiamenti prodottisi dal 1929 in poi - l'articolo 24, anche per ciò che concerne il rapporto tra la Sede Apostolica e le IGOs, non può definirsi alla stregua di una disposizione ultronea ed inattuale.

Invero, come si avrà modo di analizzare nelle pagine seguenti, lo “spirito” di tale norma ha un suo peso nella valutazione - da parte della Curia Romana - del titolo di adesione alle singole organizzazioni intergovernative⁷⁵⁶.

3.2.2. Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle organizzazioni internazionali.

Che la Sede Apostolica possa prendere ufficialmente parte alle attività delle organizzazioni internazionali è questione che oggi si rivela difficilmente contestabile.

Nondimeno, nel corso degli anni, gli studiosi si sono sovente interrogati sul titolo di partecipazione della Santa Sede ai suddetti consessi⁷⁵⁷, desiderando

⁷⁵⁵ Il comunicato vaticano affermava: “[L]a Santa Sede non può schierarsi in materia politico-militare (...) ma considera proprio dovere continuare a fare sentire la propria voce per la difesa dei diritti della persona umana e dei popoli, come per la promozione della pace e della cooperazione”. C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 322.

⁷⁵⁶ Cfr. G. CHELLI, *La place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, op. cit., p. 99.

⁷⁵⁷ Cfr. A. BETTETINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1996, 1, pp. 715-716; L. SPINELLI, *Una politica di presenza della Chiesa nella società internazionale*, hrsg von H. SCHAMBECK, *Pro fide et iustitia: festschrift für Agostino Kardinal Casaroli zum 70. Geburtstag*, Duncker und Humblot, Berlin, 1984, p. 324.

fornire delle risposte giuridiche alla dinamica fattualità della diplomazia pontificia⁷⁵⁸.

Sul tema, privilegiato modello di riferimento è stato tradizionalmente individuato nel rapporto della Sede Apostolica con le Nazioni Unite. Per quanto non fossero mancate disquisizioni teoriche a proposito della Società delle Nazioni, è in relazione all'ONU che si è potuto assistere ad un serrato confronto in materia; un confronto che ha condotto a riflessioni speculative di particolare pregio, non di rado discordanti tra loro⁷⁵⁹.

Al riguardo, si è potuto rilevare come l'inclusione nella "Famiglia delle Nazioni Unite" sia stata storicamente agevolata dall'adesione dello Stato della Città del Vaticano - nel 1929 - all'"Unione Postale Universale" (UPU) e all'allora "Unione Telegrafica Internazionale" (ITU)⁷⁶⁰.

Tuttavia, ai più, non è apparso corretto giustificare la presenza della Santa Sede presso l'ONU (nelle vesti di osservatore permanente), ricollegandola all'esistenza dell'entità statale sorta a seguito della conclusione dei Patti Lateranensi⁷⁶¹.

Sullo specifico punto, fu la stessa Sede Apostolica ad eludere ogni eventuale incertezza: nell'ottobre del 1957 - dopo iniziali perplessità che portarono finanche ad esplicite connessioni delle delegazioni papali, con lo Stato

⁷⁵⁸ È necessario premettere che la Sede Apostolica prende parte alle IGOs scegliendo, di volta in volta, uno dei due tradizionali archetipi partecipativi (cui si può parzialmente ricollegare la polemica dottrinale in esame). La diplomazia pontificia, invero, opera quale membro *pleno iure* della singola organizzazione intergovernativa o, diversamente, quale osservatore permanente. Optando per tale ultima qualificazione (come accade in termini prevalenti), la Santa Sede gode di numerosi diritti e delle facoltà abitualmente afferibili ad una piena *membership*, senza tuttavia incorrere nelle obbligazioni e negli oneri (non soltanto di mera natura economica) ad essa conseguenti. Cfr. C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., pp. 18-20. Inoltre, v. *infra*, par. 3.2.3..

⁷⁵⁹ Cfr. E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'Onu. Una neutralità differenziata*, op. cit., p. 91.

⁷⁶⁰ V. BUONOMO, *Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en)*, op. cit., p. 834; I.E. CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, op. cit., p. 265; S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 129-130; 138-139.

⁷⁶¹ Cfr. A. BETTETINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali*, op. cit., p. 725.

vaticano - si ebbe uno scambio di note tra la Segreteria di Stato e la Segreteria Generale delle Nazioni Unite, grazie al quale venne precisato che soggetto delle relazioni in atto sarebbe stata la Santa Sede⁷⁶². Successivamente, analoghi risultati si ebbero quando il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) - con nota del 7 gennaio 1960 - provvide a rendere noto che le comunicazioni dell'istituzione appena menzionata, sarebbero state espressamente rivolte alla Sede Apostolica. Infine, un ulteriore scambio di note chiarificatrici in tal senso - tra la Segreteria di Stato ed il Segretario Generale U Thant - si verificò a cavallo tra il marzo e l'aprile del 1964, essendo ormai alle porte l'ingresso dell'osservatore permanente pontificio nel Palazzo di Vetro, a New York⁷⁶³.

Non potendosi, quindi, motivare la presenza papale in ragione della sovranità territoriale sui pochi ettari racchiusi entro le Mura Leonine, vennero formulate numerose ipotesi in merito al titolo di partecipazione della Santa Sede (intesa quale organo di governo della Chiesa Cattolica), con un particolare *focus* sulle possibilità correlate ad una sua futura presenza, quale membro di pieno diritto, presso le Nazioni Unite.

A tal proposito, c'è chi - in replica agli indirizzi suggeriti da taluni studiosi⁷⁶⁴ - soffermandosi sulla prospettiva da ultimo evidenziata, ne negò la realizzabilità.

Soprattutto in passato si sottolineò che sarebbe stata la Santa Sede a non potere accettare un'equiparazione sostanziale e formale agli Stati membri;

⁷⁶² V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 65; J. MANZANARES, *La Iglesia ante los Organismos Internacionales. El hecho y su sentido*, op. cit., p. 206.

⁷⁶³ La documentazione indicata è consultabile in: E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica*, op. cit., pp. 73-77.

⁷⁶⁴ Possibilista, in merito ad una futura *membership* della Santa Sede, era mons. Ernesto Gallina, secondo quanto dichiarato nel già citato volume "Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica". I medesimi esiti, seppur con alcune necessarie precisazioni, si rinvergono, altresì, in: N. NUCCITELLI, *Les fondement juridique des rapports diplomatiques entre le Saint Siège et les N.U. (Contribution à l'études de la souveraineté et de la indépendance)*, Editions A. Pedone, Paris, 1956, pp. 77-78.

mentre - secondo altre letture del problema - un ostacolo insormontabile si sarebbe avuto a causa della inconiugabilità del piano spirituale (proprio della missione ecclesiale), con quello temporale (nel quale andava ad operare l'ONU)⁷⁶⁵.

Nello stesso tempo, non mancarono voci autorevoli che posero in risalto come la Sede Apostolica non avrebbe potuto oggettivamente rispondere agli obblighi scaturenti da una sua *membership* incondizionata⁷⁶⁶. O, ancora, vi furono coloro che sostennero che la Santa Sede non sarebbe mai potuta divenire membro delle Nazioni Unite, in virtù dei requisiti prescritti dagli articoli 3 e 4 della Carta di San Francisco (riducendo il tutto, pertanto, alla non configurabilità della Chiesa Cattolica quale entità statuale)⁷⁶⁷.

Dopo un periodo di relativa stasi, la suesposta questione riemerse - in termini pregnanti - a partire dagli anni Novanta.

A tal proposito, si è potuto rilevare, in primo luogo, come - simmetricamente ad una mirata campagna di protesta, animata da NGOs ideologicamente schierate⁷⁶⁸ - alcuni studiosi colsero delle criticità concernenti la presenza della Santa Sede presso le Nazioni Unite, persino nella veste di osservatore permanente. Secondo costoro, infatti, all'assenza dei caratteri tipici della statualità (tra l'altro, a loro modo di vedere, non riscontrabili neppure nello

⁷⁶⁵ Cfr. E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'Onu. Una neutralità differenziata*, op. cit., pp. 94-96. Una concezione, questa, che traeva spunto da un'affermazione di Papa Montini, il quale - nella sua allocuzione dinanzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - pose in risalto la differenza tra i due piani operativi: "Siete una Associazione. Siete un ponte fra i Popoli. Siete una rete di rapporti fra gli Stati. Staremmo per dire che la vostra caratteristica riflette in qualche modo nel campo temporale ciò che la Nostra Chiesa Cattolica vuol essere nel campo spirituale: unica ed universale".

⁷⁶⁶ P.A. D'AVACK, *Trattato di Diritto Canonico*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 305.

⁷⁶⁷ J.M. CASTAÑO, *¿Puede la Iglesia formar parte de la ONU?*, in AA. VV., *Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Roma, 14-19 gennaio 1970*, Giuffrè, Milano, 1972, vol. II, p. 320; J.L. KUNZ, *The Status of the Holy See in International Law*, in *The American Journal of International Law*, 46, 1952, 2, p. 308-314.

In termini simili ci si esprime, indirettamente, in: G. VAN DEN BRANDE, *Il ruolo politico della diplomazia pontificia*, in *Concilium*, 1982, 7, p. 72.

⁷⁶⁸ R.A. MELNIK, *Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 2, pp. 384-385.

Stato della Città del Vaticano), si sarebbe aggiunto il problema della peculiarità della posizione ricoperta dalla Chiesa Cattolica, che - perdurando - avrebbe continuato a generare delle disuguaglianze rispetto allo *status* internazionalistico riservato alle altre confessioni religiose⁷⁶⁹. Alla luce di siffatte osservazioni, dunque, essi affermarono che alla Sede Apostolica sarebbe dovuta spettare la qualifica di organizzazione non governativa, disciplinata *ex art.* 71 dello Statuto ONU⁷⁷⁰.

Eventi storici di grande importanza hanno condotto, tuttavia, a valutazioni di segno radicalmente opposto, portando - al contrario - prestigiosi autori a domandarsi se non fosse opportuno immaginare una *membership* - sia pure appositamente modulata - della Santa Sede.

Sul tema, v'è da ricordare come - oltre che in occasione della già menzionata trasformazione della CSCE in organizzazione intergovernativa⁷⁷¹ - nuove discussioni furono sollevate dopo il 10 settembre 2002, giorno dell'ingresso della Svizzera - a pieno titolo - nelle Nazioni Unite. Una svolta, questa, sotto molti aspetti epocale, che fece della Sede Apostolica il solo "non-member observer state" accreditato presso l'organizzazione⁷⁷².

La situazione descritta mosse i vertici vaticani ad un'attenta riflessione⁷⁷³, che produsse delle novità circa la configurazione giuridica della Santa Sede presso l'ONU.

⁷⁶⁹ Cfr. Y. ABDULLAH, *The Holy See at United Nations Conferences: State or Church?*, in *Columbia Law Review*, 96, 1996, 7, pp. 1842-1843; 1855-1871.

⁷⁷⁰ *Ivi*, pp. 1871-1874.

⁷⁷¹ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 71, 2004, p. 557.

⁷⁷² Una situazione, questa, protrattasi per poco più di dieci anni, allorquando - con la risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012 - lo *status* di osservatore permanente, come Stato non membro, è stato attribuito allo Stato di Palestina.

⁷⁷³ Sintomatica è l'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" - nel 2002 - dal cardinale Angelo Sodano (all'epoca Segretario di Stato), nella quale il prelato astigiano ebbe modo di definire come "aperta" la questione concernente la presenza vaticana all'ONU. Cfr. L. ACCATTOLI, *"Il termine guerra preventiva non è nel vocabolario dell'ONU"*, in *Corriere della Sera*, 24 novembre 2002. Il testo dell'intervista è altresì reperibile online sul sito: http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/6_eventi02-03.htm.

Si può infatti segnalare come - negli anni d'inizio millennio - mons. Renato Raffaele Martino e mons. Celestino Migliore (alternatisi quali osservatori a New York) condussero delle trattative con l'amministrazione onusiana, che non tardarono a portare frutti: anche grazie al supporto prestato dall'ambasciatore italiano Marcello Spatafora, il 1° luglio del 2004, l'Assemblea Generale adottò la Risoluzione n. 58/314⁷⁷⁴.

Con tale atto - sottoposto al voto come "presidential text"⁷⁷⁵ - si andarono a ridiscutere, in termini dettagliati, i diritti della Santa Sede nel suo quotidiano interfacciarsi con le Nazioni Unite⁷⁷⁶; diritti che - nel corso degli anni - non erano stati normativamente definiti, ma che frequentemente si erano accresciuti e delineati mediante l'esercizio nella prassi⁷⁷⁷.

Ebbene, non potendosi segnalare - guardando all'ultimo decennio - ulteriori e significativi sviluppi sul tema trattato, si può dire che la citata risoluzione ha costituito un punto di non ritorno, garantendo una patente di legittimità -

⁷⁷⁴ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, op. cit., p. 66. "La risoluzione è connessa ad una specifica nota interpretativa del Segretario Generale [Doc. A/58/871], che ha inteso eliminare ogni dubbio circa difformità e possibili ambiguità interpretative sullo *status* della Santa Sede che viene distinto da quello degli altri Osservatori ed equiparato agli Stati membri con la sola limitazione del diritto di voto e di presentazione di candidature negli organi interni".

⁷⁷⁵ G. MARCHESI, *Il nuovo statuto della Santa Sede all'ONU*, in *La Civiltà Cattolica*, 2004, IV, pp. 582-583.

⁷⁷⁶ Nella Risoluzione, le dinamiche partecipative possono dirsi articolate in dieci punti. Tra le prerogative più significative vi sono:

- il diritto di partecipare al dibattito generale in seno all'Assemblea Generale;
- il diritto di intervenire nelle discussioni (successivamente all'ultimo Stato membro che ne abbia fatto richiesta);
- il diritto di replica;
- il diritto di pubblicare e di diffondere le proprie comunicazioni come documenti ufficiali dell'Assemblea (o delle conferenze internazionali convocate sotto gli auspici di quest'ultima). Cfr. G. MARCHESI, *Il nuovo statuto della Santa Sede all'ONU*, op. cit., p. 581; E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'Onu. Una neutralità differenziata*, op. cit., pp. 104-115.

⁷⁷⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, op. cit., pp. 555-556. In considerazione del portato della risoluzione analizzata, c'è chi ritiene possa parlarsi della Santa Sede come di un osservatore permanente "qualificato", cfr. E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'Onu. Una neutralità differenziata*, op. cit., pp. 104-105.

dai vasti contorni - alla presenza della Sede Apostolica, non soltanto presso l'ONU⁷⁷⁸.

Ovviamente, ci si potrebbe chiedere se l'odierno *status* possa leggersi quale *step* intermedio verso una futura e piena *membership*, che darebbe logicamente il la a rinnovate valutazioni di amplissima portata.

Nondimeno, ove così fosse, si ritiene che tali riflessioni, oltre a rivelarsi sostanzialmente sterili, finirebbero con il collocarsi in una dimensione giuridica di secondaria importanza.

Resta indubbio, in ogni caso, che le conseguenze di un maggiore coinvolgimento potrebbero rivelarsi antitetiche rispetto alla tradizionale tensione della Sede Apostolica alla proficua comunione di sensibilità divergenti. Conseguentemente, pare utile rammentare le risolutive parole del Prof. Bettetini, che fungono da efficace sintesi alla questione esaminata: ciò che “giustifica e fonda la funzione diplomatica ai più alti livelli della Sede Apostolica, e che al contempo ne salvaguarda appieno la natura, è rappresentato dal comune impegno per una reale promozione della società o, per essere più precisi, della persona umana nella sua componente morale e in quella familiare”⁷⁷⁹.

⁷⁷⁸ A tale proposito, è meritevole di essere rammentata la decisione del 31 ottobre 2012, adottata dal “King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue” (KAICIID), con la quale alla Sede Apostolica è stato attribuito - in via del tutto esclusiva - lo *status* di *Founding Observer*; una condizione che rafforza ulteriormente la posizione della Santa Sede quale soggetto di diritto internazionale. Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, op. cit., pp. 62-63.

⁷⁷⁹ Cfr. A. BETTETINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali*, op. cit., p. 732. Si riporta, inoltre, quanto affermato in: J.P. MACHELON, *Organisations internationales (le Saint Siège et les)*, in P. LEVILLAIN (sous la direction de), *Dictionnaire Historique de la Papauté*, Fayard, Paris, 1994, p. 1230: “Sans doute sa présence en leur sein peut-elle se recommander d’arguments de poids, tirés de la fonction générale d’animation spirituelle incombant à l’Église, de son rôle naturel de conciliateur, ou encore, dans le cas des Nations Unies, de la coïncidence partielle de ses missions d’ordre temporel avec celles de l’Organisation ; au surplus, l’idée d’une participation du Saint-Siège à l’activité des organisations internationales est en harmonie avec l’universalité de la Église et le caractère essentiellement supranational, maintes fois affirmé, de la diplomatie pontificale”.

3.2.3. I rappresentanti pontifici accreditati presso le organizzazioni intergovernative.

Parallelamente all'incremento della presenza della Santa Sede nelle organizzazioni internazionali, nella seconda metà del secolo scorso andarono sempre più delineandosi i compiti che avrebbero dovuto qualificare l'operato dei rappresentanti papali ivi impegnati.

Se la creazione delle missioni permanenti denotava la chiara volontà della Chiesa di rendersi parte solerte nella cura dei problemi del mondo⁷⁸⁰, l'apparato diplomatico della Sede Apostolica doveva dimostrarsi funzionale a tale servizio, ricco d'indubbi profili di novità, ove confrontato con i tradizionali codici di condotta delle relazioni bilaterali. Al riguardo, pur ponendosi lungo il medesimo solco teleologico di fondo, non poteva non cogliersi la diversa declinazione operativa che andava a caratterizzare le mansioni del legato papale accreditato presso il singolo Stato, rispetto a quella propria del rappresentante pontificio impegnato nelle organizzazioni internazionali⁷⁸¹. Quest'ultimo, invero, confrontandosi con le vaste trame che contraddistinguono le logiche multilaterali, è tenuto principalmente ad improntare in chiave etico-religiosa, l'assunzione di decisioni - talvolta fondate su di un marcato sostrato tecnico - che, per forza di cose, acquistano rilievo ampio, ove non addirittura globale⁷⁸².

Ciò chiarito - data anche, probabilmente, la relativa prossimità temporale del fenomeno di adesione vaticana alle IGOs - si può osservare come la dottrina giuridica si sia di rado occupata specificamente del tema in epigrafe,

⁷⁸⁰ Cfr. G. BARBERINI, *L'attività diplomatica della Santa Sede*, in P.A. PILLITU (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Aracne, Roma, 2007, vol. II, p. 14; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, V&P, Milano, 2007, p. 271.

⁷⁸¹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, VIII, 1996, p. 30.

⁷⁸² ID., *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., pp. 679-680.

preferendo disamine limitate, entro più generali studi concernenti la figura del legato pontificio, *tout-court* inteso⁷⁸³.

Parimenti, si evidenzia come - soprattutto guardando alla disciplina canonica - la normazione espressamente dedicata alla materia risulti oggettivamente scarsa e, frequentemente, di segno negativo⁷⁸⁴.

Sul punto, (dovendosi riscontrare l'assenza di appositi richiami nel *Codex* del 1917), si fa precipuo riferimento al preambolo ed agli articoli 2 ed 11 del *Motu Proprio* "Sollicitudo Omnium Ecclesiarum" (emanato da Paolo VI il 24 giugno 1969), nonché ai canoni 362 e 363 del codice attualmente in vigore⁷⁸⁵.

Ebbene, dalla lettura congiunta di tali disposizioni si rinvencono delle peculiarità che meritano di essere analizzate.

Innanzitutto, v'è da rilevare che, sulla base dello *status* di partecipazione della Santa Sede alle attività delle organizzazioni internazionali, al rappresentante pontificio spetta un differente titolo: nell'ipotesi di una piena

⁷⁸³ A titolo puramente esemplificativo, si consideri l'assoluta assenza di riferimenti sull'argomento, nel pur dettagliato contributo di A. GIANNINI, *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1959, 1, pp. 42-64 e, generalmente, in numerosi scritti ad esso anteriori.

⁷⁸⁴ Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *De Romani Pontificis legatis. Note in margine alla nuova normativa codiciale*, in G. BARBERINI (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Università degli studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. I, p. 579; M. OLIVERI, *Natura e funzione dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982, p. 263; P.V. AIMONE BRAIDA, *L'ufficio dei rappresentanti del Romano Pontefice Pontefice (nel decimo anniversario del Motu Proprio di Paolo VI "Sollicitudo omnium ecclesiarum", promulgato il 24 giugno 1969)*, in *Apollinaris*, 52, 1979, p. 197. Ad emblematica conferma di quanto indicato, preme riportare l'art. 2,§3 del *Motu Proprio* "Sollicitudo Omnium Ecclesiarum": "Le norme contenute in questo documento non riguardano i Delegati e Osservatori della Santa Sede, né 'gli Incaricati d'Affari ad interim' a meno che non se ne faccia espressa menzione".

⁷⁸⁵ Soffermando l'attenzione sulle stringate disposizioni codicistiche riservate all'argomento in esame, è da sottolineare come nei canoni citati, il non meglio precisato sintagma "autorità pubbliche" si riferisca alle organizzazioni internazionali. Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *Comentario al canone 362*, in A. MARZO - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-OCANA (obra coordinada y dirigida por), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Euns, Pamplona, 1996, vol. II, p. 6658.

membership, questi verrà indicato come “delegato”; in caso contrario, sarà individuato come “osservatore”⁷⁸⁶.

Una condizione partecipativa, quella da ultimo menzionata, che - in alcuni casi - venne creata addirittura *ad hoc* dalle organizzazioni internazionali (si pensi, *in primis*, alla FAO), al fine di consentire alla Santa Sede di prendere statutariamente parte ai lavori in calendario⁷⁸⁷.

D'altra parte, a testimoniare la centralità degli osservatori nell'apparato diplomatico della Sede Apostolica, è opportuno rammentare l'impegno profuso dalla delegazione della Santa Sede, in occasione dei negoziati per la “Convenzione sulle relazioni degli Stati con le Organizzazioni internazionali a carattere universale”, redatta a Vienna nel 1975. Nella circostanza, mons. Eduardo Rovida ebbe modo di adoperarsi per la formale equiparazione delle Missioni Permanenti di Osservazione, alle Missioni Permanenti degli Stati membri; così come per la parificazione - in ambito protocollare - degli stessi osservatori, ai delegati accreditati dagli Stati⁷⁸⁸.

In secondo luogo, giova sottolineare che, in seno alle delegazioni vaticane attive presso le singole IGOs, è possibile annoverare - a differenza di quanto accade nei ranghi dei quadri impegnati a livello statale⁷⁸⁹ - anche dei laici, i quali possono giungere a ricoprire l'incarico di capimissione (art. 2,§1 del

⁷⁸⁶ Tra le differenze di maggiore rilievo, vi è quella riguardante il diritto di voto, che spetta al delegato, ma non all'osservatore. Sul tema, *inter alia*, è possibile consultare: V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, op. cit., pp. 62-63; D. LE TORNEAU, *La mission ad extra des représentants pontificaux*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, p. 504; I. MARTIN, *Presenza della Chiesa presso gli Stati*, in *Concilium*, 1970, 8, p. 120.

⁷⁸⁷ V. BUONOMO, *Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en)*, op. cit., p. 833.

⁷⁸⁸ Cfr. ID., *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale* op. cit., p. 32; ID., *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, op. cit., p. 683; R.A. MELNIK, *Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte)*, op. cit., p. 379; V. ANDRIANO, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, op. cit., p. 445.

⁷⁸⁹ V. *supra*, parr. 2.3. e ss.

Motu Proprio)⁷⁹⁰. Un'evenienza, questa, che raramente ha avuto modo di materializzarsi⁷⁹¹ (preferendo la Sede Apostolica - in via tendenziale - affidare funzioni-guida ad ecclesiastici)⁷⁹², ma che, *a fortiori*, ha palesato la differente caratterizzazione della presenza della Santa Sede, nel suo interfacciarsi - rispettivamente - con le organizzazioni intergovernative o nelle singole realtà nazionali⁷⁹³.

Proseguendo, si ritiene conveniente segnalare che, qualora la Sede Apostolica non disponesse di una missione permanente presso una determinata IGO, sarebbe il rappresentante pontificio accreditato dinanzi al governo dello Stato in cui quest'ultima ha sede, a farne le veci.

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 11 del *Motu Proprio* sopra indicato, in siffatta circostanza, costui è tenuto:

- a comunicare regolarmente alla Santa Sede le novità relative alle attività sviluppate dall'organizzazione;
- ad operare, insieme all'Episcopato locale, allo scopo di stabilire una "proficua collaborazione" tra gli enti assistenziali ed educativi cattolici, e le istituzioni intergovernative o non governative aventi le medesime finalità;

⁷⁹⁰ M. OLIVERI, *Natura e funzione dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, op. cit., p. 262.

⁷⁹¹ Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *Comentario al canone 363*, in A. MARZOJA - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-OCANA (obra coordinada y dirigida por), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, op. cit., p. 663.

⁷⁹² Con riguardo alle Nazioni Unite, una prassi ormai consolidata ha visto il conferimento dell'ordinazione episcopale per i delegati e per gli osservatori incaricati di prestare il proprio servizio presso i soli uffici di New York e di Ginevra. Cfr. R.A. MELNIK, *Pontifical Legations to the United Nations. Recent Legislation on Papal Representative (Seconda parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 3, pp. 539-540. Per quanto nulla emerga in dottrina, pare che la scelta della nomina ad arcivescovo (inizialmente non prevista per i rappresentanti pontifici presso le IGOs) sia dipesa dalla designazione - nel luglio 1978 - quale osservatore a Ginevra, del già vescovo mons. Jean-Édouard-Lucien Rupp. Da tale scelta sarebbe quindi conseguita l'elevazione all'episcopato - nel settembre dello stesso anno - di mons. Giovanni Cheli, osservatore nella più prestigiosa sede delle Nazioni Unite, a New York, sin dal 1973.

⁷⁹³ In tale ultimo caso, infatti, viene del tutto a mancare quella necessaria opera di raccordo - di cui sono investiti i nunzi ed i delegati apostolici - tra la Sede Apostolica e le chiese locali.

- a promuovere e ad incoraggiare le iniziative delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche⁷⁹⁴.

Diversamente, nel caso in cui una delegazione papale fosse operante presso una specifica IGO, è comunque importante la previsione dettata nell'art. 11,§2, per cui il suo capomissione è espressamente tenuto a procedere "d'intesa" con il rappresentante pontificio impegnato nella medesima nazione⁷⁹⁵.

⁷⁹⁴ Cfr. R.A. MELNIK, *Pontifical Legations to the United Nations (Seconda parte)*, op. cit., pp. 528-529; M. OLIVERI, *Natura e funzione dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, op. cit., p. 277; L. DE ECHEVERRIA, *Funciones de los Legados del Romano Pontifice*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIVA, 1969, pp. 628-629.

⁷⁹⁵ Un'intesa che - nonostante alcune possibili difficoltà ermeneutiche - è da intendersi alla stregua di una costante notifica di informazioni sulle attività in corso nell'organizzazione internazionale di riferimento. Cfr. M. OLIVERI, *La missione dei rappresentanti pontifici dopo il Vaticano II (Parte seconda)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, p. 55.

CAPITOLO IV

La Santa Sede nelle Conferenze e nelle Convenzioni internazionali multilaterali.

4.1. Premesse introduttive - 4.2. Analisi delle linee d'azione della Santa Sede nei consessi internazionali - 4.2.1. La tutela dei diritti umani - 4.2.2. (segue:) La libertà religiosa - 4.2.3. L'impegno per la pace - 4.2.4. La promozione del diritto allo sviluppo - 4.3. Le Conferenze internazionali - 4.3.1. Profili storico-giuridici - 4.3.2. La Conferenza di Helsinki ed i suoi sviluppi - 4.3.3. "Landmark meetings": le Conferenze de Il Cairo, di Pechino e di Roma - 4.4. I Trattati multilaterali - 4.4.1. Rilievi giuridici concernenti l'attività pattizia multilaterale della Sede Apostolica - 4.4.2. Brevi note sui settori convenzionali cui la Santa Sede rivolge primaria attenzione - 4.4.3. La Santa Sede e le Convenzioni Internazionali sui diritti umani. Una disamina tra cronaca e diritto - 4.4.3.1. Premesse di carattere metodologico - 4.4.3.2. Indicazioni relative alle principali problematiche emerse dalla discussione degli *State Party's Report* vaticani, dinanzi agli organismi convenzionali di controllo - 4.4.4. La mancata adesione della Sede Apostolica ad alcuni trattati sui diritti umani. Il caso della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità

4.1. Premesse introduttive.

Proseguendo nella disamina delle attività poste in essere dalla Santa Sede a livello multilaterale, merita particolare attenzione l'evolversi della partecipazione vaticana a quelle conferenze e convenzioni internazionali che - dalla seconda metà del XX secolo - hanno, nei fatti, improntato a nuove logiche - rispetto al passato - l'idea stessa di cooperazione tra Stati e di rispetto della dignità della persona umana.

Al riguardo, seppure a titolo indicativo, basterebbe richiamare una nota opera di Giorgio Ballardore Pallieri, *Diritto Internazionale Ecclesiastico*

(nelle due differenti edizioni del 1927 e del 1940)⁷⁹⁶, per comprendere la profonda diversità degli assunti di base del diritto internazionale vigente nei primi decenni del Novecento; una concezione giuridica da cui emergeva una visione essenzialmente stato-centrica che lasciava ben pochi margini ad azioni multilaterali non strettamente connesse ad interessi economici e politici⁷⁹⁷.

Saranno i drammatici esiti della Seconda Guerra Mondiale a produrre un radicale ripensamento della dimensione internazionalistica, che aprirà a più responsabili iniziative di collaborazione e che consentirà “une intense et croissante participation du Saint-Siège à la vie de la communauté internationale”⁷⁹⁸.

Invero, non si può non segnalare come il menzionato cambiamento di approccio costituirà fonte di “formidabili occasioni per la Sede Apostolica”⁷⁹⁹, la quale nel contesto multilaterale avrà modo - come rileverà Papa Montini - di esprimere al meglio il portato del messaggio di carattere universale che è proprio della Chiesa Cattolica⁸⁰⁰.

⁷⁹⁶ Con riferimento al volume menzionato, è possibile rilevare una sostanziale rivisitazione operata dall'autore a tredici anni dalla data della prima pubblicazione. Emerge, infatti, una netta discordanza di impostazione, su cui andò certamente ad influire la visione ordinamentale patrocinata dal regime fascista. Cfr. S. FERRARI, *Diritto ecclesiastico e diritto internazionale*, in S. FERRARI - T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, pp. 13-15.

⁷⁹⁷ Cfr. G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto Internazionale Ecclesiastico*, Fratelli Bocca, Torino, 1927, pp. 22-27. È quanto concretamente può riscontrarsi anche a proposito della tutela della libertà religiosa, “una delle più rilevanti e delle pochissime se non proprio unica eccezione” - afferma l'autore - alla cura dei singoli Stati per i propri esclusivi interessi. Al riguardo, invero, oltre ai rapporti di potenza sul piano bilaterale, possono citarsi solo ben pochi casi di “trattati collettivi”.

⁷⁹⁸ G. DALLA TORRE, *L'Eglise catholique et la politique internationale du Saint-Siège*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, p. 157.

⁷⁹⁹ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, V&P, Milano, 2003, p. 277.

⁸⁰⁰ *Ivi*, pp. 271-272.

Un contributo, quello della Santa Sede, che si connota di una specifica matrice etica ed ideale⁸⁰¹, ma che - parimenti - non elude una pragmatica attenzione nei riguardi delle problematichità del dato reale, non di rado affrontato alla luce di un non reverenziale disegno di politica internazionale⁸⁰².

Sul punto, si sono rivelate emblematiche - a partire dagli anni Sessanta - una serie di scelte non apparentemente scontate, adottate al fine di promuovere una linea d'indirizzo vaticana aliena dai condizionamenti dettati dalla logiche dei blocchi contrapposti⁸⁰³; così come si possono definire egualmente sintomatiche alcune precise opzioni decisionali ispirate all'accoglimento di istanze di natura globale e non ristrette al solo scenario europeo⁸⁰⁴.

In particolare modo, i responsabili della diplomazia pontificia hanno saputo farsi apprezzare adoperando - secondo un noto appunto del cardinale Casaroli - "cortesie nelle forme, fermezza nei principi e prudenza nel procedere"⁸⁰⁵. Un'operatività - tutt'oggi ben espressa nelle adunanze internazionali periodicamente convocate - suffragata dagli studi approntati dagli organismi curiali⁸⁰⁶ e dal vivido apporto esperienziale che deriva dalla "capillare rete" di istituzioni ecclesiastiche disseminate nel mondo⁸⁰⁷.

⁸⁰¹ S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., p. 89.

⁸⁰² S. FERLITO, *Santa Sede e politica internazionale (Riflessioni metodologiche a proposito di due recenti convegni)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1990, 4, pp. 563-564.

⁸⁰³ *Ivi*, p. 580.

⁸⁰⁴ Come evidenziato dal Prof. Dalla Torre, il Concilio Vaticano II aveva comportato un significativo cambio di passo nella visione della sollecitudine ecclesiale, non più limitata ad un quadro imperniato sul Vecchio Continente. Cfr. G. DALLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 2005, 1, p. 36.

⁸⁰⁵ A. CASAROLI, *Nella Chiesa per il mondo. Omelie e discorsi*, Rusconi, Milano, 1987, p. 273.

⁸⁰⁶ Sul tema, può primariamente farsi riferimento alle iniziative e ai compiti esercitati dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Cfr. G. CREPALDI, *Le Conseil Pontifical "Justice et Paix"*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., pp. 117-123.

⁸⁰⁷ J. JOBLIN, *L'Eglise et l'Ordre International*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., pp. 176-177.

Ciò detto, nei paragrafi che seguono, pur tenendo conto delle difficoltà intrinseche al proposito che ci si pone⁸⁰⁸, si cercherà di offrire un prospetto sull'argomento: muovendo dall'analisi dei prodromi magisteriali da cui discende l'impegno multilaterale della Santa Sede, si giungerà a delineare i più recenti sviluppi in materia.

4.2. Analisi delle linee d'azione della Santa Sede nei consessi internazionali.

Come precedentemente affermato, il carattere morale della sua potenza fa sì che la Sede Apostolica agisca a livello internazionale in termini del tutto peculiari, specie laddove confrontati con le ordinarie direttrici perseguite dagli altri membri della Comunità delle Nazioni.

Sul tema, può segnalarsi come essa miri alla realizzazione di un clima di maggiore e reciproca fiducia tra tutti i soggetti di diritto internazionale⁸⁰⁹, presupposto - questo - quanto mai necessario per il raggiungimento di quegli scopi che si prefigge di ottenere.

A tal proposito, possono individuarsi tre principali macro-obiettivi entro i quali è possibile affrontare lo studio dell'"action humanisante" della Santa Sede⁸¹⁰. Si fa riferimento:

- alla difesa dei diritti dell'uomo;

⁸⁰⁸ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, op. cit., p. 272. "[L]a sistemazione tecnico-giuridica relativa all'attività multilaterale della Chiesa universale non può dirsi né unanime né completa. L'elaborazione dottrinale è tuttora *in fieri*, eccezion fatta per qualche lodevole studio recente (Ferlito, Barberini) e per l'ampia fioritura del dibattito giuridico all'indomani della partecipazione della Santa Sede alle due Conferenze di Vienna del 1961 e del 1963 (...)"

⁸⁰⁹ J.L. TAURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, op. cit., p. 374.

⁸¹⁰ R.R. MARTINO, *Les objectifs du Saint-Siège: personne humaine, justice et paix*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., pp. 25-30; S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., p. 98.

- all'impegno per la pace;
- alla promozione del diritto allo sviluppo.

4.2.1. La tutela dei diritti umani.

“La Santa Sede nei *fora* internazionali (...) si pone come avvocatessa dell'uomo, dei suoi diritti e delle sue libertà, senza guardare alla religione professata”⁸¹¹.

Un patrocinio, quello assunto dalla Sede Apostolica, che fonda le ragioni del suo specifico mandato sulla circostanza che “[o]gni uomo ha diritto alla vita in quanto tale diritto gli è stato dato da Dio stesso; ed assieme alla vita ha ricevuto pure dal suo Creatore il diritto allo sviluppo integrale di se stesso”⁸¹².

Non si può trascurare, infatti, come dalla lettura delle Sacre Scritture debba rivolgersi precipua attenzione al versetto di Genesi 1,27, ove si rivela per la prima volta la centralità dell'uomo - *imago Dei* - nel disegno divino⁸¹³.

È in tale passo, pertanto, oltre che nel mistero dell'incarnazione neotestamentaria, che può cogliersi il senso più profondo della cura prestata dalla diplomazia vaticana: per onorare Dio, bisogna onorarlo nell'uomo⁸¹⁴.

⁸¹¹ O. FUMAGALLI CARULLI, *La libertà religiosa. Magistero della Chiesa Cattolica, normativa internazionale, violazione della prassi, dialogo interreligioso*, in *Ius Ecclesiae*, XXII, 2010, p. 387.

⁸¹² PONTIFICIA COMMISSIONE *JUSTITIA ET PAX*, *La Chiesa e i diritti dell'uomo*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1975, punto 47.

⁸¹³ Si consulti quanto affermato in: B. MAGGIONI, *Il fondamento dei diritti dell'uomo nella Rivelazione*, in AA. VV., *Diritti dell'uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica*, Vita e Pensiero, Milano, 1983, pp. 28-30.

⁸¹⁴ PONTIFICIA COMMISSIONE *JUSTITIA ET PAX*, punto 49. “Facendosi uomo, il Figlio di Dio è entrato concretamente nella storia del mondo come l'Uomo Perfetto, si è inserito in un popolo, in una cultura, in una minoranza ed ha elevato tutta la famiglia umana ed ogni singolo individuo, vale a dire la natura umana con le sue prerogative, alla dignità di figli di Dio, santificando in un certo modo l'umanità intera”.

Una sensibilità, questa, che pur certamente rinvenibile in altre tradizioni religiose, nella visione cristiana assume crismi di assoluta tipicità, in considerazione del fatto che “[l]’incarnazione riduce sensibilmente l’abissale distanza fra l’uomo e Dio. Anzi, è Dio stesso a farsi uomo, e il cristianesimo è l’unica religione che prevede un tale scandaloso evento. Proprio perché qui si legittima la desacralizzazione della personalità divina che, per converso porta a costruire i presupposti per la sacralizzazione della figura umana”⁸¹⁵.

Al giorno d’oggi, può ben osservarsi come il sostrato valoriale su cui poggiano i diritti dell’uomo (per lo meno con riferimento alla Civiltà Occidentale) si sostanzia di una non contestabile radice cristiana⁸¹⁶. Invero, risulta difficile negare il contributo - seppure non esclusivo - reso dall’umanesimo scaturente dalla concezione religiosa sopra tratteggiata⁸¹⁷.

Ciononostante - sebbene sin dal periodo patristico non siano mancate importanti riflessioni teologiche sulla centralità della persona umana⁸¹⁸, e seppure possa farsi certamente menzione di alcuni significativi interventi papali al riguardo⁸¹⁹ - è doveroso evidenziare come la moderna accezione dei

⁸¹⁵ F. ALICINO, *I diritti umani nel mondo globale. Tradizioni religiose, tradizioni costituzionali e Mare nostrum*, in ID. (a cura di), *I diritti umani nel mondo globale. Tradizioni religiose, tradizioni costituzionali e Mare nostrum*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 45-46.

⁸¹⁶ H. ROMMEN, *The Church and Human Rights*, in W. GURIAN - M.A. FITZSIMONS (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1954, pp. 123-124. “For two reasons Christianity must be considered the fertile soil of idea of the rights of the human person. First Christianity is intrinsically universal; it is ordained for mankind, the community of nations, not to a particular state only; it is above nation-states, national cultures and civilizations. And its purpose is not “secular” or transitory, but perpetual (...)”.

⁸¹⁷ L. AZARA, *Sicurezza, cooperazione internazionale e diritti umani. Il contributo di Agostino Casaroli*, in L. TOSI (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra Fredda*, Cedam, Padova, 2013, pp. 501-502; 510.

⁸¹⁸ Cfr. D. COMPOSTA, *I diritti dell’uomo nel pensiero cristiano fino alla scolastica*, in AA. VV., *Diritti dell’uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica*, op. cit., pp. 56-57.

⁸¹⁹ Si pensi - *inter alia* - alla dichiarata riprovazione di Gregorio X (1272) per l’antisemitismo, nonché alla Bolla *Sicut Dudum* (1435) di Papa Eugenio IV (diretta a sanzionare negativamente la tratta delle popolazioni di colore delle Canarie) e alla Bolla *Veritas ipsa* (1537) di Paolo III (con la quale profondo biasimo venne rivolto a proposito

diritti umani, propria delle carte rivoluzionarie di fine Settecento, incontrò inizialmente una rigida e duratura opposizione da parte della Chiesa di Roma⁸²⁰.

Infatti, a prender vita dalla celebre condanna pronunciata da Pio VI nel Breve “Quod Aliquantum” (10 marzo 1791) - in cui emerse una non celata acrimonia avverso gli articoli 10 (sulla libertà di opinione) ed 11 (sulla libertà di espressione e di comunicazione) della Dichiarazione transalpina dei diritti dell’uomo e del cittadino⁸²¹ - gran parte della gerarchia cattolica, per più di un secolo, risultò orientata da siffatto indirizzo.

Nel 1859 fu mons. Pie, arcivescovo di Poitiers, a sostenere la non possibile collimazione tra le libertà predicate dalla Rivoluzione ed i principi espressi dal Magistero: diversamente - affermava - si sarebbe giunti ad avvicinare “i pretesi diritti dell’uomo ai diritti imprescrittibili di Dio”⁸²².

Altrettanto indicative possono dirsi le risultanze del positivo tentativo di conciliare dottrina cristiana e diritti dell’uomo, compiuto dall’abate Godard nel libro “Les principes de 89 et la doctrine catholique” (edito in Francia nel 1861): costui, a distanza di due anni dalla prima stampa del volume, fu finanche obbligato a ripubblicarlo con contenuti diametralmente opposti, ma - beffardamente - con lo stesso titolo. Del resto, ancora nel 1913, il padre domenicano Besse continuava a intravedere nelle Costituzioni “libertarie” del 1791 e del 1793, “l’oblio di Dio, il fine dell’uomo ridotto alla felicità

della schiavitù cui erano assoggettati i nativi americani). Cfr. R.J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, in *Catholic University Law Review*, 50, 2001, p. 298; *Diritti umani e fede cristiana*, in *La Civiltà Cattolica*, 1988, IV, p. 420.

⁸²⁰ Un’opposizione avverso tali diritti, che - indicativamente - accomunò il mondo cattolico e quello protestante. Cfr. A. ACERBI, *Libertà religiosa e diritti dell’uomo nel pensiero cristiano moderno*, in AA. VV., *Diritti dell’uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica*, op. cit., pp. 108-109.

⁸²¹ G. FILIBECK, *L’universalità e l’indivisibilità dei diritti dell’uomo nell’insegnamento sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 12, 1999, 1, p. 27.

⁸²² A. ACERBI, *Libertà religiosa e diritti dell’uomo nel pensiero cristiano moderno*, op. cit., p. 115.

temporale, la sua indipendenza rispetto a ogni autorità, l'uguaglianza umana, l'equivalenza delle idee (...)"⁸²³.

Ebbene, sarà soltanto con Leone XIII che potrà segnalarsi una prima significativa inversione di rotta nel rapporto tra le autorità ecclesiastiche ed i diritti umani. Se già nell'Enciclica "Quod apostolici numeris" (28 dicembre 1878), egli pose in risalto - in chiaro contrasto con la dogmatica socialista - il tema dell'uguale dignità di ogni uomo in quanto figlio di Dio, fu nelle pagine della "Rerum Novarum" (15 maggio 1891) che Papa Pecci ebbe modo di sottolineare l'*humus* evangelico che è proprio dei diritti umani⁸²⁴.

I difficili decenni d'inizio Novecento, poi, segnati dalla brutture di un perenne stato di guerra, diedero il la ad un progressivo tentativo di procedere ad una sistematizzazione normativa - a livello internazionale - che tutelasse i diritti della persona; una sistematizzazione cui non poteva non prendere parte la Chiesa Cattolica⁸²⁵.

Già nel 1931 è possibile segnalare l'interessante disamina compiuta da Pio XI nell'Enciclica "Quadragesimo anno", volta ad approfondire il tema dei diritti di natura socio-economica; così come, negli anni immediatamente successivi, deve farsi risaltare l'opera del medesimo Pontefice, diretta a denunciare il sopraffacente finalismo ideologico dei totalitarismi⁸²⁶.

Noti sono, altresì, i Radiomessaggi natalizi di Pio XII, nei quali si pose in essere un'acuta analisi sulla presenza - e sulla conseguente e necessaria

⁸²³ J. JOBLIN, *La Chiesa e i diritti umani: quadro storico e prospettive future*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, II, p. 327.

⁸²⁴ Cfr. F. BIFFI, *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, in G. CONCETTI (opera collettiva diretta da), *I diritti umani. Dottrina e prassi*, A.V.E., Roma, 1982, p. 201.

⁸²⁵ M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *La Chiesa cattolica e i diritti fondamentali dell'uomo e del cristiano*, in G. BARBERINI (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Università degli studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. II, p. 977.

⁸²⁶ Particolarmente rilevanti possono definirsi le Encicliche "Non abbiamo bisogno" (21 giugno 1931), "Mit brennender Sorge" (14 marzo 1937) e "Divini Redemptoris" (19 marzo 1937), nonché i tre documenti papali - emanati tra il 1926 e il 1937 - volti ad affrontare la difficile situazione venutasi a creare in Messico.

salvaguardia⁸²⁷ - dei diritti umani negli innumerevoli campi di quotidiano intervento dell'uomo⁸²⁸.

Nondimeno, “se chiesa e mondo si sono ‘riabbracciati’, se la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo sono diventati uno dei punti centrali del magistero e del ministero della chiesa, il merito spetta a Giovanni XXIII”⁸²⁹.

È nell'Enciclica “Pacem in Terris” - definita da mons. Franco Biffi, a mo' di metafora, come “una sinfonia della pace in quattro valori e quattro movimenti”⁸³⁰ - che si rinviene lo schema armonico composto da Papa Roncalli, suggellante l'essenza stessa dei diritti dell'uomo⁸³¹.

⁸²⁷ Un'esigenza dettata dal fatto che “[i]l diritto all'esistenza, il diritto al rispetto e al buon nome, il diritto a un carattere e a una cultura propri, il diritto allo sviluppo, il diritto all'osservanza dei trattati internazionali, e diritti equivalenti, sono esigenze del diritto delle genti dettato dalla natura. Il diritto positivo dei popoli, indispensabile anche esso nella Comunità degli Stati, ha l'ufficio di definire più esattamente le esigenze della natura e di adattare alle circostanze concrete (...)”. PIO XII, *Discorso ai giuristi cattolici italiani*, 6 dicembre 1953, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531206_giuristi-cattolici.html.

Un passaggio importante, quello riportato, in quanto testimonia ulteriormente come la Chiesa Cattolica, per lo meno a partire dagli scritti magisteriali di Leone XIII, abbia tutelato “la dignità della persona che veniva poggiata sulla legge naturale e non sui diritti dell'uomo, secondo un discorso giusnaturalistico (...)”. Una prospettiva, quest'ultima, che - *a contrario* - rende palesi le difficoltà manifestate in merito all'accoglimento delle “sfrenate libertà” declamate nella Dichiarazione Francese del 1789. Cfr. F. VIOLA, *Diritti e doveri della persona secondo la dottrina sociale della Chiesa*, in *Vita notarile*, 1990, 4-6, pp. 431-432.

Sull'argomento si rinvia, inoltre, ai contributi di: F. VIOLA, *Chiesa, diritti umani e legge naturale*, in *Dialoghi*, 13, 2013, 2, pp. 93-97; D. MENOZZI, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, Il Mulino, Bologna, 2012.

⁸²⁸ PIO XII, *Radiomessaggio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441224_natale.html.

L'“uomo come tale, lungi dall'essere l'oggetto o un elemento passivo della vita sociale, ne è invece, e deve esserne e rimanerne, il soggetto, il fondamento, il fine”.

⁸²⁹ F. BIFFI, *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, op. cit., p. 207.

⁸³⁰ R.R. MARTINO, *Pacem in Terris. La posizione della Chiesa sulla pace*, 16 marzo 2003, reperibile online sul sito:

http://www.pcgp.it/pls/pgcp/rn_pcgcp_new.r_select_abstract?dicastero=2&tema=3&argomento=9&sottargomento=0&classe=1&id=423&lingua=3&rif=&rif1=.

⁸³¹ Sono otto i punti dell'Enciclica-testamento giovanneo in cui risultano catalogati - in ottica cristiana - i diritti umani. Essi sono:

- il diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitoso;
- i diritti riguardanti i valori morali e culturali;

Da tale categorizzazione - che avrà nel Concilio vastissima eco⁸³² - prenderà sempre più corpo l'impegno vaticano in seno ai consessi internazionali; un impegno concretizzatosi, con afflato crescente, prima nel corso del Papato di Paolo VI⁸³³ e poi grazie a Giovanni Paolo II⁸³⁴.

In modo particolare, sarà lungo gli anni di Karol Wojtyła che l'esegesi cristiana dei diritti della persona riceverà un approfondimento pressoché onnicomprensivo: invero, dal concepimento alla morte; nell'ambiente lavorativo, così come in quello culturale; dal mondo economico, a quello

-
- il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza;
 - il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato;
 - i diritti attinenti il mondo economico;
 - il diritto di riunione e di associazione;
 - il diritto di emigrazione e di immigrazione;
 - i diritti a contenuto politico.

⁸³² Nella Costituzione pastorale "Gaudium et spes" (7 dicembre 1965) è possibile evidenziare come, per mons. Franco Biffi, si possano cogliere sei diversi aspetti entro cui configurare i diritti dell'uomo. A tale proposito, ci si riferisce alla persona umana:

- considerata in se stessa;
- come essere sociale e comunitario;
- come essere familiare;
- come lavoratore;
- come essere politico;
- come cittadino del mondo, membro della Comunità internazionale.

Per di più, una fondamentale appendice a quanto detto si rintraccia nella Dichiarazione *Dignitatis humanae* (7 dicembre 1965), sull'uomo nella sua dimensione religiosa.

Cfr. F. BIFFI, *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, op. cit., pp. 211-219.

⁸³³ Sul tema dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e la persona umana, giova riportare l'immagine dei "tre cerchi" (riferibile ad una "teologia del dialogo", secondo quanto affermato in: O. FUMAGALLI CARULLI, *La libertà religiosa. Magistero della Chiesa Cattolica, normativa internazionale, violazione della prassi, dialogo interreligioso*, op. cit., p. 400) mirabilmente illustrata da Papa Montini nell'Enciclica "Ecclesiam Suam" (6 agosto 1964). Riguardo alle tre circonferenze concentriche idealmente descritte dal Pontefice, quella più grande starebbe a simboleggiare l'intera umanità; quella intermedia ritrarrebbe i popoli che credono in una delle grandi religioni monoteiste; con la più piccola si raffigurerebbero i cristiani non in comunione con Roma. Orbene, in un quadro così rappresentato, la Chiesa - collocata al centro dei tre cerchi - avrebbe "il diritto e il dovere di rivolgere la propria attenzione a tutti gli uomini, anche se con modalità che tengano conto del diverso grado di vicinanza di coloro cui si rivolge". PAOLO VI, *Enciclica Ecclesiam suam*, 6 agosto 1964, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html, punto 42.

⁸³⁴ M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *La Chiesa cattolica e i diritti fondamentali dell'uomo e del cristiano*, op. cit., pp. 977-978.

socio-politico e giuridico⁸³⁵; nel campo scientifico e, soprattutto, in ambito religioso, sarà difficile rilevare espressioni della vita umana che non siano stati trattati dal Papa polacco⁸³⁶.

Un indirizzo, quello citato, che ebbe a manifestarsi sin dagli albori del suo Pontificato, promuovendo l'uomo come "prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: (...) prima e fondamentale via della Chiesa (...)"⁸³⁷.

Un'asserzione - quest'ultima - di spiccato rilievo, fatta propria nella sostanza - sia pure con indubbia differenza di stile - da Benedetto XVI e da Papa Francesco⁸³⁸.

⁸³⁵ Emblematici, sul rapporto tra diritti umani e l'ordinamento canonico, sono - tra gli altri - i seguenti interventi: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso agli ufficiali e agli avvocati del Tribunale della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, reperibile online sul sito: http://bibliotecanonica.net/docsaa/btcaah.htm#_Toc441682869;

ID., *Discorso ai partecipanti alla giornata accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 24 gennaio 2003, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030124_pc-intrptxt.html.

⁸³⁶ Cfr. A. SILVESTRI, *I diritti dell'uomo nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *Il foro italiano*, 1987, 5, pp. 425-432.

⁸³⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Enciclica Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.

⁸³⁸ Molteplici sarebbero le osservazioni da farsi sulla centralità assunta dai diritti dell'uomo negli insegnamenti di Benedetto XVI e di Papa Francesco; tuttavia, tenendo conto dei fini dell'elaborato, preme evidenziarne - solo sinteticamente - le linee essenziali, più volte espresse dagli stessi o dai loro rappresentanti diplomatici, anche a livello internazionale.

Al riguardo, Papa Ratzinger ha più volte soffermato l'attenzione sulla doverosa riscoperta del diritto naturale, percepito come "antidoto" alla dittatura del relativismo. Cfr. G. GÄNSWEIN, *Diritto naturale, Religione e Stato di diritto. I discorsi di Benedetto XVI a Berlino e Londra alla luce del suo pensiero teologico*, 2014, reperibile online sul sito: <http://www.fondazioneratzinger.va/content/dam/fondazioneratzinger/image/intervento%20arciv.%20ganswein,%2030.I.2014.pdf>.

Nello stesso tempo, in numerose occasioni, il Pontefice tedesco ha denunciato i mali generati dall'attuale sistema economico-finanziario, sovente scevro di riferimenti etici volti a favorire la cultura della "solidarietà dell'uomo verso l'uomo". Apposita menzione merita, sul tema, l'Enciclica "Caritas in Veritate" (29 giugno 2009).

Il Pontefice regnante, diversamente, pur mantenendo come ineludibile dato primario l'insopprimibilità della dignità della persona umana, ha preferito rivolgere lo sguardo ecclesiale sulle "periferie dell'esistenza", soffermando le sue parole sui diritti degli "ultimi", e sul bisogno di una "nuova solidarietà universale". Si segnala, sull'argomento, un'intervista rilasciata dal Prof. Giovanni Maria Flick, in: P. VERNIZZI, *I diritti umani sono quelli di Francesco*, reperibile online sul sito:

4.2.2. (segue:) La libertà religiosa.

Doveroso approfondimento è da riservarsi al tema della libertà religiosa⁸³⁹, la cui tutela - nell'ottica della Chiesa Cattolica - è da intendersi, oggi, quale vera e propria "cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani"⁸⁴⁰.

Ciò detto, non si può ignorare tuttavia come anche il diritto alla libertà religiosa - centrale nelle carte liberali del XVII e del XVIII secolo⁸⁴¹ - sia stato oggetto di un non immediato e benevolo accoglimento da parte del Magistero papale.

Basterebbe tener conto delle indicazioni contenute sull'argomento nei documenti pontifici d'inizio e di metà Ottocento, per comprendere l'assoluta intransigenza che caratterizzava - in quel periodo - gli ambienti curiali, convinti assertori dei "principi dell'esclusivismo religioso cattolico"⁸⁴². Al riguardo, possono dirsi sintomatiche le statuizioni contenute nel "Sillabo", in

<http://www.gmflick.it/?p=3288>.

⁸³⁹ In merito alla definizione di "libertà religiosa", interessante è quanto dichiarato dal Prof. Viola, il quale provvede a dare di essa una duplice configurazione, intrinseca ed estrinseca rispetto alla persona umana. Circa la prima dimensione, si fa riferimento alla mancata intromissione dell'apparato statale, o di altri poteri, nella sfera spirituale di ogni individuo. A proposito della seconda, egli rinvia ai quattro ambiti descritti nell'art. 9, §1 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.): il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza. Cfr. F. VIOLA, *Libertà religiosa e pace. Seminario dell'Istituto Toniolo su "libertà religiosa, via della pace"*, gennaio 2011, pp. 2-3, reperibile online sul sito: http://www1.unipa.it/viola/Liberta_religiosa.pdf.

Da segnalarsi altresì, sull'argomento (particolarmente caro alla dottrina ecclesiastica), quanto esposto in: F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 160-161; G. BARBERINI - M. CANONICO, *Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 20; R. COPPOLA, *Chiesa cattolica, libertà di religione e pace nel mondo*, febbraio 2007, pp. 4-5, reperibile online sul sito:

http://www.statoecheiese.it/images/stories/papers/200702/coppola_chiesa.pdf.

⁸⁴⁰ D. MAMBERTI, *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008, p. 56.

⁸⁴¹ G. BARBERINI - M. CANONICO, *Diritto Ecclesiastico*, op. cit., p. 19. Nel medesimo volume è possibile rinvenire un breve ma efficace *excursus* storico sul tema, pp. 25-36.

⁸⁴² P.A. D'AVACK, *Libertà religiosa*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1974, vol. XXIV, p. 608.

cui Papa Mastai Ferretti restrinse la libertà religiosa entro i limiti della verità enucleata dall'insegnamento cristiano⁸⁴³.

A partire da Leone XIII⁸⁴⁴, nondimeno, la percezione di tale diritto assumerà contorni sempre meno rigidi, in un crescendo che porterà ad una svolta definitiva dettata, in particolare modo, dalla Dichiarazione conciliare "Dignitatis Humanae" (7 dicembre 1965)⁸⁴⁵. In essa si porrà "una delle frontiere più avanzate del Concilio Vaticano II", che permetterà di dare luce ai "rapporti della Chiesa con i singoli individui e con i diversi popoli, prescindendo dal loro credo religioso e facendo della libertà di coscienza, ossia dell'immunità da qualsiasi esterna coercizione, il fondamento di ogni dialogo e di ogni feconda evangelizzazione"⁸⁴⁶.

Nella prospettiva annunciata sarà dunque la cura della persona umana a fungere da preoccupazione primaria per la Chiesa Cattolica: se precedentemente, invero, - come efficacemente affermato da mons. Toso - tale interesse appariva recessivo rispetto alla diffusione ed al rispetto della verità rivelata da Cristo, dalla seconda metà del Novecento tale rapporto risulterà modulato diversamente⁸⁴⁷.

Una rivoluzione concettuale che avrà significativi riscontri nelle linee d'azione della diplomazia pontificia, la quale, da allora, sarà pienamente immersa in un impegno volto a garantire a tutti i credenti il pieno esercizio

⁸⁴³ O. FUMAGALLI CARULLI, *La libertà religiosa. Magistero della Chiesa Cattolica, normativa internazionale, violazione della prassi, dialogo interreligioso*, op. cit., p. 386; M. D'ARIENZO, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e Magistero ecclesiastico*, febbraio 2009, pp. 9-11, reperibile online sul sito: http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.2/dariento_dichiarazione.pdf.

⁸⁴⁴ Cfr. G. FILIBECK, *L'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo nell'insegnamento sociale della Chiesa*, op. cit., pp. 30-31; ID., *I diritti della persona alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Iustitia*, 1997, 1, p. 51.

⁸⁴⁵ Cfr. L. SPINELLI, *La Chiesa e la libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1970, 1, pp. 67-94.

⁸⁴⁶ È quanto affermato dal Prof. Agostino Favale e riportato in: M. TOSO, *Libertà religiosa e diritti umani*, novembre 2014, p. 1, reperibile online sul sito: http://www.justpax.va/content/dam/giustiziaepace/segreteriointerventi/2014/2014%20Libert%C3%A0%20religiosa_ISSR_Padova.pdf.

⁸⁴⁷ *Ivi*, p. 6. "La D.H. sposta l'attenzione dai diritti della verità ai diritti della persona. Non è la verità, ma sono le persone ad essere titolari di diritti".

della propria fede, con la consapevolezza che - affinché tale aspirazione possa concretarsi - diverrà necessario adoperarsi nelle opportune sedi multilaterali⁸⁴⁸.

Ne discende pertanto che, pur continuando a stipulare accordi con i singoli Stati⁸⁴⁹ (volti storicamente a creare articolati normativi che salvaguardino la *libertas Ecclesiae*⁸⁵⁰), è nei grandi consessi internazionali che si esplica - in termini maggiormente efficaci - la tutela della Sede Apostolica in favore della libertà religiosa⁸⁵¹.

Un'opera, quella indicata, che si palesa nel corso delle sessioni dirette alla redazione di importanti convenzioni internazionali⁸⁵², così come negli sforzi che contraddistinguono la Santa Sede negli interventi in seno alle consuete

⁸⁴⁸ V. BUONOMO, *Introduzione*, in T. BERTONE, *La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 63-64.

⁸⁴⁹ P. CAVANA, *Le rôle international du Saint-Siège et la défense de la liberté religieuse et des droits humains*, settembre 2008, p. 2, reperibile online sul sito: http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.9/cavana_le_rollem.pdf.

⁸⁵⁰ Tra libertà religiosa e *libertas Ecclesiae* si può rilevare un'indubbia contiguità, pur non potendosi - parimenti - negare alcune differenze di carattere sostanziale: la prima, infatti, è riconducibile all'ordine naturale delle cose e, pertanto, può cogliersi mediante l'uso della ragione; la seconda, diversamente, non può che essere letta tramite la Rivelazione divina. Centrale, poi, è la differenza che attiene alla titolarità di tali libertà: se quella religiosa è da relazionare alla persona umana, intesa sia come singolo individuo sia come membro di formazioni sociali, la *libertas Ecclesiae* è propria della Chiesa-istituzione. Cfr. T. BERTONE, *La diplomazia pontificia e la libertà religiosa*, in M.A. GLENDON - H.F. ZACHER (edited by) *Universal Rights in a World of Diversity: the Case of Religious Freedom. Proceedings of the 17th plenary session, 29 April-3 May 2011*, Pontificia Academia scientiarum socialium, Vatican City, 2012, pp. 611-612.

⁸⁵¹ P. CAVANA, *Le rôle international du Saint-Siège et la défense de la liberté religieuse et des droits humains*, op. cit., pp. 2-3.

⁸⁵² Interessante, sull'argomento, è ciò che si descrive in: A. MARESCA, *Diplomazia multilaterale e libertà religiosa*, in F. BIFFI (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del 5° colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984*, Libreria editrice lateranense, Roma, 1985, pp. 715-720. A proposito delle convenzioni e delle dichiarazioni che si occupano espressamente del diritto alla libertà religiosa (in gran parte prodotte successivamente alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale), può rinviarsi a quanto esposto in: F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, op. cit., pp. 152-158.

riunioni di tabella⁸⁵³. Attività, queste, a tutt'oggi non scevre da quotidiane difficoltà⁸⁵⁴.

Per quanto la caduta del Muro di Berlino abbia reso possibili ragguardevoli risultanze in materia, negli ultimi anni non sono mancati “sintomi di nuovi malesseri”⁸⁵⁵ che hanno fuor di dubbio aggravato il lavoro di quella che viene talvolta presentata come la “diplomazia in talare”⁸⁵⁶.

Ad uno scenario mondiale reso complesso dalle dinamiche poste alla base e che conseguono al crescente movimento migratori⁸⁵⁷, si è infatti affiancata l'espansione di un secolarismo “senza confini”, divenuto seria minaccia per l'essenza stessa di quella libertà religiosa che è stata definita - da Giovanni Paolo II - come “fonte e sintesi” di tutti i diritti dell'uomo⁸⁵⁸.

Di pregnante valore risultano dunque i richiami compiuti da Papa Francesco, il quale ha reiteratamente evidenziato come il rispetto della libertà religiosa -

⁸⁵³ Cfr. D. MAMBERTI, *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*, op. cit., pp. 58-63; L. NAVARRO, *La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993)*, in *Ius Ecclesiae*, VII, 1995, pp. 721-739.

⁸⁵⁴ Seppur di non recentissima pubblicazione, molto utile - per comprendere l'attuale stato delle cose - è la panoramica offerta da D. CHRISTIANSEN, *La difesa della libertà religiosa. La cristianofobia*, in *La Civiltà Cattolica*, 2005, I, pp. 449-462. In tale contributo, in modo particolare, partendo da considerazioni di carattere geopolitico, si affronta la drammatica questione delle discriminazioni e delle persecuzioni cui vanno incontro i cristiani in Oriente.

⁸⁵⁵ C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, giugno 2016, p. 6, reperibile online sul sito:

http://www.statoecliese.it/images/stories/2016.6/cardia.m_la_libert.pdf.

⁸⁵⁶ V. BUONOMO, *I diritti umani nelle relazioni internazionali: la normativa e la prassi delle Nazioni Unite*, Mursia, Milano, 1997, p. 162. “Il riferimento alla libertà di religione ha costituito - e resta tuttora - uno dei punti di maggior confronto tra opposte visioni ed interpretazioni. Lo è stato nel confronto tra est e ovest, lo è oggi di fronte a fenomeni legati all'intolleranza ed alle forme di violenza legate all'estremismo religioso (...), all'esplosione del fenomeno delle sette o anche dello stesso secolarismo”.

⁸⁵⁷ P. CAVANA, *Le rôle international du Saint-Siège et la défense de la liberté religieuse et des droits humains*, op. cit., pp. 8-9.

⁸⁵⁸ Cfr. C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, op. cit., pp. 6-7. Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non possono non menzionarsi i moniti lanciati - non soltanto lungo la durata del suo Pontificato - da Benedetto XVI, il quale ha ripetutamente denunciato gli effetti di una spirale sociale affrancata da solide connotazioni di matrice etica. Per il Pontefice tedesco si porrebbe quindi la necessità - in termini prioritari - di recuperare spazi pubblici aperti alla religione. Cfr. M. TOSO, *Libertà religiosa e diritti umani*, op. cit., pp. 9-15.

specie se supportata da un costante e fecondo dialogo interreligioso - debba considerarsi ineludibile condizione per la pace⁸⁵⁹.

4.2.3. L'impegno per la pace.

Analizzando l'azione della Sede Apostolica a livello internazionale, sorge pressoché subitanea la necessità di approfondire il tema del rapporto guerra-pace nel pensiero cristiano.

Al riguardo, è possibile evidenziare un'opera di rilevante riflessione, da parte della teologia cattolica, che non è stata certamente immune da significative e tangibili evoluzioni⁸⁶⁰.

Sin da Agostino d'Ippona, invero, si può individuare un'oscillante linea speculativa che, nel corso dei secoli, ha manifestato una non rada ambiguità di fondo. La Chiesa Cattolica, difatti, ha dovuto a lungo confrontarsi con la necessità di fornire risposte chiare in relazione ai parametri di giudizio di cui servirsi dinanzi ai conflitti bellici, che hanno segnato - pressoché costantemente - la storia dell'umanità⁸⁶¹.

Emblematici, sul punto, possono dirsi il catalogo dottrinale elaborato da Tommaso d'Aquino (concernente le condizioni atte a poter definire "giusta" una guerra⁸⁶²), e l'insieme dei vari requisiti - appositamente identificati da

⁸⁵⁹ *Ivi*, p. 16.

⁸⁶⁰ G. BARBERINI, *Principi di diritto internazionale nella teologia cattolica*, gennaio 2012, p. 2, reperibile online sul sito:
http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.01/barberini_principim.pdf.

⁸⁶¹ Cfr. P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, Edizioni PLUS, Pisa, 2004, p. 23.

⁸⁶² *Ivi*, pp. 24-25. Prescindendo dalle attività militari difensive - ritenute sempre giustificabili -, nella riflessione dell'Aquinate, "[l]a guerra è giusta: a) se il principe che l'ha ordinata aveva l'autorità per farlo, b) se coloro contro cui si combatte hanno meritato di essere attaccati (giusta causa), c) se il belligerante è animato da retta intenzione: vale a dire favorire il bene ed evitare il male".

pensatori cristiani d'età posteriore⁸⁶³ - perduranti, nella loro validità, fin oltre la soglia del Novecento.

Saranno quindi le tragedie della prima metà del XX secolo, destinate ad unire milioni di uomini nella sofferenza⁸⁶⁴, a condurre ad un sempre più marcato ripensamento ecclesiale in merito alle ipotesi di giustificazione di operazioni di natura bellica⁸⁶⁵. Del resto, se già gli scontri a fuoco del Primo Conflitto Mondiale avevano fatto vacillare l'approccio teoretico volto ad avallare l'idea di una "guerra giusta"⁸⁶⁶, una significativa rilettura di tale ipotesi si avrà - sulla scorta dei moniti contenuti nell'Enciclica "Pacem in Terris" - nella Costituzione pastorale "Gaudium et Spes". In tale documento, infatti, si assisterà alla delineazione concettuale di una guerra che non potrà più essere sottoposta ad un vaglio di legittimità, ma che - al contrario - dovrà necessariamente intendersi quale *extrema ratio* cui dover ricorrere in ottica prettamente difensiva⁸⁶⁷.

E' in siffatta dimensione, dunque, che la Santa Sede rivolgerà negli anni successivi i suoi sforzi, attenta ad esprimere una imparzialità⁸⁶⁸ che faciliti -

⁸⁶³ Si pensi, *inter alia*, al domenicano Francisco De Vitoria e al gesuita Francisco Suarez. Cfr. P. PICOZZA, *Considerazioni sulla pace nel pensiero cattolico: dal concetto di guerra giusta alle prospettive di superamento*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1987, 3-4, pp. 951-953. Da segnalarsi sono le conclusioni - al giorno d'oggi aberranti - cui giunse, nel XVI secolo, Juan Gines de Sepulveda, il quale riteneva giustificabili le devastazioni compiute nei territori del Nuovo Mondo, in considerazione degli effetti salvifici delle conversioni che ne sarebbero derivate. Cfr. P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, op. cit., p. 27.

⁸⁶⁴ Tragedie che porteranno, altresì, ad una riscoperta - dopo decenni di oblio - del diritto naturale. Cfr. A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 132.

⁸⁶⁵ F. OCCHETTA, *La pace nel pensiero dei papi del Novecento*, in *La Civiltà Cattolica*, 2010, IV, pp. 540-551.

⁸⁶⁶ Cfr. P. PICOZZA, *Considerazioni sulla pace nel pensiero cattolico: dal concetto di guerra giusta alle prospettive di superamento*, op. cit., pp. 953-954; H.C. KOENIG, *The Popes and Peace in the Twentieth Century*, in W. GURIAN - M.A. FITZSIMON (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, op. cit., pp. 52-57.

⁸⁶⁷ P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, op. cit., pp. 102-103.

⁸⁶⁸ Cfr. P. BORRUSO, *L'Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, in L. TOSI (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra Fredda*, op. cit., pp. 475-476.

secondo quanto affermato da Jacques Maritain⁸⁶⁹, filosofo assai apprezzato da Papa Montini - l'edificazione di una pace autentica e giusta⁸⁷⁰.

In particolar modo, toccherà a Giovanni Paolo II puntellare ulteriormente la definizione di quest'ultima, per il tramite di una solerzia - sintomaticamente percepita da taluni come un vero e proprio "assillo"⁸⁷¹ - che ebbe modo di dipanarsi sia nella fase conclusiva della Guerra Fredda⁸⁷², sia a partire dagli anni Novanta.

Note, in particolar modo, furono le espressioni di Papa Wojtyła rivolte alla coalizione multinazionale impegnata nel Golfo Persico (1991), e finalizzate ad arrestare l'"avventura senza ritorno" cui la stessa coalizione sarebbe andata incontro⁸⁷³.

Al contempo, importanti furono le parole del Pontefice polacco dirette - diversamente - a favorire un intervento umanitario⁸⁷⁴ che placasse le brutture

⁸⁶⁹ G.P. SALVINI, "Pace e guerra tra le nazioni a 50 anni dalla 'Pacem in Terris'", in *La Civiltà Cattolica*, 2013, II, pp. 266-272. È nella descritta atmosfera di speranza che animò il post-Concilio che si materializzò l'ispirazione di una Giornata Mondiale della Pace, istituita da Paolo VI sul finire del 1967, e da allora celebrata ogni anno - nel suo primo giorno - con un messaggio del Romano Pontefice. Si riportano, al riguardo, le parole di Papa Montini in occasione della Prima Giornata Mondiale della Pace: "Sarebbe Nostro desiderio che (...) questa celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa - all'inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo - che sia la Pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia a venire", in: PAOLO VI, *Messaggio per la I Giornata della Pace*, 8 dicembre 1967, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html.

⁸⁷⁰ Centrale, nel punto 78 della Costituzione "Gaudium et Spes", è la stretta correlazione tra la giustizia e la pace, ivi sintomaticamente posta in risalto con la menzione del versetto di Isaia 32,17: "opus iustitiae pax".

⁸⁷¹ Cfr. G. MARCHESI, "Costruire ponti di pace". *L'assillo costante di Giovanni Paolo II*, in *La Civiltà Cattolica*, 2004, I, pp. 169-178.

⁸⁷² G. BARBERINI, *La grande Europa di Giovanni Paolo II*, novembre 2014, pp. 7-8, reperibile online sul sito:

http://www.statoecliese.it/images/stories/2014.11/berberinim_la_grande.pdf.

⁸⁷³ P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, op. cit., pp. 117-122.

⁸⁷⁴ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, op. cit., p. 286. "La categoria della 'guerra giusta', propria della dottrina pre-conciliare e peraltro richiamata ancora dal 'Catechismo' del 1992, è trasformata, in occasione del conflitto bosniaco, nella categoria della 'guerra umanitaria' necessaria per ristabilire i diritti umani".

della Guerra nei Balcani (generatasi in virtù dell'odio etnico esploso con il lento dissolvimento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia)⁸⁷⁵. Parole - all'epoca criticate a causa di un'asserita discrepanza rispetto a ciò che si era affermato pochi anni prima, a proposito del conflitto iracheno⁸⁷⁶ - che possono sintetizzarsi in tre essenziali indicazioni:

- “a) non è lecito restare indifferenti davanti alla violazione dei diritti dell'uomo e dei popoli;
- b) bisogna intervenire per disarmare l'aggressore che minaccia la sopravvivenza d'interi popoli;
- c) l'assistenza umanitaria a persone e a comunità la cui esistenza è in pericolo non può essere ostacolata”⁸⁷⁷.

Insegnamenti, questi, attualmente ancora validi e che rivestono un'importanza accresciuta laddove posti in relazione alle difficoltà che connotano l'odierna speranza di pace⁸⁷⁸.

⁸⁷⁵ In merito agli scontri da ultimo indicati, si segnala l'opuscolo *L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994, in cui si raccolgono le principali iniziative poste in essere da Giovanni Paolo II e dalla diplomazia papale, con l'obiettivo di porre fine alle atrocità commesse nelle repubbliche jugoslave. Di peculiare importanza può dirsi la dichiarazione del cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, pronunciata il 7 agosto del 1992.

⁸⁷⁶ P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, op. cit., p. 120. Come riporta il medesimo volume, a p. 158, per il cardinale Tauran il diverso atteggiamento può spiegarsi in considerazione della circostanza che vide, nella vicenda irachena, l'opzione armata prioritaria, pur dinanzi ad ancora possibili tentativi di soluzione diplomatica. Cfr., altresì, F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il papa e la guerra. Nuovi orientamenti dottrinali sul diritto di intervento "umanitario"*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 59, 1992, pp. 499-502; OTTAVELLO, *La Santa Sede e il diritto-dovere di ingerenza umanitaria*, in *Limes*, 1994, 1, pp. 237-244.

⁸⁷⁷ G. FILIBECK, *L'intervento umanitario in tempo di guerra, tra le ambiguità della politica e le incertezze del diritto, nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *Iustitia*, 1995, 2, p. 135. Merita di essere riportato quanto riferito in: P. CONSORTI, *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, op. cit., p. 128. “Per la Chiesa cattolica (...) la guerra va sempre condannata. Questa precisazione non può tuttavia giustificare l'indifferenza, o addirittura l'ignavia, verso comportamenti oggettivamente violenti. (...) L'ingerenza umanitaria prevede, infatti, un ricorso alle armi solo eventuale e comunque circoscritto nel tempo e puntuale negli obiettivi, finalizzato esclusivamente a disarmare l'aggressore per realizzare un contesto capace di impedire il verificarsi dei cosiddetti ‘rischi collaterali’”.

⁸⁷⁸ Preme sottolineare quanto affermato dal Prof. Dalla Torre, il quale evidenzia come la speranza di pace convintamente sostenuta dalla Sede Apostolica, non trascende in uno

A tal riguardo, invero, non può nascondersi come la complessità dei conflitti bellici in corso, si contraddistingua per elementi di profonda novità, scaturiti dal processo di globalizzazione⁸⁷⁹. Una situazione, quella sussistente nel contemporaneo scacchiere mondiale - caratterizzata da vivide e pressoché onnipresenti vicissitudini⁸⁸⁰ -, che Papa Francesco ha sintomaticamente definito come “Terza Guerra Mondiale a pezzi”⁸⁸¹.

Ebbene, dinanzi a quanto appena illustrato, la Sede Apostolica oggi giorno persegue l’obiettivo della pace lungo i plurimi binari della sua azione internazionale, mirando a promuovere la logica di un dialogo che, seppur faticoso, non ceda alla tentazione di drastiche ed apparentemente rapide soluzioni militari.

Sul punto, giova segnalare il costante tentativo vaticano di sottolineare l’efficacia del messaggio religioso quale strumento di pace, favorito - negli ultimi decenni - da incontri interconfessionali (si pensi, primariamente, ai momenti di preghiera celebrati ad Assisi nel 1986 e nel 2002) aperti alla valorizzazione di percorsi comuni per il bene dell’umanità⁸⁸².

Deve evidenziarsi, inoltre, come la Santa Sede - soprattutto negli ultimissimi mesi - abbia ripetutamente criticato l’unilateralismo che (specie al cospetto

sterile ed “ingenuo pacifismo”. Cfr. G. DALLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, op. cit., p. 68.

⁸⁷⁹ R.R. MARTINO, *La Santa Sede e la promozione della pace*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 72, 2005, 1, p. 3. Al giorno d’oggi le guerre sono “più orizzontali che verticali, più diffuse che concentrate, più frammentate che unitarie, più quotidiane che eccezionali, più vicine che lontane, più immateriali (e pertanto virtuali) che materiali”. Cfr., sul medesimo tema, V. BUONOMO, *Introduzione*, op. cit., p. 56.

⁸⁸⁰ Si pensi - tra l’altro - alle condizioni di vita cui sono sottoposte le popolazioni in Medio Oriente, frequentemente costrette ad emigrare lasciando dietro di sé l’ombra di millenarie identità culturali, difficilmente preservabili e recuperabili. Sulla questione, a conferma del perdurare di uno stallo lungo decenni, si veda A.M. VEGLIÒ, *Les Eglises orientales catholiques facteurs de dialogue, d’unité et de paix*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., pp. 109-115.

⁸⁸¹ Per una riflessione ad ampio raggio su tale definizione, si veda V. ILARI, *La “Terza Guerra Mondiale a pezzi”*, in *Limes*, 2016, 2, pp. 69-74.

⁸⁸² Cfr. R. COPPOLA, *Chiesa cattolica, libertà di religione e pace nel mondo*, op. cit., pp. 5-6; T. BERTONE, *Interreligious Dialogue as a Path of Peace*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., pp. 18-21; P. CONSORTI, *Peace and Interreligious Dialogue*, in F. IMODA - R. PAPINI (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, op. cit., p. 220.

del fenomeno terroristico di matrice religiosa) sta dominando le dinamiche insite alla Comunità Internazionale, e che nei fatti ha travalicato una preferibile condivisione delle decisioni da adottarsi a livello multilaterale⁸⁸³.

4.2.4. La promozione del diritto allo sviluppo.

Nella visione della diplomazia pontificia, l'assenza di guerre non esaurisce il disegno di pace da essa auspicato: per la Sede Apostolica, invero, v'è da provvedere alle necessità che costantemente, ed a monte, riguardano la persona umana nella sua integralità⁸⁸⁴.

Da ciò discende l'impegno vaticano per la cura e la salvaguardia del diritto allo sviluppo⁸⁸⁵ dei singoli individui e dei popoli: “[i]n un mondo sempre più globalizzato e interdipendente, la pace e lo sviluppo sono inseparabili. Gli

⁸⁸³ P. PAROLIN, *La Santa Sede e le nuove vie alla pace: il modello di Helsinki quarant'anni dopo*, in *Iustitia*, 2016, 1, p. 1. “[L]a diplomazia, chiamata per antonomasia a realizzare la pace, si confronta con due principali interrogativi. Il primo si può riassumere in una semplice formulazione, ma pesante nel significato: “cosa sta realmente accadendo? Il secondo, già proiettato alla ricerca di soluzioni, è invece rivolto ad una verifica: rispetto a quanto sta accadendo possono ancora operare i tradizionali strumenti offerti dal diritto internazionale? (...) Per la Santa Sede l'immagine più realistica che emerge è quella di un diritto internazionale non inefficace - come da più parti ci si affanna a ripetere senza proporre alternative che non siano la “forza del più forte” di turno - ma di un ordinamento che sembra preoccupato di dar spazio a norme di dettaglio, tralasciando i suoi fondamenti. Mi riferisco a quei principi che, anche in situazioni drammatiche, vengono spesso derisi da condotte unilaterali e da soluzioni poco efficaci rispetto al grande obiettivo della pace”.

⁸⁸⁴ J.L. TAURAN, *La Santa Sede e l'etica internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, XVI, 2006, pp. 255-256.

⁸⁸⁵ Una definizione di carattere generale del diritto allo sviluppo può rinvenirsi nella Dichiarazione delle N.U. del 4 dicembre 1986, all'art. 1: “The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized. The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources”.

Il testo della Dichiarazione è reperibile online sul sito:
<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>.

uni non possono trarre beneficio senza gli altri e, ancor meno, a detrimento degli altri”⁸⁸⁶.

Del resto, è evidente come il diritto suddetto⁸⁸⁷ sia stato enunciato in una grande mole⁸⁸⁸ di atti del Magistero della Chiesa Cattolica - talvolta ancor prima che fosse proclamato in importanti documenti emanati a livello internazionale⁸⁸⁹ - oltre che promosso, con azioni concrete, per gran parte del Novecento.

Si pensi, simbolicamente, a quanto asserito da Papa Pacelli - nel Radiomessaggio del Natale 1944 - a proposito dell’aspirazione di interi popoli a “prendere le redini del proprio destino con maggiore autonomia che nel passato”; così come si può guardare - con più immediato riferimento al dato ecclesiale - al tentativo, a partire dagli anni Cinquanta, di procedere a

⁸⁸⁶ T. BERTONE, *Messaggio del cardinale Segretario di Stato, a nome del Santo Padre, in occasione della II Conferenza di esame della Convenzione sulla proibizione d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione*, 4 dicembre 2009, reperibile online sul sito:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/card-bertone/2009/documents/rc_seg-st_20091207_conf-mine-antipersona_it.html.

⁸⁸⁷ In merito al diritto allo sviluppo, nella vasta bibliografia sul tema, si segnalano i seguenti contributi: D. MCGOLDRICK, *Sustainable Development and Human Rights*, in *International Comparative Law Quarterly*, 45, 1996, pp. 796-818; U. VILLANI, *L’evoluzione del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale*, in *Volontari e Terzo Mondo*, 1997, 4, pp. 47-55; ID., *Il diritto allo sviluppo: il diritto umano e dei popoli*, in AA. VV., *Il sistema universale dei diritti umani all’alba del XXI secolo. Atti del Convegno nazionale per la celebrazione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, Roma 10-11 dicembre 1998*, Comitato per il 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, Roma, 1999, pp. 99-109; C. ZANGHÌ, *Pour la protection des generations futures*, in AA. VV., *Boutros Boutros-Ghali amicorum discipulorumque liber: paix, développement, démocratie*, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 1459-1478; N. SCHRIJVER, *The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status*, M. Nijhoff, Leiden-Boston, 2008; R. CADIN - C. CARLETTI - E. SPATAFORA, *Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezioni sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano*, Giappichelli, Torino, 2012.

⁸⁸⁸ R. COPPOLA, *“Debito internazionale” e violazione dei diritti umani nella prospettiva del diritto canonico*, in A. TALAMANCA - M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 226-227.

⁸⁸⁹ Cfr. G. FILIBECK, *Il diritto allo sviluppo nel magistero della Chiesa*, in *Rivista Internazionale dei Diritti dell’Uomo*, 1992, 1, pp. 38-45.

nomine episcopali e cardinalizie che tenessero in debito conto la rappresentatività delle giovani Chiese africane ed asiatiche⁸⁹⁰.

Certamente, poi, un ruolo di assoluta centralità nell'incoraggiare l'attenzione per gli "ultimi" e per i poveri, venne rivestito da alcune frange dell'episcopato latinoamericano in occasione del Concilio Vaticano II⁸⁹¹, e soprattutto - in pieno processo di decolonizzazione - da Paolo VI⁸⁹².

Questi, in particolar modo, giunse ad affermare - al paragrafo 87 dell'Enciclica "Populorum Progressio" - che "lo sviluppo è il nuovo nome della pace"⁸⁹³, rendendosi punto di riferimento per i Paesi del Terzo Mondo impegnati nelle difficili manovre di emersione dalle situazioni di grave instabilità socio-politica ed economica, conseguenti all'indipendenza da poco raggiunta⁸⁹⁴.

Papa Montini si rese portavoce della necessità di indirizzare le popolazioni indigenti lungo la via dell'auto-responsabilità, con il supporto dei benefici effetti - da porre in ottica sussidiaria - della cooperazione internazionale⁸⁹⁵.

Emblematico, al riguardo, può ritenersi l'apporto fornito dal Pontefice bresciano alla Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo

⁸⁹⁰ Cfr. C. DE MONTCLOS-ALIX, *La Papauté et l'émergence du Tiers Monde*, in E. BONNEFOUS - J. FOYER - J.B. D'ONORIO (sous la direction de), *La Papauté au 20. siècle: colloque de la Fondation Singer-Polignac*, Cerf-Fondation Singer-Polignac, Paris, 1999, pp. 93-101.

⁸⁹¹ S. PETSCHEN, *La politique du Saint Siègre dans les pays en voie de développement: l'Amerique Latine (1965-1990)*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 82-83.

⁸⁹² Cfr. L. RUSSO, *Il diritto allo sviluppo nell'attività internazionale delle organizzazioni internazionali e l'apporto della Santa Sede*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1993, pp. 106-110.

⁸⁹³ PAOLO VI, *Enciclica Populorum Progressio*, 26 marzo 1967, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html.

⁸⁹⁴ Cfr. A. SCARIN, *La politica della Santa Sede in Africa*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, op. cit., pp. 67-68; S. FERLITO, *Santa Sede e politica internazionale. (Riflessioni metodologiche a proposito di due recenti convegni)*, op. cit., pp. 564-567.

⁸⁹⁵ Cfr. L. RUSSO, *Il diritto allo sviluppo nell'attività internazionale delle organizzazioni internazionali e l'apporto della Santa Sede*, op. cit., p. 89.

Sviluppo, sin dalla sua istituzione (nel 1964)⁸⁹⁶. Parimenti, importanti ed indicative furono le parole pronunciate da Papa Montini in occasione della Conferenza Mondiale sull’Alimentazione - svoltasi a Roma nel 1974 -, volte a favorire la creazione di un Fondo Speciale “destinato ad imprimere un impulso decisivo alla promozione integrale delle porzioni meno favorite dell’umanità”⁸⁹⁷.

Un impegno, quello della Santa Sede, proseguito negli anni⁸⁹⁸, e che attualmente si rivela quanto mai centrale nelle linee programmatiche dettate da Papa Francesco.

Come ha recentemente posto in risalto il cardinale Turkson - Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace -, per il Pontefice argentino “the basic idea behind sustainable development is that it is no longer sufficient to measure human progress in terms of economic growth and the accumulation of material wealth. True development must rest on three legs: economic development, social inclusion, and environmental sustainability. And if one leg collapses, then the entire structure collapses”⁸⁹⁹.

È per tale ragione, dunque, che per la Sede Apostolica permane nitida la necessità di richiamare continuamente l’esigenza di un fronte internazionale compatto⁹⁰⁰ nel suo agire solidaristico a vantaggio dei Paesi più poveri e

⁸⁹⁶ Cfr. C. DE MONTCLOS-ALIX, *La Papauté et l’émergence du Tiers Monde*, op. cit., pp. 108-109.

⁸⁹⁷ PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti alla Conferenza Mondiale sull’Alimentazione*, 9 novembre 1974, reperibile online sul sito: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1974/documents/hf_p-vi_spe_19741109_conferenza-alimentazione.html.

⁸⁹⁸ Particolarmente interessante è quanto illustrato in: P. MARTINOT-LAGARDE, *Dialogo tra religioni e ONU per lo sviluppo umano. Una storia lunga un secolo*, in *Aggiornamenti sociali*, 67, 2016, 2, pp. 143-151. Cfr., altresì, L. RUSSO, *Il diritto allo sviluppo nell’attività internazionale delle organizzazioni internazionali e l’apporto della Santa Sede*, op. cit., pp. 110-118.

⁸⁹⁹ P.K.A. TURKSON, *Sustainable Development and the Future of Work in the Context of the Jubilee of Mercy*, 2 maggio 2016, reperibile online sul sito: http://www.justpax.va/content/dam/giustiziaepace/Eventi/ILO2016/Turkson_workmercysustainability_020516ENG.pdf.

⁹⁰⁰ Una dimensione internazionale, definibile come “comunitaria”, che può rintracciarsi chiaramente nell’art. 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Cfr. V.

disagiati⁹⁰¹. Una solidarietà che riesca a salvaguardare l'uomo dai rischi intrinseci alle logiche di un mercato sovente connotatosi per l'assenza di chiari riferimenti morali, e che - al contempo - possa avvantaggiare la realizzazione di una "globalisation dans l'équité"⁹⁰².

4.3. Le Conferenze internazionali.

4.3.1. Profili storico-giuridici.

La partecipazione della Sede Apostolica alle conferenze internazionali - *lato sensu* intese - trae linfa da origini lontane, ove si consideri che essa ha avuto modo di prendere parte ad importanti consessi diretti allo stabilimento della pace, già tra il XVII e il XVIII secolo. Si pensi, al riguardo, ai negoziati che si tennero a Münster e ad Osnabrück (1648), così come a quelli svoltisi ad Aquisgrana (1668), e in occasione della conclusione della Guerra di Successione Spagnola (1713-1714)⁹⁰³.

Nel corso dell'Ottocento, tuttavia, se si esclude la significativa e prestigiosa parentesi del Congresso di Vienna (1815)⁹⁰⁴, e degli incontri di Lubiana

BUONOMO, *Globalizzazione e carità: questioni giuridiche*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 371-375.

⁹⁰¹ Si segnala sul punto l'interessante intervento - seppur datato - dell'Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'ONU, pronunciato il 16 ottobre 1997. Cfr. R. COPPOLA, *Processo di globalizzazione e indebitamento estero nella posizione della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 166-167.

⁹⁰² *Ivi*, p. 165. L'espressione citata è di mons. Diarmuid Martin, per anni Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nonché - tra il 2001 e il 2003 - Osservatore Permanente presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, e presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (W.T.O.). Si rinvia, inoltre, sul medesimo tema, a quanto affermato in: P. LAMY, *Équité et justice dans la mondialisation*, in *Études*, 2011, 1, pp. 7-17.

⁹⁰³ J.L. TAURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, op. cit., p. 369.

⁹⁰⁴ V. *supra*, par. 1.6..

(1821) e di Verona (1822)⁹⁰⁵, non v'è gran traccia di ulteriori interventi vaticani in sedi di tal fatta.

Un dato, questo, spiegabile sotto un duplice profilo: da un lato, si fa riferimento alla progressiva perdita - nei decenni immediatamente successivi a quelli indicati - dell'equilibrio europeo imposto dalle potenze della Santa Alleanza; dall'altro - riflesso di quanto appena indicato - assumono grande importanza le vicissitudini vissute in quegli anni dal Papato medesimo.

Del resto, a seguito della breccia di Porta Pia, le preoccupazioni italiane circa una indesiderata internazionalizzazione della Questione Romana, funsero da sprone per frenare, sistematicamente, ogni auspicio della Santa Sede ad essere coinvolta nelle iniziative che - in piena *Belle Époque* - andavano ad animare i ricchi salotti delle corti sovrane.

Un'eccezione, molto probabilmente, può cogliersi nella presenza di mons. Georg von Kopp, su espresso invito del kaiser Guglielmo II, alla Prima Conferenza Internazionale per la protezione dei lavoratori, che si svolse a Berlino nel 1890⁹⁰⁶; nondimeno, si può affermare che le risultanze del veemente scontro diplomatico avutosi per l'invito alla Conferenza della pace dell'Aia del 1899 assurgano a ben più sintomatico paradigma in merito alle difficoltà incontrate, nel periodo, dalla Sede Apostolica⁹⁰⁷.

In ogni caso, ancora agli albori del XX secolo, non mancarono avvenimenti tali da consentire ai Pontefici - seppure in termini flebili e di non diretta partecipazione - di manifestare il proprio appoggio alle riunioni indette al fine di promuovere o, comunque, di favorire la pace. Ad esempio, si fa

⁹⁰⁵ Cfr. *Spina, Giuseppe*, reperibile online sul sito:

<http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-spina/>.

⁹⁰⁶ T. HERR, *Analisi dell'influsso tedesco sulla Rerum novarum*, in G. DE ROSA (a cura di), *I tempi della "Rerum novarum"*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 68-69. Al riguardo, si segnala l'epistola di LEONE XIII, *Noi rendiamo grazie*, 14 marzo 1890, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/letters/documents/hf_l-xiii_let_18900314_noi-rendiamo-grazie.html.

⁹⁰⁷ Oltre al par. 2.5.2.2., si rinvia - in via più generale - alle considerazioni contenute in: V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, pp. 674-675.

riferimento al sostegno prestato da Pio X al XV Congresso Internazionale per la Pace - svoltosi a Milano nell'ottobre del 1906, su iniziativa della Società per la Pace e la Giustizia Internazionale⁹⁰⁸ - o alla *Niagara Falls Peace Conference*, tenutasi nel maggio del 1914⁹⁰⁹. Parimenti, si ritiene debba segnalarsi l'incoraggiamento rivolto da Pio XI ai rappresentanti delle potenze riunite a Genova tra l'aprile e il maggio del 1922⁹¹⁰.

Ciò detto, fu con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale che la Sede Apostolica - nel frattempo rinfrancata dalla legittimazione internazionale ottenuta con il Trattato Lateranense del 1929 - ebbe modo di poter più compiutamente dispiegare la sua azione anche nei consessi cui si diede vita per evitare il reiterarsi delle tragedie da poco consumatesi.

Una nuova dimensione nell'approccio multilaterale, cui certamente la Santa Sede - in virtù di quanto visto, più di altri - non poteva dirsi abituata⁹¹¹, ma che lentamente ebbe modo di sviluppare con apprezzabili risultati. D'altra parte, la sana e rispettosa dialettica d'indirizzo conciliare⁹¹², affiancata dal tradizionale credito di cui godeva la diplomazia pontificia, resero la Santa Sede protagonista dei numerosi incontri che andarono a riempire il calendario politico e giuridico internazionale, specie a partire dagli anni Sessanta.

⁹⁰⁸ Cfr. *Cronaca contemporanea. Cose Italiane*, in *La Civiltà Cattolica*, 1906, vol. IV, pp. 359-361; *Cronaca contemporanea. Cose Romane*, in *La Civiltà Cattolica*, 1906, vol. IV, pp. 609-610.

⁹⁰⁹ H.C. KOENIG, *The Popes and Peace in the Twentieth Century*, op. cit., p. 51.

⁹¹⁰ *Ivi*, p. 58.

⁹¹¹ Sintomatico, al riguardo, può ritenersi l'episodio legato alla partecipazione vaticana alla Conferenza di Ginevra del 1949, con la del tutto peculiare e confusa denominazione di "Stati Papali", cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, op. cit., p. 272. Una conferenza, quella ginevrina, dove in ogni caso non mancarono interventi di rilievo da parte del delegato della Santa Sede, mons. Paolo Bertoli, cfr. A. MARESCA, *La diplomazia multilaterale e il principio della libertà religiosa*, in F. BIFFI (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del 5° colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984*, op. cit., p. 716.

⁹¹² Al fine di comprendere meglio l'impatto dell'assise conciliare sull'intera vita della Chiesa Cattolica, si rivelano utili le parole di un navigato diplomatico vaticano, qual è il cardinale Silvestrini: "Io ritengo che noi della Santa Sede siamo andati a scuola (...) al Concilio Vaticano II, questa è la nostra scuola", in: *Il dibattito*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, op. cit., p. 159.

Invero, oltre alle già richiamate conferenze di codificazione del diritto internazionale⁹¹³, numerosi sono stati gli appuntamenti che - tenendo conto di quanto esposto - meritano un apposito richiamo. Preme menzionarne alcuni (di frequente conclusisi con la redazione di convenzioni o di importanti documenti finali)⁹¹⁴:

- la Conferenza sullo *status* dei rifugiati e degli apolidi (Ginevra, luglio 1951);
- la Conferenza per la protezione delle opere d'arte in tempo di guerra (L'Aia, maggio 1954);
- la "Prima Conferenza" sull'uso pacifico dell'Energia Atomica (Ginevra, agosto 1955);
- la Conferenza per l'educazione, la scienza e la cultura (Parigi, ottobre-novembre 1970);
- la Conferenza sull'ambiente umano (Stoccolma, giugno 1972);
- la Conferenza sulla popolazione mondiale (Budapest, agosto 1974);
- la Conferenza sugli insediamenti umani (Vancouver, maggio-giugno 1976);
- la Conferenza sull'asilo territoriale (Ginevra, gennaio-febbraio 1977)⁹¹⁵;
- la Conferenza sulla popolazione (Città del Messico, agosto 1984)⁹¹⁶;

⁹¹³ Importanti spunti descrittivi possono ricavarsi dalla lettura di A. MARESCA, *La diplomazia multilaterale e il principio della libertà religiosa*, op. cit., pp. 716-719.

⁹¹⁴ Cfr. R.R. MARTINO, *Les objectifs du Saint-Siège: personne humaine, justice et paix*, op. cit., pp. 24-25; S.M. TOMASI, *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, op. cit., pp. 92-93; J.L. TAURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, op. cit., p. 374. Certamente da ricordare, inoltre, tra le ultime, vi è quella svoltasi nel giugno 2012, a Rio de Janeiro, sul tema dello sviluppo sostenibile. Cfr. L. LARIVERA, *Rio 20*, in *La Civiltà Cattolica*, 2012, III, pp. 316-325.

Al di là delle conferenze riportate nel testo - ed espressamente indicate nei suddetti contributi - per una scansione, in gran parte completa, della partecipazione della Sede Apostolica ad incontri e consessi multilaterali, si rinvia alla sezione relativa ai documenti (suddivisi per annate) del sito concernente la Segreteria di Stato vaticana:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_it.htm.

⁹¹⁵ Particolarmente interessante è la disamina relativa all'azione della Santa Sede compiuta in: G. RULLI, *Conferenza delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale (Ginevra: 10 gennaio - 4 febbraio 1977)*, in *La Civiltà Cattolica*, 1977, II, pp. 293-303.

⁹¹⁶ Sull'incontro si veda G. PERICO, *La Seconda Conferenza internazionale sulla popolazione*, in *Aggiornamenti sociali*, 35, 1984, 9-10, pp. 565-578.

- la Conferenza sulla donna (Nairobi, luglio 1985);
- il Vertice mondiale sull'infanzia (New York, settembre 1990);
- la Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992)⁹¹⁷;
- la Conferenza sui diritti umani (Vienna, giugno 1993)⁹¹⁸;
- la Conferenza sullo sviluppo sociale (Copenaghen, marzo 1995);
- la Conferenza sugli insediamenti umani (Istanbul, giugno 1996).

Pur ribadendo l'importanza del ruolo avuto in tutti i consessi citati, è doveroso porre in evidenza la posizione ricoperta dalla Santa Sede nel corso del c.d. "Processo di Helsinki", vera e propria pietra miliare nella storia - non soltanto europea - degli ultimi cinquant'anni. Al contempo, giova sottolineare il protagonismo che ha caratterizzato la Sede Apostolica negli intensi e dibattuti scambi diplomatici verificatisi nella Conferenza de Il Cairo (1994) e in quella di Pechino (1995). Ad essi, così come per gli incontri che hanno portato all'istituzione del Tribunale Penale Internazionale, si riserverà mirata attenzione nelle pagine seguenti.

4.3.2. La Conferenza di Helsinki ed i suoi sviluppi.

Nell'"appello" formulato dagli Stati appartenenti al Patto di Varsavia, a seguito della riunione di Budapest del 17 marzo 1969, e volto alla realizzazione di un consesso paneuropeo, può individuarsi l'*incipit* di quella

⁹¹⁷ Si consulti, al riguardo, *Il contributo della Santa Sede alla Conferenza di Rio de Janeiro*, in *La Civiltà Cattolica*, 1992, III, pp. 3-16; J. MCCARTHY, *La Conferenza mondiale di Rio su ambiente e sviluppo*, in *Aggiornamenti sociali*, 44, 1993, 1, pp. 53-70.

⁹¹⁸ Per una visione ampia di quanto verificatosi a Vienna, si rinvia a M. CZERNY, *A un anno dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani*, in *Aggiornamenti sociali*, 45, 1994, 9-10, pp. 605-618.

che diverrà la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE)⁹¹⁹.

Già precedentemente, nel corso degli anni Cinquanta, vi erano state varie proposte - da parte del blocco socialista⁹²⁰ - per dare vita a degli incontri, ad ampia partecipazione, su temi di carattere generale⁹²¹. Tuttavia, a causa delle ritrosie e delle perplessità occidentali (talvolta più che giustificabili), alla fase progettuale era seguita una stasi che - sostanzialmente, sin sul nascere - ne aveva paralizzato ogni concreta prospettiva di attuazione⁹²².

Diverso si rivelò l'epilogo dell'invito elaborato nella capitale ungherese: in tale proposta, confermata dal governo sovietico il 31 ottobre dello stesso 1969, si posero le basi di un'assise aperta a tutte le entità statuali europee - oltre che agli Stati Uniti e al Canada - sulla quale ricadde l'imprescindibile beneplacito nordamericano⁹²³.

⁹¹⁹ Che si trattasse di un'iniziativa in cantiere da tempo, lo si deduce da quanto affermato nella Dichiarazione del Comitato politico consultivo dei Paesi dell'area socialista, svoltosi nel 1966 a Bucarest. Un'idea suggerita nuovamente - tra l'indifferenza dell'Alleanza Atlantica - nel 1967, in occasione del *summit* dei rappresentanti dei partiti comunisti d'Europa nella cittadina cecoslovacca di Karlovy Vary. Cfr. G. BARBERINI, *Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki*, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 43-47.

⁹²⁰ Cfr. G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, in S. FERRARI - T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, op. cit., pp. 150-151.

⁹²¹ *Ibidem*. Proposte di cui, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche in Italia, si dava conto anche alla Sede Apostolica. È quanto, ad esempio, si verificò nell'agosto del 1956, con l'ausilio dell'incaricato d'affari sovietico a Roma.

⁹²² Particolarmente interessante è quanto affermato dal Prof. Barberini, il quale pare cogliere una sorta di parallelismo tra l'impegno sovietico in favore "della sicurezza collettiva e della cooperazione e per una conferenza paneuropea", e il contemporaneo processo di edificazione della Comunità Europea, in: G. BARBERINI, *La Santa Sede e la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, dicembre 2014, p. 6, reperibile online sul sito:

http://www.statoecheise.it/images/stories/2014.12/barberini.m.2_la_santa_sede.pdf.

⁹²³ Un *placet* giunto successivamente al viaggio di Kissinger a Mosca, nel settembre del 1972. Cfr. G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, op. cit., pp. 155-156.

Anche alla Santa Sede - mediante una comunicazione dell'ambasciatore magiaro in Italia - venne richiesto di partecipare, in termini ufficiali, alla conferenza in programma.

Per la diplomazia vaticana, Helsinki⁹²⁴ rappresentava un'opportunità dalle molteplici sfaccettature, nelle quali si intravedeva la possibilità di ritornare ad essere membro a pieno titolo - dai tempi del Congresso di Vienna - di una riunione multilaterale dal portato prestigioso⁹²⁵, così come l'occasione di elevare la moralità della propria voce in uno scenario geopolitico segnato da una latente conflittualità. Nello stesso tempo, tuttavia, i consumati uffici della Terza Loggia non erano sgombri da raggruppati timori in merito ad un'adesione non esente da rischi ed ambiguità⁹²⁶.

Se non potevano definirsi ignote le riflessioni di Papa Pacelli sul credo ideologico d'Oltrecortina, era pur sempre vero, in ogni caso, che da non pochi anni la Sede Apostolica - sulla scorta di quanto dichiarato nella Costituzione "Gaudium et Spes" - aveva ormai virato verso un ben più accondiscendente pragmatismo nei riguardi dell'Impero sovietico⁹²⁷: "[d]esiderando tutelare i diritti fondamentali, salvaguardare i valori umani del progresso sociale, della cultura, della pace, la Santa Sede non rifiutava pregiudizialmente la collaborazione nel settore della pace internazionale

⁹²⁴ Ivi, p. 155. Fu il governo finlandese, nel maggio 1970, ad offrire - in un *memorandum* - la propria disponibilità ad ospitare l'incontro.

⁹²⁵ Cfr. J.L. TAURAN, *Verso l'Europa a piccoli passi*, in A. SILVESTRI (a cura di), *L'ostpolitik di Agostino Casaroli 1963-1989*, EDB, Bologna, 2008, p. 83.

⁹²⁶ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, op. cit., p. 157.

⁹²⁷ La reciproca volontà di un'apertura tra la Sede Apostolica e l'U.R.S.S. appariva chiara sin dai tardi anni Cinquanta. D'altra parte, le udienze riservate, in seguito, da Paolo VI al ministro degli esteri russo Andrej Gromiko, avevano offerto garanzie su di una Chiesa Cattolica non necessariamente vincolata alle logiche atlantiste. Cfr. G. BARBERINI, *La Santa Sede e la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, op. cit., pp. 6-8; ID., *Russia zarista, Unione Sovietica comunista e Santa Sede*, novembre 2010, pp. 22-23, reperibile online sul sito:

http://www.statoecheiese.it/images/stories/2010.11/barberini_russiam.pdf.

anche a quei paesi in cui ordinamento politico e sistema economico-sociale si ispiravano a una ‘dottrina atea e areligiosa’⁹²⁸.

Pertanto, vista l’assenza di rilievi contrari da parte italiana - circa un’eventuale violazione dell’articolo 24 del Trattato Lateranense⁹²⁹ - ed in virtù dell’oggetto delle tematiche che si sarebbero andate ad affrontare⁹³⁰, la Sede Apostolica diede una risposta positiva all’invito rivolto⁹³¹.

Sin dalle fasi preliminari dell’incontro - svoltesi nella suddetta città finlandese, dal novembre 1972 al giugno 1973 - mons. Joseph Žabkar, pronunzio apostolico nello Stato scandinavo, diede un saggio del contributo che la Santa Sede si accingeva ad offrire. In primo luogo, il 4 dicembre 1972, egli precisò che essa sarebbe intervenuta in relazione a “proposte concernenti i problemi etici e giuridici in rapporto alla sicurezza e la cooperazione fra gli Stati d’Europa”. Nello stesso tempo, chiarì che la Sede Apostolica si sarebbe astenuta dall’esprimersi su “problemi concreti di carattere politico”,

⁹²⁸ L. AZARA, *Sicurezza, cooperazione internazionale e diritti umani. Il contributo di Agostino Casaroli*, op. cit., p. 499.

⁹²⁹ A proposito del significato e della genesi redazionale dell’art. 24 del Trattato del Laterano, si rinvia al seguente articolo: G. BARBERINI, *Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato Lateranense*, dicembre 2010, pp. 1-25, reperibile online sul sito:

www.statoechiese.it/images/stories/barberini_riflessioni.x.pdf.

Nella medesima pubblicazione, può cogliersi un’attenta disamina della condotta italiana nei prodromi della Conferenza di Helsinki. Al riguardo, si vedano le pp. 19-20.

⁹³⁰ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, op. cit., p. 155. “V’è (...) da dare atto alla S. Sede di aver operato una scelta coraggiosa non venendo mai meno alla politica del dialogo con tutti i rischi che tale politica le ha sempre comportato, a diversi livelli. Per la verità, la sua poteva anche essere considerata una realpolitik, ma in quanto ancorata alla tenace considerazione che la pacifica convivenza e l’instaurazione di un clima di fiducia dovessero precedere altri interessi pur rilevanti”.

⁹³¹ In merito al titolo di partecipazione - sebbene *prima facie* si sarebbe potuta ipotizzare una scelta ricollegabile alla presenza della piccola enclave vaticana entro i confini continentali - non v’è dubbio che questo sia essenzialmente da ricondursi alla Sede Apostolica *tout-court*. Cfr. V. BUONOMO, *Santa Sede e C.S.C.E. da Helsinki a Madrid*, in F. BIFFI (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del 5° colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984*, op. cit., pp. 723-724. Sul punto, v’è da evidenziare che per il cardinale Casaroli, la Santa Sede partecipò alla Conferenza di Helsinki in considerazione della sua “potenza” morale ed in quanto sovrana dello Stato della Città del Vaticano. Cfr. L. AZARA, *Sicurezza, cooperazione internazionale e diritti umani. Il contributo di Agostino Casaroli*, op. cit., p. 503.

evidenziando - altresì - che tale silenzio non avrebbe inficiato la formazione del *consensus* necessario per l'approvazione delle risoluzioni presentate⁹³².

Nella seduta plenaria del 6 marzo 1973, poi, il medesimo prelato lanciò quella che il Prof. Barberini ha definito come una “vera e propria bomba”: la Santa Sede poneva come centrale nell'evolversi della Conferenza - in un comprensibile clima di non immediato favore sull'argomento - la questione dei diritti umani (ed in particolare della libertà religiosa)⁹³³.

Il delegato pontificio, inoltre, riferì le due proposte che la Sede Apostolica mirava a far inserire nel novero delle raccomandazioni finali che avrebbero chiuso la fase delle consultazioni preliminari: la prima di esse rimarcava il desiderio vaticano di una specificazione testuale che sottolineasse la centralità dei diritti della persona “come uno dei fattori essenziali per promuovere rapporti amichevoli fra i popoli (...)”; la seconda era diretta ad incentivare uno sviluppo dei contatti e degli scambi d'informazione - tra gli Stati - concernenti la materia religiosa⁹³⁴.

Ebbene, si trattò di un'elaborazione particolarmente faticosa, ma che permise il proficuo accoglimento del passo attinente ai diritti dell'uomo e che, contemporaneamente, consentì una presa di coscienza sulla circostanza che le considerazioni espresse dalla Santa Sede sarebbero state sottintese in apposite frasi da enuclearsi nel documento⁹³⁵.

⁹³² Cfr. G. BARBERINI, *Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki*, op. cit., p. 61.

⁹³³ A fondare tale richiesta vi era la convinzione che il rispetto dei diritti umani potesse fungere da *humus* benefico su cui far crescere le relazioni in seno alla Comunità Internazionale. Cfr. G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, op. cit., p. 177.

⁹³⁴ *Ivi*, pp. 178-179. In merito alla seconda proposta, merita di essere riportata la seguente riflessione del Prof. Barberini: “Su tali questioni probabilmente la Santa Sede non ricevette un convinto appoggio dai paesi occidentali i quali volevano in qualche modo rispondere alle esigenze vaticane ma propendevano per un testo assai breve e poco impegnativo, forse temendo di addentrarsi in questioni confessionali. Si ebbe l'impressione che si diffondesse un certo nervosismo anche nel timore di un'intesa fra Santa Sede e delegazione sovietica”, riportata in: G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 375.

⁹³⁵ V. BUONOMO, *Santa Sede e C.S.C.E. da Helsinki a Madrid*, op. cit., p. 724.

Alla conclusione di questo stadio di natura preparatoria, i lavori furono articolati in tre ulteriori momenti⁹³⁶, che videro i rappresentanti papali costantemente impegnati in un attento *labor limae* diplomatico.

Ad una prima riunione - svoltasi ad Helsinki, tra il 3 e il 7 luglio del 1973 - seguì - a Ginevra - la lunga fase (18 settembre 1973 - 21 luglio 1975) in cui gli esperti dei governi partecipanti alla Conferenza perfezionarono le indicazioni raccolte.

Pur collaborando con tutte e quattro le Commissioni che vennero a costituirsi, la Sede Apostolica intervenne principalmente nella prima ("Questioni relative alla sicurezza in Europa") e nella terza Commissione ("Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori"), reiterando le richieste già precedentemente accennate.

Nella città svizzera, in modo particolare, per circa un anno⁹³⁷ si ebbe l'occasione di approfondire e di definire il testo di quel VII Principio⁹³⁸, che sarà poi incluso - al termine della Terza Fase della Conferenza, svoltasi dal 30 luglio al 1° agosto 1975 - nel c.d. Atto Finale di Helsinki. Un risultato, questo, che - scaturito da un intenso negoziato con l'Unione Sovietica (recalcitrante all'idea di un esplicito riferimento alla "libertà di pensiero"⁹³⁹)

⁹³⁶ Per un'attenta scansione delle tre diverse fasi della Conferenza si rinvia a: V.Y. GHEBALI, *La diplomatie de la detente: la CSCE, d'Helsinki a Vienne (1973-1989)*, Bruylant, Bruxelles, 1989. In merito all'apporto fornito dalla Santa Sede, si consulti - inoltre - il volume di A. CARRASCOSA COSO, *La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperacion en Europa: Helsinki-Ginebra-Helsinki*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1991, pp. 113-184.

⁹³⁷ G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, op. cit., p. 365.

⁹³⁸ *Atto Finale di Helsinki - VII Principio*: "Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. (...) In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza. (...)". Il documento è reperibile online sul sito: <http://www.osce.org/it/mc/39504?download=true>.

⁹³⁹ G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, op. cit., p. 369.

- può ritenersi uno dei più grandi successi della diplomazia vaticana nel Novecento⁹⁴⁰.

Nel corso degli anni successivi, poi, su apposita previsione contenuta nel documento appena menzionato, si provvede alla realizzazione di una serie di riunioni “sui seguiti della Conferenza”⁹⁴¹; riunioni convocate al fine di “mantenere vivo lo ‘spirito di Helsinki’”⁹⁴².

Al riguardo, si segnala - in modo particolare - l’incontro organizzato a Belgrado tra il 4 ottobre del 1977 ed il 9 marzo del 1978. Nell’occasione, mons. Achille Silvestrini - al tempo sotto-segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa - pur ribadendo l’importanza dei risultati raggiunti e riconoscendo la necessità di fisiologici tempi di “maturazione”, lamentò come ben migliori risposte si sarebbero potute conseguire⁹⁴³.

Del resto, gli sforzi vaticani furono ancor più posti in risalto con l’avvenuta elezione di Papa Wojtyła⁹⁴⁴, il quale - il 1° settembre 1980 - inviò una

⁹⁴⁰ *Ivi*, p. 371. “Il testo adottato costituiva il massimo che in quel momento politico poteva raccogliere un consenso. Dopo qualche anno il testo del VII Principio si rivelerà come programmatico e tale da racchiudere potenzialità e consentire sviluppi, come poi è avvenuto”. Cfr., altresì, A. CARRASCOSA COSO, *La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperacion en Europa: Helsinki-Ginebra-Helsinki*, op. cit., pp. 313-316.

⁹⁴¹ Importante è la testimonianza del cardinale Giovanni Lajolo, in: G. CUBEDDU, *Quel che è di Cesare e quel che è di Dio*, 2005, reperibile online sul sito: http://www.30giorni.it/articoli_id_7370_11.htm.

“Nelle successive riunioni sull’argomento, la Santa Sede fu sempre un punto di riferimento, perché si presentava come portatrice di interessi religiosi generali e non soltanto confessionali cattolici. Impegno particolare della delegazione della Santa Sede fu di ottenere un’ampia descrizione del contenuto della libertà religiosa”.

⁹⁴² G. RULLI, *CSCE: trattativa difficile ma necessaria*, in *La Civiltà Cattolica*, 1982, II, p. 401.

⁹⁴³ G. RULLI, *Conclusione dei lavori della CSCE a Belgrado*, in *La Civiltà Cattolica*, 1978, II, pp. 195-197. Si aggiunga, inoltre, che l’incontro nella capitale della Repubblica governata dal maresciallo Tito diede modo, alla Sede Apostolica, di denunciare “l’enorme ingiustizia operata nel 1946 con la soppressione delle Chiese cattoliche orientali in Ucraina e Romania”. A. SILVESTRINI, *Le tre fasi dell’Ostpolitik*, in *Il Regno*, 2000, 22, reperibile online sul sito:

<http://www.dehoniane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/riviste/archivio/01/200012421a.htm>.

⁹⁴⁴ Sull’impatto politico di Giovanni Paolo II, fonte di destabilizzazione per i regimi comunisti, cfr. G. BARBERINI, *La rilevanza del fattore religioso nella politica*

missiva ai capi di Stato e di governo⁹⁴⁵ che avrebbero preso parte alla Conferenza di Madrid⁹⁴⁶, in cui descrisse compiutamente l'ineludibile legame tra libertà religiosa, diritti dell'uomo e bene comune⁹⁴⁷.

Ciononostante, anche nell'incontro in terra iberica (11 novembre 1980 - 9 settembre 1983), non mancarono sintomatiche difficoltà che posero in discussione la stessa possibilità di proseguire il dialogo in atto⁹⁴⁸: la Sede Apostolica, ancora una volta, evidenziò la problematicità della situazione vissuta nei Paesi posti sotto l'influenza russa, nei quali andava a pesare l'assenza di "quel 'salto di qualità' che riporti la libertà religiosa al livello che le è dovuto"⁹⁴⁹.

Una criticità che emerse nuovamente nella terza riunione-bilancio, tenutasi a Vienna dal 4 novembre 1986 al 19 gennaio 1989. Nondimeno, in tale occasione, per la prima volta si ravvisò un significativo mutamento di atteggiamento da parte di alcuni Stati socialisti⁹⁵⁰.

internazionale. Riflessioni su recenti avvenimenti, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, pp. 281-282.

⁹⁴⁵ Cfr. G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, op. cit., pp. 378-381.

⁹⁴⁶ Particolarmente interessante, sulla riunione nella capitale spagnola, è quanto illustrato in: A. SILVESTRINI, *La Conferenza di Madrid sulla cooperazione e la sicurezza europea*, in *Il Regno*, 1981, 3, p. 127.

⁹⁴⁷ J.L. TAURAN, *La Santa Sede e la libertà di religione*, in L. MONTEFERRANTE - D. NOCILLA (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, p. 73. "Il papa mise in rilievo considerazioni di grande interesse: - la libertà di coscienza e di religione, poiché tocca la sfera intima della coscienza, è un sostegno per la ragion d'essere di altre libertà umane; - la sua protezione è un potente fattore di rafforzamento dell'unità morale di un popolo; - contribuisce alla formazione di cittadini responsabili, preoccupati del bene comune; non la si deve temere; - con la loro dimensione internazionale, le religioni contribuiscono anche alla collaborazione tra differenti popoli e Stati".

⁹⁴⁸ Nel periodo indicato, invero, si verificò un pericoloso deterioramento delle relazioni tra il Blocco Orientale ed i Paesi della NATO. Cfr. V. BUONOMO, *Santa Sede e C.S.C.E. da Helsinki a Madrid*, op. cit., p. 728; G. RULLI, *La Santa Sede alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, in *La Civiltà Cattolica*, 1981, III, pp. 87-88.

⁹⁴⁹ *Ivi*, p. 90.

⁹⁵⁰ J.L. TAURAN, *La Santa Sede e la libertà di religione*, op. cit., p. 75. "Per ciò che concerne la libertà di religione, tutto si sbloccò nel maggio-giugno 1988. Si celebrava allora a Mosca il millenario del Battesimo della Russia e, per la prima volta, l'opinione pubblica sovietica poteva vedere in televisione e sui giornali le notizie religiose, leggere articoli di contenuto spirituale. (...) Qualche giorno dopo, l'ideologo della delegazione sovietica a Vienna mi si avvicinò per dirmi che il suo governo non vedeva alcun

Nella città austriaca, infatti, venne a realizzarsi uno scenario in gran parte inedito rispetto a quello che aveva accalorato le precedenti riunioni: se la Conferenza di Helsinki poteva dirsi figlia della “distensione” dei primi anni Settanta, con l’incontro Vienna si gettarono le basi per una “effettiva cooperazione”⁹⁵¹.

Anche grazie al supporto della Sede Apostolica, il documento viennese diede vita ad un relevantissimo sviluppo del VII Principio dell’Atto Finale del 1975, andando a promuovere - in termini fortemente innovativi ed ampi - i diritti dell’uomo ed il rispetto della libertà religiosa⁹⁵².

Un cambiamento che venne ancor più avvertito con l’adozione - a conclusione del vertice dei capi di Stato e di governo, svoltosi nella capitale francese tra il 19 e il 21 novembre 1990 - della “Carta di Parigi per una nuova Europa”, nelle cui appendici si statuì a proposito della futura istituzionalizzazione della CSCE (trasformatasi - nel 1995 - in un’organizzazione intergovernativa)⁹⁵³.

inconveniente ad accettare l’inserimento nel futuro documento finale di un paragrafo (...) che, fino ad allora, aveva suscitato osservazioni aspre da parte delle delegazioni dei Paesi del Patto di Varsavia: ‘Gli Stati partecipanti considereranno favorevolmente l’interesse delle comunità dei credenti a partecipare al dialogo pubblico, anche attraverso i mezzi di informazione’”.

⁹⁵¹ G. BARBERINI, *Distensione e cooperazione in Europa. La Conferenza di Vienna*, in *Aggiornamenti sociali*, 40, 1989, 5, p. 375.

⁹⁵² *Ivi*, pp. 376-384. Sintomatica la riflessione del cardinale Silvestrini: “Con Helsinki si avviò un cammino importante. In seguito ci furono le conferenze di Belgrado 1977, Madrid 1980-1983 e poi Vienna, dal 1986 al 1989. Da Vienna è scaturito il documento più circostanziato sulla libertà religiosa, in tutte le sue dimensioni, siano esse individuali o comunitarie. È un testo che supera largamente l’elaborazione sin qui realizzata dalle Nazioni Unite. Questo a dire che non solo l’Europa aveva un grave problema e lo ha in gran parte risolto, ma che proprio l’Europa aveva le risorse ideali e spirituali per impostare correttamente e in forma avanzata quella soluzione”, in: G. BRUNELLI, *In morte del cardinale Agostino Casaroli: costruttore di pace. Intervista al cardinale Achille Silvestrini*, in *Il Regno*, 1998, 12, reperibile online sul sito:

<http://www.dehoniane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/riviste/archivio/01/199812361a.htm>.

⁹⁵³ G. BARBERINI, *La Santa Sede e la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, op. cit., p. 14. In termini approfonditi, su tale ultimo passaggio si rinvia a G. BARBERINI, *Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok: introduzione allo studio dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, Giappichelli, Torino, 1998.

4.3.3. “Landmark meetings”: le Conferenze de Il Cairo, di Pechino e di Roma⁹⁵⁴.

In seguito al tracollo dei regimi socialisti, la speranza di conseguire in tempi brevi l’agognata stabilità internazionale ebbe presto modo di disvelarsi quale mera illusione.

Gravi apprensioni, invero, si proiettarono sulla Sede Apostolica, la quale - negli anni Novanta - dovette contrapporsi a nuove impostazioni di carattere filosofico ed ideologico relative alla concezione dei diritti umani⁹⁵⁵.

Emblematici, al riguardo, possono dirsi gli esiti dei dibattiti sviluppatasi nel corso delle tre conferenze indicate nel titolo del paragrafo, che videro agire la diplomazia pontificia in termini di rigorosa applicazione del Magistero, senza disdegnare un “developing pragmatic approach”⁹⁵⁶.

Entrando nel merito dell’analisi, sebbene già in occasione della Conferenza di Vienna del 1993 si fossero potuti ravvisare degli accenni di disaccordo⁹⁵⁷, fu nell’incontro tenutosi a Il Cairo (tra il 5 e il 13 settembre 1994) che si andò ad operare una rilettura - in gran parte mal gradita alla Santa Sede - dei diritti dell’uomo, nel loro rapporto con la c.d. “pianificazione familiare”⁹⁵⁸.

⁹⁵⁴ Si evidenzia che le ricerche in materia si sono dovute soffermare su *paper* di studiosi ed accademici anglosassoni, i quali - più di altri - hanno concentrato la propria attenzione (per lo meno con riferimento al campo d’indagine dell’elaborato) sull’argomento in esame. Ebbene, pur dovendosi chiarire che in tali contributi sovente emergono riflessioni di natura estremamente parziale, preme sottolineare che - dopo un’accurata cernita degli stessi - si è provato ad offrire un’analisi dal carattere rigorosamente oggettivo.

⁹⁵⁵ M. CZERNY, *A un anno dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani*, op. cit., p. 606.

⁹⁵⁶ C. MARZEN, *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 86, 2009, 4, p. 661.

⁹⁵⁷ Cfr. M. CZERNY, *A un anno dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani*, op. cit., pp. 610-614.

⁹⁵⁸ Per un’ampia panoramica sull’argomento, si consulti P. DE SANDRE, *Pianificazione familiare*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Milano, 1994, Appendice 5, pp. 1-11.

Se nelle due precedenti Conferenze Internazionali sulla Popolazione e lo Sviluppo⁹⁵⁹, la delegazione vaticana era riuscita con successo ad ammorbidire talune delle posizioni maggiormente in contrasto con gli insegnamenti della propria dottrina⁹⁶⁰, ben diversi riscontri si ebbero con riferimento alle sessioni organizzate nella capitale egiziana.

A tal proposito, sin dalla pubblicazione - nel febbraio 1994 - del documento che avrebbe funto da cardine orientativo per la fase finale della Conferenza, molteplici furono le obiezioni sollevate dai Palazzi Apostolici⁹⁶¹.

Tra le preoccupazioni - avvertite in prima persona da Giovanni Paolo II - vi erano quelle attinenti all'utilizzo più o meno larvato - nel testo programmatico con cui si sarebbe concluso l'incontro - di locuzioni che sarebbero potute servire da generale riconoscimento delle pratiche anticoncezionali⁹⁶².

In modo particolare, "i numerosi riferimenti all'aborto, le definizioni vaghe sui 'vari tipi di famiglia', l'incentivazione presso gli adolescenti di uno stile di vita sessualmente libero"⁹⁶³, rendevano difficile pensare ad una scontata adesione, da parte della Sede Apostolica, alle statuizioni finali che si sarebbero proclamate a Il Cairo.

Conseguentemente, oltre a quanto riferito personalmente alla dottoressa Nafis Sadik - segretario generale della Conferenza e direttore esecutivo

⁹⁵⁹ Il riferimento è alla Conferenza di Bucarest (1974) e a quella svoltasi a Città del Messico (1984). In materia sono da segnalare gli interventi dei rappresentanti della Sede Apostolica, in seno alle Nazioni Unite e all'OMS, tra il 1978 e il 1981. Cfr. G. CAPRILE, *La Santa Sede e gli organismi internazionali*, in *La Civiltà Cattolica*, 1982, III, pp. 408-409; 411-413.

⁹⁶⁰ S.A. COHEN - C.L. RICHARDS, *The Cairo Consensus: Population, Development and Women*, in *International Family Planning Perspectives*, 20, 1994, 4, p. 151.

⁹⁶¹ G. MARCHESI, *Preoccupazione del papa per il progetto di documento dell'ONU su popolazione e sviluppo*, in *La Civiltà Cattolica*, 1994, III, p. 173.

⁹⁶² C. ALISON MCINTOSH - J.L. FINKLE, *The Cairo Conference on Population and Development: A New Paradigm?*, in *Population and Development Review*, 21, 1995, 2, p. 224.

⁹⁶³ A. SODANO, *Intervento all'Assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei vescovi*, riportato in: *La Santa Sede e la Conferenza del Cairo su "popolazione e sviluppo". La preparazione: la Bozza del "Programma di Azione"*, in *La Civiltà Cattolica*, 1995, II, p. 226.

dell'UNFPA (*United Nations Fund for Population*) -, Papa Wojtyła si premurò, il 19 marzo 1994, di inoltrare a tutti i capi di Stato del mondo ed al Segretario Generale dell'ONU, una lettera di proteste sui rischi insiti all'incontro che si sarebbe tenuto nel settembre successivo⁹⁶⁴. Al contempo, frequenti divennero i contatti della Sede Apostolica con alcuni Paesi di tradizione islamica⁹⁶⁵, al fine di creare un fronte comune dinanzi alle direttrici propuginate da numerose organizzazioni non governative e sostenute dal governo statunitense⁹⁶⁶.

Ebbene, a partire dalla III sessione della Commissione di Preparazione della Conferenza (4-22 aprile 1994), tenutasi a New York, il lavoro della diplomazia vaticana - che continuava a palesare una più che latente opposizione alla trattazione di certe questioni⁹⁶⁷ - portò a delle significative precisazioni ermeneutiche in merito al significato ed ai riferimenti correlati al tema dell'aborto⁹⁶⁸.

Del resto, la voce della Santa Sede ebbe modo di riecheggiare rumorosamente soprattutto nel corso delle giornate in cui si svolse la riunione in esame. La Sede Apostolica ottenne apprezzabili risultati in relazione alle proposizioni che andarono a comporre il quadro conclusivo

⁹⁶⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai capi di Stato di tutto il mondo e al segretario generale dell'ONU circa la Conferenza Internazionale su popolazione e sviluppo*, 19 marzo 1994, reperibile online sul sito:

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_19031994_population-develop.html.

⁹⁶⁵ S.A. COHEN - C.L. RICHARDS, *The Cairo Consensus: Population, Development and Women*, op. cit., p. 152; G. MARCHESI, *Preoccupazione del papa per il progetto di documento dell'ONU su popolazione e sviluppo*, op. cit., p. 174.

⁹⁶⁶ Noti sono i dissapori generatisi - dopo la positiva parentesi reaganiana - tra la Sede Apostolica e l'amministrazione Clinton, a causa delle differenti vedute in merito alla Conferenza de Il Cairo. Cfr. C. ALISON MCINTOSH - J.L. FINKLE, *The Cairo Conference on Population and Development: A New Paradigm?*, op. cit., pp. 242-249; J. NICHOLSON, *Usa e Santa Sede. La lunga strada*, Trenta giorni, Roma, 2002, p. 68.

⁹⁶⁷ Cfr. *La Santa Sede e la Conferenza del Cairo su "popolazione e sviluppo". La preparazione: la Bozza del "Programma di Azione"*, op. cit., p. 229.

⁹⁶⁸ Nello specifico, la delegazione della Santa Sede, guidata da mons. Diarmuid Martin, ottenne che fosse confermato il principio - accolto nella precedente Conferenza di Città del Messico - per il quale "l'aborto in nessun caso dovrebbe essere promosso come metodo di pianificazione familiare".

frutto della Conferenza⁹⁶⁹; cionondimeno, il rigetto di alcune sue istanze a proposito del capitolo sullo sviluppo del “reproductive and sexual health, research and technology”⁹⁷⁰ portò la stessa ad esplicitare delle riserve e a dichiarare un “consenso parziale” al Documento finale⁹⁷¹.

Un ulteriore evento su cui è doveroso soffermare l’attenzione si ebbe tra il 4 ed il 15 settembre del 1995, a Pechino, ove si svolse la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne⁹⁷².

Anche in quest’occasione non mancarono frizioni tra la Santa Sede e le non poche delegazioni ivi presenti, in merito alle premesse filosofiche ed ideologiche che sarebbero andate a sostanziare le discussioni assembleari⁹⁷³; premesse che, figlie delle considerazioni già emerse a Il Cairo, così come a Rio de Janeiro (1992) e a Vienna (1993), invocavano prese di posizione sulla tematica del “genere”⁹⁷⁴.

La delegazione vaticana - guidata per la prima volta da una donna, la Prof.ssa Mary Ann Glendon - mostrò più volte il suo disappunto per alcune

⁹⁶⁹ M.N. BATHON, *The Atypical Status of the Holy See*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 34, 2001, p. 610.

⁹⁷⁰ Fuor di dubbio indicative del clima in cui si svolsero le trattative possono dirsi le parole seguenti: “Agreement came only after the Vatican had held the ICPD hostage for three days and nights negotiating the language”. S.A. COHEN - C.L. RICHARDS, *The Cairo Consensus: Population, Development and Women*, op. cit., p. 154.

⁹⁷¹ Cfr. *La Santa Sede e la Conferenza del Cairo su “popolazione e sviluppo”*. Lo svolgimento: il “Programma di Azione”, in *La Civiltà Cattolica*, 1995, II, pp. 339-344. Il testo del Programma adottato a Il Cairo è reperibile online sul sito: <http://www.iisd.ca/Cairo/program/p00000.html>.

⁹⁷² Essa faceva seguito alle Conferenze di Città del Messico (1975), Copenaghen (1980) e Nairobi (1985), incentrate sul medesimo tema.

⁹⁷³ Sul punto, utili si rivelano alcuni spunti suggeriti da SEZIONE DONNA DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, *Salvaguardare l’humanum, creato maschio e femmina. A quindici anni dalla Lettera alle donne di Giovanni Paolo II e dalla IV Conferenza delle Nazioni Unite sulla donna*, 2010, reperibile online sul sito: <http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/Salvaguardare/Salvaguardare%20%E2%80%99humanum,%20creato%20maschio%20e%20femmina.pdf>, pp. 31-38.

⁹⁷⁴ C. BUNCH - S. FRIED, *Beijing '95: Moving Women's Human Rights from Margin to Center*, in *The University of Chicago Press*, 22, 1996, 1, p. 201.

riflessioni⁹⁷⁵ - esposte o comunque fortemente caldeggiate da NGOs femministe - che parevano porsi in contrasto con svariati articoli statuiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La Sede Apostolica, invero, protestava avverso l’asserito tentativo di far passare - nel Documento finale della Conferenza - l’idea di una nuova esegesi dei concetti di “famiglia” e di “maternità”⁹⁷⁶, per il tramite di un ambiguo utilizzo di lemmi riguardanti i cc.dd. *sexual rights*⁹⁷⁷.

In tale ottica, la Santa Sede giunse a richiedere appositamente, alla Presidenza della Conferenza, di fare chiarezza in merito al preciso significato del vocabolo “gender”, ricevendo come risposta la garanzia che si sarebbe continuato a fare un esclusivo riferimento all’“uso ordinario e generalmente accettato” del suddetto sostantivo⁹⁷⁸.

Tuttavia, reiterando le scelte assunte in terra egiziana, anche in questa occasione la Sede Apostolica - pur non trascurando di evidenziarne gli aspetti ritenuti comunque positivi⁹⁷⁹ - finì con l’aderire soltanto parzialmente agli atti conclusivi dell’incontro⁹⁸⁰.

⁹⁷⁵ Disappunto confermato dalla medesima Prof.ssa Glendon in occasione del decennale dell’evento, svoltosi a New York presso il Palazzo di Vetro. Cfr. S. MAGISTER, *Dieci anni dopo Pechino, il Vaticano manda avanti la sua donna*, 14 marzo 2005, reperibile online sul sito:

<http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/25020>.

⁹⁷⁶ A tal proposito, immediato è il riferimento all’art. 16,§3 e all’art. 25,§2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

⁹⁷⁷ C. MARZEN, *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, op. cit., pp. 671-672.

⁹⁷⁸ V. OOSTERVELD, *The Definition of “Gender” in the Rome Statute of the International Criminal Court: a Step Forward or Back for International Justice?*, in *Harvard Human Rights Journal*, 18, 2005, p. 65.

⁹⁷⁹ M.A. GLENDON, *Declaración sobre el Documento Final y presentación de las reservas de la Santa Sede*, 15 settembre 1995, reperibile online sul sito:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-finale_sp.html.

⁹⁸⁰ *Ibidem*. “Desde luego, podemos hacer algo más que afrontar las necesidades sanitarias de las jóvenes y las mujeres prestando una atención desproporcionada a la salud sexual y reproductiva. Además, el lenguaje ambiguo sobre el control indiscriminado de la sexualidad y la fertilidad podría dar a entender que incluye la aprobación social del aborto y la homosexualidad. Un documento que respete la dignidad de las mujeres debería abordar la salud de la mujer considerada en su totalidad. Un documento que respete la inteligencia de las mujeres debería prestar a la alfabetización, por lo menos, tanta atención

Da ultimo, grande importanza è da attribuirsi alla Conferenza di Roma - tenutasi tra il 15 giugno e il 17 luglio 1998 - in cui si provvede a redigere lo Statuto della Corte Penale Internazionale⁹⁸¹, al termine di un *iter* iniziato - in seno alle Nazioni Unite - nel 1989⁹⁸².

Ancora una volta, le sessioni dell'incontro furono il luogo di una complessa mediazione tra richieste di specificazione semantica e valutazioni di natura *lato sensu* politica. In modo particolare, si rivelò serrato il confronto delle principali organizzazioni femministe con una "vocal minority of 'family groups'" (incoraggiata dalla Santa Sede e da alcuni Stati arabi), a proposito dell'inserimento - nel testo dello Statuto - di "forzature" linguistiche che potessero legittimare il ricorso all'aborto⁹⁸³.

La delegazione vaticana ribadì primariamente la necessità che l'istituendo tribunale assicurasse la protezione della dignità della persona umana "from the unborn to the elderly", auspicando - altresì - che le future pronunce dei collegi giudicanti risultassero immuni da uno "spirit of revenge"⁹⁸⁴.

como a la fertilidad (...). Por desgracia, la adhesión de la Santa Sede al consenso sólo puede ser parcial (...)"'. Il testo della Dichiarazione e del Programma di Azione stilati a Pechino è reperibile online sul sito:

<http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/Pechino1995-dichiarazione.pdf>.

⁹⁸¹ In relazione alla struttura e ai procedimenti sui quali la Corte Penale Internazionale esercita la sua giurisdizione, si veda A. DEL VECCHIO, *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Cacucci, Bari, 2009, pp. 40-49. Circa lo svolgimento della Conferenza, in termini generali, si rinvia a M.H. ARSANJANI, *The Rome Statute of the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, 93, 1999, pp. 22-43.

⁹⁸² A seguito di una proposta del primo ministro di Trinidad e Tobago - formulata nel 1989 -, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1994, istituì un Comitato *ad hoc* con l'obiettivo di dare vita ad un tribunale internazionale penale a competenza universale. Nel 1996, la stessa Assemblea provvide a convocare una conferenza diplomatica - nella capitale italiana - al fine di discutere le bozze statutarie realizzate. D'altra parte, a proposito di tribunali di tal fatta, è possibile fare riferimento a progetti che affondano le radici - sia pure in una dimensione prettamente ideale - addirittura nel XV secolo. Cfr. M. GLASIUS, *Expertise in the Cause of Justice: Global Civil Society Influence on the Statute for an International Court*, in M. GLASIUS - M. KALDOR - H.K. ANHEIER (edited by), *Global Civil Society Yearbook 2002*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 138-140.

⁹⁸³ *Ivi*, p. 143.

⁹⁸⁴ C. MARZEN, *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, op. cit., pp. 674-675.

Specificamente, poi, i rappresentanti pontifici operarono al fine di vedere espunta - dall'art. 7, §1 dello Statuto - la menzione della cd. "enforced pregnancy", percepita come possibile avallo per un'apertura a pratiche anticoncezionali. Orbene, allorquando siffatta istanza venne respinta, gli stessi diplomatici riuscirono a proporre con successo una mozione - inserita nel paragrafo 2 del medesimo articolo - nella quale venne appositamente chiarito che l'interpretazione della sopracitata espressione non avrebbe portato a condizionate letture delle disposizioni vigenti, in materia, nei singoli Stati⁹⁸⁵.

La delegazione vaticana, per di più, - oltre a richiedere, in via generale, una precisa tipizzazione dei crimini che si sarebbero elencati nello Statuto⁹⁸⁶ - si preoccupò di concorrere, nella medesima sede, alla definizione del sostantivo "gender" (che ricorreva in ben nove passaggi dell'Atto istitutivo della Corte e che si poneva quale fonte di apprensione aggiuntiva per la Santa Sede)⁹⁸⁷.

Non mancarono, in ogni caso, apprezzamenti - da parte dei responsabili della politica estera pontificia - in merito alle risultanze della Conferenza di Roma e circa le funzioni che la Corte Penale Internazionale avrebbe ricoperto una volta divenuta operativa⁹⁸⁸. In particolar modo, dopo aver aderito allo Statuto, furono significative le parole espressamente rivolte da Papa Wojtyla nel Messaggio per la XXXII Giornata Mondiale della Pace: "Segno positivo della crescente volontà degli Stati di riconoscere la propria responsabilità

⁹⁸⁵ Ivi, pp. 676-677; M. GLASIUS, *Expertise in the Cause of Justice: Global Civil Society Influence on the Statute for an International Court*, op. cit., p. 156.

⁹⁸⁶ V. OOSTERVELD, *Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing International Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 25, 2003, p. 623.

⁹⁸⁷ J. ADOLPHE, "Gender" wars at the United Nations, in *Ave Maria Law Review*, 11, 2012, p. 27. "The definition reads: 'For the purpose of this Statute, it is understood that the term gender refers to two sexes, male and female, within the context of society. The term gender does not indicate any meaning different from the above'". Cfr., altresì, V. OOSTERVELD, *The Definition of "Gender" in the Rome Statute of the International Criminal Court: a Step forward or back for International Justice?*, op. cit., pp. 55-58.

⁹⁸⁸ Al riguardo, sono comunque da segnalare - ancor prima dell'inizio delle attività della Corte Penale Internazionale (2002) - alcune problematiche relative al rilievo da attribuirsi alla segretezza che affrisce al sacramento della confessione. Cfr. C. MARZEN, *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, op. cit., p. 677.

nella protezione delle vittime di simili crimini e nell'impegno di prevenirli è la recente iniziativa di una Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite: con specifica deliberazione, essa ha approvato lo Statuto di una Corte Penale Internazionale, destinata ad individuare le colpe e a punire i responsabili di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di aggressione. Questa nuova istituzione, se costituita su buone basi giuridiche, potrebbe contribuire progressivamente ad assicurare su scala mondiale l'efficace tutela dei diritti umani”⁹⁸⁹.

4.4. I Trattati multilaterali.

4.4.1. Rilievi giuridici concernenti l'attività pattizia multilaterale della Sede Apostolica⁹⁹⁰.

“[È] il diritto internazionale dei trattati⁹⁹¹ il settore nel quale convergono le più controverse questioni della nostra problematica”.

Premesso quanto asserito dall'autorevole voce del Prof. Ferlito⁹⁹², è opportuno procedere alla disamina concernente la partecipazione della Santa Sede all'attività convenzionale multilaterale, che negli ultimi anni è stata oggetto di riflessioni - più o meno approfondite - da parte della dottrina.

Al riguardo, è corretto affermare che soltanto al termine della Seconda Guerra Mondiale - ed in particolar modo dagli anni Sessanta - i responsabili

⁹⁸⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXXII Giornata Mondiale della Pace*, 8 dicembre 1998, reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_14121998_xxxii-world-day-for-peace.html.

⁹⁹⁰ In merito ai già esposti accenni sul tema - con riferimenti di carattere generale, per lo più diretti ad illustrare i prodromi dell'attività pattizia bilaterale -, si rinvia al par. 2.4.1..

⁹⁹¹ Circa la definizione di “accordo internazionale” ed a proposito dell'evoluzione della stessa, nel corso del Novecento, si veda T. MALUWA, *The Treaty-Making Capacity of the Holy See in Theory and Practice: a Study of the Jus Tractum of a Non-State Entity*, in *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 20, 1987, 2, pp. 157-159.

⁹⁹² S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 110.

della politica estera vaticana decisero di aderire, con sempre maggiore frequenza, ad accordi di vasta portata⁹⁹³ (e giuridicamente vincolanti) rivolti all'intera Comunità delle Nazioni⁹⁹⁴.

Una scelta, quella della Sede Apostolica, che ebbe sin da subito l'appoggio delle diplomazie dei Paesi dell'Europa Occidentale e del Nord-America, mentre non mancarono delle perplessità avanzate dalla scienza legale sovietica (obiezioni peraltro mai accolte, nella prassi intergovernativa, dalle autorità degli Stati comunisti)⁹⁹⁵.

In ogni caso, per quanto a lungo siano state palesate delle difficoltà in merito all'inquadramento della sua presenza tra i soggetti stipulanti trattati⁹⁹⁶, oggi la Sede Apostolica è uno degli attori internazionali più attivi nel prendere parte - sin dalle fasi di proposta e negoziazione - alle iniziative finalizzate alla redazione e all'entrata in vigore di accordi plurilaterali⁹⁹⁷.

⁹⁹³ G. BARBERINI, *Ordenamiento internacional (perspectiva eclesial del)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. V, p. 784.

⁹⁹⁴ Cfr. G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, 2, p. 406; C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, XI, 1999, pp. 313-314.

⁹⁹⁵ In virtù della concezione per la quale ogni istituzione e fenomeno religioso si sarebbero dovuti sottoporre alla sola ed esclusiva disciplina statuale, per alcuni autori del Blocco Comunista la Santa Sede non avrebbe potuto disporre della capacità di divenire parte di convenzioni internazionali. Cfr. T. MALUWA, *The Treaty-Making Capacity of the Holy See in Theory and Practice: a Study of the Jus Tractum of a Non-State Entity*, op. cit., p. 161.

⁹⁹⁶ V'è da ricordare la *vexata quaestio* riguardante gli artt. 1 e 3 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati: nella prima delle due disposizioni indicate - infatti - si fa esplicito riferimento agli "Stati", mentre nella seconda è presente un espresso richiamo agli "altri soggetti di diritto internazionale". Ebbene, con pari ricchezza di argomentazioni, per taluni la Sede Apostolica sarebbe da includere tra i soggetti citati nell'art. 3; per altri - anche in considerazione della partecipazione vaticana, *pleno iure*, alla Conferenza che diede vita alla Convenzione - essa sarebbe da ricomprendere tra quelli dell'art. 1. Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 113-119.

⁹⁹⁷ A titolo puramente esemplificativo, un caso prossimo ai nostri giorni può rinvenirsi in relazione alla redazione del Trattato Internazionale sulle Imprese ed i Diritti Umani. Cfr. V. CAMARERO SUAREZ - F.J. ZAMORA CABOT, *Apuntes sobre la Santa Sede y el Tratado de Empresas y Derecho Humanos*, in *GLOSSAE. European Journal of Legal History*, 12, 2015, pp. 197-200.

Sulla scorta di una pratica ultradecennale, si può pertanto sottolineare che i procedimenti di ratifica a tali strumenti, adoperati dalla Santa Sede, corrispondono pienamente a quelli posti in essere dagli Stati⁹⁹⁸.

Ciò detto, preme tuttavia segnalare le indubbie peculiarità che contraddistinguono quest'ultima in rapporto ai *multilateral agreements*.

In primo luogo, la duplice configurazione della Sede Apostolica - come organo di governo della Chiesa Cattolica e come ente sovrano dello Stato della Città del Vaticano - fa sì che nei chirografi pontifici di ratifica o di adesione siano ordinariamente ed alternativamente utilizzate tre diverse formule, indicanti i termini soggettivi per i quali la diplomazia pontificia sta procedendo. A seconda delle valutazioni che saranno compiute nelle Logge dei Palazzi Apostolici, quindi, verrà ad individuarsi se a divenire parte di ciascun trattato sarà:

- 1) la Santa Sede;
- 2) la Santa Sede “anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano”;
- 3) la Santa Sede “a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano”⁹⁹⁹.

Si aggiunga poi, sul medesimo aspetto, che insigni studiosi delle discipline ecclesiasticistiche ed internazionalistiche hanno tentato - nel corso degli anni

⁹⁹⁸ Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., pp. 120-121; V. BUONOMO, *Convenios internacionales (adhesión de la Santa Sede a)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, op. cit., vol. II, p. 722.

⁹⁹⁹ *Ivi*, p. 723; Cfr. V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, 4, 2015, pp. 51-52. “Questa distinzione, se appare ininfluyente in relazione alla capacità internazionale della Santa Sede, ha un preciso valore sostanziale perché sinteticamente chiarisce che: (...) d) la Santa Sede compie un atto rilevante che, pur non costituendo un obbligo internazionale, sul piano interno distingue se l'esecuzione delle obbligazioni assunte mediante un trattato è pertinente all'ordinamento canonico, a quello territoriale dello Stato Vaticano o ad entrambi; e) la distinzione fatta dalla Santa Sede circa l'ordinamento giuridico (canonico e vaticano) in cui dare esecuzione agli obblighi derivanti da un trattato, permette ai soggetti ed alle istituzioni della Comunità internazionale di individuare con precisione eventuali inadempimenti o violazioni da cui far discendere procedimenti conseguenti; f) la precisazione/distinzione fatta dalla Santa Sede al momento della ratifica o dell'adesione non ne limita la soggettività internazionale, né la assimila alla dimensione territoriale dello Stato della Città del Vaticano”.

- di ricondurre gli effetti delle singole convenzioni entro criteri di ripartizione *ratione materiae*¹⁰⁰⁰. Parte della dottrina, infatti, ha ritenuto che, sulla base delle fattispecie previste dai trattati¹⁰⁰¹, sia possibile individuare se la Sede Apostolica abbia agito come espressione diretta della Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale, o nelle vesti di sovrano dell'enclave vaticana, o ancora in rapporto ad entrambe le dimensioni appena accennate¹⁰⁰².

In secondo luogo, le ineludibili differenze costitutive che emergono rispetto alle entità statuali, comportano che gli obblighi che discendono dalle convenzioni multilaterali debbano essere lette conformemente alla natura della Sede Apostolica, creando con ciò non poche difficoltà ermeneutiche e spingendo le delegazioni papali ad apporre sovente - al momento dell'adesione o della ratifica - riserve e dichiarazioni interpretative¹⁰⁰³.

Da ultimo, inoltre, in stretta correlazione con quanto esposto, giova osservare come il tema della responsabilità internazionale assuma elementi di pressoché assoluta unicità nel caso di specie.

Come precedentemente sottolineato, invero, la titolarità dello *ius contrahendi* afferisce alla Santa Sede in senso stretto (e dunque al solo ufficio primaziale del Vescovo di Roma, (can. 361)), derivandone che al verificarsi di eventuali violazioni delle disposizioni convenzionali, il regime

¹⁰⁰⁰ Cfr. G. BARBERINI, *L'attività diplomatica della Santa Sede*, in P.A. PILLITU (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Aracne Editrice, Roma, 2007, vol. II, pp. 12-13; ID., *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., p. 407; G. ARANGIO RUIZ JR., *On the Nature of the International Personality of the Holy See*, in *Revue Belge de Droit International*, 29, 1996, p. 367; P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, in *La Comunità internazionale*, XXIX, 1974, pp. 421-422.

¹⁰⁰¹ V. *infra*, par. 4.4.2..

¹⁰⁰² In senso contrario, si rinvia a V. BUONOMO, *Convenios internacionales (adhesión de la Santa Sede a)*, op. cit., p. 723; S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, op. cit., p. 120, nota 30.

¹⁰⁰³ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, op. cit., pp. 39; 52.

classico della responsabilità internazionale - differentemente da ciò che accadrebbe per gli Stati - non andrebbe ad intaccare gli organismi della Curia Romana, né potrebbe coinvolgere un più vasto novero di individui¹⁰⁰⁴.

Ebbene, alla luce di quanto illustrato, può facilmente comprendersi l'estrema accortezza della Santa Sede, sin dagli stadi iniziali di ogni trattativa, nel decidere in merito all'adesione o alla ratifica di accordi multilaterali¹⁰⁰⁵.

Del resto, tenendo conto degli sviluppi delle passate negoziazioni, è possibile ricavare una sorta di catalogo di criteri, ad ampio raggio, che permettono di meglio giustificare l'assenso vaticano ai suddetti atti. La Sede Apostolica solitamente accerta:

- “- la rilevanza morale e politica dei contenuti e la conseguente rilevanza della sua adesione;
- la conformità o la non opposizione dei valori e delle situazioni protette dalla convenzione ai principi propri della costituzione della Chiesa Cattolica;
- l'utilità particolare del sostegno che con la firma e la ratifica la Santa Sede conferisce allo strumento;
- la complessità degli adempimenti e delle obbligazioni che essa deve assumere in rapporto alla sua specificità;
- l'ammontare degli oneri finanziari previsti, considerati anche in relazione all'utilità e alla rilevanza del sostegno accordato allo strumento;
- l'eventuale riconoscimento di una giurisdizione obbligatoria; (...)”¹⁰⁰⁶.

¹⁰⁰⁴ *Ivi*, pp. 22-23; V. BUONOMO, *Convenios internacionales (adhesión de la Santa Sede a)*, op. cit., p. 724. Quanto indicato non concerne l'imputabilità connessa alla responsabilità internazionale nella materia penale, la quale può riguardare anche individui-organo.

¹⁰⁰⁵ Cfr. T. HAJDU, *La partecipazione della Santa Sede alla tutela internazionale dei diritti dell'uomo*, s.n., Romae, 2005, pp. 179-180.

¹⁰⁰⁶ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., p. 407; ID., *L'attività diplomatica della Santa Sede*, op. cit., pp. 12-13; M. GANCI, *La Santa Sede e le Convenzioni sui diritti umani. Ipotesi di adattamento del diritto canonico al diritto internazionale*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2006, p. 75. Circa l'ultimo degli aspetti elencati, si rimanda altresì a C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 329.

Passando, infine, ad affrontare il tema del recepimento delle convenzioni multilaterali nel diritto interno, v'è da riferire - in prima istanza - che l'ordinamento canonico e quello vaticano non prevedono norme *ad hoc*¹⁰⁰⁷.

Secondo la prassi abitualmente seguita, è il legato pontificio accreditato presso l'Organizzazione intergovernativa fautrice dell'accordo, a provvedere - su mandato del Segretario di Stato o del Segretario della II Sezione - al deposito¹⁰⁰⁸ del chirografo papale di adesione o di ratifica. Successivamente, la Sede Apostolica cura la pubblicazione del testo dell'accordo.

A differenza di ciò che si verifica a livello bilaterale, non è necessario che tale pubblicazione sia eseguita per mezzo degli *Acta Apostolicae Sedis* o del Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano: in più occasioni (in virtù di quanto contenuto nei canoni 8,§1 e 1489,§1 CIC, nonché all'art. 2,§3 della Legge vaticana sulle Fonti del Diritto), si è optato, invero, per una divulgazione - per lo meno della notizia della ratifica o dell'adesione - attuata tramite altri mezzi di informazione (si pensi, ad esempio, al quotidiano "L'Osservatore Romano")¹⁰⁰⁹.

¹⁰⁰⁷ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., p. 408; M. GANCI, *La Santa Sede e le Convenzioni sui diritti umani. Ipotesi di adattamento del diritto canonico al diritto internazionale*, op. cit., p. 234.

¹⁰⁰⁸ Secondo quanto statuito nell'art. 16 della Convenzione di Vienna del 1969 (le cui norme, pur disciplinando i trattati stipulati tra Stati, possono - come visto - riferirsi senz'altro alla Sede Apostolica), il momento del deposito degli strumenti "di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione", esprime "il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattato". Il deposito può compiersi presso il governo di uno Stato cd. "depositario" o presso il Segretariato della medesima IGO sotto i cui auspici si è dato vita alla convenzione.

¹⁰⁰⁹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, op. cit., p. 49; ID., *The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and Practice*, in *Civitas et Iustitia*, 2004, 2, p. 34.

4.4.2. Brevi note sui settori convenzionali cui la Santa Sede rivolge primaria attenzione.

Allo stato attuale, la Sede Apostolica è parte di oltre 120 convenzioni multilaterali¹⁰¹⁰.

Tenendo conto della corposa documentazione raccolta dal Prof. Barberini¹⁰¹¹ in merito agli ambiti verso i quali la Santa Sede ha prestato il proprio interesse a livello pattizio, si può dire che quest'ultima ha aderito a molteplici trattati concernenti:

- gli armamenti;
- i diritti dell'uomo ed il diritto umanitario;
- il diritto diplomatico;
- vari aspetti in materia culturale;
- il diritto commerciale;
- le sostanze stupefacenti;
- il diritto internazionale privato;
- il diritto marittimo;
- il trasporto aereo;
- i servizi postali e di radio-telecomunicazione;
- il diritto spaziale;
- la circolazione stradale.

Non v'è dubbio che - *ictu oculi* - alcuni dei settori elencati appaiano decisamente estranei, non soltanto rispetto alle tradizionali finalità ecclesiali, ma anche se posti in relazione con l'odierno *status quo* vaticano.

Sul punto, del resto, non è mancato chi ha posto in risalto come la diplomazia papale, nel corso degli anni, abbia optato per una presenza

¹⁰¹⁰ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., p. 407.

¹⁰¹¹ *Ivi*, pp. 416-430.

internazionale “generalizzata”, che sovente sembrerebbe non in linea con quegli scopi che le sono propri¹⁰¹².

Tali osservazioni, tuttavia, contrastano con un’analisi maggiormente approfondita: v’è da rilevare, invero, come nelle scelte della Sede Apostolica non vengano mai meno valutazioni e considerazioni circa la piena corrispondenza tra il dato valoriale sotteso agli accordi plurilaterali e gli insegnamenti magisteriali della Chiesa Cattolica¹⁰¹³.

Potendosi pertanto escludere *ab imis* ogni riferimento a partecipazioni dettate da prevalenti interessi di natura - in senso lato - economica¹⁰¹⁴, preme fornire mirate delucidazioni a proposito dei principali rami in cui si dipana l’attività convenzionale della Santa Sede¹⁰¹⁵.

Al riguardo, particolarmente importanti sono i patti in materia di diritti umani¹⁰¹⁶ e di diritto umanitario, che annoverano la Sede Apostolica tra i soggetti aderenti.

In dettaglio, sul tema della protezione dai conflitti bellici possono richiamarsi: le quattro Convenzioni di Ginevra (12 agosto 1949, ratificate da Pio XII il 27 gennaio 1951); i due protocolli alle convenzioni appena citate (12 dicembre 1977, ratificate da Giovanni Paolo II il 12 novembre 1985); la Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati (28 luglio 1951, ratificata da Papa Pacelli il 15 marzo 1956); il protocollo ad essa annesso (31 gennaio 1967, con atto di adesione datato 8 giugno 1967); e la Convenzione sullo Statuto degli Apolidi (28 settembre 1954).

¹⁰¹² C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 314.

¹⁰¹³ Cfr. C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, Università degli studi di Firenze - Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Firenze, 2003, p. 59.

¹⁰¹⁴ *Ivi*, p. 49; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa Cattolica e comunità internazionale*, Jovene, Napoli, 1989, pp. 156-160; G. CAPRILE, *La Santa Sede e gli organismi internazionali*, op. cit., p. 404.

¹⁰¹⁵ Particolarmente efficace si rivela, sull’argomento, la disamina contenuta in: C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., pp. 46-50. Nel presente paragrafo se ne ripercorrono alcune linee descrittive.

¹⁰¹⁶ V. *infra*, par. 4.4.3..

Di rimarchevole interesse risulta poi l'area convenzionale attinente alla promozione della cultura, intesa quale manifestazione essenziale del vivere ed espressione grazie alla quale "l'uomo in quanto uomo diventa più uomo"¹⁰¹⁷.

In tale ambito, la Sede Apostolica palesa il proprio impegno internazionale per lo meno dagli anni Cinquanta¹⁰¹⁸: è del 24 febbraio 1958, ad esempio, l'adesione alla Convenzione sulla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato (14 maggio 1954). Nei decenni successivi possono inoltre segnalarsi: la Convenzione Culturale Europea (19 dicembre 1954, cui la Santa Sede ha aderito il 10 dicembre 1962); l'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (17 giugno 1954, con adesione di Papa Wojtyla datata 22 agosto 1979) e la Convenzione Unesco relativa alla protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale (16 novembre 1972, con adesione del 7 ottobre 1962). Oltre a ciò, è da sottolineare come il favore pontificio a vantaggio della diffusione della cultura nelle sue infinite sfaccettature, abbia condotto alla sottoscrizione e alla ratifica di trattati che spaziano dal riconoscimento di titoli universitari e di quelli volti all'insegnamento superiore, alla preservazione del patrimonio archeologico, andando persino ad abbracciare la disciplina della coproduzione cinematografica.

¹⁰¹⁷ Ricco di spunti in relazione al "diritto alla cultura" può dirsi il Magistero di Papa Wojtyla. Il noto passo citato è contenuto in: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)*, 2 giugno 1980, reperibile online sul sito: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html.

¹⁰¹⁸ Un impegno che, in sede bilaterale, emerge a chiare lettere dall'art. 18 del Trattato Lateranense, in cui si fa riferimento ai "tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense". Con sottolineatura meno idealistica, è da ricordare peraltro (visto l'oggetto dell'elaborato) che i Musei Vaticani - da tempo immemore una delle principali fonti di reddito dell'enclave papale - furono oggetto di una singolare *querelle* concernente il costo del biglietto per i visitatori: negli anni centrali della Questione Romana, l'aumento del prezzo stabilito da Leone XIII generò, infatti, ulteriori e seri dissidi tra il governo italiano e la Sede Apostolica. Cfr. S. ANNIBALE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede dal 1870 ad oggi. Attività internazionale: ingerenza o non ingerenza?*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2009, 2-3, p. 178.

Da ultimo, merita di essere evidenziata l'attività pattizia che ha nello Stato della Città del Vaticano il suo precipuo destinatario. A tal proposito, non deve stupire il tecnicismo che va a connaturare i numerosi accordi (oltre sessanta)¹⁰¹⁹ che mirano a garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze della suindicata enclave, sia in rapporto alla salvaguardia del territorio statale sia con riferimento alla sua integrazione nei circuiti internazionali legati agli *standard* di telecomunicazione e di trasporto¹⁰²⁰.

Non di rado, d'altra parte, in virtù del vasto portato di alcune convenzioni, lo Stato della Città del Vaticano va a costituire una sorta di appendice, necessaria ad assicurare la piena e globale partecipazione della Santa Sede nel quadro multilaterale di riferimento: è il caso della stipulazione dell'Accordo di Salvaguardia (26 giugno 1972) - associato al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP, del 1° luglio 1968) - i cui obblighi si presentavano come ineludibilmente rivolti ad un'entità territoriale¹⁰²¹.

Concludendo, giova ricordare che la Sede Apostolica è storicamente percepita - in seno alla Comunità Internazionale - come un soggetto dalla notevole influenza diplomatica (specie nei riguardi degli Stati dalla consolidata tradizione cattolica); conseguentemente, l'assenso vaticano nei riguardi di determinate fonti pattizie - per quanto spesso si tratti di un

¹⁰¹⁹ G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., p. 407.

¹⁰²⁰ Cfr. M. GANCI, *La Santa Sede e le Convenzioni sui diritti umani. Ipotesi di adattamento del diritto canonico al diritto internazionale*, op. cit., p. 74; V. BUONOMO, *Vatican*, in G. ROBBERS (edited by), *Encyclopedia of World Constitutions*, Facts on file, New York, 2007, vol. III, p. 1010; G. DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, vol. XXXII, p. 7. Diviene importante rammentare che lo Stato della Città del Vaticano è iscritto - dal 18 gennaio 1960 - nel Registro dei beni culturali ammessi a protezione speciale, secondo quanto indicato nell'art. 9 della menzionata Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

¹⁰²¹ Cfr. G. BARBERINI, *Mons. Casaroli nella politica internazionale*, luglio 2009, p. 7, reperibile online sul sito: http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.7/barberini_mons.m.pdf; ID., *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, op. cit., pp. 412-413.

appoggio essenzialmente morale - si rivela generalmente auspicato ed apprezzato.

È in siffatta ottica di incoraggiamento e di sostegno all'altrui ratifica che la Sede Apostolica è frequentemente divenuta parte di accordi del tutto peculiari rispetto alla propria condizione¹⁰²².

4.4.3. La Santa Sede e le Convenzioni Internazionali sui diritti umani.

Una disamina tra cronaca e diritto.

Procedendo nella scansione concernente la materia convenzionale, doverosa attenzione è da riservare ai trattati internazionali sui diritti umani vigenti nel quadro delle Nazioni Unite, ai quali la Santa Sede ha aderito.

In particolare, si fa riferimento¹⁰²³:

- alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD), del 7 marzo 1966 (ratificata dalla Sede Apostolica il 1° maggio 1969);
- alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), del 10 dicembre 1984 (con adesione vaticana del 26 giugno 2002)¹⁰²⁴;

¹⁰²² Emblematiche, sul tema, sono le Convenzioni in materia di diritto spaziale e di diritto marittimo. In tali ipotesi, infatti (si pensi, in termini lampanti, alle Regole concernenti l'azione dei sottomarini riguardo alle navi commerciali, del 1936), appare pacifico lo sforzo vaticano di fungere da traino all'entrata in vigore di documenti ritenuti utili alla causa dell'uomo e della pace.

¹⁰²³ I dati riportati sono rinvenibili nel database ONU, reperibile online sul sito: https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en.

¹⁰²⁴ Ricca di spunti è la dichiarazione interpretativa alla Convenzione, rilasciata dalla Santa Sede:

“The Holy See considers the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment a valid and suitable instrument for fighting against acts that constitute a serious offence against the dignity of the human person. In recent times the Catholic Church has consistently pronounced itself in favour of unconditional respect for life itself and unequivocally condemned ‘whatever violates the integrity of the human person, such as mutilation, torments inflicted on body or mind, attempts to coerce

- alla Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), del 20 novembre 1989 (ratificata il 20 aprile 1990)¹⁰²⁵;

the will itself" (Second Vatican Council, Pastoral Constitution *Gaudium et spes*, 7 Dicembre 1965).

The law of the Church (Code of Canon Law, 1981) and its catechism (Catechism of the Catholic Church, 1987) enumerate and clearly identify forms of behaviour that can harm the bodily or mental integrity of the individual, condemn their perpetrators and call for the abolition of such acts. On 14 January 1978, Pope Paul VI, in his last address to the diplomatic corps, after referring to the torture and mistreatment practised in various countries against individuals, concluded as follows: 'How could the Church fail to take up a stern stand ... with regard to torture and to similar acts of violence inflicted on the human person?' Pope John Paul II, for his part, has not failed to affirm that 'torture must be called by its proper name' (message for the celebration of the World Day of Peace, 1 January 1980). He has expressed his deep compassion for the victims of torture (World Congress on Pastoral Ministry for Human Rights, Rome, 4 July 1998), and in particular for tortured women (message to the Secretary-General of the United Nations, 1 March 1993). In this spirit the Holy See wishes to lend its moral support and collaboration to the international community, so as to contribute to the elimination of recourse to torture. The Holy See, in becoming a party to the Convention on behalf of the Vatican City State, undertakes to apply it insofar as it is compatible, in practice, with the peculiar nature of that State".

¹⁰²⁵ Si riportano le tre riserve apposte dalla Sede Apostolica, nonché le dichiarazioni interpretative da essa rilasciate al momento dell'adesione alla CRC:

Reservations. "a) [The Holy See] interprets the phrase 'Family planning education and services' in article 24.2, to mean only those methods of family planning which it considers morally acceptable, that is, the natural methods of family planning".

"b) [The Holy See] interprets the articles of the Convention in a way which safeguards the primary and inalienable rights of parents, in particular insofar as these rights concern education (articles 13 and 28), religion (article 14), association with others (article 15) and Privacy (article 16)".

"c) [The Holy See declares] that the application of the Convention be compatible in practice with the particular nature of the Vatican City State and of the sources of its objective law (art. 1, Law of 7 June 1929, n. 11) and, in consideration of its limited extent, with its legislation in the matters of citizenship, access and residence".

Declarations. "The Holy See regards the present Convention as a proper and laudable instrument aimed at protecting the rights and interests of children, who are 'that precious treasure given to each generation as a challenge to its wisdom and humanity' (Pope John Paul II, 26 April 1984)".

"The Holy See recognizes that the Convention represents an enactment of principles previously adopted by the United Nations, and once effective as a ratified instrument, will safeguard the rights of the child before as well as after birth, as expressly affirmed in the 'Declaration of the Rights of the Child' [Res. 136 (XIV)] and restated in the ninth preambular paragraph of the Convention. The Holy See remains confident that the ninth preambular paragraph will serve as the perspective through which the rest of the Convention will be interpreted, in conformity with article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969".

"By acceding to the Convention on the Rights of the Child, the Holy See intends to give renewed expression to its constant concern for the well-being of children and families. In consideration of its singular nature and position, the Holy See, in acceding to this

- al Protocollo Facoltativo concernente il traffico di fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (OPSC), del 25 maggio 2000 (ratificato il 24 ottobre 2001);
- al Protocollo Facoltativo relativo al coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati (OPAC)¹⁰²⁶, per cui valgono le indicazioni temporali appena menzionate.

Si può parlare di un approfondimento quanto mai opportuno, dal momento che - a prescindere dall'estremo interesse che connota la Santa Sede sul tema¹⁰²⁷ - ciò permetterà di cogliere alcuni dei principali e più recenti sviluppi dell'attività papale a livello internazionale.

Nelle pagine seguenti, dopo aver chiarito le modalità con cui si è avanzati nella ricerca, si cercherà di illustrarne gli esiti.

4.4.3.1. Premesse di carattere metodologico.

L'indagine si è focalizzata sulla documentazione¹⁰²⁸ relativa ai controlli periodici cui è tenuta a sottoporsi la Sede Apostolica, in seno alle singole convenzioni sopra indicate.

Entrando nel dettaglio, l'analisi è stata orientata su tre piani, utili a tratteggiare - in termini aggiornati - lo scenario giuridico che vede operare

Convention, does not intend to prescind in any way from its specific mission which is of a religious and moral character”.

¹⁰²⁶ In merito all'OPAC, si segnala la dichiarazione interpretativa della Sede Apostolica:

“The Holy See, with regard to article 3, paragraph 2, of the Protocol, declares that, for what concerns the Vatican City State, the Regulations of the Pontifical Swiss Guard, approved in 1976, establish that the recruitment of its members is only voluntary and that the minimum age is set forth at 19 years”.

¹⁰²⁷ V. *supra*, par. 4.2.1.

¹⁰²⁸ L'intera documentazione - disponibile in lingua inglese e, talvolta, nelle altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite - è reperibile online sul sito:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=VA&Lang=EN.

quotidianamente la Santa Sede: se ne è ottenuta l'individuazione di problematiche complesse e di reiterate questioni che - nelle diverse occasioni esaminate¹⁰²⁹ - si sono rivelate oggetto di discussione costante.

Ciò detto, in primo luogo si è provveduto a vagliare gli *State Party's Report* vaticani¹⁰³⁰ e gli *Statement* introduttivi dell'osservatore permanente a Ginevra, che sono stati recentemente presentati agli organismi convenzionali addetti alla verifica della concreta e corretta applicazione delle disposizioni pattizie¹⁰³¹.

In tal modo si è potuta apprezzare un'efficace sintesi - fornita dagli stessi esperti della Santa Sede, sulla base di schemi espositivi consolidati - delle caratteristiche che contraddistinguono la Sede Apostolica e lo Stato della Città del Vaticano; e, al contempo, si sono rinvenute preziose informazioni circa gli ultimi interventi normativi negli ambiti afferenti alla disciplina delle tre Convenzioni e dei due protocolli ratificati¹⁰³².

¹⁰²⁹ L'indagine compiuta fa riferimento agli ultimi *meeting* tenutisi presso Palazzo Wilson, quartier generale dell'ONU a Ginevra. Circa la CERD, le verifiche più recentemente sostenute sono datate al 24 e al 25 novembre 2015. A proposito della CAT e della CRC (e dei suoi due protocolli), le sessioni in questione si sono rispettivamente svolte tra il 5 e il 6 maggio 2014, e il 16 gennaio dello stesso anno.

¹⁰³⁰ A proposito del processo di formazione dei *report* - periodicamente presentati ai cc.dd. *Treaty Body* - interessante si rivela la descrizione fornita dagli esperti della Sede Apostolica, su precisa sollecitazione del Comitato di controllo della CRC: "The Holy See's Report was prepared through a process that involved input from the relevant dicasteries of the Holy See, especially, the Secretariat of State, Section for Relations with States, and those mentioned in paragraph 57 (b)-(k) of the Holy See's Report. In addition, the Legal Office of the Governorate of Vatican City State and the Office of Promoter of Justice for the Tribunals of VCS participated. Moreover, the Permanent Observer Missions of the Holy See, in Geneva and New York, were consulted, as well as independent international law experts and representatives of Catholic non-governmental organizations". Cfr. *Replies of the Holy See to the list of issues - CRC/C/VAT/Q/2/Add.1*, p. 6, punto 12.

¹⁰³¹ Allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Convenzioni in materia di diritti umani, sono istituiti dei Comitati *ad hoc* - privi di poteri giurisdizionali - composti da esperti indipendenti. Tra le funzioni esercitate da tali Comitati, vi è quella di procedere al controllo dei rapporti periodici presentati - secondo scadenze cicliche - dagli Stati Parte.

¹⁰³² Al fine di agevolare la consultazione - all'interno del database - del materiale utilizzato, giova indicarne gli estremi in forma schematica:

- CERD/C/VAT/16-23;
- CAT/C/VAT/1;
- CRC/C/VAT/2;

In secondo luogo, sono stati scrutinati i verbali¹⁰³³ delle riunioni di tabella, nelle quali i rappresentanti pontifici hanno dovuto rispondere alle osservazioni e ai quesiti posti dai membri di ciascun *Treaty Body*¹⁰³⁴.

Se ne è ricavata una panoramica delle problematiche cui la Chiesa Cattolica è andata incontro negli anni e, soprattutto, delle difficoltà dei soggetti esaminanti - abituati a confrontarsi con le tipiche dinamiche statuali - nel comprendere le specificità che caratterizzano la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, sia in rapporto al diritto internazionale, sia con riferimento al diritto canonico.

In terzo luogo, ci si è soffermati sulle *Concluding Observations* dei Comitati di Controllo. Questi - dopo aver evidenziato, di volta in volta, gli aspetti positivi dell'azione vaticana nel suo interfacciarsi con le previsioni del trattato di riferimento - si sono pronunciati sui profili giudicati come lacunosi, ed a tal proposito hanno suggerito precisi indirizzi (di politica non esclusivamente legislativa), considerati necessari per fare venire meno le carenze sottolineate¹⁰³⁵.

- CRC/C/OPAC/VAT/I;

- CRC/C/OPSC/VAT/I.

¹⁰³³ Sono stati esaminati i documenti:

- CERD/C/SR.2394;

- CERD/C/SR.2395;

- CAT/C/SR.1220;

- CAT/C/SR.1223;

- CRC/C/SR.1852;

- CRC/C/SR.1853.

¹⁰³⁴ In relazione alla CRC, è stato altresì possibile analizzare una serie di 13 quesiti posti per iscritto dal Comitato di Controllo (prima dell'incontro del 16 gennaio 2014) alla Sede Apostolica; quest'ultima ha risposto depositando un apposito *memorandum*. Gli atti in questione sono i seguenti:

- CRC/C/VAT/Q/2;

- CRC/C/VAT/Q/2/Add.1.

¹⁰³⁵ Si riportano i riferimenti dei documenti consultati:

- CERD/C/VAT/CO/16-23;

- CAT/C/VAT/CO/1;

- CRC/C/VAT/CO/2;

- CRC/C/OPAC/VAT/CO/1;

Conseguentemente, si è poi affrontato lo studio dei commenti della Sede Apostolica alle medesime *Concluding Observations*; commenti mediante i quali essa ha replicato alle raccomandazioni segnalate dai *Committee*¹⁰³⁶, mettendo in risalto l'erroneità di determinate interpretazioni e talvolta denunciando quelle che sono state ritenute delle vere e proprie intromissioni nella sfera di sovranità vaticana¹⁰³⁷.

Da ultimo, particolare cura è stata posta nella disamina degli incartamenti depositati - prima delle audizioni riservate ai membri delle delegazioni pontificie - dalle ONG e dai numerosi *network* associativi che hanno deciso di supportare o, al contrario, di muovere delle contestazioni all'operato della Sede Apostolica.

Ebbene, grazie a tali *dossier*, ci si è potuti confrontare con un variegato corredo di dati fattuali, in alcuni casi, esemplificativi di contesti e situazioni particolarmente delicati; in altri, espressione di rilievi definibili - *cum grano salis* - come pittoreschi.

- CRC/C/OPSC/VAT/CO/I.

¹⁰³⁶ Sulla base di quanto visibile nell'epigrafe, le note d'ufficio indicate - trasmesse dalla Missione Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali presenti a Ginevra, all'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani - sono materialmente redatte dalla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato (II Sezione).

¹⁰³⁷ Emblematico è il passaggio quivi riportato: "[T]he Holy See highlights that the Committee makes certain recommendations that disregard principles of international law that underpin every treaty (e.g. the sovereign equality and independences of all States, the non-interference in the domestic affairs of States as well as the principles of free consent, good faith and *pacta sunt servanda* rule)". SEGRETERIA DI STATO - SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, *Nota verbale n. 4322/14/RS*, 22 settembre 2014, p. 5, punto 15.

4.4.3.2. Le principali problematiche emerse dalla discussione degli *State Party's Report* vaticani, dinanzi agli organismi convenzionali di controllo.

Passando ad affrontare nel merito quanto sopra accennato, si evidenzia come l'analisi condotta abbia prodotto un vivido quadro delle questioni maggiormente dibattute a livello internazionale, relative alla Santa Sede.

Se ne è avuto, invero, uno straordinario spaccato delle fattispecie - di varia gravità - che arrivano ad interessare quotidianamente, nel mondo, la rete diplomatica pontificia.

A titolo puramente esemplificativo del considerevole campionario consultato, possono richiamarsi le rimostranze concernenti la sepoltura di paria cattolici in aree separate all'interno di cimiteri cattolici indiani¹⁰³⁸; così come meritano di essere menzionate - sempre a proposito di presunte violazioni della CERD - le osservazioni ricevute dai rappresentanti vaticani, in merito al rifiuto di un sacerdote britannico di celebrare un rito funebre, perché la funzione liturgica (nelle intenzioni della famiglia colpita dal lutto) si sarebbe dovuta accompagnare con una canzone caraibica¹⁰³⁹.

Singolari si rivelano le preoccupazioni espresse da alcuni membri del Comitato della CRC, in relazione ai modelli sociali stereotipati (incentrati sul differente ruolo dell'uomo e della donna) che sarebbero contenuti nei libri di testo adottati negli istituti d'istruzione cattolici¹⁰⁴⁰; mentre, di ben altra portata, possono dirsi i quesiti volti ad avere delucidazioni sui soprusi verificatisi - per decenni - nelle *Magdalene Laundries*¹⁰⁴¹.

Ciò detto, giova soffermare l'attenzione su due macro-aspetti.

¹⁰³⁸ CERD/C/SR.2394, p. 5, punto 21; CERD/C/SR.2395, p. 4, punti 16-17.

¹⁰³⁹ CERD/C/SR.2394, p. 5, punto 20.

¹⁰⁴⁰ CRC/C/SR.1852, p. 4, punto 15.

¹⁰⁴¹ *Ivi*, p. 7, punto 52; CRC/C/SR.1853, p. 6, punto 57.

Circa il primo di essi, dalla lettura dei testi esaminati può notarsi come - pur non mancando rilievi di natura squisitamente giuridica¹⁰⁴² - molte delle domande rivolte ai delegati della Santa Sede traggano spunto dagli episodi di cronaca che hanno recentemente suscitato una vasta eco nel panorama massmediale.

Al riguardo, si può fare riferimento alle richieste di chiarimenti - a seguito dell'*affaire* Paolo Gabriele - sul sistema penitenziario vaticano¹⁰⁴³; così come alle istanze volte all'ottenimento di informazioni sul procedimento giudiziario (all'epoca) pendente su mons. Józef Wesółowski¹⁰⁴⁴, o - ancora - alle numerose domande sull'ambigua prassi (frequentemente seguita in passato) di trasferire i sacerdoti macchiatisi di abusi sessuali, senza l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori nei loro confronti¹⁰⁴⁵.

¹⁰⁴² Indicativi, sul punto, possono dirsi i dubbi espressi circa la configurazione del rapporto tra la Sede Apostolica ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, cfr. *CERD/C/SR.2394*, p. 6, punto 23.

¹⁰⁴³ *CAT/C/SR.1220*, p. 5, punto 17; *CAT/C/SR.1223*, p. 7, punti 36 e 37. Si segnala, in particolar modo, quanto affermato da mons. Christophe-Zakhia El Kassis, ufficiale della Segreteria di Stato: [he] "said, with regard to the case of Paolo Gabriele, that two experts had been appointed to look into complaints that the cell was too small. The experts had found that, at 7 m², the cell was large enough and it had a window. The conditions were in line with standards in Italy. As for the assertion that Mr. Gabriele's eyes had been affected by his detention, an ophthalmologist had said that his eyesight was normal for a man who habitually wore spectacles".

¹⁰⁴⁴ *CRC/C/SR.1852*, pp. 4-5, punto 26; p. 5, punti 29 e 30; *CAT/C/SR.1220*, p. 4, punto 9; *CAT/C/SR.1223*, p. 3, punto 9; p. 6, punti 21 e 25; p. 7, punto 35. Risulta chiaro quanto detto da mons. Silvano Maria Tomasi, Osservatore Permanente della Santa Sede a Ginevra dal 2003 al febbraio 2016: "The former Papal Nuncio, Archbishop Wesolowski, would be prosecuted in the Vatican itself, because he was a citizen of the Vatican City State. If found guilty, he would be punished accordingly".

¹⁰⁴⁵ *CRC/C/SR.1853*, p. 4, punti 30-31. Sul tema, in via più generale giova riportare la sintesi delle parole di mons. Tomasi, sulle iniziative che vanno ad interessare i sacerdoti imputati di aver commesso abusi sessuali sui minori. *CAT/C/SR.1223*, p. 3, punti 11-13: "The Holy See made every effort to conduct ecclesiastical proceedings in the case of clerics against whom credible accusations of sexual abuse of minors had been made in territories outside the Vatican City State, without prejudice to proceedings that might be launched in the State in which the person was resident. In such cases, the Congregation for the Doctrine of the Faith applied the Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* in conjunction with the 1983 Code of Canon Law. Where allegations appeared to be well founded, the local bishop forwarded all necessary information to the Congregation and expressed his opinion on measures to be taken. The bishop could act to protect children by restricting the activities of any priest in his diocese before, during and after any canonical proceeding. The Congregation could authorize the local bishop to conduct a judicial penal

In merito al secondo aspetto, preme sottolineare come determinati temi costituiscano una costante in pressoché tutti i procedimenti visionati.

Si segnalano, dunque, le molteplici osservazioni - evidenziate dai *Treaty Body* - sui ritardi (rispetto alle scadenze prestabilite) con cui la Sede Apostolica ha abitualmente provveduto al deposito della documentazione necessaria alle ordinarie verifiche¹⁰⁴⁶; osservazioni che hanno visto la puntuale replica della Sede Apostolica, la quale ha invitato a tenere conto delle proprie specificità¹⁰⁴⁷ e dei fisiologici tempi di adeguamento successivi alle novelle legislative del 2013¹⁰⁴⁸.

Importanti *leitmotiv*, inoltre, sono stati quelli imperniati sulle differenze tra l'enclave suindicata e la Santa Sede; rilievi interessanti, soprattutto nella

trial or an administrative penal trial. Appeals against the outcome of such trials could be lodged with a tribunal of the Congregation. The ruling by Cardinals who were members of the Congregation was final.

Where priests admitted their guilt, the bishop was authorized to issue a decree prohibiting or restricting their public ministry, against which priests could appeal before the Congregation. The most severe penalty was dismissal. In especially serious cases, the Congregation could request that the Pope issue a decree of 'ex officio' dismissal from the clerical state, against which there was no canonical remedy. Accused priests who admitted their guilt could request leave to return to the lay state. Since 2004, more than 3,400 credible allegations of sexual abuse of minors had been referred to the Congregation for the Doctrine of the Faith. They referred largely to cases dating back as far as the 1950s. As a result, 848 clerics had been dismissed and other disciplinary measures had been applied in more than 2,500 other cases.

The Holy See, through the Pontifical Commission for the Protection of Minors and programmes being implemented by national bishops' conferences, was committed to assisting other States parties in fulfilling their obligations under the Convention. Clerical and lay staff of Catholic hospitals, schools, orphanages and other institutions were subject to the jurisdiction of those States".

¹⁰⁴⁶ CERD/C/SR.2394, p. 3, punto 9.

¹⁰⁴⁷ CRC/C/VAT/2, p. 4, punto 8.

¹⁰⁴⁸ CAT/C/SR.1223, p. 2, punto 2. "[T]he State party had submitted its initial report late because it had needed time to study the implications of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment for the Holy See and to reform its Criminal Code accordingly. The report had been submitted when the reform process was nearing completion".

misura in cui si sono delineati i limiti territoriali dell'efficacia delle statuizioni pattizie e della conseguente responsabilità internazionale¹⁰⁴⁹.

Le delegazioni papali, frequentemente interrogate sul punto, hanno mirato a porre in risalto come gli effetti normativi scaturenti dai singoli trattati siano vincolanti ed indirizzati al solo Stato della Città del Vaticano, non potendo la Sede Apostolica - pertanto - rispondere dei crimini commessi dai membri del clero e dai lavoratori delle istituzioni cattoliche diffuse nel mondo¹⁰⁵⁰.

Continuando, all'apprezzamento per le modifiche intervenute con i *Motu Proprio* di Papa Francesco¹⁰⁵¹, sono state corrisposte - non di rado - delle

¹⁰⁴⁹ *Presentation of the XVI-XXIII Periodic Reports of the Holy See to the Committee on the Convention on the Elimination of Racial Discrimination*, p. 3, punto 4; *CERD/C/SR.2395*, p. 3, punto 9; *CERD/C/SR.2394*, p. 3, punto 10. *Presentation of the Initial Periodic Report of the Holy See to the Committee on the Convention against Torture*, p. 3: “[c]olloquial references to the Holy See as the ‘Vatican’ can be misleading. In this sense, the Holy See, as mentioned, globally encourages basic principles and authentic human rights recognized in the CAT, while implementing it within the territory of Vatican City State in harmony with the Interpretative Declaration”.

¹⁰⁵⁰ *Ivi*, p. 6. “[T]he moral voice of the Holy See, while promoting and defending all authentic human rights, reaches the members of the Catholic Church in an attempt to foster an interior conversion of hearts to love God and one’s neighbor. This love, in turn, should overflow into good practices at the local level in accordance with the laws of States. It should be stressed, particularly in light of much confusion, that the Holy See has no jurisdiction - as that term is understood also under article 2.1 of the Convention - over every member of the Catholic Church. The Holy See wishes to reiterate that the persons who live in a particular country are under the jurisdiction of the legitimate authorities of that country and are thus subject to the domestic law and the consequences contained therein. State authorities are obligated to protect, and when necessary, prosecute persons under their jurisdiction. The Holy See exercises the same authority upon those who live in Vatican City State in accordance with its laws. Hence, the Holy See, in respecting the principles of autonomy and sovereignty of States, insists that the State authority, which has legitimate competency, act as the responsible agent of justice in regard to crimes and abuses committed by persons under their jurisdiction”.

SEGRETERIA DI STATO - SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, *Nota verbale n. 4322/14/RS*, pp. 3-4, punto 9: “the Holy See wishes to underline that the treaty body has plunged into canon law, which is a juridical system, which is a juridical system, however, not equivalent to that of States. In other words, only the laws of the territory of Vatican City State are comparable to those of other States Parties to the Convention. (...) d) That penal canon law provides certain sanctions for breaches concerning the public order of the ecclesial society (e.g. dismissal from the clerical state, penances) means it ‘differs greatly from State criminal law and [is] not intended to usurp or otherwise interfere with them or with State civil actions’”.

¹⁰⁵¹ *CAT/C/VAT/CO/1*, pp. 1-2, punto 5; *CERD/C/VAT/CO/16-23*, p. 2, punto 5; *CRC/C/VAT/CO/2*, p. 2, punto 5.

critiche relative alle direttive ecclesiali in materia di aborto e, più genericamente, di accesso ai *reproductive health services*. In plurime circostanze, infatti, i tre Comitati di controllo hanno evidenziato che gli insegnamenti dottrinali in merito al diniego di procedere all'interruzione della gravidanza (soprattutto in relazione a casi-limite¹⁰⁵²) comporterebbero delle gravi violazioni delle convenzioni e dei protocolli in esame¹⁰⁵³.

Più volte, inoltre, gli esperti hanno invitato la Sede Apostolica a rimuovere le dichiarazioni e le riserve apposte agli accordi¹⁰⁵⁴, e (si pensi al dettato dell'art. 14 CERD) a consentire a singoli individui o a gruppi di individui sottoposti alla sua giurisdizione, di poter presentare petizioni e denunce agli organismi di controllo¹⁰⁵⁵.

Non sono mancate, al contempo, raccomandazioni affinché la Santa Sede provveda a divenire parte di quei trattati sui diritti umani, ai quali - finora - non ha prestato la propria adesione¹⁰⁵⁶.

V'è da segnalare, da ultimo, come i rappresentanti pontifici abbiano reiteratamente rilevato delle anomalie a proposito dell'interpretazione, fornita dai *Treaty Body*, di alcune espressioni contenute nelle convenzioni, o di sostantivi talvolta finanche non presenti a livello testuale¹⁰⁵⁷. Profili

¹⁰⁵² I componenti dei comitati, tra gli episodi citati nella documentazione, fanno riferimento a stupri e a gravidanze forzate, di minori di nove e dieci anni, avvenute in Brasile e in Nicaragua. Cfr. *CRC/C/SR.1853*, pp. 6-7, punti 57-58.

¹⁰⁵³ *Ivi*, p. 3, punti 16-21; *CAT/C/SR.1220*, p. 3, punto 8.

¹⁰⁵⁴ *CRC/C/SR.1852*, p. 3, punto 10. Si riporta, al riguardo, una significativa risposta di mons. Tomasi, riportata in: *CAT/C/SR.1223*, p. 2, punto 3. "The Convention had been signed for the territory of the Vatican City State. No other State party had objected to the Interpretative Declaration made by the Holy See upon its accession to the Convention. It had been the understanding of the Holy See that it would be bound by the terms of the Convention as interpreted by the Vienna Convention on the Law of Treaties, and that its obligations thereunder could be modified only by an additional protocol or amendments expressly accepted by States parties".

¹⁰⁵⁵ *CERD/C/SR.2394*, p. 3, punto 10; *CERD/C/VAT/16-23*, pp. 14-15, punti 42-43.

¹⁰⁵⁶ *CRC/C/SR.1852*, p. 3, punto 14. V. *infra*, par. 4.4.4..

¹⁰⁵⁷ *CERD/C/VAT/16-23*, p. 5, punto 5: "It is worth emphasizing that the terms 'gender' and 'intersectionality' are not found in the text of the Convention acceded to by the Holy

esegetici innovativi, questi, che - nell'opinione vaticana - trascenderebbero le finalità e gli scopi degli accordi ratificati¹⁰⁵⁸.

4.4.4. La mancata adesione della Sede Apostolica ad alcuni trattati sui diritti umani. Il caso della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità.

“[S]embra a tuttoggi insoluta una contraddizione abbastanza evidente tra la partecipazione e l'adesione della Santa Sede ad una molteplicità di convenzioni e trattati internazionali, e l'assenza rispetto ad altre convenzioni, soprattutto (ma non soltanto) relative alla tutela di diritti fondamentali della persona”¹⁰⁵⁹.

Una contraddizione, quella segnalata dal Prof. Cardia, posta in evidenza da una nota della Commissione dei diritti dell'uomo del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU (7 giugno 2000), dalla quale è emerso che la Sede Apostolica non ha ancora ratificato¹⁰⁶⁰:

- il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966;

See. Moreover, the topic of women is addressed in a separate and distinct international instrument, namely the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”. SEGRETERIA DI STATO - SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, *Nota verbale n. 4322/14/RS*, pp. 6-7, punti 16-17. “The Holy See is concerned about the lack of respect for the text of a treaty, which has been carefully drafted by States Parties, including the Holy See itself (the fourth State Party to ratify the CRC). In this regard, the Holy See (...) has duly noted the introduction of new terms or principles by the Committee, which in its marks a departure from the ordinary meaning of the words in the text. (...) [T]hese particular expressions are the subject matter of much debate on the international level, and certainly, have not been agreed to or otherwise accepted by the Holy See”.

¹⁰⁵⁸ CRC/C/SR.1853, p. 9, punto 74: “The Holy See did not want to become embroiled in ideological definitions (...)”.

¹⁰⁵⁹ C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, op. cit., p. 316.

¹⁰⁶⁰ Cfr. T. HAJDU, *La partecipazione della Santa Sede alla tutela internazionale dei diritti dell'uomo*, op. cit., p. 59. Nel documento citato veniva indicata anche la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), successivamente ratificata dalla Santa Sede, in data 26 giugno 2002.

- il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, approvato nella medesima data;
- la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna, del 18 dicembre 1979;
- la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 18 dicembre 1990;
- i Protocolli facoltativi ai Patti del 1966.

Non può quindi farsi mistero - *a fortiori* ove si tenga conto che gli accordi menzionati possono considerarsi quali pietre miliari nel sistema di salvaguardia dei diritti umani - che talune delle scelte compiute dalla diplomazia vaticana appaiano sovente come ingiustificate, persino all'interno del mondo cattolico.

Ne discende, dunque, l'esigenza di fornire dei ragguagli di carattere scientifico sul punto in esame.

Al riguardo, preme sottolineare che - pur non avendo aderito a trattati internazionali che a prima vista ben collimerebbero con le proprie finalità - la Santa Sede, abitualmente, si mostra comunque a favore della gran parte degli assunti contenuti in tali documenti (potendosi pertanto parlare di vere e proprie "adesioni implicite")¹⁰⁶¹.

Nello stesso tempo ed alla luce di quanto appena esposto, inoltre, può dedursi come il rifiuto di ratificare i citati strumenti convenzionali non equivalga ad una rigida negazione *tout-court* dei valori ivi promossi, ma al più consegua ad un'opposizione su specifiche impostazioni ermeneutiche di fondo; impostazioni che la Sede Apostolica ritiene non superabili nemmeno mediante l'apposizione di riserve e di dichiarazioni interpretative.

¹⁰⁶¹ *Ibidem*; C.F. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, op. cit., p. 57.

A titolo esemplificativo, può risultare particolarmente utile l'analisi concernente la mancata partecipazione della Santa Sede alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006.

Nel caso di specie, la delegazione vaticana aveva attivamente ed a lungo collaborato alla redazione del documento, riuscendo peraltro a far inserire espliciti riferimenti al rispetto del diritto alla vita e all'importanza della famiglia per i disabili.

Ciononostante, la menzione nel testo definitivo - agli articoli 23 e 25 - dei diritti afferenti alla c.d. "pianificazione familiare" e alla "salute sessuale e riproduttiva", ha portato la Sede Apostolica a non sottoscrivere l'accordo¹⁰⁶². Le locuzioni indicate, infatti, avrebbero potuto aprire (per lo meno nelle valutazioni compiute negli uffici dei Palazzi Apostolici) a spiragli legislativi *pro-choice*¹⁰⁶³, in netta antitesi - tra l'altro - rispetto alle previsioni sancite negli articoli 10 (diritto alla vita), 15 (diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti) e 16 (diritto a

¹⁰⁶² Cfr. C. MARZEN, *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, op. cit., pp. 680-681.

¹⁰⁶³ Si riporta il testo della *Dichiarazione della Santa Sede in merito all'adozione della Convenzione sulla protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone disabili*, 1 febbraio 2007, reperibile online sul sito: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2007/02/01/0052/00141.html>.

"[R]egarding article 25 on health, and specifically the reference to sexual and reproductive health, the Holy See understands access to reproductive health as being a holistic concept that does not consider abortion or access to abortion as a dimension of those terms. Moreover, we agree with the broad consensus that has been voiced in this chamber and the *travaux préparatoires* that this article does not create any new international rights and is merely intended to ensure that a person's disability is not used as a basis for denying a health service. However, even with this understanding, we opposed the inclusion of such a phrase in this article, because in some countries reproductive health services include abortion, thus denying the inherent right to life of every human being, also affirmed by article 10 of the Convention. It is surely tragic that, wherever fetal defect is a precondition for offering or employing abortion, the same Convention created to protect persons with disabilities from all discrimination in the exercise of their rights, may be used to deny the very basic right to life of disabled unborn persons. For this reason, and despite the many helpful articles this Convention contains, the Holy See is unable to sign it".

non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti) dello stesso accordo¹⁰⁶⁴.

Ciò detto, è noto come siffatta decisione abbia generato un diffuso clamore¹⁰⁶⁵, soprattutto in virtù del fatto che gli Stati tradizionalmente vicini alla Santa Sede - in materia di bioetica - hanno egualmente proceduto alla ratifica della convenzione¹⁰⁶⁶.

Sul tema risultano indicative le riflessioni emerse dallo scambio di opinioni - protrattosi nei primi mesi del 2007 - tra alcuni dei principali esponenti italiani delle associazioni di rappresentanza delle persone disabili e l'allora Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (il quale ebbe modo di rispondere alle sollecitazioni pervenutegli, anche a nome del cardinale Segretario di Stato).

A tal proposito, grazie alle parole del cardinale Javier Lozano Barragán, si sono potute meglio delineare le ragioni del perché la Sede Apostolica abbia

¹⁰⁶⁴ Il testo della Convenzione, tradotto dalla Prof.ssa Maria Rita Saulle, è reperibile online sul sito:

<https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf>.

¹⁰⁶⁵ Clamore per certi versi comprensibile, nella misura in cui le motivazioni di tale opzione non sono state divulgate o lo sono state in termini limitati. Sul punto può risultare interessante quanto dichiarato dalla Prof.ssa Scaraffia, voce critica dalla spiccata sensibilità ecclesiale, in: L. SCARAFFIA, *Quando la corsa alle vittime oscura la realtà*, in *L'Osservatore Romano*, 9-10 dicembre 2008. "La Chiesa cattolica, per il suo rifiuto di accettare documenti proposti al voto delle Nazioni Unite, è stata sottoposta a pesanti critiche, accusata di non appoggiare nemmeno una Convenzione sui disabili che dovrebbe migliorare la loro vita quotidiana e l'accettazione da parte della società. Sarebbe quindi colpevole, per molti, di avere infierito su gruppi sociali deboli e perseguitati. Un'immagine negativa, quindi, del tutto contraria a quella di istituzione caritatevole e attenta a difendere i più deboli che emerge da buona parte della sua storia. La spiegazione delle vere motivazioni che hanno obbligato la Chiesa a non aderire a queste proposte - che contenevano molti elementi positivi, ma insieme ad altri inaccettabili per la morale cattolica, come la possibilità di aborto per i disabili - alla fine non è stata quasi considerata".

¹⁰⁶⁶ I Paesi in questione hanno ritenuto sufficiente ciò che si è asserito, in sede negoziale, a proposito dell'interpretazione che sarà data al testo della Convenzione. Cfr. *"Salute riproduttiva": e il Vaticano non sottoscrive la Convenzione ONU sui disabili*, 18 dicembre 2006, reperibile online sul sito:

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/info-1774028292.html.

preferito non aderire alla convenzione, e sono state offerte spiegazioni in merito alla scelta di non apporre delle riserve¹⁰⁶⁷.

In ogni caso, tuttavia, a testimoniare il generale apprezzamento verso il Trattato sui diritti delle persone con disabilità (a prescindere, quindi, dalla mancata ratifica), è da rilevare come in più circostanze la Santa Sede si sia espressa, su tale atto, in termini positivi. Significativo può pertanto dirsi quanto affermato da Radio Vaticana in relazione al suddetto accordo, definito come un “passo importante sulla via delle pari opportunità per i 650 milioni di disabili del mondo (...)”¹⁰⁶⁸.

¹⁰⁶⁷ “[L]’apposizione di riserve non è sufficiente per esprimere le eventuali obiezioni della Santa Sede ad un testo giuridico internazionale. Infatti le riserve apposte ad un trattato hanno valore esclusivamente per lo Stato che le formula, nel senso che costituiscono eccezioni nell’applicazione di parti di esso valide nella sola giurisdizione del soggetto che le pone, senza effetto in altre giurisdizioni. Nei casi in cui esistano serie obiezioni sui contenuti di parti di un trattato, solo la non adesione può esprimere pienamente il doppio aspetto, giuridico e morale, della posizione della Santa Sede. La ratifica di una nuova Convenzione con riserve da parte della Santa Sede, come suggerisce la FISH, equivarrebbe ad offrire una cauzione morale all’insieme del testo giuridico, acconsentendo a che altrove, rispetto allo Stato della Città del Vaticano, l’articolo 25 venga applicato con criteri diversi, comprensivi, addirittura, dell’accesso all’aborto. Di fronte ad una Convenzione che non può condividere pienamente, la Santa Sede ha altri mezzi, oltre che la ratifica, per darle appoggio a livello di Chiesa universale. Così ha fatto con la Dichiarazione del 13 dicembre 2006, in cui ha chiaramente detto che la Convenzione per molti dei suoi aspetti è lodevole, pur non potendo, con grande rammarico, offrire una cauzione morale al testo nel suo insieme. A quei Paesi che decideranno di firmare e ratificare, la Santa Sede ha chiesto che appongano precise riserve così da escludere ogni riferimento all’aborto, sia come diritto che come modalità e metodo della salute riproduttiva”. La lettera con cui il cardinale Barragán ha risposto alle osservazioni di Pietro Barbieri, Luisella Bosisio Fazzi e di Giampiero Griffò, è contenuta in *La Santa Sede risponde alla FISH*, 30 marzo 2007, reperibile online sul sito:

<http://www.superando.it/2007/03/30/la-santa-sede-risponde-alla-fish/>.

¹⁰⁶⁸ *Diritti dei disabili, il Vaticano non firma la convenzione Onu. “Era previsto”*, in *Corriere della Sera*, 2 dicembre 2008.

CONCLUSIONI

Pur senza pretesa di esaustività, la disamina compiuta ha permesso di ottenere dei preziosi riscontri, ove si guardi ai quesiti posti quale premessa all'elaborato.

L'indagine sull'attività internazionale della Santa Sede, infatti, ha offerto numerose risultanze che consentono di fornire un migliore inquadramento di un tema che si è confermato di stringente attualità e di pregnante valore scientifico.

In primo luogo, è stato possibile rilevare la multiforme espressione dell'argomento trattato, per il cui studio è stato indispensabile effettuare, passo dopo passo, congiunte analisi pluridisciplinari.

Se ne è ricavato un lavoro che ha palesato l'inestricabile convergenza di circostanze e considerazioni di vario tipo, che non avrebbero potuto pienamente dare luce alla materia in esame, qualora fossero state enunciate singolarmente ed in un'ottica monodimensionale.

In secondo luogo, si è potuto constatare come - soprattutto in rapporto alla questione della soggettività internazionale della Santa Sede - la prassi quotidianamente prodotta in seno alla Comunità delle Nazioni, ha fornito le risposte più convincenti a quelle ataviche disquisizioni, dal marcato approccio speculativo, che talvolta si sono dimostrate inconsistenti alla prova dei fatti.

Al riguardo, si è evidenziato come oggi - pur presentando finalità del tutto atipiche rispetto agli altri attori dell'ordinamento internazionale - la Sede Apostolica si mostri pienamente inserita in un contesto sovranazionale, al quale prende parte - salvo sporadiche ed esplicite eccezioni - in conformità agli indirizzi generali e seguendone i comuni dettami normativi.

D'altra parte, si è avuto modo di appurare che proprio le peculiarità che hanno contrassegnato (specie tra il 1870 e il 1929) l'azione diplomatica della Santa Sede, hanno contribuito a scardinare la concezione della soggettività internazionale improntata ai crismi di Westfalia ed ineludibilmente ancorata alla monoliticità statuale. Una concezione alla quale, fuor di dubbio, si è a lungo attenuta la medesima Sede Apostolica, e che ha condotto alla creazione - statuita nel Trattato Lateranense - dello Stato della Città del Vaticano.

In merito alla partecipazione papale alle attività di carattere multilaterale, si è potuto poi osservare come la diplomazia pontificia si interfacci ordinariamente con i complessi meccanismi congeniti a tale importante settore dell'odierno vissuto internazionalistico. Relazioni, queste, definibili come pacifiche, ma che - per lo meno fino alla seconda metà degli anni Cinquanta del Novecento - avevano incontrato non episodiche difficoltà e titubanze, tanto a livello internazionale, quanto in seno alla stessa Curia Romana.

Sull'argomento, si sono quindi scansionate le varie ipotesi riguardanti il titolo di partecipazione della Santa Sede nei *fora* internazionali, e - per di più - si è affrontata l'analisi di ulteriori e recenti sviluppi, non approfonditi in dottrina.

È il caso della proposta formulata, nel 2011, dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, allo scopo di dare vita ad un'autorità pubblica mondiale dotata di competenze regolamentari in materia economica e finanziaria; o, ancora, si può fare riferimento alla decisione - datata 31 ottobre 2012 - del "King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue" (KAICIID), di attribuire alla Santa Sede l'originale *status* di "Founding Observer".

Studiando, inoltre, l'evoluzione storica della presenza papale nelle organizzazioni intergovernative attualmente operanti, così come nelle conferenze e nelle convenzioni multilaterali cui nel tempo la Sede Apostolica ha prestato la propria adesione, si è verificato che l'agire internazionalistico di quest'ultima - pur non trascurando la problematicità del dato reale - si è sempre connotato di una insopprimibile matrice etica ed ideale, che si corrobora nel Magistero ecclesiale e che non di rado è stata fonte di non placide disparità di vedute.

In particolare, a proposito della tutela dei diritti umani, si è potuto rilevare come - soprattutto guardando agli ultimi anni - non siano mancati accesi scambi dialettici tra i Comitati di controllo istituiti per il vaglio dello stato di attuazione delle disposizioni pattizie vigenti in materia, ed i rappresentanti pontifici chiamati a fornire appositi chiarimenti.

Da ultimo, si è posto in risalto come - a prender vita dall'inizio del Pontificato di Papa Francesco - la Santa Sede stia provando a riesercitare quel ruolo di assoluta centralità nelle dinamiche internazionali, che l'aveva resa protagonista nella seconda metà del secolo scorso.

A tal proposito, merita di essere menzionato l'incontro - tenutosi il 12 febbraio 2016 - tra Papa Bergoglio ed il Patriarca ortodosso di Mosca, Kirill; un colloquio dalla grande valenza politica, basti semplicemente pensare alla *location* cubana individuata per lo storico abbraccio ecumenico.

Nello stesso tempo, preme sottolineare il coinvolgimento - negli ultimissimi mesi - di rappresentanti vaticani, nel difficile tentativo di dirimere la crisi politica interna in Paesi quali la Colombia ed il Venezuela.

Una fase di rinnovata "espansione" nello scenario geopolitico globalizzato - quella appena illustrata - che sta vedendo la Sede Apostolica impegnata in un non scontato adeguamento dell'ordinamento vaticano e di quello canonico, alle invasive regolamentazioni scaturite - in via più o meno diretta - da alcuni organismi internazionali.

Si può dunque affermare che la Santa Sede si trova oggi immersa in un cadenzato processo di riforme, che risulta ancora in atto e che prospetta interessanti interrogativi per il futuro prossimo.

Emblematici, sul punto, possono dirsi gli incontri del Consiglio dei Cardinali che coadiuvano il Papa nella rimodulazione degli assetti dei dicasteri curiali; incontri che - tra il 12 ed il 14 settembre 2016 - hanno avuto significativamente ad oggetto, *inter alia*, lo stesso servizio diplomatico pontificio.

BIBLIOGRAFIA

Manuali, monografie ed opere generali

ALTBUCH M., *Le divin, l'Etat et le droit international: essai sur l'apport de la pensée biblique et du religieux dans la construction du droit international contemporain*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2013.

ARA A., *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa, 14 marzo 1848. Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato Pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Giuffrè, Milano, 1966.

ARNALDI G., *Le origini dello Stato della Chiesa*, Utet, Torino, 1987.

ARRIETA J.I., *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, EDUSC, Roma, 2009.

BALLADORE PALLIERI G., *Il Diritto Ecclesiastico Internazionale*, Fratelli Bocca, Torino 1927.

BALLADORE PALLIERI G., *Il Diritto Ecclesiastico Internazionale*, Cedam, Padova, 1940.

BARAVELLI A., *L'Italia liberale*, Archetipolibri, Bologna, 2007.

BARBERINI G., *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Giappichelli, Torino, 1996.

BARBERINI G., *Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok: introduzione allo studio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, Giappichelli, Torino, 1998.

BARBERINI G., *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Il Mulino, Bologna, 2007.

BARBERINI G., *Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki*, Cantagalli, Siena, 2010.

BARBERINI G. - CANONICO M., *Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013.

BARBERINI G. - CANONICO M., *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 2013.

BLET P., *Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège dès origines à l'aube du XIX siècle*, Archivio vaticano, Città del Vaticano, 1982.

BRACCI M., *Italia S. Sede e Città del Vaticano*, Cedam, Padova, 1931.

BROWNLIE I., *Principles of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

BUONOMO V., *I diritti umani nelle relazioni internazionali: la normativa e la prassi*, Mursia, Milano, 1997.

CANCLINI M., *L'arbitrato Pontificio*, Tipografia Casa Divina Provvidenza, Como, 1918.

CANSACCHI G.P., *Il Papa e la Società delle Nazioni*, Fratelli Bocca, Torino, 1929.

CARAVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Il Mulino, Bologna, 2007.

CARDIA C., *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996.

CARDIA C., *Il governo della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 2002.

CARDIA C., *Principi di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2002.

CARDIA C., *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010.

CARDINALE I.E., *Le Saint Siège et la diplomatie - Aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale*, Desclée, Paris, 1962.

CARDINALE I.E., *The Holy See and the International Order*, Colin Smythe, Gerrards Cross, 1976.

CARON P.G., *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. Chiesa e Stato dall'avvento del cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. II.

CARRASCOSA COSO A., *La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperacion en Europa: Helsinki-Ginebra-Helsinki*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1991.

CASAROLI A., *Nella Chiesa per il mondo. Omelie e discorsi*, Rusconi, Milano, 1987.

CASULA C.F., *Domenico Tardini (1888-1961). L'azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre*, Studium, Roma, 1988.

CASUSCELLI G., *Concordati, intese, e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano 1974.

CATALANO G., *Problematica giuridica dei concordati*, Giuffrè, Milano, 1963.

CATALANO G., *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1989.

CATALANO G., *I concordati tra storia e diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992.

CIPROTTI P., *Diritto Ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1991.

CLEMENTI F., *Città del Vaticano*, Il Mulino, Bologna, 2009.

COLOMBO SACCO DI ALBIANO U., *Giovanni Paolo II sulla scena del mondo: magistero sociale, dialogo e diplomazia*, Edizioni Paoline, Milano, 2004.

CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2010.

CONSORTI P., *L'avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio*, PLUS, Pisa, 2004.

CORTONESI A., *Il medioevo. Profilo di un millennio*, Carocci, Roma, 2014.

CURTI GIALDINO C., *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Giappichelli, Torino, 2014.

D'AVACK P.A., *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, Casa Editrice Poligrafica Universitaria, Firenze, 1936.

D'AVACK P.A., *Trattato di Diritto Canonico*, Giuffrè, Milano, 1980.

D'ORMESSON W., *The Papacy*, Hawthorn Books, New York, 1964.

DALLA TORRE G., *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiese e Comunità Politica*, A.V.E., Roma, 2007.

DALLA TORRE G., *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014.

DE MARCHI G., *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1957.

DI CARPEGNA FALCONIERI T., *Cola di Rienzo*, Salerno Editrice, Roma, 2002.

DI NOLFO E., *Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

DONATI D., *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Cedam, Padova, 1930.

DUQUESNE L., *I primi tempi dello Stato Pontificio*, Einaudi, Torino, 1947.

FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2007.

FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II.

FAUCHILLE P., *Traité de Droit International Public*, Rosseau, Paris, 1922.

FELDKAMP M.F., *La diplomazia Pontificia*, Jaca Book, Milano, 1998.

FERLITO S., *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988.

FERRARA P., *Religioni e relazioni internazionali. Atlante teopolitico*, Città Nuova, Roma, 2014.

FERRARA P., *Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2016.

FINOCCHIARO F., *Diritto Ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 2015.

FOCARELLI C., *Schemi delle lezioni di Diritto Internazionale*, Morlacchi, Perugia, 2003.

FOCARELLI C., *Diritto Internazionale*, Cedam, Padova, 2012.

FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, V&P, Milano, 2003.

FUMAGALLI CARULLI O., *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Libertà dello Stato e libertà delle chiese*, V&P, Milano, 2006.

GALLINA E., *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica*, Studium, Roma, 1967.

GANCI M., *La Santa Sede e le Convenzioni sui diritti umani. Ipotesi di adattamento del Diritto Canonico al Diritto Internazionale*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2006.

GARZIA I., *La Questione Romana durante la I Guerra*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1981.

GHEBALI V.Y., *La diplomatie de la detente: la CSCE, d'Helsinki a Vienne (1973-1989)*, Bruylant, Bruxelles, 1989.

GIARNIERI E., *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU*, Giappichelli, Torino, 2008.

GIOBBIO A., *Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica*, Tipografia vaticana, Roma, 1899-1904.

GRAZIANO M., *Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2014.

HAJDU T., *La partecipazione della Santa Sede alla tutela internazionale dei diritti dell'uomo*, s.n., Roma, 2005.

HILGEMAN W., *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano: origine ed evoluzione*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012.

IODICE A., *Alle radici dell'Europa unita. Il contributo dei cattolici democratici in Italia*, Guida, Napoli, 2002.

JEMOLO A.C., *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1959.

JEMOLO A.C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1963.

JEMOLO A.C., *Chiesa e Stato in Italia. Dall'unificazione ai giorni nostri*, Einaudi, Torino, 1977.

JEMOLO A.C., *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Giuffrè, Milano, 1982.

KARTALOV K.P., *Diplomazia pontificia. La Santa Sede nelle relazioni internazionali durante il Pontificato di Giovanni Paolo II*, Za bukvite-O Pismeneh', Sofia, 2009.

KEMPF F., *Il primo Medioevo: progressivo distacco da Bisanzio, l'epoca carolingia, gli Ottoni e la riforma gregoriana (8-12 sec.)*, Jaca Book, Milano, 1992.

LABOA J.M., *La Chiesa e la modernità. L'ottocento*, Jaca Book, Milano, 2003.

LABOA J.M., *La storia dei Papi: tra il regno di Dio e le passioni terrene*, Jaca Book, Milano, 2007.

LANZA A., *La Santa Sede e le Conferenze della Pace dell'Aja del 1899 e 1907*, Lateran University Press, Roma, 2002.

LARICCIA S., *Diritto Ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1986.

LEZIROLI G., *Relazioni fra Chiesa Cattolica e potere politico: la religione come limite del potere. Cenni storici*, Giappichelli, Torino, 1998.

LICASTRO A., *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2012.

LINGUA G., *La posizione giuridica e l'apporto della Santa Sede nelle Conferenze di codificazione del diritto diplomatico*, Theses ad lauream in iure canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 1992.

MAHN-LOT M., *Bartolomeo de Las Casas e i diritti degli indiani*, Jaca Book, Milano, 1998.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione: aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966.

MARTINA G., *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni*, Morcelliana, Brescia, 1993-1995.

MATERNINI ZOTTA M.F., *Osservazioni sulla sovranità della Santa Sede nel campo internazionale*, Queriniana, Brescia, 1974.

MELLONI A., *Il Conclave. Storia dell'elezione del Papa*, Il Mulino, Bologna, 2005.

MENEGUZZI ROSTAGNI C., *L'organizzazione internazionale tra politica di potenza e cooperazione*, Cedam, Padova, 2000.

MENOZZI D., *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, Il Mulino, Bologna, 2012.

MEZZADRI L., *La Rivoluzione Francese e la Chiesa*, Città Nuova, Roma, 2004.

MIELE M., *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Giuffrè, Milano, 1937.

MUSSELLI L., *Storia del Diritto Canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Giappichelli, Torino, 2007.

NEGRO S., *Vaticano minore*, Hoepli, Milano, 1936.

NICHOLSON J., *Usa e Santa Sede. La lunga strada*, Trenta giorni, Roma, 2002.

NUCCITELLI N., *Le fondement juridique des rapports diplomatiques entre le S. Siège et les N.U. (Contribution à l'études de la souveraineté et de la indépendance)*, Pedone, Paris, 1956.

OLIVERI M., *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982.

PARKER G., *La Guerra dei Trent'Anni*, Vita e pensiero, Milano, 1994.

PARO G., *The Right of Papal Legation*, Catholic University of America, Washington, 1947.

PASTORELLI P., *La Santa Sede e l'Europa centro-orientale nella seconda metà del Novecento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

PETRONCELLI HÜBLER F., *Chiesa Cattolica e comunità internazionale*, Jovene, Napoli, 1989.

PIOLA A., *La Questione Romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano*, Giuffrè, Milano, 1969.

PONTIFICIA COMMISSIONE *JUSTITIA ET PAX*, *La Chiesa e i diritti dell'uomo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1975.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2013.

PUENTE EGIDO J., *Personalidad internacional de la Ciudad del Vaticano*, Consejo superior de investigaciones científicas-Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1965.

QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Liguori, Napoli, 1968.

QUIRICO G., *Il Vaticano e la guerra*, Luigi Buffetti Editore, Roma, 1921.

RICCARDI A., *Il Vaticano e Mosca (1940-1990)*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

RONZITTI N., *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli, 2007.

RUSSO L., *Il diritto allo sviluppo nell'attività internazionale delle organizzazioni internazionali e l'apporto della Santa Sede*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1993.

SALVATORELLI L., *La politica della Santa Sede dopo la guerra*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1937.

SANTUS I., *Il contributo della Santa Sede al Diritto Internazionale*, Cedam, Padova, 2012.

SCADUTO F., *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1889.

SCHIOPPA L., *L'arbitrato pontificio*, Giannini, Napoli, 1896.

SINAGRA A. - BARGIACCHI P., *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009.

SODERINI E., *Arbitrati e mediazioni papali*, Tipografia Befani, Roma, 1885.

SORDI M., *I cristiani e l'Impero Romano*, Jaca Book, Milano, 2011.

SPINELLI L., *La Chiesa e gli Stati alla luce del Concilio Vaticano II: riflessioni sui principi conciliari sotto il profilo giuridico*, Stem, Modena, 1969.

SPINELLI L., *Diritto Ecclesiastico. Parte Generale*, UTET, Torino, 1987.

SQUICCIARINI D., *Nunzi apostolici a Vienna*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1998.

ULLMANN W., *Il Papato nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

VIVANTI C., *Le guerre di religione nel Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

WAGNON H., *Concordats et Droit International*, Duculot, Gembloux, 1935.

WALLACE R.M.M., *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 2005.

Contributi in opere collettanee ed articoli di riviste

Cronaca contemporanea. Cose Italiane, in *La Civiltà Cattolica*, 1906, vol. IV, pp. 359-361.

Cronaca contemporanea. Cose Romane, in *La Civiltà Cattolica*, 1906, vol. IV, pp. 609-610.

Diritti umani e fede cristiana, in *La Civiltà Cattolica*, 1988, IV, pp. 417-428.

Il contributo della Santa Sede alla Conferenza di Rio de Janeiro, in *La Civiltà Cattolica*, 1992, III, pp. 3-16.

La Santa Sede e l'Europa, in *La Civiltà Cattolica*, 1972, I, pp. 367-381.

La Santa Sede e la Conferenza del Cairo su "popolazione e sviluppo". La preparazione: la Bozza del "Programma di Azione", in *La Civiltà Cattolica*, 1995, II, pp. 221-232.

La Santa Sede e la Conferenza del Cairo su "popolazione e sviluppo". Lo svolgimento: il "Programma di Azione", in La Civiltà Cattolica, 1995, II, pp. 335-348.

Quale lotta al terrorismo? Cinque anni dopo l'11 settembre 2001, in La Civiltà Cattolica, 2006, IV, pp. 105-113.

Spina, Giuseppe, reperibile online sul sito: www.treccani.it.

Validità della diplomazia pontificia (Conferenza tenuta da mons. G. Benelli), in La Civiltà Cattolica, 1972, II, pp. 268-278.

ABDULLAH Y., The Holy See at United Nations Conference: State or Church?, in Columbia Law Review, 96, 1996, 7, pp. 1835-1875.

ACERBI A., Libertà religiosa e diritti dell'uomo nel pensiero cristiano moderno, in AA. VV., Diritti dell'uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica, Vita e pensiero, Milano, pp. 108-127.

ADOLPHE J., "Gender" Wars at the United Nations, in Ave Maria Law Review, 11, 2012, pp. 1-31.

AIMONE BRAIDA P.V., L'ufficio dei rappresentanti del Romano Pontefice (nel decimo anniversario del Motu Proprio di Paolo VI "Sollicitudo omnium ecclesiarum", promulgato il 24 giugno 1969), in Apollinaris, 52, 1979, pp. 175-199.

ALICINO F., I diritti umani nel mondo globale. Tradizioni religiose, tradizioni costituzionali e Mare nostrum, in ID. (a cura di), I diritti umani nel mondo globale. Tradizioni religiose, tradizioni costituzionali e Mare nostrum, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 11-107.

ALISON MCINTOSH C. - FINKLE J.L., The Cairo Conference on Population and Development: A New Paradigm?, in Population and Development Review, 21, 1995, 2, pp. 223-260.

ALVAREZ. D., The Professionalization of the Papal Diplomacy Service (1909-1967), in The Catholic Historical Review, 75, 1989, pp. 233-248.

AMBROSINI A., Niccolò II, in Enciclopedia dei Papi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. II, pp. 172-177.

ANDRETTA S., *Clemente XI*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1982, vol. XVI, pp. 1-21.

ANDRIANO V., *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali*, in AA. VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1980, vol. IV, pp. 431-446.

ANZILOTTI D., *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli accordi del Laterano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 165-176.

ANNIBALE S., *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede dal 1870 ad oggi. Attività internazionale: ingerenza o non ingerenza?*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2009, 2-3, pp. 153-214.

APEDDU A., *L'arbitrato internazionale ed il Papa*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliari*, IX, 1895, pp. 363-377.

APOLLIS G., *La médiation internationale du Pape Jean-Paul II dans l'affaire du Canal de Beagle*, in D'ONORIO J.B. (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, pp. 323-360.

ARAUJO R.J., *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, in *Catholic University Law Review*, 50, 2001, pp. 291-359.

ARAUJO R.J. - LUCAL J.A., *A Forerunner for International Organizations: the Holy See and the Community of Christendom - with Special Emphasis on the Medieval Papacy*, in *Journal of Law and Religion*, 20, 2004-2005, 2, pp. 305-350.

ARANGIO RUIZ G. JR., *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 24-28.

ARANGIO RUIZ G. JR., *On the Nature of the International Personality of the Holy See*, in *Revue Belge de Droit International*, 29, 1996, pp. 354-369.

ARMANDO D., *Pacca, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, vol. LXXX, pp. 39-45.

ARMELLINI T., *Stato e Chiesa nella Repubblica Romana del 1849*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1928, pp. 8-26.

ARMELLINI T., *Stato e Chiesa nel secondo conflitto di Napoleone con la Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1931, pp. 488-505.

ASTORRI R., *La politica concordataria di Giovanni Paolo II: tra nuovi modelli formali e ruolo delle Conferenze Episcopali*, in TALAMANCA A. - VENTURA M. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 11-46.

ASTORRI R., *La politica concordataria della Santa Sede dopo il Concilio Vaticano II*, in DE LEONARDIS M. (a cura di), *Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea*, EDUCatt, 2014, pp. 303-320.

AZARA L., *La Santa Sede e il sistema delle Nazioni Unite*, in MONTEFERRANTE L. - NOCILLA D. (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, pp. 135-157.

AZARA L., *Sicurezza, cooperazione internazionale e diritti umani. Il contributo di Agostino Casaroli*, in TOSI L. (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra Fredda*, Cedam, Padova, 2013, pp. 497-527.

BADIALI G., *In tema di personalità internazionale della Santa Sede*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 119-122.

BALLADORE PALLIERI G., *La sovranità temporale della Santa Sede e i trattati del Laterano*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. II, pp. 1-11.

BARBERINI G., *La partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, in FERRARI S. - SCOVAZZI T. (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, pp. 149-192.

BARBERINI G., *Distensione e cooperazione in Europa. La Conferenza di Vienna*, in *Aggiornamenti sociali*, 40, 1989, 5, pp. 373-386.

BARBERINI G., *La rilevanza del fattore religioso nella politica internazionale. Riflessioni su recenti avvenimenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, pp. 275-287.

BARBERINI G., *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, Aggiornamento I, pp. 1-15.

BARBERINI G., *I concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orientale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, 1, pp. 49-71.

BARBERINI G., *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, 2, pp. 405-446.

BARBERINI G., *La politica europea della Chiesa cattolica da Pio XII ad oggi*, in LEZIROLI G. (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 85-122.

BARBERINI G., *L'attività diplomatica della Santa Sede*, in PILLITU P.A. (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Aracne Editrice, Roma, 2007, vol. II, pp. 1-20.

BARBERINI G., *Mons. Casaroli nella politica internazionale*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, luglio 2007, pp. 1-60.

BARBERINI G., *Russia zarista, Unione Sovietica comunista e Santa Sede*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, novembre 2010, pp. 1-45.

BARBERINI G., *Riflessioni sull'origine e sul significato dell'art. 24 del Trattato Lateranense*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, dicembre 2010.

BARBERINI G., *Principi di diritto internazionale nella teologia cattolica*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, gennaio 2012, pp. 1-20.

BARBERINI G., *Ordenamiento internacional (perspectiva eclesial del)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. V, pp. 782-791.

BARBERINI G., *La grande Europa di Giovanni Paolo II*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, novembre 2014, pp. 1-13.

BARBERINI G., *La Santa Sede e la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, reperibile online sul sito: www.statoecheiese.it, dicembre 2014, pp. 1-14.

BARILLARO D., *Relazioni con gli ordinamenti sovranazionali e influsso sulla normativa canonica*, in *La norma en el derecho canonico (Pamplona, 10-15*

octubre 1976), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 641-652.

BATHON M.N., *The Atypical Status of the Holy See*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 34, 2001, pp. 597-632.

BEDOUELLE G., *Conciliarismo*, in *Dizionario di Storia della Chiesa*, Esd, Bologna, 1997, pp. 70-71.

BELGIORNO DE STEFANO M.G., *La Chiesa cattolica e i diritti fondamentali dell'uomo e del cristiano*, in BARBERINI G. (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Università degli studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. II, pp. 975-987.

BELLINI P., *Excidium Urbis (Chiesa, Impero, Barbari in un'età di transizione)*, in ID., *Saeculum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 3-53.

BENIGNI R., *La neutralità della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, CCXXII, 2002, 2, pp. 243-351.

BERTAGNA B., *Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1982, I, pp. 102-159.

BERTONE T., *Interreligious Dialogue as a Path of Peace*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 15-22.

BERTONE T., *La diplomazia pontificia e la libertà religiosa*, in GLENDON M.A. - ZACHER H.F. (edited by), *Universal Rights in a World of Diversity: the Case of Religious Freedom. Proceedings of the 17th plenary session, 29 April-3 May 2011*, Pontificia Academia scientiarum socialium, Vatican City, 2012, pp. 607-618.

BETTANINI A.M., *Internunzio*, in *Nuovo digesto italiano*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1938, vol. XVII, pp. 62-63.

BETTANINI A.M., *I concordati dell'età dell'assolutismo*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. I, pp. 213-251.

BETTETINI A., *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1996, 3-4, pp. 714-734.

BETTETINI A., *Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla libertà religiosa*, in RANDAZZO S. (a cura di), *Religione e diritto romano (la cogenza del rito)*, Libellula, Lecce, 2014, pp. 35-42.

BIFFI F., *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, in CONCETTI G. (opera collettiva diretta da), *I diritti umani. Dottrina e prassi*, A.V.E., Roma, 1982, pp. 199-243.

BOLOGNINI F., *Santa Sede (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1989, vol. XLI, pp. 277-288.

BONET NAVARRO J., *El decanato del cuerpo diplomático y la precedencia de los legados pontificios*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1997, 4, pp. 867-893.

BORDONALI S., *L'assedio di Gaeta del 1860 ed i suoi riflessi sulla caduta del potere temporale del Papa nei commenti della diplomazia britannica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, I, pp. 330-353.

BORRUSO P., *L'Onu, la pace e il terzo mondo nella politica internazionale della Santa Sede*, in TOSI L. (a cura di), *In dialogo. La diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra Fredda*, Cedam, Padova, 2013, pp. 473-496.

BROUILLET A., *La médiation du Saint-Siège dans le différend entre l'Argentine et le Chili sur la zone australe*, in *Annuaire française de droit international*, 25, 1979, pp. 47-73.

BRUCCULERI A., *Un precursore italiano della Società delle Nazioni*, in *La Civiltà Cattolica*, 1926, I, pp. 395-405.

BUNCH C. - FRIED S., *Beijing '95: Moving Women's Human Rights from Margin to Center*, in *The University of Chicago Press*, 22, 1996, 1, pp. 200-204.

BUONOMO V., *Santa Sede e C.S.C.E. da Helsinki a Madrid*, in BIFFI F. (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, pp. 721-729.

BUONOMO V., *La Segreteria di Stato. Competenze nella "funzione" diplomatica*, in BONNET P.A. - GULLO C. (a cura di), *La Curia Romana nella*

Costituzione apostolica Pastor Bonus, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 177-188.

BUONOMO V., *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, in *Ius ecclesiae*, VIII, 1996, pp. 3-33.

BUONOMO V., *The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and Practice*, in *Civitas et Iustitia*, 2004, 2, pp. 7-40.

BUONOMO V., *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, pp. 671-688.

BUONOMO V., *Vatican*, in ROBBERS G. (edited by), *Encyclopedia of World Constitutions*, Facts on file, New York, 2007, vol. III, pp. 1006-1011.

BUONOMO V., *Globalizzazione e carità: questioni giuridiche*, in MIÑAMBRES J. (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 345-375.

BUONOMO V., *La Santa Sede e i concordati nella prospettiva dell'integrazione europea*, in DA COSTA GOMES M.S. (ed.), *O Direito Concordatário: natureza e finalidades*, Universidade Catolica Editora, Lisboa, 2008, pp. 21-45.

BUONOMO V., *Convenios Internacionales (adhesión de la Santa Sede a)*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. II, pp. 721-725.

BUONOMO V., *Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en)*, in *Diccionario General de Derecho Canonico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. V, pp. 831-835.

BUONOMO V., *Introduzione*, in BERTONE T., *La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 31-67.

BUONOMO V., *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, 4, 2015, pp. 13-70.

CAFFIERO M., *Pio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 492-509.

CALAMIA A.M., *La soggettività dello Stato Città del Vaticano rispetto all'Unione Europea. Prospettiva internazionalistica*, in BANI E. - CONSORTI P. (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 99-109.

CAMARERO SUAREZ V. - ZAMORA CABOT F.J., *Apuntes sobre la Santa Sede y el Tratado de Empresas y Derecho Humanos*, in *GLOSSAE. European Journal of Legal History*, 12, 2015, pp. 184-205.

CANSACCHI G., *Neutralità*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, vol. XX, pp. 1-2.

CAPITANI O., *Benedetto IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. II, pp. 138-147.

CAPITANI O., *Gregorio VII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. II, pp. 188-212.

CAPRILE G., *La diplomazia pontifica e i suoi compiti*, in *La Civiltà Cattolica*, II, 1972, pp. 164-166.

CAPRILE G., *La Santa Sede e gli organismi internazionali*, in *La Civiltà Cattolica*, 1982, II, pp. 403-414.

CARDIA C., *Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Paolo II*, in CARDIA C. (a cura di), *Vaticano e Santa Sede*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 7-64.

CARDIA C., *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, XI, 1999, pp. 301-343.

CARDIA C., *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive). Prima parte: fondamento e sviluppo storico del primato*, in *Ius ecclesiae*, XXIII, 2011, pp. 33-56.

CARDIA C., *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, reperibile online sul sito: www.statoechiese.it, giugno 2016, pp. 1-17.

CASAROLI A., *La Santa Sede e la Comunità Internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, XXIX, 1974, pp. 595-611.

CASAROLI A., *La Santa Sede fra tensioni e distensione*, in *La Civiltà Cattolica*, 1978, I, pp. 259-273.

CASAROLI A., *Il Papato e le sfide del mondo moderno*, in SCHULZ W. - FELICIANI G. (a cura di), *Vitam impendere vero - Studi in onore di Pio Ciprotti*, Lateran University Press, Roma, 1986, pp. 33-43.

CASTAÑO J.M., *¿Puede la Iglesia formar parte de la ONU?*, in AA. VV., *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del congresso internazionale del diritto canonico Roma, 14-19 gennaio 1970*, Giuffrè, Milano, 1972, vol. II, pp. 295-323.

CASTELLARI G., *Santa Sede*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libraia, Milano, 1905, vol. XXXIII, pp. 512-692.

CASULA C.F., *Le Segreterie di Stato tra le due guerre*, in DE ROSA G. - CRACCO G. (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 417-428.

CATALANO G., *Arbitrato pontificio*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1958, vol. II, pp. 994-1001.

CATALANO G., *La natura giuridica dei concordati nella moderna dottrina*, in AA. VV., *La institution concordataria en la actualidad*, Salamanca, 1971, pp. 27-45.

CATALANO G., *Osservazioni su problemi di dinamica concordataria*, in BERLINGÒ S. - CASUSCELLI G. (a cura di), *Stato democratico e regime pattizio. Atti dell'incontro di studio: Messina, 6-7 giugno 1975*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 121-136.

CATALANO G., *Il significato dei Patti Lateranensi e del concordato con il Reich Germanico*, in AA. VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Giuffrè, Milano, 1978, vol. IV, pp. 141-160.

CATALANO G., *Concordato ecclesiastico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1981, Appendice II, pp. 286-305.

CATALANO G., *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, vol. VII, pp. 1-8.

CATALANO G., *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1992, 1, pp. 3-33.

CAVALLI F., *Spiritualità di fini e di metodi della diplomazia pontificia*, in *La Civiltà Cattolica*, 1963, I, pp. 131-144.

CAVALLI F., *Il Motu Proprio “Sollicitudo omnium ecclesiarum” sull’ufficio dei Rappresentanti Pontifici*, in *La Civiltà Cattolica*, 1969, III, pp. 34-43.

CAVANA P., *Le rôle international du Saint-Siège et la défense de la liberté religieuse et des droits humains*, reperibile online sul sito: www.statoechiese.it, settembre 2008, pp. 1-13.

CAVANA P., *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l’Italia e l’Unione europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2015, 2, pp. 265-305.

DE CHERENTENAY P., *Fine della “guerra fredda” tra Cuba e Usa*, in *La Civiltà Cattolica*, 2015, I, pp. 451-463.

CHECCHINI A., *La natura giuridica della Città del Vaticano e del “Trattato” lateranense*, in *Rivista di diritto internazionale*, 22, 1930, pp. 196-211.

CHECCHINI A., *Qualificazione giuridica ed evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa (Valutazioni critiche e principi costruttivi)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1961, 1, pp. 189-283.

CHELI G., *La place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales*, in D’ONORIO J.B. (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, pp. 87-100.

CHENAUX P., *Le Saint-Siège et la communauté européenne (1965-1990)*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 57-66.

CHENAUX P., *Le Saint Siège et les organisations internationales: le rôle du père de Riedmatten o.p.*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, Studium, Roma, 1992, pp. 106-112.

CHILÀ A., *Dall’Organizzazione dell’Unità Africana all’Unione Africana*, in AA. VV., *Africana Miscellanea di studi extraeuropei*, ETS, Pisa, 2002, pp. 77-85.

CHRISTIANSEN D., *La difesa della libertà religiosa. La cristianofobia*, in *La Civiltà Cattolica*, 2005, I, pp. 449-462.

CIPROTTI P., *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, in *Concilium*, 1970, 8, pp. 79-90.

CIPROTTI P., *La posizione internazionale della Santa Sede alla luce di recenti documenti inediti*, in *La Comunità Internazionale*, XXIX, 1974, pp. 411-427.

CIPROTTI P., *Note sparse sulla precedenza dei rappresentanti diplomatici della Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1987, I, pp. 240-249.

CIPROTTI P., *Frammenti di diritto diplomatico*, in AA. VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. I, pp. 353-368.

COGNASSO F., *Crociate*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XII, pp. 8-18.

COHEN S.A. - RICHARDS C.L., *The Cairo Consensus: Population, Development and Women*, in *International Family Planning Perspectives*, 20, 1994, 4, pp. 150-155.

COMPOSTA D., *I diritti dell'uomo nel pensiero cristiano fino alla scolastica*, in AA. VV., *Diritti dell'uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica*, Vita e Pensiero, Milano, 1983, pp. 51-83.

CONDORELLI M., *Concordati e libertà della Chiesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1968, 1, pp. 226-287.

CONDORELLI O., *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in *Diritto e Religioni*, 2011, 2, pp. 450-486.

CONSORTI P., *Peace and Interreligious Dialogue*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 218-223.

CONSORTI P., *Il Vaticano e l'Europa fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro*, in *Politica del diritto*, XLII, 2011, 4, pp. 505-538.

CONSORTI P., *Le riforme economiche di papa Francesco*, in BANI E. - CONSORTI P. (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino. Bologna, 2015, pp. 7-31.

COPPOLA R., *Processo di globalizzazione e indebitamento estero nella posizione della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 163-172.

COPPOLA R., *Chiesa cattolica, libertà di religione e pace nel mondo*, reperibile online sul sito: www.statoecliese.it, febbraio 2007, pp. 1-17.

COPPOLA R., *“Debito internazionale” e violazione dei diritti umani nella prospettiva del Diritto Canonico*, in TALAMANCA A. - VENTURA M. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 223-236.

CORRAL C. - ELMISI ILARI D., *Universalità ed espansione dell’attuale politica concordataria della Santa Sede*, in *Periodica de re canonica*, 2004, 1, pp. 93-124.

COSTANTINI C., *La Santa Sede e la cooperazione internazionale per la pace. Conferenza tenuta a Roma presso la sede della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale in Palazzetto di Venezia, il 19 dicembre 1955*, Tip. Imperi, Roma, 1955, pp. 1-22.

CREPALDI G., *Le Conseil Pontifical “Justice et Paix”*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, pp. 117-123.

CZERNY M., *A un anno dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani*, in *Aggiornamenti sociali*, 45, 1994, 9-10, pp. 605-618.

D’AGOSTINO F., *Benedetto XVI e l’Europa*, in *Iustitia*, 2006, 4, pp. 385-396.

D’ARIENZO M., *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Magistero ecclesiastico*, reperibile online sul sito: www.statoecliese.it, febbraio 2009, pp. 1-16.

D’AVACK P.A., *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell’Italia e degli Stati esteri*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1929, pp. 382-390.

D’AVACK P.A., *Chiesa cattolica (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1960, vol. VI, pp. 942-961.

D’AVACK P.A., *Chiesa cattolica (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1960, vol. VI, pp. 961-975.

D’AVACK P.A., *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. VIII, pp. 441-471.

D’AVACK P.A., *Libertà religiosa*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1974, vol. XXIV, pp. 595-607.

D'AVACK P.A., *Santa Sede*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1976, vol. XVI, pp. 496-526.

D'AVACK P.A., *Patti Lateranensi*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1982, vol. XXXII, pp. 456-479.

D'ONORIO J.B., *Le Saint-Siège et le droit international*, in ID. (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, pp. 9-62.

DALLA TORRE G., *Santa Sede e Comunità Internazionale (considerazioni su due recenti monografie)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, pp. 419-438.

DALLA TORRE G., *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, vol. XXXII, pp. 1-13.

DALLA TORRE G., *Concordati dell'ultimo mezzo secolo*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 673-678.

DALLA TORRE G., *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 2005, 1, pp. 35-77.

DALLA TORRE G., *Le radici cristiane dell'Europa. Il ruolo della Chiesa dalla Rivoluzione francese alla "Rerum novarum"*, in LEZIROLI G. (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 67-84.

DALLA TORRE G., *L'Eglise catholique et la politique internationale du Saint-Siège*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 152-163.

DALLA TORRE G., *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II*, reperibile online sul sito: www.statoechiase.it, giugno 2012, pp. 1-21.

DAQUANO C., *La Spagna e la Questione Romana: dalla presa di Roma alla Conciliazione*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CCXXVII, 2007, 3, pp. 433-489.

DE ECHEVERRIA L., *Funciones de los Legados del Romano Pontifice*, in *Revista española de derecho canónico*, XXIVA, 1969, pp. 573-636.

DE JONG A., *Concordati e diritto internazionale. Loro valore e influenza*, in *Concilium*, 1970, 8, pp. 124-133.

DE LA ROCHERE J., *L'affaire du canal de Beagle (sentence rendue par la Reine d'Angleterre le 22 avril 1977)*, in *Annuaire française de droit international*, 23, 1977, pp. 408-435.

DE MONTCLOS C., *Le Saint Siège et l'Europe*, in D'ONORIO J.B. (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, pp. 137-161.

DE MONTCLOS C., *La Papauté et l'émergence du Tiers Monde*, in BONNEFOUS E. - FOYER J. - D'ONORIO J.B. (sous la direction de), *La Papauté au 20. siècle: colloque de la Fondation Singer-Polignac*, Cerf-Fondation Singer-Polignac, Paris, 1999, pp. 89-121.

DE RIEDMATTEN H., *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in *Concilium*, 1970, 8, pp. 91-112.

DE ROSA G., *Benedetto XV*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 608-617.

DELOGU P., *Gregorio II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, vol. LIX, pp. 129-133.

DELOGU P., *Leone III*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, vol. LXIV, pp. 487-499.

DIAS N., *Roman Catholic Church and International Law*, in *Sri Lanka Law Journal*, 13, 2001, pp. 107-135.

DIENA G., *La Santa Sede e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 177-187.

DUPRÈ THESEIDER E., *Scisma*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XXXII, pp. 178-183.

DUPRÈ THESEIDER E., *Bonifacio VIII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1971, vol. XII, pp. 146-170.

ESPALIÙ BERDUD C., *La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX*, in AA. VV., *Europa de las regiones y humanismo*

cristiano. *Actas del VIII simposio de Historia de la Iglesia en España y América*, Obra Social y Cultural Cajasur, Cordova, 1999, pp. 221-246.

ESPOSITO B., *Il Diritto Internazionale tra passato e futuro: l'apporto della Dottrina cattolica e di Giovanni Paolo II. Una proposta concreta per la sua evoluzione*, in *Angelicum*, 81, 2004, pp. 175-211.

ESPOSITO B., *Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con il Diritto internazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83*, in *Angelicum*, 83, 2006, pp. 397-449.

FAGGIOLI M., *La politica estera della Santa Sede*, in *Il Mulino*, 2006, 6, pp. 1137-1146.

FECI S., *Pio V*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 160-180.

FELICIANI G., *I vescovi e l'Europa*, in *Nuova Antologia*, 1980, 2, pp. 91-97.

FELICIANI G., *Il ruolo delle Conferenze episcopali nella politica internazionale della Santa Sede*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 123-127.

FELICIANI G., *Gli episcopati nuovi protagonisti delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati*, in *Periodica de re canonica*, 2000, 4, pp. 661-680.

FELICIANI G., *Santa Sede, Conferenze Episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea. Introduzione al tema*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2008, 3-4, pp. 525-530.

FELICIANI G., *La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI*, reperibile online sul sito: www.statoechiese.it, aprile 2011, pp. 1-13.

FELICIANI G., *Il ruolo delle Conferenze Episcopali nelle relazioni internazionali della Santa Sede. Convegno Internazionale di Studio 'Fede e Diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea'*. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 6 marzo 2013, in *Jus*, 2013, 2, pp. 201-210.

FELICIANI G., *Il diritto pubblico ecclesiastico nell'attuale magistero pontificio*, reperibile online sul sito: www.statoechiese.it, aprile 2013, pp. 1-18.

FERLITO S., *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1985, 1-2, pp. 60-97.

FERLITO S., *Santa Sede e politica internazionale (Riflessioni metodologiche a proposito di due recenti convegni)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1990, 4, pp. 554-582.

FERRARI S., *La S. Sede, Israele e la Questione di Gerusalemme (1943-1984)*, in *Storia contemporanea*, 1985, 1, pp. 139-158.

FERRARI S., *Diritto ecclesiastico e diritto internazionale*, in FERRARI S. - SCOVAZZI T. (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, pp. 11-25.

FERRARI S., *La Santa Sede e lo "status" di Gerusalemme*, in *Aggiornamenti sociali*, 40, 1989, 11, pp. 717-734.

FERRARI S., *Le Saint-Siège, l'Etat d'Israël et les lieux saints de Jérusalem*, in D'ONORIO J.B. (sous la direction de), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf-Cujas, Paris, 1989, pp. 301-321.

FERRARI S., *La Santa Sede e la questione di Gerusalemme*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 103-116.

FERRARI S., *S. Sede, Israele e la Questione di Gerusalemme*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 65, 1998, pp. 382-390.

FERRARI S., *I concordati di Giovanni Paolo II: spunti (problematici) per una sintesi*, in *Quaderni di Politica Ecclesiastica*, 1999, 1, pp. 173-181.

FILIBECK G., *Il diritto allo sviluppo nel magistero della Chiesa*, in *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, 1992, 1, pp. 38-45.

FILIBECK G., *L'intervento umanitario in tempo di guerra, tra le ambiguità della politica e le incertezze del diritto, nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *Iustitia*, 1995, 2, pp. 125-137.

FILIBECK G., *I diritti della persona alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Iustitia*, 1997, 1, pp. 223-228.

FILIBECK G., *L'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 12, 1999, 1, pp. 27-35.

FILIPAZZI A., *Le rappresentanze pontificie dalla fine della II Guerra Mondiale ad oggi*, in *Ius Ecclesiae*, XIV, 2002, pp. 713-750.

FILIPAZZI A., *Tre modalità di sovranità territoriale della Santa Sede: dallo Stato Pontificio alla Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, pp. 123-130.

FLICK M., *La Pontificia Accademia Ecclesiastica nel rinnovamento conciliare*, in *La Civiltà Cattolica*, 1968, I, pp. 526-534.

FLORY M., *Paul VI et les organisations internationales*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, Studium, Roma, 1992, pp. 96-105.

FOIS P., *La revisione dei concordati alla luce di recenti sviluppi della disciplina applicabile ai trattati internazionali*, in AA. VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico. Atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico. Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 949-973.

FORMICA M., *I rapporti fra i Borbone di Francia e la Santa Sede sulla Questione di Avignone e del Contado Venassino*, in *Studi storici*, 31, 1990, 4, pp. 1017-1039.

FUCCILLO A., *La convenzione monetaria Scv/Ue e la concorrente sovranità finanziaria di Italia e Vaticano*, in BANI E. - CONSORTI P. (a cura di), *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 129-149.

FUMAGALLI CARULLI O., *L'Europa e la sfida delle culture*, in *Studi cattolici*, 1986, fasc. 308, pp. 563-568.

FUMAGALLI CARULLI O., *Costituzione europea, radici cristiane e Chiese*, reperibile online sul sito: www.olir.it, gennaio 2005, pp. 1-23.

FUMAGALLI CARULLI O., *La libertà religiosa. Magistero della Chiesa Cattolica, normativa internazionale, violazione della prassi, dialogo interreligioso*, in *Ius Ecclesiae*, XXII, 2010, pp. 385-404.

GALLOTTI C.F., *Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione)*, Università degli studi di Firenze. Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze, 2003, pp. 5-59.

GÄNSWEIN G., *Diritto naturale, Religione e Stato di diritto. I discorsi di Benedetto XVI a Berlino e Londra alla luce del suo pensiero teologico*, reperibile online sul sito: www.fondazioneratzinger.va, 2014.

GARZIA I., *Le origini dell'art.15 del patto di Londra*, in *Storia e Politica*, 1975, 4, pp. 525-549.

GARZIA I., *La diplomazia vaticana e il problema dell'assetto postbellico*, in RICCARDI A. (a cura di), *Pio XII*, Laterza, Roma-Bari, 1984, pp. 211-264.

GEFAELL P., *Il ristabilimento del Patriarcato Latino di Gerusalemme (1847) e la vicenda del rappresentante diplomatico della Santa Sede presso la Porta Ottomana*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2000, 1, pp. 196-217.

GHERRO S., *Santa Sede, Conferenze episcopali, Christifideles e concordati*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1986, 1, pp. 55-72.

GIANNINI A., *Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1959, 1, pp. 42-64.

GIOVANNETTI G., *Globalizzazione*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2006, Appendice 7, pp. 124-127.

GLASIUS M., *Expertise in the Cause of Justice: Global Civil Society Influence on the Statute for an International Court*, in GLASIUS M. - KALDOR M. - ANHEIER H.K. (edited by), *Global Civil Society Yearbook 2002*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 137-168.

GORINO CAUSA M., *Diplomazia pontificia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1960, vol. V, pp. 659-663.

GRACE E., *Il futuro della solidarietà europea e la Dichiarazione Schuman*, in *La Civiltà Cattolica*, 2016, III, pp. 350-362.

GRAHAM R.A., *La Santa Sede e l'“Anschluss” austriaco*, in *La Civiltà Cattolica*, 1988, III, pp. 354-364.

GRAZIANI E., *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1964, vol. XII, pp. 601-606.

GREPPI E., *Diritti umani e diritto internazionale umanitario*, in PINESCHI L. (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 801-821.

HERR T., *Analisi dell'influsso tedesco sulla Rerum novarum*, DE ROSA G. (a cura di), *I tempi della "Rerum novarum"*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 61-76.

HESTON E.L., *Papal Diplomacy: Its Organization and Way of Acting*, in GURIAN W. - FITZSIMON M.A. (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1954, pp. 33-47.

HILARIE Y.M., *Paul VI et l'Europe*, in AA. VV., *Paul VI et la vie internationale*, Studium, Roma, 1992, pp. 66-75.

HOLTZMANN W., *Rhens*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XXIX, p. 192.

IBÀN I.C., *I concordati dell'Europa meridionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, 1, pp. 37-47.

IGNESTI G., *Cordovani, Felice (in religione Mariano)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, vol. XXIX, pp. 35-39.

ILARI V., *La "Terza Guerra Mondiale a pezzi"*, in *Limes*, 2016, 2, pp. 69-74.

JANNACCONE C., *La natura giuridica del Concordato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1928, pp. 284-312.

JANNACCONE C., *La personalità giuridica internazionale della Chiesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1930, pp. 381-443.

JEMOLO A.C., *La Santa Sede soggetto di diritto internazionale*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1925, 1, pp. 427-428.

JEMOLO A.C., *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 188-196.

JOBLIN J., *La Chiesa e i diritti umani: quadro storico e prospettive future*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, II, pp. 326-341.

JOBLIN J., *L'Eglise et l'Ordre International*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 164-184.

KOENIG H.C., *The Popes and Peace in the Twentieth Century*, in GURIAN W.- FITZSIMON M.A. (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1954, pp. 48-68.

KRUKOWSKI J., *The Juridical Personality of the Church in relations to the State*, in *Studia Canonica*, 1980, 1-2, pp. 377-389.

KUNZ J.L., *The Status of the Holy See in International Law*, in *American Journal of International Law*, 46, 1952, 2, pp. 308-314.

LA MANTIA C., *La Santa Sede e la politica estera italiana all'inizio della seconda guerra mondiale*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 1983, 1, pp. 670-687.

LAJOLO G., *Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, in *La scuola cattolica*, 97, 1969, pp. 205-231.

LARIVERA L., *Religioni e relazioni internazionali*, in *La Civiltà Cattolica*, 2011, I, pp. 188-197.

LARIVERA L., *Rio 20*, in *La Civiltà Cattolica*, 2012, III, pp. 316-325.

LE TORNEAU D., *La mission ad extra des représentants pontificaux*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, pp. 485-507.

LEBEAUPIN A., *El papel de la Santa Sede en la contrucción de la nueva Europa*, in CASTAÑEDA P. - COCIÑA ABELLA M.J. (coord.), *Europa de las regiones y humanismo cristiano. Actas del VIII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Sevilla, 12 de mayo de 1997*, Obra Social y Cultural Cajasur, Cordoba, 1999, pp. 177-184.

LEVILLAIN P., *La Papauté entre guerre et paix*, in BONNEFOUS E. - FOYER J. - D'ONORIO J.B. (sous la direction de), *La Papauté au 20. Siècle : colloque de la Fondation Singer-Polignac*, Cerf-Fondation Singer-Polignac, Paris, 1999, pp. 41-61.

LEVILLAIN P., *Introduction*, in CARRERE D'ENCAUSSE H. - LEVILLAIN P. (sous la direction de), *Nations et Saint Siege au 20. Siècle*, Fayard, Paris, 2003, pp. 7-14.

LILLO P., *Le materie miste nei protocolli internazionali concordatari*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CCXXXIV, 2014, 2, pp. 239-270.

LIZIER A., *Lotario I*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XXI, pp. 515-516.

MACHELON J.P., *Organisations internationales (le Saint Siège et les)*, in P. LEVILLAIN (sous la direction de), *Dictionnaire Historique de la Papauté*, Fayard, Paris, 1994, pp. 1227-1232.

MAGGIONI B., *Il fondamento dei diritti dell'uomo nella Rivelazione*, in AA. VV., *Diritti dell'uomo e società internazionale. Atti del 52° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica*, Vita e Pensiero, Milano, 1983, pp. 18-33.

MALECZEK W., *Innocenzo III*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. II, pp. 326-350.

MALUWA T., *The Holy See and the Concept of International Legal Personality: Some Reflections*, in *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 19, 1986, 1, pp. 1-26.

MALUWA T., *The Treaty-Making Capacity of the Holy See in Theory and Practice: A Study of the Jus tractum of a Non-State Entity*, in *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 1986, 2, pp. 155-174.

MAMBERTI D., *Considerazioni "non diplomatiche" sui rappresentanti pontifici*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, pp. 183-189.

MAMBERTI D., *La protezione del diritto di libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008, pp. 55-64.

MANZANARES J., *La Iglesia ante los organismos internacionales. El hecho y su sentido*, in *Revista española de derecho canónico*, LII, 1995, pp. 191-215.

MARCHESI G., *Preoccupazione del papa per il progetto di documento dell'ONU su popolazione e sviluppo*, in *La Civiltà Cattolica*, 1994, III, pp. 173-182.

MARCHESI G., *"Costruire ponti di pace". L'assillo costante di Giovanni Paolo II*, in *La Civiltà Cattolica*, 2004, I, pp. 169-178.

MARCHESI G., *Il nuovo statuto della Santa Sede all'ONU*, in *La Civiltà Cattolica*, 2004, IV, pp. 580-589.

MARCHETTO A., *Pace e impero, con cenno all'Erga migrantes Caritas Christi*, reperibile online sul sito: www.vatican.va, 2006.

MARESCA A., *La Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche*, in *La Comunità Internazionale*, XVI, 1961, pp. 247-273.

MARESCA A., *La diplomazia multilaterale e il principio della libertà religiosa*, in BIFFI F. (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del 5° colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984*, Libreria editrice lateranense, Roma, 1985, pp. 715-720.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Le "Guarentigie Pontificie". Significato di un centenario*, in *Il Risorgimento*, 1972, 2, pp. 85-97.

MARGIOTTA BROGLIO F., *I concordati di Paolo VI*, in AA. VV., *Paul VI et la modernité dans l'Eglise: actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 2-4 juin 1983)*, Ecole française de Rome, Rome, 1984, pp. 479-528.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1989, vol. III, pp. 1-12.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Il papa e la guerra. Nuovi orientamenti dottrinali sul diritto di intervento "umanitario"*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 59, 1992, pp. 499-512.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Les politiques concordataires*, in CARRERE D'ENCAUSSE H. - LEVILLAIN P. (sous la direction de), *Nations et Saint Siege au 20. Siècle*, Fayard, Paris, 2003, pp. 95-105.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 71, 2004, pp. 555-563.

MARGIOTTA BROGLIO F., *La Cité du Vatican et l'Union Européenne*, in TALAMANCA A. - VENTURA M. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 337-350.

MAROTTA S., *L'occupazione di Roma e della Città Leonina: rapporti tra Santa Sede e autorità italiane dal 20 settembre alla vigilia del plebiscito del 2 ottobre 1870*, in *Cristianesimo nella storia*, 31, 2010, 1, pp. 33-74.

MAROTTA S., *Questione Romana*, in A. MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia: chiese, società, Stato (1861-2011)*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, vol. I, pp. 641-654.

MARTENS K., *The Position of the Holy See and Vatican City State in International Relations*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 83, 2006, pp. 729-766.

MARTIN I., *Presenza della Chiesa presso gli Stati*, in *Concilium*, 1970, 8, pp. 113-123.

MARTIN DE AGAR J.T., *Passato e presente dei concordati*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 613-660.

MARTINA G., *Gregorio XVI*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 546-559.

MARTINA G., *Pio IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 560-574.

MARTINI A., *La diplomazia della Santa Sede e la Pontificia Accademia Ecclesiastica*, in *La Civiltà Cattolica*, 1951, II, pp. 372-386.

MARTINI A., *La Questione Romana e il mancato invito della S. Sede per la prima conferenza dell'Aja nel 1899*, in *La Civiltà Cattolica*, 1962, I, pp. 221-235.

MARTINO R.R., *Pacem in Terris. La posizione della Chiesa sulla pace*, reperibile online sul sito: www.pcgp.it, marzo 2003.

MARTINO R.R., *La Santa Sede e la promozione della pace*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 72, 2005, pp. 3-12.

MARTINO R.R., *Les objectifs du Saint-Siège: personne humaine, justice et paix*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 23-32.

MARTINOT-LAGARDE P., *Dialogo tra religioni e ONU per lo sviluppo umano. Una storia lunga un secolo*, in *Aggiornamenti sociali*, 67, 2016, 2, pp. 143-151.

MARZEN C., *The Holy See's Worldwide Role and International Human Rights: Solely Symbolic?*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 2010, 86, pp. 659-683.

MELLONI A., *La politica internazionale della Santa Sede negli anni Sessanta*, in *Passato e Presente*, 58, 2003, pp. 69-98.

MELLONI A., *La politica estera del Vaticano e l'arrivo di Papa Francesco al pontificato*, in *Atlante geopolitico 2014*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, p. 907.

MELNIK R.A., *Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 2, pp. 365-398.

MELNIK R.A., *Pontifical Legation to the United Nations (Seconda parte)*, in *Periodica de re canonica*, 2009, 3, pp. 517-564.

MENEGUZZI ROSTAGNI C., *Il Vaticano e la costruzione europea (1948-1957)*, in DI NOLFO E. - RANEIRO R.H. - VIGEZZI B. (a cura di), *L'Italia e la politica di potenza (1950-60)*, Marzorati, Settimio Milanese, 1992, pp. 143-172.

MENEGUZZI ROSTAGNI C., *La Santa Sede e l'ONU*, in BEDESCHI MAGRINI A. (a cura di), *L'Italia e l'ONU: esperienze e prospettive*, Cedam, Padova, 1997, pp. 47-74.

MENEGUZZI ROSTAGNI C., *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali: un approccio storiografico*, in MUGNAINI M. (a cura di), *Stato, Chiesa e relazioni internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 248-270.

MENGOZZI P., *Sovranità della Chiesa e ordine internazionale*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CCXXXII, 2012, 2, pp. 227-241.

MESSINEO A., *Comunità mondiale e autorità mondiale*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - CIVILTÀ CATTOLICA (a cura di), *Miscellanea Taparelli: raccolti di studi in onore di Luigi Taparelli d'Azeglio nel primo centenario della morte*, Libreria editrice dell'Università Gregoriana, Roma, 1964, pp. 273-298.

MICCOLI G., *Identità cristiana e unità dell'Europa. I temi forti del pontificato di Giovanni Paolo II*, in *Contemporanea*, 12, 2009, 2, pp. 320-325.

MIGLIO M., *Niccolò V*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. II, pp. 644-658.

MIGLIORE C., *Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Europei*, in *Ius Ecclesiae*, XI, 1999, pp. 365-407.

MIGLIORE C., *Presentazione di una raccolta di concordati*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 661-672.

MINNERATH R., *The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programmatic Perspective*, in *Catholic University Law Review*, 47, 1998, pp. 467-476.

MONTALVO G., *La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica della Santa Sede nel mondo*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, pp. 203-219.

MOR C.G., *I rapporti fra la Chiesa e gli Stati barbarico-feudali in Italia fino al Concordato di Worms*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. I, pp. 19-91.

MORELLI G., *Il Trattato fra l'Italia e la S. Sede*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, pp. 197-236.

MOROZZO DELLA ROCCA R., *Le nunziature in Europa fra le due guerre*, in DE ROSA G. - CRACCO G. (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 405-416.

MUCCI G., *La diplomazia pontificia dopo il Concilio*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, II, pp. 535-546.

MUSSELLI L., *Chiesa e società politica dalla fine del mondo antico alla "Renovatio imperii"*, in LEZIROLI G. (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 9-19.

MUSSELLI L., *Concordati. Vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa nei centocinquant'anni di unità nazionale*, in *Il Politico*, 2011, 3, pp. 165-182.

NAVARRO L., *La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993)*, in *Ius Ecclesiae*, VII, 1995, pp. 721-739.

OCCHETTA F., *La pace nel pensiero dei papi del Novecento*, in *La Civiltà Cattolica*, 2010, IV, pp. 540-551.

OLGIATI F., *La Chiesa nel mondo internazionale*, in AA. VV., *La Comunità internazionale. Atti della XXII Settimana Sociale dei cattolici italiani*, Edizioni dell'Icas, Roma, 1949, pp. 3-13.

OLIVERI M., *Le rappresentanze pontificie nell'indirizzo del Vaticano II (Parte prima)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, pp. 3-19.

OLIVERI M., *La missione dei rappresentanti pontifici dopo il Vaticano II (Parte seconda)*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1975, I-II, pp. 20-58.

OLIVERI M., *La diplomazia pontificia alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Ius Ecclesiae*, XIV, 2002, pp. 249-259.

OLIVERO G., *La Chiesa e la Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1970, 1, pp. 22-40.

OMODEO A., *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna. La situazione ecclesiastica e diplomatica*, in *La Critica*, 36, 1938, pp. 426-440.

OMODEO A., *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna. Difficoltà e rimozioni*, in *La Critica*, 37, 1939, pp. 201-211.

OOSTERVELD V., *Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing International Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 25, 2003, pp. 605-653.

OOSTERVELD V., *The Definition of "Gender" in the Rome Statute of the International Criminal Court: a Step Forward or Back for International Justice?*, in *Harvard Human Rights Journal*, 18, 2005, pp. 55-84.

ORFEI R., *I viaggi del Papa e i loro riflessi internazionali*, in *La Comunità Internazionale*, XXXVI, 1981, 1-2, pp. 5-19.

OTTAVELLO, *La Santa Sede e il diritto-dovere di ingerenza umanitaria*, in *Limes*, 1994, 1, pp. 237-244.

OTTOLENGHI A., *Sulla condizione giuridica della Città del Vaticano e del "Trattato Lateranense"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 22, 1930, pp. 180-195.

PANELLA L., *Controversia tra Cile e Argentina sul Canale di Beagle. Dai precedenti tentativi di soluzione alla mediazione della Santa Sede*, in *La Comunità Internazionale*, XXXV, 1980, pp. 664-684.

PARIBENI R., *La Chiesa e l'Impero*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. II, pp. 1-17.

PARISSE M., *Leone IX*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, vol. LXIV, pp. 507-513.

PAROLIN P., *The Secretariat of State: Relations with States*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 48-59.

PASQUINUCCI D., *“L’Osservatore Romano” e le origini dell’integrazione europea (1947-1957)*, in MUGNAINI M. (a cura di), *Stato, Chiesa e relazioni internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 173-192.

PASTORELLI P., *Pio XII e la politica internazionale*, in RICCARDI A. (a cura di), *Pio XII*, Laterza, Roma-Bari, 1984, pp. 125-147.

PASTORELLI P., *Ruolo della Chiesa e della Santa Sede nella politica internazionale*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 15-24.

PETRONCELLI M., *La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1932, pp. 169-193.

PETRONCELLI HÜBLER F., *De Romani Pontificis Legatis. Note in margine alla nuova normativa codiciale*, in BARBERINI G. (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Università degli studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. I, pp. 555-590.

PETRONCELLI HÜBLER F., *Relazioni tra Conferenze Episcopali e dimensione internazionale (Note in margine al can. 459 c.i.c.)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1985, 1, pp. 98-139.

PETRONCELLI HÜBLER F., *La Chiesa Cattolica nella Comunità Internazionale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, 1, pp. 669-682.

PETRONCELLI HÜBLER F., *Comentario ai cann. 362-367*, in MARZOA A. - MIRAS J. - RODRIGUEZ-OCANA R. (obra coordinada y dirigida por), *Comentario exegetico alCodigo de Derecho Canonico*, Eunsa, Pamplona, 1996, vol. II, pp. 656-674.

PETRONCELLI HÜBLER F., *Santa Sede*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2004, Aggiornamento 12, pp. 1-10.

PETSCHEN S., *La politique du Saint-Siège dans les Pays en vouie de développement: l’Amerique Latine (1965-1990)*, in BARBERINI G. (a cura di),

La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990) , Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 73-89.

PICOZZA P., *Nunzio apostolico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, vol. XXVIII, pp. 967-971.

PICOZZA P., *Considerazioni sulla pace nel pensiero cattolico: dal concetto di guerra giusta alle prospettive di superamento*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1987, 3-4, pp. 950-971.

PINCHERLE A., *La Santa Sede nella II Guerra Mondiale*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 1974, 2, pp. 595-616.

PINCHERLE A. - GABETTI G., *Lutero, Martin*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, vol. XXI, pp. 692-705.

PIOLA A., *I progetti per la soluzione della Questione Romana*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. II, pp. 429-440.

PIOLA A., “*Debellatio*” dell’Antico Stato Pontificio e parti contraenti nel Trattato Lateranense (a proposito di un libro recente), in *Rivista di diritto internazionale*, 32, 1940, pp. 449-465.

PLÖCHL W.M., *Reflections on the Nature and Status of Concordats*, in *The Jurist*, 7, 1947, pp. 10-44.

PONCET O., *Innocenzo X*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2004, vol. LXII, pp. 466-478.

QUAGLIONI D., *Luminaria, duo*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, vol. II, pp. 227-231.

RAVÀ A., *L'atteggiamento della Chiesa di fronte al comunismo dal 1846 al 1949*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1960, 1, pp. 397-434.

RAVÀ A., *Natura giuridica della dotazione pontificia secondo la legge delle guarentigie*, Giuffrè, Milano, 1963, 1, pp. 245-347.

RICCARDI A., *La Santa Sede e la transizione del dopoguerra*, in COCCIA B. - GENTILONI SILVERI U. (a cura di), *Federzoni e la storia della destra italiana nella prima metà del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 195-212.

RICCARDI A., *La potenza profonda*, in "Quando il papa pensa il mondo". *I classici di Limes*, 2009, 1, pp. 9-16.

RICCARDI A., *Pace e papato contemporaneo*, in MONTEFERRANTE L. - NOCILLA D. (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, pp. 79-92.

ROBINSON G.J., *Papal Representatives in the Context of Collegiality*, in THERIAULT M. - THORN J. (sous la direction de), *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du 5. Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Université Saint Paul, Ottawa, 1986, vol. I, pp. 481-495.

ROMMEN H., *The Church and Human Rights*, in W. GURIAN - M.A. FITZSIMONS (edited by), *The Catholic Church in World Affairs*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, pp. 115-153.

ROSA M. - MONTANARI T., *Alessandro VII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 336-348.

ROVERI A., *Consalvi, Ercole*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, vol. XXVIII, pp. 33-43.

RUFFINI F., *Progetti e propositi germanici per risolvere la Questione Romana*, in *Scritti giuridici minori (scelti e ordinati da Falco M., Jemolo A.C., Ruffini E.)*, Giuffrè, Milano, 1936, vol. I, pp. 221-247.

RULLI G., *Conferenza delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale (Ginevra: 10 gennaio - 4 febbraio 1977)*, in *La Civiltà Cattolica*, 1977, II, pp. 293-303.

RULLI G., *Conclusione dei lavori della CSCE a Belgrado*, in *La Civiltà Cattolica*, 1978, II, pp. 190-197.

RULLI G., *La mediazione della Santa Sede fra Argentina e Cile per la zona australe dei due Paesi*, in *La Civiltà Cattolica*, 1979, I, pp. 470-479.

RULLI G., *La Santa Sede alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, in *La Civiltà Cattolica*, 1981, III, pp. 86-97.

RULLI G., *CSCE: trattativa difficile ma necessaria*, in *La Civiltà Cattolica*, 1982, II, pp. 395-404.

RULLI G., *La Santa Sede e l'ONU*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, III, pp. 154-158.

SALE G., *Il concordato del 1801 tra Napoleone Bonaparte e Pio VII*, in *La Civiltà Cattolica*, 2002, I, pp. 336-349.

SALE G., “*Gaudet Mater Ecclesia*”. *L'allocuzione di apertura del Concilio Vaticano II*, in *La Civiltà Cattolica*, 2012, III, pp. 351-362.

SALE G., *La Santa Sede e l'inizio della Prima guerra mondiale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2014, IV, pp. 110-122.

SALE G., *Il ritorno della religione sulla scena internazionale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2015, IV, pp. 207-215.

SALVINI G.P., “*Pace e guerra tra le nazioni a 50 anni dalla 'Pacem in Terris'*”, in *La Civiltà Cattolica*, 2013, II, pp. 266-272.

SAMORÈ A., *Prefazione*, in DE MARCHI G., *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1957, pp. IX-XI.

SCARIN A., *La politica della S. Sede in Africa*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 67-72.

SCHULZ W., *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni attorno al loro rapporto giuridico*, in *Apollinaris*, 51, 1978, 3-4, pp. 661-674.

SCOVAZZI T., *Libertà religiosa e diritto internazionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, pp. 439-442.

SICO L., *Neutralità*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, vol. XXVIII, pp. 165-198.

SILVESTRINI A., *La Conferenza di Madrid sulla cooperazione e la sicurezza europea*, in *Il Regno*, 1981, 3, p. 127.

SILVESTRINI A., *I diritti dell'uomo nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *Il foro italiano*, 1987, 5, pp. 425-432.

SILVESTRINI A., *La Santa Sede nella Ost-politik e nella C.S.C.E.*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 39-55.

SILVESTRI A., *Le tre fasi dell'Ostpolitik*, reperibile online sul sito: www.dehoniane.it, 2000.

SODANO A., *The Holy See's Presence in International Affairs*, in *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations*, 2001, 2, pp. 87-91.

SODANO A., *La Santa Sede nel quadro istituzionale europeo*, in *Atti del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza da parte dell'Università Europea di Roma*, Università Europea di Roma, Roma, 2007, pp. 10-19.

SPADARO A., *La diplomazia di Francesco. La misericordia come processo politico*, in *La Civiltà Cattolica*, 2016, I, pp. 209-226.

SPINELLI L., *La Chiesa e la libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1970, 1, pp. 67-94.

SPINELLI L., *Una politica di presenza della Chiesa nella società internazionale*, hrsg von SCHAMBECK H., *Pro fide et iustitia: festschrift für Agostino Kardinal Casaroli zum 70. Geburtstag*, Duncker und Humblot, Berlin, 1984, pp. 319-328.

STURZO L., *The Vatican's Position in Europe*, in *Foreign Affairs*, 23, 1945, pp. 211-221.

TALAMANCA A., *I rappresentanti pontifici nella nuova normativa canonistica*, in SCHULZ W. - FELICIANI G. (a cura di), *Vitam impendere vero - Studi in onore di Pio Ciprotti*, Lateran University Press, Roma, 1986, pp. 277-295.

TALAMANCA A., *I rappresentanti diplomatici della S. Sede tra tradizione e innovazione*, in BARBERINI G. (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 135-141.

TALAMANCA A., *I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute*, in TALAMANCA A. - VENTURA M. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 419-439.

TAURAN J.L., *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, V&P, Milano, 2003, pp. 367-375.

TAURAN J.L., *Etica e ordine mondiale: l'apporto specifico della Santa Sede*, in CIPOLLONE G. (a cura di), *La Chiesa e l'ordine Internazionale, Convegno Internazionale: Pontificia Università Gregoriana, 23-24 maggio 2003*, Gangemi, Roma, 2004, pp. 367-372.

TAURAN J.L., *La Santa Sede e l'etica internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, XVI, 2004, pp. 251-258.

TAURAN J.L., *Verso l'Europa a piccoli passi*, in SILVESTRINI A. (a cura di), *L'ostpolitik di Agostino Casaroli (1963-1989)*, EDB, Bologna, 2008, pp. 77-88.

TAURAN J.L., *La Santa Sede, testimone e promotore della libertà di religione sotto il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-1990)*, in MONTEFERRANTE L. - NOCILLA D. (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, pp. 61-77.

TEDESCHI M., *Santa Sede (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1989, vol. XLI, pp. 288-300.

TEDESCHI M., *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1993, vol. XLVI, pp. 284-296.

TEDESCHI M., *La respublica christiana e l'idea d'Europa (sec. XII-XIV)*, in LEZIROLI G. (a cura di), *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 21-32.

TEDESCHI M., *I concordati nell'Età della Rivoluzione e della Restaurazione*, in TALAMANCA A. - VENTURA M. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 441-449.

TICCHI J.M., *Nations et Saint-Siège à l'avènement de Pie X*, in CARRERE D'ENCAUSSE H. - LEVILLAIN P. (sous la direction de), *Nations et Saint Siège au 20. Siècle*, Fayard, Paris, 2003, pp. 15-31.

TICCHI J.M., *L'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud terres d'élection des interventions pacificatrices du Saint-Siège de Leon XIII à Benoît X?*, in *Hispania Sacra*, 56, 2004, pp. 333-364.

TOMASI S.M., *The Diplomatic Representations of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, 2008, pp. 87-105.

TONUCCI G., *Perché le nunziature apostoliche? Una vocazione al servizio della Chiesa*, reperibile online sul sito: www.constantinianorder.org, 30 maggio 2008.

TONUCCI G., *Prefazione*, in CANTORI M., *La Diplomazia Pontificia. Aspetti ecclesiastico-canonistici*, Tau Editrice, Todi, 2016, pp. 3-6.

TOSO M., *Libertà religiosa e diritti umani*, novembre 2014, reperibile online sul sito: www.justpax.va, novembre 2014, pp. 1-17.

TRANIELLO F., *Giovanni XXIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, vol. III, pp. 646-657.

TRINCIA L., *Leone XIII, la politica vaticana e il Gabinetto segreto dei Perugini*, in DE ROSA G. - CRACCO G. (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 319-340.

UBERTAZZI G.M., *I concordati nella tipologia degli atti internazionali*, in *Jus*, 1989, 1, pp. 107-114.

VALDRINI P., *L'organizzazione della Chiesa Cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II*, in BONI G. [ET AL.] (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino, 2014, vol. I, pp. 639-648.

VALENTE M., *Pio IX, il Sacro Collegio e il corpo diplomatico di fronte alla questione della partenza da Roma dopo la caduta del potere temporale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1999, III, pp. 784-833.

VAN DEN BRANDE G., *Il ruolo della diplomazia pontificia*, in *Concilium*, 1982, 7, pp. 67-75.

VARNIER G.B., *Legati del Pontefice*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1994, vol. IV, pp. 97-100.

VARNIER G.B., *La Santa Sede e le ipotesi di un ritorno del potere temporale durante la Grande Guerra*, in DE LEONARDIS M. (a cura di), *Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea*, EDUCatt, 2014, pp. 69-92.

VARNIER G.B., *“Una guerra ingiusta”. La Santa Sede e l'Italia tra neutralità e intervento (1914-1915)*, in *Anuario de Historia de la Iglesia*, 23, 2014, pp. 17-39.

VECCHI F., *Interferenze francesi negli approcci diplomatici tra S. Sede e Cina nel XIX secolo. L'accordo italo-cinese del 1866 nel quadro dei "trattati ineguali"*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2003, 3, pp. 1154-1210.

VECCHI F., *Aggiornamenti sugli organi e sulla rappresentanza della Santa Sede nelle cd. "società di diritto internazionale". Note a margine dell'accordo Santa Sede-SICA del 21 gennaio 2013*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII, 2015, pp. 395-412.

VECCHI F., *La compenetrazione degli uffici di diplomazia apostolica con gli enti di coordinamento e derivazione episcopale e le convergenze tra munus pastorale e ius statuendi*, in *Anuario de derecho canónico*, 5, 2016, pp. 141-162.

VECCHIONI D., *Il canale di Beagle. Storia di una controversia*, in *Rivista di studi politici internazionale*, 62, 1995, pp. 537-550.

VEGLIÒ A.M., *Les Eglises orientales catholiques facteurs de dialogue, d'unité et de paix*, in IMODA F. - PAPINI R. (a cura di), *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See*, Nagard, Milano, pp. 106-116.

VERDROSS A., *Le problème de l'organisation internationale dans le doctrine chrétienne, envisagé par Fr. Suárez et développé par Luigi Taparelli d'Azeglio*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - CIVILTÀ CATTOLICA (a cura di), *Miscellanea Taparelli: raccolti di studi in onore di Luigi Taparelli d'Azeglio nel primo centenario della morte*, Libreria editrice dell'Università Gregoriana, Roma, 1964, pp. 529-534.

VEROSTA S., *International Organisations and the Holy See*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, 23, 1972, pp. 205-212.

VIOLA F., *Diritti e doveri della persona secondo la dottrina sociale della Chiesa*, in *Vita notarile*, 1990, 4-6, pp. 426-435.

VIOLA F., *Libertà religiosa e pace. Seminario dell'Istituto Toniolo su "libertà religiosa, via della pace"*, reperibile online sul sito: www1.unipa.it/viola/, gennaio 2011, pp. 1-17.

VIOLA F., *Chiesa, diritti umani e legge naturale*, in *Dialoghi*, 13, 2013, 2, pp. 93-97.

WAGNON H., *L'institution concordataire*, in AA. VV., *La institution concordataria en la actualidad: trabajos de la XIII semana de derecho canonico*, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca, 1971, pp. 13-25.

WALF K., *The Nature of Papal Legation: Delineation and Observations*, in *The Jurist*, 63, 2003, pp. 85-105.

ZAMBARBIERI A., *Una proiezione politico-religiosa del Papato nel secolo XX. Presupposti e lineamenti delle relazioni fra la S. Sede e gli organismi sovranazionali*, in DE ROSA G. - CRACCO G. (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 469-505.

ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO F., *Identità storica del Papato e crisi del regime di cristianità tra i Patti Lateranensi e il postconcilio. Forme e strategie di esercizio del "potere spirituale" nel declino dell'Occidente. Appunti per una sintesi descrittiva (1930-1990)*, reperibile online sul sito: www.statoechurchiese.it, novembre 2012, pp. 1-27.

ZIZOLA G., *La vocazione cristiana nell'era Wojtyla. Un lungo pontificato alla prova della storia*, in *Il Mulino*, 2005, 1, pp. 15-27.

Articoli su stampa quotidiana e periodica

Diritti dei disabili, il Vaticano non firma la convenzione Onu. "Era previsto", in *Corriere della Sera*, 2 dicembre 2008.

La Santa Sede risponde alla FISH, reperibile online sul sito: www.superando.it, 30 marzo 2007.

"Salute riproduttiva": e il Vaticano non sottoscrive la Convenzione ONU sui disabili, reperibile online sul sito: www.superabile.it, 18 dicembre 2006.

ACCATTOLI L., *"Il termine guerra preventiva non è nel vocabolario dell'ONU"*, in *Corriere della Sera*, 24 novembre 2002.

AFFATATO P., *Timor Est, concordato Chiesa-Stato*, reperibile online sul sito: www.lastampa.it, 12 agosto 2015.

BADILLA L., *L'Avana, al via i negoziati tra Chiesa e Governo*, reperibile online sul sito: www.lastampa.it, 22 aprile 2016.

BADILLA L., *Cardinale Parolin all'UNASUR: la Santa Sede disponibile a prendere parte nel dialogo tra Governo e Opposizione in Venezuela se lo chiedono le parti. Le condizioni del Vaticano*, reperibile online sul sito: <http://ilsismografo.blogspot.it>, 15 settembre 2016.

BLET P., *Le antiche nunziature*, in *L'Osservatore Romano*, 2 luglio 1969.

BORROMEO A., *Il Circolo di Roma e il Corpo Diplomatico: un'intuizione di Montini*, reperibile online sul sito: vaticaninsider.lastampa.it, 10 dicembre 2014.

CARLESSO L., *La crisi di Cuba: il ruolo spesso dimenticato della Santa Sede*, reperibile online sul sito: vaticaninsider.lastampa.it, 6 ottobre 2012.

CERESA C., *Il prigioniero dell'Imperatore*, in *L'Osservatore Romano*, 17 maggio 2009.

CUBEDDU G., *Le intese su cose possibili e oneste. Intervista con il cardinale Achille Silvestrini*, reperibile online sul sito: www.30giorni.it, 2005.

CUBEDDU G., *Quel che è di Cesare e quel che è di Dio*, reperibile online sul sito: www.30giorni.it, 2005.

GALLINA E., *I "pro nunzi apostolici"*, in *L'Osservatore Romano*, 28 ottobre 1965.

GIANSOLDATI F., *Colombia, è pace con le Farc. Il ruolo di Papa Francesco*, in *Il Messaggero*, 23 settembre 2015.

GIORDA M.C., *L'elezione di Papa Sarto*, reperibile online sul sito: vaticaninsider.lastampa.it, 10 marzo 2013.

JOBLIN J., *Modalità e limiti dell'ingerenza*, in *L'Osservatore Romano, Edition hebdomadaire en langue française*, 2 febbraio 1993.

LAJOLO G., *Uno strumento docile e fedele al Papa. La natura del servizio diplomatico, come si struttura e agisce, i problemi che affronta*, reperibile online sul sito: www.30giorni.it, 2006.

MAGISTER S., *Dieci anni dopo Pechino, il Vaticano manda avanti la sua donna*, reperibile online sul sito: chiesa.espresso.repubblica.it, 14 marzo 2005.

MAGISTER S., *“Occupare Wall Street”. Il Vaticano sulle barricate*, reperibile online sul sito: chiesa.espresso.repubblica.it, 24 ottobre 2011.

MAGISTER S., *Il professor Forte boccia il temino timbrato Bertone*, reperibile online sul sito: chiesa.espresso.repubblica.it, 26 ottobre 2011.

MAGISTER S., *Bertone prende le distanze dal Consiglio Giustizia e Pace*, reperibile online sul sito: www.noisiamochiesa.it, 11 novembre 2011.

PAROLIN P., *Nel mondo segnato da conflitti c'è bisogno di più dialogo*, reperibile online sul sito: vaticaninsider.lastampa.it, 2 dicembre 2014.

PERTICI R., *Quella mano tesa dal Vaticano a Mosca*, in *L'Osservatore Romano*, 26 settembre 2009.

PONZI M., *La dignità della vita obiettivo dell'impegno pastorale e scientifico*, in *L'Osservatore Romano*, 17 giugno 2009.

SCARAFFIA L., *Quando la corsa alle vittime oscura la realtà*, in *L'Osservatore Romano*, 9-10 dicembre 2008.

SCARAMUZZI J., *Entra in vigore l'accordo tra Santa Sede e Palestina*, reperibile online sul sito: www.lastampa.it, 2 gennaio 2016.

SPECIALE A., *La pillola del giorno dopo non è un medicinale salva-vita*, reperibile online sul sito: www.lastampa.it, 30 maggio 2013.

TAURAN J.L., *Lectio Magistralis all'Università Cattolica del Sacro Cuore: “La presenza della Santa Sede negli Organismi Internazionali”*, in *L'Osservatore Romano*, 25 aprile 2002.

TORNIELLI A., *Quella volta che il veto dell'imperatore favorì l'elezione di un Papa Santo*, reperibile online sul sito: www.30giorni.it, 2003.

Documentazione informativa

Annuario Pontificio per l'anno 2016, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016.

L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994.

La prassi italiana di diritto internazionale: prima serie (1861-1887), Oceana publications, Dobbs Ferry-New York, 1970.

Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici editae, Ediurcla, Roma, 1941-2010.

Nota informativa sui Rapporti diplomatici della Santa Sede, reperibile online sul sito: press.vatican.va, 11 gennaio 2016.

Partecipazione della Santa Sede a organizzazioni e organismi intergovernativi internazionali, reperibile online sul sito: www.vatican.va, 1 febbraio 2001.

Relazioni bilaterali della Santa Sede, reperibile online sul sito: www.vatican.va, 23 gennaio 2010.

Documenti concernenti la Santa Sede, registrati presso gli organi di monitoraggio delle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

Reperibili online sul sito: <http://tbinternet.ohchr.org/>.

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

CERD/C/VAT/16-23, *State Party Report*.

CERD/C/SR.2394, *Summary record of the 2394th meeting*.

CERD/C/SR.2395, *Summary record of the 2395th meeting*.

CERD/C/VAT/CO/16-23, *Concluding observations on the combined sixteenth to twenty-third periodic reports of the Holy See.*

- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

CRC/C/VAT/2, *State Party Report.*

CRC/C/SR.1852, *Summary record of the 1852nd meeting.*

CRC/C/SR.1853, *Summary record of the 1853rd meeting.*

CRC/C/VAT/Q/2, *List of issues in relation to the second periodic report of the Holy See (CRC/C/VAT/2).*

CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, *Replies of the Holy See to the list of issues.*

CRC/C/VAT/CO/2, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See.*

- Protocolli alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

CRC/C/OPAC/VAT/1, *State Party Report.*

CRC/C/OPSC/VAT/1, *State Party Report.*

CRC/C/OPAC/VAT/CO/1, *Concluding observations on the report submitted by the Holy See under article 8, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.*

CRC/C/OPSC/VAT/CO/1, *Concluding observations on the report submitted by the Holy See under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.*

- Convenzione internazionale contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

CAT/C/VAT/1, *State Party Report*.

CAT/C/SR.1220, *Summary record of the first part (public) of the 1220th meeting*.

CAT/C/SR.1223, *Summary record of the 1223rd meeting*.

CAT/C/VAT/CO/1, *Concluding observations on the initial report of the Holy See*.